



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 429

Resoconti

Allegati

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di venerdì 2 ottobre 2020

**I N D I C E****Commissioni permanenti**5<sup>a</sup> - Bilancio:*Plenaria* . . . . . *Pag.* 3

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-IDEA e CAMBIAMO: Misto-IeC; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB.*

## **BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

Venerdì 2 ottobre 2020

### **Plenaria**

#### **334<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**PESCO**

*Intervengono i vice ministri dell'economia e delle finanze Laura Castelli e Misiani e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Castaldi.*

*La seduta inizia alle ore 17.*

#### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il presidente PESCO comunica che la senatrice Ferrero, a nome del proprio Gruppo, ha fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato, che ha comunque già preventivamente espresso il proprio assenso. Dispone quindi l'avvio della trasmissione della seduta attraverso l'attivazione del circuito interno.

La Commissione conviene.

#### *IN SEDE REFERENTE*

**(1925) Conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia**

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente PESCO comunica che, all'esito di un ulteriore approfondimento istruttorio, risultano altresì improponibili per estraneità di materia

gli emendamenti 31.0.12, 31.0.12 (testo 2), 33.8 (testo 3), limitatamente ai commi *2-bis* e *2-ter*, 44.0.9 (testo 2), 58.0.48, 58.0.48 (testo 2), 59.0.8, 100.0.8, 103.4 e 103.4 (testo 2).

Per quanto riguarda i subemendamenti all'emendamento del Governo 21.0.500, risultano improponibili le proposte 21.0.500/5, 21.0.500/6, 21.0.500/6 (testo 2), 21.0.500/7, 21.0.500/8, 21.0.500/14, 21.0.500/36, 21.0.500/37 e 21.0.500/38.

L'emendamento 37.0.2 (testo 2) risulta improponibile limitatamente ai commi 1, 2 e 3 del capoverso «Articolo *37-bis*».

A rettifica della precedente valutazione di improponibilità, risulta proponibile l'emendamento 96.7.

Dispone quindi una sospensione della seduta.

*La seduta, sospesa alle ore 17,10, riprende alle ore 18,50.*

Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati gli emendamenti Coord. 1, 10.0.11 (testo 2), 26.0.45 (*già* 37.0.22 – *già* 50.0.8), 32.12 (testo 2), 61.7 (testo 2 corretto), 74.0.17 (testo 2), 1.0.3 (testo 2), 1.0.5 (testo 2), 10.0.13 (testo 2), 10.4 (testo 2), 10.0.10 (testo 2), 10.0.11 (testo 3); 12.0.2 (testo 2), 21.0.4 (testo 2), 21.0.500/15 (testo 2), 21.0.500/32 (testo 3), 21.0.500/22 (testo 2), 22.0.500/32 (testo 3), 22.4 (testo 2), 22.5 (testo 2), 11.0.7 (testo 2), 11.0.8 (testo 2), 11.0.10 (testo 2), 24.0.6 (testo 4), 26.0.44 (testo 2) (*già* 100.0.9), 25.0.17 (testo 2), 25.0.16 (testo 2), 39.0.1 (testo 2), 39.0.2 (testo 2), 26.10 (testo 2), 26.9 (testo 3), 26.0.3 (testo 2), 5.0.2 (testo 2), 15.0.13 (testo 2), 26.2 (testo 2), 26.5 (testo 2), 26.11 (testo 2), 26.0.4 (testo 2), 26.0.5 (testo 3), 26.0.40 (testo 3) (*già* 38.0.2), 26.0.41 (testo 2) (*già* 38.0.3 (testo 2)), 26.0.42 (testo 2) (*già* 38.0.1), 26.0.43 (testo 3) (*già* 30.0.26), 26.0.45 (*già* 37.0.22) (*già* 50.0.8), 27.14 (testo 2), 29.0.3 (testo 2), 29.0.1 (testo 3), 29.0.2 (testo 2), 29.0.3 (testo 2), 29.0.4 (testo 2), 29.0.5 (testo 2), 29.0.6 (testo 2), 29.0.7 (testo 2), 7.5 (testo 2), 52.0.13 (testo 2), 79.35 (testo 3), 29.0.17 (testo 2), 29.0.21 (testo 2), 30.0.4 (testo 2), 31.6 (testo 2), 31.0.40 (testo 4), 31.0.51 (testo 2), 32.3 (testo 2), 32.5 (testo 2), 32.9 (testo 2), 32.18 (testo 2), 32.22 (testo 2), 32.28 (testo 3), 32.1 (testo 2), 32.0.11 (testo 2), 32.0.12 (testo 2), 33.0.6 (testo 2), 33.6 (testo 2), 33.8 (testo 4), 33.0.1 (testo 2), 35.0.3 (testo 2), 37.3 (testo 2), 37.6 (testo corretto), 37.0.1 (testo 2), 37.0.2 (testo 3), 37.0.21 (testo 2) (*già* 38.0.4), 41.0.2 (testo 3), 41.0.3 (testo 2), 44.0.1 (testo 3), 44.0.3 (testo 3), 44.0.4 (testo 2), 44.0.8 (testo 3), 37.0.10 (testo 2), 37.0.13 (testo 2), 45.2 (testo 2), 46.0.6 (testo 3), 42.0.2 (testo 2), 57.0.28 (testo 2); 46.0.10 (testo 2), 47.2 (testo 2), 46.0.3 (testo 2). 49.1 (testo 2), 53.8 (testo 2), 54.0.1 (testo 2), 54.0.19 (testo 2), 57.1 (testo 3), 57.18 (testo 2), 57.0.22 (testo 2), 57.0.29 (testo 2), 57.0.30 (testo 2), 57.7 (testo 2), 54.4 (testo 3), 57.0.31 (testo 2), 57.0.3 (testo 2), 57.0.65 (testo 2), 57.0.13 (testo 2), 113.0.55 (testo 2), 113.0.58 (testo 2), 57.0.18 (testo 2), 57.0.36 (testo 2), 058.1 (testo 2), 60.0.14 (testo 2), 64.0.24 (testo 2), 110.0.3 (testo 2), 58.8 (testo 3), 58.4 (testo 2), 58.9 (testo 3), 58.11 (testo 2), 58.15

(testo 2), 58.16 (testo 2), 58.17 (testo 2), 58.18 (testo 2), 58.31 (testo 2), 58.0.4 (testo 2), 58.0.8 (testo 2), 60.8 (testo 2), 27.26 (testo 2), 60.13 (testo 2), 60.15 (testo 2); 58.0.42 (testo 2); 58.0.59 (testo 3); 58.0.60 (testo 3), 58.0.89 (testo 2), 64.12 (testo 2), 95.0.10 (testo 2), 59.0.13 (testo 2), 13.0.6 (testo 3), 60.0.2 (testo 2), 63.13 (testo 2), 63.0.17 (testo 2), 63.18 (testo 2), 63.0.7 (testo 2), 63.0.8 (testo 2), 63.0.10 (testo 2), 63.0.12 (testo 2), 64.5 (testo 2), 64.29 (testo 2), 73.1 (testo 2), 74.0.7 (testo 2), 77.1 (testo 2), 77.4 (testo 2), 77.9 (testo 2), 77.11 (testo 2), 77.13 (testo 2), 77.16 (testo 2), 77.19 (testo 2), 77.30 (testo 2), 77.32 (testo 2), 77.38 (testo 2), 77.62 (testo 3), 78.11 (testo 2), 80.5 (testo corretto), 80.10 (testo 2), 57.0.63 (testo 2), 80.13 (testo 2), 113.0.60 (testo 2), 80.9 (testo 2), 80.20 (testo 2), 80.22 (testo 2), 80.24 (testo 2), 80.0.1 (testo 2), 80.6 (testo 2), 80.0.20 (testo 2), 80.0.21 (testo 2), 80.0.22 (testo 2), 80.0.23 (testo 2), 80.0.24 (testo 2), 80.0.25 (testo 2), 80.0.26 (testo 2), 80.0.27 (testo 2), 81.8 (testo 3), 81.16 (testo 3), 81.11 (testo 2), 82.0.3 (testo 4), 82.0.2 (testo 2), 93.3 (testo 2), 93.4 (testo 2), 93.5 (testo 2), 93.6 (testo 2), 95.9 (testo 3), 94.2 (testo 2), 94.1 (testo 2), 94.4 (testo 2), 94.8 (testo 2), 95.5 (testo 3), 95.0.11 (testo 2), 60.3 (testo 2), 96.0.7 (testo 2), 96.0.24 (testo 2), 97.0.8 (testo 2), 98.0.8 (testo 2), 98.0.9 (testo 2), 98.0.10 (testo 2), 98.0.18 (testo 2), 98.0.19 (testo 2), 98.0.23 (testo 2), 98.0.24 (testo 2), 98.0.27 (testo 2), 98.0.29 (testo 2), 98.0.30 (testo 2), 98.0.31 (testo 2), 100.10 (testo 2), 102.1 (testo 2), 103.3 (testo 2), 109.1 (testo 2), 109.5 (testo 2), 109.11 (testo 2), 110.1 (testo 4), 112.0.5 (testo 2) e 113.0.113 (testo 3) (*pubblicati in allegato*).

Informa poi che sono stati ritirati gli emendamenti 21.0.500/35 e 49.6, 58.0.48 (testo 2), 103.4 (testo 2), e che l'emendamento 80.9 si intende non più ritirato, dal momento che il precedente ritiro è derivato da un mero errore materiale.

Comunica, infine, che gli emendamenti 25.0.1 e 25.0.2, 59.5, 15.0.2, 32.19, 106.0.4, 46.0.12, 96.0.25, 62.0.23, 31.0.40 (testo 3), 113.0.70, 85.0.5, 74.0.18, 79.0.4, 46.0.5, 15.18, 63.0.14, 63.0.15, 113.0.78 (testo 2), 113.0.19, 96.0.13, 113.0.69, 25.6, 95.7 (testo 4), 6.11 (testo 2), 11.0.2 (testo 2), 30.0.8, 27.23, 31.0.7, 31.0.12 (testo 2), 31.0.17, 058.2, 058.3, 58.2, 60.0.17, 60.0.25, 62.0.9, 65.2, 101.0.1, 95.17, 95.0.12, 58.9 (testo 2), 61.7 (testo 2 corretto), 62.0.1, 57.0.4, 29.30, 15.16, 29.7, 31.0.37, 78.23, 81.0.1, 99.0.2, 94.0.1, 94.0.2, 27.18, 29.15, 59.26 e 107.1, sono stati ritirati e trasformati rispettivamente negli ordini del giorno G/1925/38/5, G/1925/39/5, G/1925/40/5, G/1925/41/5, G/1925/42/5, G/1925/43/5, G/1925/44/5, G/1925/45/5, G/1925/46/5, G/1925/47/5, G/1925/48/5, G/1925/49/5, G/1925/50/5, G/1925/51/5, G/1925/52/5, G/1925/53/5, G/1925/54/5, G/1925/55/5, G/1925/56/5, G/1925/57/5, G/1925/58/5, G/1925/59/5, G/1925/60/5, G/1925/61/5, G/1925/62/5, G/1925/63/5, G/1925/64/5, G/1925/65/5, G/1925/66/5, G/1925/67/5, G/1925/68/5, G/1925/69/5, G/1925/70/5, G/1925/72/5, G/1925/73/5, G/1925/74/5, G/1925/75/5, G/1925/76/5, G/1925/77/5, G/1925/78/5, G/1925/79/5, G/1925/81/5, G/1925/82/5, G/1925/83/5, G/1925/84/5, G/1925/85/5, G/1925/86/5,

G/1925/87/5, G/1925/88/5, G/1925/89/5, G/1925/90/5, G/1925/91/5, G/1925/92/5, G/1925/93/5, G/1925/94/5, G/1925/95/5 e G/1925/96/5 (pubblicati in allegato).

Il relatore MANCA (PD) propone di proseguire i lavori della Commissione, procedendo alla votazione degli emendamenti segnalati dai Gruppi recanti profili di onerosità, per poi procedere con quelli segnalati privi di oneri finanziari. Peraltro, avverte che, come metodo generale di lavoro, verranno posti dapprima in votazione gli emendamenti sui quali si è registrata un'intesa tra i Gruppi parlamentari, oltre alle proposte emendative riformulate in senso identico.

Il senatore TOSATO (L-SP-PSd'Az) osserva che tale modo di procedere non consentirebbe un'analisi ordinata dei temi affrontati dal decreto, che si avrebbe esaminando gli emendamenti in base all'ordine degli articoli. Questo modo di procedere consentirebbe di articolare meglio le motivazioni dei Gruppi a sostegno delle proposte emendative.

Il senatore PICHETTO FRATIN (FIBP-UDC) ritiene conveniente esaminare gli emendamenti sulla base delle tematiche affrontate, piuttosto che in base all'ordine dell'articolato.

Il relatore ERRANI (Misto-LeU) ricorda che gli emendamenti onerosi sui quali i Gruppi avevano raggiunto un accordo politico si incentravano già su specifici temi.

La Commissione conviene quindi di procedere alla votazione degli emendamenti secondo la metodologia proposta dai relatori.

Verificata la presenza del numero legale, con il parere favorevole dei RELATORI e del GOVERNO, sono posti contestualmente ai voti e approvati gli identici subemendamenti 21.0.500/32 (testo 3) e 21.0.500/22 (testo 2).

Il senatore TOSATO (L-SP-PSd'Az) dichiara il voto contrario del suo Gruppo sugli identici emendamenti 26.0.40 (testo 3) (già 38.0.2), 26.0.41 (testo 2) (già 38.0.3 (testo 2)) e 26.0.42 (testo 2) (già 38.0.1), non ravvisando nei contenuti di tali proposte emendative priorità analoghe a quelle previste dal decreto in conversione.

Con il parere favorevole dei RELATORI e del GOVERNO, gli identici emendamenti 26.0.40 (testo 3) (già 38.0.2), 26.0.41 (testo 2) (già 38.0.3 (testo 2)) e 26.0.42 (testo 2) (già 38.0.1) sono posti contestualmente ai voti e approvati.

La senatrice MODENA (FIBP-UDC) interviene in dichiarazione di voto sull'emendamento 26.0.43 (testo 3), già 30.0.26, esprimendo perplessità sul numero dei beneficiari dell'implementazione dei centri per il recu-

però degli uomini autori di violenza, a suo avviso non chiaramente individuati in tale proposta emendativa.

Previo parere favorevole dei RELATORI e del GOVERNO, l'emendamento 26.0.43 (testo 3), già 30.0.26, è posto ai voti ed approvato.

Il vice ministro CASTELLI si sofferma sull'emendamento 31.0.40 (testo 3), dando conto della riformulazione in un testo 4, che incrementa la dotazione del fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico da sei a dieci milioni di euro per l'anno 2020.

L'emendamento 31.0.40 (testo 4) è quindi sottoscritto da tutti i Gruppi parlamentari, ad eccezione del Gruppo di fratelli d'Italia.

Il senatore CALANDRINI (*Fdl*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo, precisando che le motivazioni per le quali non ha inteso sottoscrivere l'emendamento 31.0.40 (testo 4) risiedono unicamente nella modalità di ripartizione della copertura finanziaria tra le diverse proposte emendative e non nelle finalità sulle quali invece ribadisce l'assoluta convergenza del suo Gruppo.

Posto ai voti, con il parere favorevole dei RELATORI e del GOVERNO, l'emendamento 31.0.40 (testo 4) è approvato all'unanimità.

Dopo un articolato dibattito sull'emendamento 32.28 (testo 3), nel quale intervengono i senatori STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*), MODENA (*FIBP-UDC*), PICETTO FRATIN (*FIBP-UDC*) e CALANDRINI (*Fdl*), tale emendamento viene sottoscritto da tutti i Gruppi parlamentari.

Il relatore ERRANI (*Misto-LeU*) manifesta apprezzamento per la convergenza di intenti dei Gruppi parlamentari sull'emendamento 32.28 (testo 3), in considerazione della particolare valenza di tale proposta che destina risorse per gli interventi di messa in sicurezza, di adeguamento sismico e di ricostruzione di edifici scolastici nelle zone del Centro Italia interessate dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.

Previo parere favorevole dei RELATORI e del GOVERNO, gli identici emendamenti 32.1 (testo 2) e 32.28 (testo 3) sono posti contestualmente ai voti e approvati.

Previo parere favorevole dei RELATORI e del GOVERNO, l'emendamento 37.3 (testo 2) è posto ai voti e approvato.

Il senatore PICETTO FRATIN (*FIBP-UDC*) sottoscrive l'emendamento 37.0.21 (testo 2), già 38.0.4.

La senatrice TESTOR (*L-SP-PSd'Az*) dichiara il voto favorevole a nome del suo Gruppo.

Previo parere favorevole dei RELATORI e del GOVERNO, l'emendamento 37.0.21 (testo 2), già 38.0.4, è posto voti ed approvato.

Ha quindi luogo un breve dibattito al quale prendono parte ai senatori PICHETTO FRATIN (*FIBP-UDC*), TESTOR (*L-SP-PSd'Az*), FERRERO (*L-SP-PSd'Az*), FERRARI (*PD*) e D'ARIENZO (*PD*), che sottoscrivono l'emendamento 44.0.8 (testo 3), a nome dei rispettivi Gruppi parlamentari.

Il senatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*) esprime apprezzamento per la sottoscrizione da parte di diversi Gruppi dell'emendamento 44.0.8 (testo 3) e per la sensibilità dimostrata dal Governo sul tema affrontato da tale emendamento.

Previo parere favorevole dei RELATORI e del GOVERNO, gli identici emendamenti 37.0.10 (testo 2), 37.0.13 (testo 2) e 44.0.8 (testo 3) sono posti contestualmente ai voti ed approvati.

Successivamente, previo parere favorevole dei RELATORI e del GOVERNO, gli identici emendamenti 46.0.6 (testo 3), 42.0.2 (testo 2) e 57.0.28 (testo 2) sono posti contestualmente ai voti e approvati.

Previo parere favorevole dei RELATORI e del GOVERNO, l'emendamento 46.0.10 (testo 2) è posto successivamente ai voti ed approvato.

La senatrice ACCOTO (*M5S*) comunica che la senatrice Moronese ha ritirato la firma dall'emendamento 47.2 (testo 2), che si intende quindi sottoscritto, come prima firmataria, dalla senatrice Campagna.

Il senatore STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) sottoscrive l'emendamento 47.2 (testo 2).

Previo parere favorevole dei RELATORI e del GOVERNO, gli identici emendamenti 47.2 (testo 2) e 46.0.3 (testo 2) sono posti contestualmente ai voti ed approvati.

Il senatore STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) sottoscrive l'emendamento 95.0.10 (testo 2), identico al 58.0.60 (testo 3).

La senatrice ACCOTO (*M5S*) sottoscrive l'emendamento 95.0.10 (testo 2), a nome del suo Gruppo.

Previo parere favorevole dei RELATORI e del GOVERNO, gli identici emendamenti 95.0.10 (testo 2), 58.0.60 (testo 3), 58.0.89 (testo 2) e 64.12 (testo 2) sono posti contestualmente ai voti ed approvati.



Dopo un breve dibattito, tutti i rappresentanti dei Gruppi convengono di sottoscrivere l'emendamento 57.1 (testo 3).

Con il parere favorevole dei RELATORI e del GOVERNO, gli identici emendamenti 57.1 (testo 3), 57.18 (testo 2), 57.0.22 (testo 2), 57.0.29 (testo 2), 57.0.30 (testo 2), 57.7 (testo 2), 54.4 (testo 3) e 57.0.31 (testo 2) sono posti contestualmente ai voti ed approvati.

Il senatore CALANDRINI (*FdI*) e la senatrice MODENA (*FIBP-UDC*) dichiarano il voto favorevole dei rispettivi Gruppi parlamentari sull'emendamento 57.0.3 (testo 2).

Con il parere favorevole dei RELATORI e del GOVERNO, gli identici emendamenti 57.0.3 (testo 2), 57.0.13 (testo 2), 57.0.65 (testo 2), 113.0.55 (testo 2) e 113.0.58 (testo 2) sono posti contestualmente ai voti ed approvati.

A seguito di un dibattito nel quale intervengono i senatori STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*), FERRARI (*PD*) e TARICCO (*PD*), l'emendamento 58.0.4 (testo 2) è sottoscritto da tutti i Gruppi parlamentari.

Con il parere favorevole dei RELATORI e del GOVERNO, gli identici emendamenti 58.0.4 (testo 2), 58.0.8 (testo 2), 27.26 (testo 2), 60.8 (testo 2), 60.15 (testo 2) e 60.13 (testo 2) sono posti congiuntamente a voti ed approvati.

I senatori CONZATTI (*IV-PSI*), PICHETTO FRATIN (*FIBP-UDC*), STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*), TOSATO (*L-SP-PSd'Az*) e CALANDRINI (*FdI*) dichiarano il voto favorevole sull'emendamento 77. 1 (testo 2).

Con il parere favorevole dei RELATORI e del GOVERNO, gli identici emendamenti 77.1 (testo 2), 77.4 (testo 2), 77.9 (testo 2), 77.11 (testo 2), 77.13 (testo 2), 77.16 (testo 2), 77.19 (testo 2), 77.38 (testo 2), 77.30 (testo 2) e 77.32 (testo 2) sono posti ai voti ed approvati.

Il senatore TARICCO (*PD*) e la senatrice CONZATTI (*IV-PSI*) sottoscrivono l'emendamento 80.20 (testo 2).

Con il parere favorevole dei RELATORI e del GOVERNO, gli identici emendamenti 80.20 (testo 2), 80.22 (testo 2), 80.9 (testo 2) e 80.24 (testo 2) sono posti contestualmente ai voti e approvati.

La senatrice ACCOTO (*M5S*) sottoscrive l'emendamento 80.0.1 (testo 2), a nome del suo Gruppo.

I senatori COMINCINI (*IV-PSI*) e TARICCO (*PD*) sottoscrivono l'emendamento 80.0.1 (testo 2).

Con il parere favorevole dei RELATORI e del GOVERNO, gli identici emendamenti 80.0.1 (testo 2), 80.6 (testo 2), 80.0.20 (testo 2), 80.0.21 (testo 2), 80.0.22 (testo 2), 80.0.23 (testo 2), 80.0.24 (testo 2), 80.0.25 (testo 2), 80.0.26 (testo 2) e 80.0.27 (testo 2) sono posti contestualmente ai voti ed approvati.

Il senatore CALANDRINI (*FdI*) e la senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) dichiarano il voto favorevole sull'emendamento 94.4 (testo 2), a nome dei rispettivi Gruppi.

Con il parere favorevole dei RELATORI e del GOVERNO, l'emendamento 94.4 (testo 2) è posto ai voti ed approvato.

Il senatore PICETTO FRATIN (*FIBP-UDC*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 94.8 (testo 2).

Con il parere favorevole dei RELATORI e del GOVERNO, l'emendamento 94.8 (testo 2) è posto ai voti ed approvato.

Con il parere favorevole dei RELATORI e del GOVERNO, gli identici emendamenti 95.0.11 (testo 2) e 60.3 (testo 2), sono posti ai voti ed approvati.

Il senatore STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) sottoscrive l'emendamento 97.0.8 (testo 2).

Con il parere favorevole dei RELATORI e del GOVERNO, l'emendamento 97.0.8 (testo 2) è posto ai voti ed approvato.

I senatori FENU (*M5S*) e STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) sottoscrivono l'emendamento 98.0.9 (testo 2).

Il senatore CALANDRINI (*FdI*) riformula l'emendamento 98.4 nell'emendamento 98.4 (testo 2), *pubblicato in allegato*, identico all'emendamento 98.0.8 (testo 2).

Il senatore PICETTO FRATIN (*FIBP-UDC*) riformula gli emendamenti del suo Gruppo sul tema della proroga dei versamenti da dichiarazione per i soggetti ISA in un emendamento identico all'emendamento 98.0.8 (testo 2).

La senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo all'emendamento 98.0.8 (testo 2).

Con il parere favorevole dei RELATORI e del GOVERNO, gli identici emendamenti 98.0.8 (testo 2), 98.4 (testo 2), 98.0.9 (testo 2), 98.0.10 (testo 2), 98.0.18 (testo 2), 98.0.19 (testo 2), 98.0.23 (testo 2), 98.0.24 (testo 2), 98.0.27 (testo 2), 98.0.29 (testo 2), 98.0.30 (testo 2) e 98.0.31 (testo 2) sono posti contestualmente ai voti ed approvati.

La senatrice BOTTICI (*M5S*) sottolinea l'importanza dell'emendamento 39.1, finalizzato a risolvere il problema dei mancati incassi del contributo di estrazione previsti dalla normativa regionale dei comuni dei distretti lapidei.

Il vice ministro Laura CASTELLI giudica tale emendamento ultroneo, poiché esiste già una norma specifica che include i mancati incassi, di cui tratta l'emendamento 39.1, nel Fondo per il ristoro dalle minori entrate.

Il senatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*) dichiara poi il voto contrario sull'emendamento 24.0.6 (testo 4), poiché i contenuti di tale emendamento non rientrano tra le priorità individuate dal decreto in esame.

Il senatore PICETTO FRATIN (*FIBP-UDC*) dichiara l'astensione del suo Gruppo.

Il relatore ERRANI (*Misto-LeU*) e il vice ministro Laura CASTELLI sottolineano che l'emendamento mira esclusivamente a fornire una soluzione ad una problematica tecnica conseguente all'emanazione di un decreto attuativo.

Con il parere favorevole dei RELATORI e del GOVERNO, gli identici emendamenti 24.0.6 (testo 4), e 26.0.44 (testo 2) (*già* 100.0.9) sono posti ai voti ed approvati.

I senatori Donatella CONZATTI (*IV-PSI*) e STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) e PRESUTTO (*M5S*) sottoscrivono l'emendamento 109.1 (testo 2).

Dopo un ampio e articolato dibattito al quale prendono parte i senatori TOSATO (*L-SP-PSd'Az*), CONZATTI (*IV-PSI*), PICETTO FRATIN (*FIBP-UDC*), FERRERO (*L-SP-PSd'Az*), STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*), MODENA (*FIBP-UDC*), i RELATORI e i rappresentanti del GOVERNO, la Commissione conviene di votare per parti separate l'emendamento 109.1 (testo 2) e gli identici 109.5 (testo 2) e 109.11 (testo 2), considerato che la prima parte degli identici emendamenti riguarda il pagamento della Cosap e della Tosap e la seconda parte riguarda il «patrimonio destinato» di Cassa depositi e prestiti.

Con il parere favorevole dei RELATORI e del GOVERNO, la prima parte degli identici emendamenti 109.1 (testo 2), 109.5 (testo 2) e 109.11 (testo 2), dall'inizio dell'emendamento fino alle parole «si provvede ai sensi dell'articolo 114» è posta ai voti ed approvata.

La senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) dichiara di astenersi dalla votazione della seconda parte dell'emendamento 109.1 (testo 2).

Con il parere favorevole dei RELATORI e del GOVERNO, è posta ai voti ed approvata anche la seconda parte degli identici emendamenti 109.1 (testo 2), 109.5 (testo 2) e 109.11 (testo 2).

*La seduta, sospesa alle ore 20,45, riprende alle ore 22,25.*

Con distinte votazioni, la Commissione approva gli emendamenti 1.0.4, 10.0.13 (testo 2), identico al 10.4 (testo 2), al 10.0.10 (testo 2) e al 10.0.11 (testo 3), 14.6 e 21.0.4 (testo 2), sui quali convergono i pareri favorevoli dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO.

Successivamente, posti in votazione con il parere favorevole dei RELATORI e del GOVERNO, sono distintamente approvati i subemendamenti 21.0.500/4, 21.0.500/9, 21.0.500/10, 21.0.500/12, 21.0.500/15 (testo 2) e 21.0.500/1.

In merito all'emendamento 21.0.500 del Governo interviene il senatore PICHETTO FRATIN (*FIBP-UDC*), esprimendo una valutazione critica.

Posto in votazione nel testo subemendato, l'emendamento 21.0.500 è approvato, previo parere favorevole dei RELATORI e del GOVERNO.

La Commissione, quindi, approva contestualmente gli identici emendamenti 22.4 (testo 2) e 22.5 (testo 2). In seguito è approvata la proposta 23.2, identica agli emendamenti 11.0.7 (testo 2), 11.0.8 (testo 2) e 11.0.10 (testo 2).

Si passa, successivamente, all'esame dell'emendamento 25.0.17 (testo 2), identico al 25.0.16 (testo 2), al 39.0.1 (testo 2) e al 39.0.2 (testo 2).

Dopo brevi interventi dei senatori PICHETTO FRATIN (*FIBP-UDC*), FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) (*L-SP-PSd'Az*) e COMINCINI (*IV-PSI*), le suddette proposte emendative, poste contestualmente in votazione, sono approvate, previ pareri favorevoli dei RELATORI e del GOVERNO.

Previ pareri favorevoli dei RELATORI e del GOVERNO, con separate votazioni, la Commissione approva quindi gli emendamenti 29.19,

identico al 29.0.3 (testo 2), 29.0.17 (testo 2), 30.0.4 (testo 2), 31.6 (testo 2), 31.0.51 (testo 2), 32.3 (testo 2), identico al 32.5 (testo 2), 32.9 (testo 2), 32.18 (testo 2), 32.0.12 (testo 2) identico al 32.0.11 (testo 2), 33.1, identico al 33.0.6 (testo 2), 33.6 (testo 2), 33.8 (testo 4), 33.0.1 (testo 2), 35.0.3 (testo 2), 37.6 (testo corretto), 37.0.1 (testo 2), 37.0.2 (testo 3), 41.0.2 (testo 3), identico al 41.0.3 (testo 2), 42.0.1, 44.0.1 (testo 3), 44.0.4 (testo 2) e 45.2 (testo 2).

L'emendamento 48.0.1, rispetto al quale il senatore PICHETTO FRATIN (*FIBP-UDC*) esprime forti perplessità, è accantonato.

È, quindi, posto in votazione ed approvato l'emendamento 49.1 (testo 2), previ pareri favorevoli dei RELATORI e del GOVERNO.

Il PRESIDENTE evidenzia come l'emendamento 49.4 (testo 2) deve considerarsi assorbito dall'emendamento 49.1 (testo 2), già approvato. Rivela altresì come l'emendamento 50.0.8, in materia di giustizia contabile, sia stato rinumerato come 26.0.45 (*già 37.0.22*) (*già 50.0.8*).

Interviene la senatrice ACCOTO (*M5S*) per aggiungere la propria firma all'emendamento 26.0.45 (*già 37.0.22*) (*già 50.0.8*) che, posto in votazione, con il parere favorevole dei RELATORI e del GOVERNO, risulta approvato.

Vengono quindi approvati, in distinte votazioni, gli emendamenti 53.8 (testo 2), a cui aggiunge la firma del suo Gruppo di appartenenza la senatrice ACCOTO (*M5S*), 32.0.11 (testo 2), di contenuto identico a 32.0.12 (testo 2), 54.2, identico al 54.0.19 (testo 2) e al 57.70.

Si passa quindi all'esame dell'emendamento 57.0.18 (testo 2) relativo al controllo sulla gestione degli Uffici speciali per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 2009.

Interviene in dichiarazione di voto il senatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*) per preannunciare il voto favorevole del proprio Gruppo di appartenenza.

Posto in votazione, con il parere favorevole dei RELATORI e del GOVERNO, l'emendamento 57.0.18 (testo 2) risulta approvato.

Sull'emendamento 57.0.36 (testo 2), relativo alla Conferenza permanente per la ricostruzione degli edifici pubblici e delle infrastrutture dei territori della Regione Abruzzo colpiti dagli eventi sismici dell'aprile 2009, interviene la senatrice MODENA (*FIBP-UDC*) che, nel manifestare la propria contrarietà al testo, evidenzia come in materia fossero stati presentati emendamenti più articolati.

Il relatore ERRANI (*Misto-LeU*) sottolinea come la Conferenza rappresenti uno strumento fondamentale per accelerare la ricostruzione pubblica delle aree colpite dal sisma, e non certo per ritardarla.

Interviene in dichiarazione di voto il senatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*) per preannunciare il voto favorevole del proprio Gruppo di appartenenza. Anche il Gruppo di Forza Italia preannuncia il proprio voto favorevole.

Posto in votazione con il parere favorevole dei RELATORI e del GOVERNO, l'emendamento 57.0.36 (testo 2) risulta approvato.

Si passa all'esame dell'emendamento 058.1 (testo 2), che, dopo la loro riformulazione, risulta identico agli emendamenti 60.0.14 (testo 2), 64.0.24 (testo 2) e 110.0.3 (testo 2).

Posti in votazione con il parere favorevole dei RELATORI e del GOVERNO, gli identici emendamenti 058.1 (testo 2), 60.0.14 (testo 2), 64.0.24 (testo 2) e 110.0.3 (testo 2) risultano approvati.

Posto in votazione, con il parere favorevole dei RELATORI e del GOVERNO, risulta altresì approvato l'emendamento 58.31 (testo 2).

Si passa quindi all'esame dell'emendamento 58.0.42 (testo 2).

Intervengono la senatrice ACCOTO (*M5S*), per aggiungere la propria firma all'emendamento in esame e, in dichiarazione di voto, il senatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*) per preannunciare il voto favorevole del proprio Gruppo.

Posto in votazione con il parere favorevole dei RELATORI e del GOVERNO, l'emendamento 58.0.42 (testo 2) risulta approvato.

Con riferimento all'emendamento 58.0.35, in merito al quale il senatore PICHETTO FRATIN (*FIBP-UDC*) chiede chiarimenti, il vice ministro MISIANI precisa come sul suo contenuto si sia manifestata la contrarietà del Ministero dello sviluppo economico.

Si passa quindi all'esame dell'emendamento 58.0.59 (testo 3,) in ordine al quale intervengono i senatori STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) e SACCONI (*FIBP-UDC*) per aggiungervi le rispettive firme.

Posto in votazione con il parere favorevole dei RELATORI e del GOVERNO, l'emendamento 58.0.59 (testo 3) risulta approvato.

Il relatore ERRANI (*Misto-LeU*), con riferimento all'emendamento 33.8 in materia di inquadramento del personale degli Istituti superiori di

studi musicali e delle Accademie di belle arti non statali, chiede che la proposta sia circostanziata all'anno accademico 2020-2021.

L'emendamento 33.8 (testo 4), dopo il chiarimento del RELATORE, viene quindi messo ai voti con il parere favorevole dei Relatori e del Governo e risulta approvato.

Si passa quindi all'esame dell'emendamento 60.0.2 (testo 2) a cui aggiungono le proprie firme i senatori STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*), TARICCO (*PD*) e ACCOTO (*M5S*).

Posto in votazione, con il parere favorevole dei RELATORI e del GOVERNO, l'emendamento 60.0.2 (testo 2) risulta approvato.

Posto in votazione, risulta altresì approvato l'emendamento 63.7.

Si passa quindi all'esame dell'emendamento 63.13 (testo 2), a cui aggiunge la propria firma il senatore STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*).

Interviene il senatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*) per ricordare come sul medesimo tema il suo Gruppo avesse presentato l'emendamento, il 63.16, nonché, pur valutando positivamente alcuni profili dell'emendamento, per rilevare taluni limiti relativi al rispetto della *privacy* nell'utilizzo di videoconferenze. Preannuncia dunque un voto di astensione da parte del suo gruppo sull'emendamento in esame.

Posto in votazione, con il parere favorevole dei RELATORI e del GOVERNO, l'emendamento 63.13 (testo 2), identico al 63.0.17 (testo 2) e al 63.18 (testo 2), risulta approvato.

Posto in votazione, con il parere favorevole dei RELATORI e del GOVERNO, risulta altresì approvato l'emendamento 63.0.7 (testo 2), identico al 63.0.8 (testo 2), al 63.0.10 (testo 2) e al 63.0.12 (testo 2).

Con riferimento all'emendamento 64.3, interviene criticamente la senatrice MODENA (*FIBP-UDC*), chiedendo di recuperare le diciture già espresse dall'emendamento 64.27 onde evitare che si escludano dalla misura figure professionali rilevanti.

Intervengono i vice Ministri CASTELLI E MISIANI, per proporre una riformulazione dell'emendamento 64.3, pubblicata in allegato, che includa il riferimento alle persone fisiche esercenti attività finanziarie e assicurative di cui alla sezione *k*) del Codice Ateco.

Vengono quindi riformulati in modo analogo anche gli emendamenti 64.15, 64.27 e 64.28 (*pubblicati in allegato*).

Posto in votazione l'emendamento 64.3 (testo 2), identico al 64.15 (testo 2), al 64.27 (testo 2) e al 64.28 (testo 2), risulta approvato.

Si passa quindi all'esame dell'emendamento 64.5 (testo 2), a cui aggiungono le proprie firme i senatori TARICCO (*PD*), CONZATTI (*IV-PSI*) e STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*), che, posto in votazione contestualmente all'identico 64.29 (testo 2), risulta approvato.

Di seguito, anche l'emendamento 64.30, a cui aggiungono le proprie firme i senatori TARICCO (*PD*), STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) e ACCOTO (*M5S*), posto in votazione con il parere favorevole dei Relatori e del Governo risulta approvato.

Con il parere favorevole dei RELATORI e del GOVERNO, vengono quindi posti in separate votazioni e approvati gli emendamenti 64.0.23 e 72.2.

Si passa quindi all'esame dell'emendamento 72.0.4, a cui aggiunge la propria firma la senatrice CONZATTI (*IV-PSI*) e il cui testo, come evidenza il senatore STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*), corrisponde all'emendamento 98.0.32 a sua firma.

Posti contestualmente in votazione gli identici emendamenti 72.0.4 e 98.0.32 risultano approvati.

L'emendamento 73.1 (testo 2), sottoscritto anche dal gruppo M5S, posto in votazione con il parere favorevole dei RELATORI e del GOVERNO risulta approvato.

Si passa quindi all'esame dell'emendamento 77.37.

La senatrice MODENA (*FIBP-UDC*) riformula in modo identico l'emendamento 77.54.

Posti contestualmente in votazione, con il parere favorevole dei RELATORI e del GOVERNO, gli identici emendamenti 77.37 (testo 2) e 77.54 (testo 2) risultano approvati.

Con riferimento all'emendamento 77.62 (testo 3), il Governo, per voce del vice ministro MISIANI, concordi i RELATORI, propone di riformulare l'indicazione relativa al numero di appartamenti per cui possa essere applicabile il regime fiscale delle locazioni brevi, innalzando la soglia da tre a quattro.

Il PRESIDENTE esprime perplessità su tale formulazione.



Anche i senatori COMINCINI (*IV-PSI*), TOSATO (*L-SP-PSd'Az*), MALLEGNI (*FIBP-UDC*) e PICHETTO FRATIN (*FIBP-UDC*) intervengono criticamente.

Il senatore MALLEGNI (*FIBP-UDC*), in particolare, stigmatizza la modalità di presentazione della norma che sembra favorire l'evasione fiscale.

Il senatore STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) chiede di aggiungere la propria firma all'emendamento.

Con il parere favorevole dei RELATORI e del GOVERNO, l'emendamento 77.62 (testo 3) viene quindi posto in votazione ed approvato.

L'emendamento 78.11 (testo 2), a cui aggiungono le proprie firme i senatori STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) e CONZATTI (*IV-PSI*), posto in votazione con il parere favorevole dei RELATORI e del GOVERNO risulta approvato.

Anche l'emendamento 78.0.1, a cui aggiunge la propria firma il senatore PICHETTO FRATIN (*FIBP-UDC*), posto in votazione con il parere favorevole dei RELATORI e del GOVERNO risulta approvato.

Di seguito, posto in votazione con il parere favorevole dei RELATORI e del GOVERNO, risulta approvato anche l'emendamento 80.5 (testo corretto).

Si passa quindi all'esame dell'emendamento 80.10 (testo 2), a cui chiedono di aggiungere le firme i senatori ACCOTO (*M5S*) e STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*).

Intervengono altresì i senatori CONZATTI (*IV-PSI*) e PICHETTO FRATIN (*FIBP-UDC*) per chiedere che vengano riformulati nell'identico testo, rispettivamente, gli emendamenti 57.0.63 e 80.13.

Intervengono infine in dichiarazione di voto i senatori TOSATO (*L-SP-PSd'Az*) e CALANDRINI (*FdI*), preannunciando il loro voto favorevole.

Posti in votazione con il parere favorevole dei RELATORI e del GOVERNO, gli identici emendamenti 80.10 (testo 2), 57.0.63 (testo 2), 80.13 (testo 2) e 113.0.60 (testo 2), risultano approvati.

In relazione all'emendamento 81.8 (testo 2), il relatore ERRANI (*Misto-LeU*) propone, concorde il vice ministro MISIANI, una riformulazione del testo, sostituendo le parole «100.000 euro» con le parole «150.000 euro».

Interviene il senatore NANNICINI (*PD*) per dichiararsi concorde con la proposta del relatore, ma anche per sottolineare l'opportunità di un ampliamento delle risorse disponibili per il comparto, da predisporre in sede di legge di bilancio.

La senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) chiede di riformulare in modo identico l'emendamento 81.16.

Posti in votazione con il parere favorevole dei RELATORI e del GOVERNO, gli identici emendamenti 81.8 (testo 3), a cui ha aggiunto la propria firma la senatrice ACCOTO (*M5S*), e 81.16 (testo 3), risultano approvati.

Posto in votazione, con il parere favorevole dei RELATORI e del GOVERNO, anche l'emendamento 81.11 (testo 2) risulta approvato.

Si passa quindi all'esame dell'emendamento 82.0.3 (testo 4), in materia di accelerazione delle procedure di VIA per le infrastrutture dei Giochi olimpici 2026, su cui i RELATORI e del GOVERNO formulano un parere favorevole.

Interviene la senatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*) per chiedere che venga riformulato in modo identico anche l'emendamento 82.0.2.

Posto in votazione, l'emendamento 82.0.3 (testo 4), identico all'emendamento 82.0.2 (testo 2), risulta quindi approvato.

Posti altresì in votazione, con il parere favorevole dei RELATORI e del GOVERNO, l'emendamento 89.0.2, a cui ha aggiunto la propria firma la senatrice ACCOTO (*M5S*), e l'emendamento 93.3 (testo 2), identico agli emendamenti 93.4 (testo 2), 93.5 (testo 2), 93.6 (testo 2) e 95.9 (testo 3), risultano approvati.

Risultando momentaneamente accantonato l'esame dell'emendamento 94.2 (testo 2), si passa quindi all'esame dell'emendamento 95.5, su cui i RELATORI e il GOVERNO formulano un parere favorevole con proposta riformulazione.

Interviene il senatore PICHETTO FRATIN (*FIBP-UDC*) per evidenziare come sarebbe stato preferibile accogliere l'emendamento 94.4, di analogo contenuto.

Interviene altresì il senatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*) per evidenziare come, a suo giudizio, la proposta appaia insufficiente.

Posto in votazione, l'emendamento 95.5 (testo 3) risulta approvato.

Con il parere favorevole dei RELATORI e del GOVERNO, vengono quindi separatamente posti in votazione ed approvati gli emendamenti 95.17 – su cui il Gruppo di Forza Italia si astiene – e 96.0.7 (testo 2).

Con separate votazioni, vengono di seguito approvati, sempre con parere favorevole dei RELATORI e del GOVERNO, gli emendamenti 96.0.24 (testo 2), 100.10 (testo 2), 100.16, a cui aggiungono la propria firma la senatrice ACCOTO (*M5S*) e i senatori del Gruppo M5S, e 102.1 (testo 2).

Con riferimento all'emendamento 110.1 (testo 4), il PRESIDENTE specifica che esso è stato ripresentato dopo un ritiro dovuto a un mero errore materiale.

Posto in votazione, con parere favorevole dei RELATORI e del GOVERNO, l'emendamento 110.1 (testo 4) viene approvato.

Posto in votazione con parere favorevole dei RELATORI e del GOVERNO, viene altresì approvato l'emendamento 112.0.5 (testo 2).

Si passa quindi all'esame dell'emendamento 113.0.114, su cui i RELATORI e il rappresentante del GOVERNO formulano un parere favorevole.

Viene altresì riformulato in maniera identica anche l'emendamento 113.0.113.

Posto in votazione, l'emendamento 113.0.114, identico al 113.0.113 (testo 3), risulta approvato.

Si passa quindi all'esame dell'emendamento 32.9, riformulato, che era stato in precedenza accantonato.

Con il parere favorevole dei RELATORI e del GOVERNO, l'emendamento 32.9 (testo 2) è posto in votazione ed approvato.

Si passa all'esame dell'emendamento 8.15 come riformulato dal Governo in un testo 2 (*pubblicato in allegato*).

Il Gruppo M5S chiede, in quanto analogo, di riformulare il 26.0.13 in un testo 2 di contenuto identico (*pubblicato in allegato*).

All'emendamento 8.15 (testo 2), aggiungono la firma i senatori STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) e NANNICINI (*PD*).

Con il parere favorevole dei RELATORI e del GOVERNO, posti contestualmente in votazione, gli identici emendamenti 8.15 (testo 2) e 26.0.13 (testo 2), vengono approvati.

Previa riformulazione in testo 2 come indicato dal Governo, pubblicata in allegata, viene posto ai voti, con il parere favorevole dei RELATORI e del GOVERNO e approvato, l'emendamento 12.0.2 (testo 2), al quale aggiungono la firma la senatrice CONZATTI (*IV-PSI*) e il senatore COMINCINI (*IV-PSI*).

Si passa quindi ad esaminare l'emendamento 26.10 (testo 2), identico al 26.9 (testo 3), 26.0.3 (testo 2) e 5.0.2 (testo 2), relativo al tema dei lavoratori fragili.

Il relatore MANCA (*PD*) sottolinea l'importanza che il contenuto delle proposte sia largamente condiviso anche dalle opposizioni.

Il Gruppo M5S, tramite la senatrice ACCOTO (*M5S*), chiede di riformulare in identico testo gli emendamenti 15.0.13, 26.11 e 26.0.4.

Identica richiesta esprime la senatrice CONZATTI (*IV-PSI*) per il 26.2.

Il senatore PICHETTO FRATIN (*FIBP-UDC*) chiede che il 26.0.5 (testo 2) sia riformulato come il 26.10 (testo 2).

Anche il senatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*) si unisce alla richiesta di riformulare il 26.5 in un testo identico al 26.10 (testo 2).

Il relatore ERRANI (*Misto-LeU*) apprezza la condivisione tra i Gruppi, considerate anche le risorse importanti che vengono ad essere coinvolte.

Aggiungono la firma all'emendamento 26.10 (testo 2) tutti i Gruppi parlamentari.

Il presidente PESCO pone contestualmente ai voti, con parere favorevole dei RELATORI e del GOVERNO, l'emendamento 26.10 (testo 2), nonché gli identici emendamenti 26.9 (testo 3), 26.0.3 (testo 2), 5.0.2 (testo 2), 15.0.13 (testo 2), 26.2 (testo 2), 26.5 (testo 2), 26.11 (testo 2), 26.0.4 (testo 2) e 26.0.5 (testo 3), che vengono approvati.

Si esamina quindi l'emendamento 29.0.1 (testo 3), identico al 29.0.2 (testo 2), 29.0.3 (testo 2), 29.0.4 (testo 2), 29.0.5 (testo 2), 29.0.6 (testo 2), 29.0.7 (testo 2), 7.5 (testo 2), 52.0.13 (testo 2) e 79.35 (testo 3).

Aggiunge la firma al 29.0.1 (testo 3) la senatrice CONZATTI (*IV-PSI*).

Sottoscrive il 29.0.1 (testo 3) anche il senatore STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*).

Il PRESIDENTE pone in votazione l'emendamento 29.0.1 (testo 3), unitamente agli identici emendamenti sopracitati che, con il parere favorevole dei RELATORI e del GOVERNO, viene approvato.

Con parere favorevole dei RELATORI e del GOVERNO viene poi posto in votazione l'emendamento 29.0.21 (testo 2) che viene approvato.

Si passa all'esame dell'emendamento 32.22 (testo 2) che, con il parere favorevole dei RELATORI e del GOVERNO, viene posto in votazione ed approvato.

Il vice ministro MISIANI propone di riformulare l'emendamento 61.0.11 (testo 2) in un testo 3, pubblicato in allegato.

L'emendamento 61.0.11 (testo 3), con il parere favorevole dei RELATORI e del GOVERNO, posto in votazione, è approvato.

Passando all'esame dell'emendamento 94.2 (testo 2), identico al 94.1 (testo 2), il senatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*) ribadisce l'importanza dell'argomento trattato e chiede che venga posto in votazione anche l'emendamento 94.20 che investe la stessa materia della proroga di concessioni autostradali ed ha una portata più ampia.

Su proposta del relatore ERRANI (*Misto-LeU*), il PRESIDENTE premette l'esame del 94.20.

Il senatore STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) fa presente che una proroga decennale potrebbe comportare difficoltà a livello europeo e, pertanto, finché ciò non sarà chiarito, non sarà possibile votare un emendamento estensivo rispetto al 94.2 (testo 2), benché il tema sia condivisibile.

La senatrice CONZATTI (*IV-PSI*) esprime contrarietà a qualsiasi proposta diversa da quella contenuta nell'emendamento 94.2 (testo 2).

La senatrice TESTOR (*L-SP-PSd'Az*) ribadisce l'importanza di una proroga più ampia (contenuta nella proposta 94.20) indispensabile per l'effettuazione dei necessari investimenti.

Quindi, col parere contrario dei RELATORI e del GOVERNO, viene posto in votazione l'emendamento 94.20, che viene respinto.

Il PRESIDENTE, quindi, pone in votazione l'emendamento 94.2 (testo 2), identico al 94.1 (testo 2), che, con il parere favorevole dei RELATORI e del GOVERNO, viene approvato.

Il PRESIDENTE pone poi in votazione l'emendamento 103.3 (testo 2) che, con il parere favorevole dei RELATORI e del GOVERNO, viene approvato.

Aggiunge la firma all'emendamento 103.3 (testo 2) il Gruppo del Movimento 5Stelle della Commissione bilancio.

Riguardo all'emendamento 44.0.3 (testo 2), il parere del GOVERNO è favorevole previa riformulazione.

I relatori ERRANI (*Misto-LeU*) e MANCA (*PD*) esprimono parere favorevole sull'emendamento 44.0.3 (testo 3), pur manifestando perplessità sulla proponibilità per materia, sulla quale dichiarano che si rimetteranno alla prudente valutazione della Presidenza del Senato.

L'emendamento 44.0.3 (testo 3) viene quindi posto ai voti e approvato.

Posti in votazione gli identici emendamenti 58.8 (testo 3), 58.9 (testo 3), 58.4 (testo 2), 58.11 (testo 2), 58.15 (testo 2), 58.16 (testo 2), 58.17 (testo 2) e 58.18 (testo 2), con parere favorevole dei RELATORI e del GOVERNO, sono approvati.

Il PRESIDENTE dispone una sospensione della seduta.

*La seduta, sospesa alle ore 2,15, riprende alle ore 3,10.*

I RELATORI e il GOVERNO esprimono parere favorevole sull'emendamento 1.0.3 (testo 2), al quale il senatore PRESUTTO (*M5S*) dichiara di apporre la propria firma.

L'emendamento 1.0.3 (testo 2), posto in votazione, risulta approvato.

Con il parere favorevole del GOVERNO e dei RELATORI, l'emendamento 1.0.5 (testo 2), posto ai voti, è approvato.

Previo parere favorevole dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 27.14 (testo 2) è posto ai voti ed è approvato.

L'emendamento 51.8 (testo 2), al quale aggiungono la firma tutti i senatori del gruppo di Forza Italia, con parere favorevole del GOVERNO e dei RELATORI, posto ai voti, è approvato.

Si passa all'esame dell'emendamento 54.0.1 (testo 2), sul quale il senatore PICHETTO FRATIN (*FIBP-UDC*) chiede di poter aggiungere le firme del proprio gruppo. Il predetto emendamento, con parere favorevole dei RELATORI e del GOVERNO, posto ai voti, è approvato.

Con parere favorevole dei RELATORI e del GOVERNO, è posto ai voti ed è approvato l'emendamento 59.0.13 (testo 2), identico al 13.0.6 (testo 3).

Il GOVERNO e i RELATORI esprimono poi parere favorevole sull'emendamento 74.0.7 (testo 2) sul quale la senatrice BOTTICI (*M5S*) chiede di poter apporre la propria firma e quella dei senatori del Gruppo del Movimento 5 Stelle. Il predetto emendamento, è quindi posto ai voti, e approvato.

Il PRESIDENTE, in relazione all'emendamento 62.0.1 in materia di sovraindebitamento delle imprese e dei consumatori, fa presente il proprio rammarico per il fatto che non si sia riusciti a chiarire con il Governo che l'emendamento non comporta oneri, trattandosi di un intervento normativo che risulterebbe di grande aiuto a molte imprese e a molte famiglie. Auspica, quindi, che in un prossimo provvedimento si possa definire positivamente tale questione e preannuncia la trasformazione dell'emendamento in un ordine del giorno.

Il senatore MALLEGNI (*FIBP-UDC*) chiede come si intende procedere per gli emendamenti accantonati che non hanno avuto un esito.

Il PRESIDENTE invita i senatori a indicare gli emendamenti su cui chiedono una votazione espressa.

Il senatore PICETTO FRATIN (*FIBP-UDC*) esprime forte rammarico per la mancata disponibilità da parte della maggioranza e del Governo ad accogliere i seguenti emendamenti: 1.10, 6.0.1, 6.0.3, 6.0.4, 8.2, 8.19, 9.9, 22.2, 26.0.28, 29.0.15, 30.0.15, 30.0.25, 31.0.37, 42.1, 42.2 (testo 2), 43.0.7, 57.0.70, 59.41, 59.0.15, 59.0.17, 59.0.18, 60.0.3, 60.0.19, 60.0.22, 60.0.29, 60.0.31, 60.0.39, 61.6, 61.9 (testo 2), 65.0.4, 77.60, 77.61, 78.23, 80.0.19, 81.1 (testo 2), 81.9, 81.13, 81.14, 95.0.18, 96.4, 96.5, 96.0.14, 100.7, 100.11, 100.13, 100.14, 108.0.2, 108.0.3 e 110.0.9, sui quali chiede un voto espresso.

Il senatore PAROLI (*FIBP-UDC*), intervenendo in relazione all'emendamento 59.41 in materia di città d'arte, ritiene incomprensibile il parere contrario del Governo e chiede che l'emendamento sia posto comunque ai voti.

Interviene il senatore MALLEGNI (*FIBP-UDC*) sul tema della camera di commercio e dei diritti camerale, chiedendo che l'emendamento 61.9 (testo 2) sia posto ai voti.

Su richiesta del senatore PICETTO FRATIN (*FIBP-UDC*) i sopracitati emendamenti, ad eccezione delle proposte 61.6 e 61.9 (testo 2), che sono accantonate, vengono posti separatamente ai voti e respinti.

Si riserva, inoltre, di trasformare in ordini del giorno gli emendamenti 15.16, 27.16, 58.0.1, 59.28, 59.0.21, 81.0.1 e 99.0.2.

Per quanto riguarda l'emendamento 65.6, dichiara la disponibilità al ritiro, essendoci la disponibilità del Governo ad intervenire sul tema in sede di sessione di bilancio.

Per quanto concerne l'emendamento 43.0.5, appone la propria firma e lo ritira.

Il senatore FERRARI (*PD*), dopo aver ritirato gli emendamenti 61.3 e 61.16, preannuncia di trasformare l'emendamento 61.7 (testo 2 corretto), in materia di camere di commercio, in un ordine del giorno, su quale auspica via sia la convergenza di tutti i Gruppi, in modo da presentare al Governo la richiesta di un impegno serio ad intervenire normativamente sulla materia.

La senatrice BOTTICI (*M5S*) condivide le critiche sulla normativa in vigore per le camere di commercio. Tuttavia, esprime perplessità su interventi puntuali tramite un emendamento, senza la certezza della bontà del risultato. Ritiene che un ordine del giorno condiviso da tutti i Gruppi parlamentari e l'impegno del Governo ad aprire un tavolo rappresentino con forza la richiesta del Parlamento di un intervento normativo volto a risolvere i problemi delle camere di commercio.

Il PRESIDENTE pone quindi separatamente ai voti gli emendamenti 61.6 e 61.9 (testo 2) che, previo parere contrario dei RELATORI e del GOVERNO, vengono respinti.

Il senatore MALLEGGNI (*FIBP-UDC*) ritiene che la proposta di ordine del giorno sia priva di serietà e preannuncia la propria astensione, pur comprendendo le difficoltà della maggioranza. Osserva quindi che vi sarebbe stata la possibilità di intervenire sulla riforma delle camere di commercio adottata dal Governo Renzi, ma che purtroppo la maggioranza non ha voluto cogliere tale occasione.

Il senatore CALANDRINI (*FdI*) annuncia il ritiro degli emendamenti 29.30 e 57.0.4 e la loro trasformazione negli ordini del giorno G/1925/84/5 e G/1925/83/5 che sono accolti dal vice ministro MISIANI.

Chiede inoltre che siano posti in votazione gli emendamenti 3.21, 3.0.1, 3.0.3, 5.0.1, 7.0.4, 9.6, 9.0.5, 15.7, 27.26 (testo 2), 29.21, 32.4, 52.0.8, 52.0.12, 54.0.14, 58.5, 59.24, 60.14, 61.11, 62.0.8, 62.0.40, 63.0.9, 65.0.7, 77.30 (testo 2), 77.0.9, 79.0.19, 80.0.7, 80.0.11, 96.0.27, 98.4 (testo 2), 112.0.6, 113.0.3, 113.0.39, 113.0.59, e 113.0.62.

Il PRESIDENTE pone separatamente ai voti gli emendamenti richiamati dal senatore CALANDRINI (*FdI*), i quali, previo parere contrario dei RELATORI e del GOVERNO, vengono quindi respinti.



La senatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*), come da invito del PRESIDENTE, propone un elenco di emendamenti da sottoporre espressamente al voto.

Gli emendamenti sui quali chiede venga espressa la votazione, nonostante il parere contrario del relatore e del Governo, sono il 9.0.6, 9.0.7, 27.2, 57.0.42, 59.0.5, 74.9, 80.44, 87.2, 61.27, 61.32, 94.0.8, 98.1, 112.4, 113.0.18 e 96.7.

Preannuncia, poi, di trasformare i seguenti emendamenti in ordini del giorno: 15.18, 31.0.39, 46.0.5, 62.0.23, 63.0.14, 63.0.15, 74.0.18, 74.0.4, 85.0.5, 113.0.19, 113.0.70, 113.0.78 (testo 2), 96.0.29 e 83.1.

Il PRESIDENTE pone distintamente ai voti gli emendamenti sui quali la senatrice Rivolta ha chiesto un'espressa votazione.

Con il parere contrario dei RELATORI e del GOVERNO, gli emendamenti suddetti vengono respinti.

La senatrice MODENA (*FIBP-UDC*) si sofferma sugli emendamenti del cosiddetto «pacchetto sisma», ricordando che la loro finalità consiste nel riprendere alcuni benefici fiscali concessi per il sisma 2016: un primo beneficio è quello della decontribuzione del 30 per cento; il secondo è rappresentato dai contributi a fondo perduto per le attività commerciali nelle città d'arte. Tali emendamenti riprenderebbero peraltro il lavoro già svolto presso la Camera dei deputati e condiviso anche dalla maggioranza.

La senatrice CONZATTI (*IV-PSI*) annuncia la trasformazione in ordini del giorno degli emendamenti 94.0.1, 94.0.2, 95.7 (testo 4), 97.0.7 e 113.0.112.

Il senatore STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) preannuncia la trasformazione in ordini del giorno degli emendamenti 27.18, 29.15, 59.26 e 107.1.

Il relatore ERRANI (*Misto-LeU*), nel preannunciare il ritiro di tutti gli emendamenti non segnalati, ritira inoltre le proposte 13.0.7, 17.5 (testo 2), 29.0.1, 29.0.18, 31.0.33, 32.17, 59.0.11, 79.0.47, 85.10 e 100.0.3.

Preannuncia poi la trasformazione in ordini del giorno degli emendamenti 1.4 (testo 2), 9.2 (testo 2), 25.0.1 e 25.0.2.

Interviene il senatore MALLEGNI (*FIBP-UDC*) che chiede di mettere in votazione due emendamenti sui quali ha aggiunto la firma: 85.3 e 86.4 che trattano della questione dei bus turistici. Segnala infatti la delicatezza di tale questione, in quanto diverse aziende che operavano nel settore dei bus di linea, e non, sono state escluse dai benefici fiscali previsti per altri settori, nonostante, ad oggi, la maggior parte dei mezzi siano fermi. Sottolinea poi che, nonostante i 25 miliardi contenuti nel provvedi-

mento, la quota da distribuire destinata dal Governo al Parlamento sia risibile, mentre dovrebbe affermarsi il principio contrario.

Il PRESIDENTE mette distintamente in votazione gli emendamenti 85.3 e 86.4 che, con parere contrario dei RELATORI e del GOVERNO, vengono respinti.

Il PRESIDENTE presenta poi l'ordine del giorno G/1925/82/5 (derivante dal ritiro dell'emendamento 62.0.1) che, posto ai voti, è approvato.

Il senatore FERRARI (*PD*) presenta l'ordine del giorno G/1925/81/5 (derivante dal ritiro dell'emendamento 61.7 (testo 2 corretto) che, posto ai voti, è approvato.

Il senatore STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) chiede di trasformare l'emendamento 113.0.96 in un ordine del giorno.

Il relatore ERRANI (*Misto-LeU*) propone di accogliere tutti gli ordini del giorno come impegno del Governo a valutare l'opportunità di dare attuazione alla parte dispositiva dell'atto di indirizzo.

La senatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*) preannuncia l'inserimento, negli ordini del giorno riferiti all'autismo, della copertura strutturale e non per il solo anno 2020.

Il PRESIDENTE, prima di procedere alla votazione del mandato ai relatori, propone che gli emendamenti non segnalati dai Gruppi siano considerati respinti tecnicamente e che gli emendamenti segnalati non espressamente posti in votazione, né espressamente ritirati o trasformati in ordini del giorno, siano considerati tecnicamente ritirati, se presentati da Gruppi di maggioranza, o tecnicamente respinti, se presentati da Gruppi di minoranza.

Propone, altresì, che tutti gli ordini del giorno presentati non votati o non espressamente accolti dal Governo si considerino accolti come impegno all'Esecutivo a valutare l'opportunità di dare attuazione alla parte dispositiva degli atti di indirizzo.

La Commissione conviene sulla proposta del Presidente.

La senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) accoglie la proposta procedurale del Presidente, sottolineando, tuttavia, il forte rammarico del Gruppo della Lega per il fatto che i propri emendamenti segnalati e non espressamente votati siano stati politicamente rigettati dalla maggioranza e dal Governo.

Si passa quindi alle dichiarazioni di voto sul mandato ai relatori.

Il senatore PICHETTO FRATIN (*FIBP-UDC*) esprime la dichiarazione di voto contraria del proprio Gruppo.

La senatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*) esprime dichiarazione di voto contraria. Nel ringraziare la Commissione e il Governo per il lavoro svolto, rappresenta il proprio rammarico per un *iter* in Commissione troppo veloce, considerata la complessità e l'importanza delle materie trattate. Tale *iter* così frettoloso denota la volontà di sminuire il lavoro della Commissione bilancio, mortificando il ruolo del Parlamento.

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU*), nell'annunciare il voto favorevole, ringrazia la Commissione e il Governo per il risultato ottenuto e sottolinea l'importanza delle relazioni che si stanno costruendo a livello politico, anche grazie all'azione del Presidente Pesco.

Il senatore MANCA (*PD*), nell'esprimere dichiarazione di voto favorevole, formula apprezzamento per l'utile lavoro con spirito di collaborazione tra maggioranza e opposizione, nonostante la diversità di opinioni.

Il presidente PESCO, dopo aver ringraziato la Commissione e il Governo per il proficuo lavoro svolto, mette in votazione l'emendamento dei relatori Coord. 1, che risulta approvato.

La Commissione conferisce quindi il mandato ai relatori a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame, come risultante dalle modifiche approvate, autorizzandoli altresì a chiedere di poter svolgere la relazione oralmente e ad apportare le modifiche di coordinamento formali che si rendessero necessarie.

Il PRESIDENTE avverte che il senatore Calandrini svolgerà il ruolo di relatore di minoranza in sede di esame in Assemblea.

#### *SCONVOCAZIONE DELL'ODIERNA SEDUTA NOTTURNA E DELLE SEDUTE DI DOMANI*

Il PRESIDENTE avverte che l'odierna seduta notturna, già convocata alle ore 21, non avrà luogo. Comunica altresì che tutte le sedute già convocate per domani, sabato 3 ottobre 2020, non avranno luogo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 5.*

## ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1925

(al testo del decreto-legge)

**G/1925/38/5 (già em. 25.0.1 e 25.0.2)**

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge del 14 agosto 2020, n. 104» (A.S. 1925),

premesso che:

Il cosiddetto *Recovery Fund*, o *Next Generation EU*, è uno strumento elaborato dalle istituzioni europee con l'obiettivo di favorire la ripresa economica e sociale connessa alla crisi globale da Covid-19;

tale meccanismo si basa sulla possibilità di ampliare temporaneamente il bilancio europeo attraverso finanziamenti raccolti sul mercato, per un totale di 750 miliardi di euro: 390 sotto forma di contributi a fondo perduto e 360 sotto forma di prestiti;

impiego delle risorse dovrà aderire ad alcuni criteri, tra cui la sostenibilità ambientale (almeno il 37% del budget da impiegare in spese cosiddette *green*), la produttività, l'equità e la stabilità macroeconomiche, nonché una probabile quota da riservare agli investimenti per la transizione digitale;

al nostro Paese verranno assegnati circa 210 miliardi di euro, da allocare tramite un *Piano di ripresa e resilienza* che dovrà essere inviato alla Commissione europea. Come ricordato dalla Presidente della Commissione Ursula Von den Leven, tale piano sarà oggetto di negoziazione con le istituzioni comunitarie che avranno a disposizione circa 3 mesi (8 settimane presso la Commissione e 4 presso l'Ecofin) per approvarlo e consentire ai Paesi di accedere ad un iniziale 10 per cento del finanziamento globale;

il cospicuo ammontare delle risorse e la complessità dei progetti attualmente al vaglio di Governo e Parlamento si ricorda infatti che il Governo ha inviato alle Camere una bozza del Piano di Ripresa e Resilienza, su cui esse dovranno esprimersi mediante Risoluzioni da approvare in Aula- che vertono su materie molto diverse (transizione ecologica e digitale, sanità, ricostruzione e misure antisismiche, misure fiscali in favore

dei lavoratori), richiedono strutture adeguate di supporto sia in fase progettuale che in fase attuativa, a livello nazionale e territoriale;

è evidente infatti il ruolo strategico rivestito dalle risorse del *Recovery Fund* nella ripartenza del nostro Paese, che necessita in molti settori di innovazioni e trasformazioni profonde, quasi radicali, al fine di emergere da una condizione di crisi che, a fasi alterne, colpisce l'Italia da più di dieci anni;

un'occasione storica, che richiede il massimo impegno sia in termini di preparazione ed efficacia sia in termini di celerità: come chiarito dal Ministro dell'Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri in una audizione alla Camera, l'obiettivo del Governo è «*farci trovare pronti il primo giorno utile*». Sarà inoltre necessario che il calendario delle tempistiche sia realistico, poiché se non si dovesse rispettare i tempi il rischio che l'erogazione dei fondi sia interrotta è molto alto;

una prima risposta potrebbe essere la costituzione di una struttura dedicata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, attraverso l'assunzione di personale qualificato impegnato nelle attività di progettazione, attuazione e monitoraggio dei progetti connessi al *Recovery Fund*;

è necessario altresì l'innesto di personale qualificato negli enti territoriali e locali, al fine di garantire la continuità e l'implementazione delle attività degli uffici di progettazione e di gestione degli appalti (uffici tecnici, stazioni uniche appaltanti), in un'ottica di raccordo con le realtà territoriali;

negli ultimi anni, infatti, il personale degli enti locali ha subito una notevole riduzione nel numero e nelle professionalità. Diventa fondamentale far crescere quindi l'occupazione nei comuni di quelle figure, come geometri, architetti, ingegneri, istruttori tecnici e figure tecnico dirigenziali, progressivamente scomparse negli anni, al punto tale da registrare un crollo degli addetti sul fabbisogno pari a un quarto del necessario secondo alcune stime. Le semplificazioni sono fondamentali per rilanciare lo sviluppo ma devono essere accompagnate da un serio piano di riqualificazione e assunzione di personale pubblico. Gli impegni che lo Stato sta richiedendo per la ripresa degli investimenti degli enti locali e per la trasformazione digitale della PA richiede pertanto l'innesto di personale altamente qualificato negli enti locali;

secondo uno studio condotto dalla Fp Cgil, alla luce dei dati relativi al conto annuale dello Stato, che certificano rispetto ai comuni un decremento complessivo dell'occupazione del 18,02% tra il 2009 e il 2018, passando da 396 mila addetti a 325 mila, rispetto all'andamento dell'occupazione relativa al personale degli uffici tecnici comunali di sette tra le maggiori città italiane (Bari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma e Torino), emerge che negli uffici tecnici l'occupazione registra una carenza di personale, rispetto al fabbisogno previsto, pari al 24,07%: mancano cioè per questi comuni 1.326 addetti su una dotazione di fabbisogno del personale pari a 5.509. Figure scomparse negli anni e che hanno avuto riflessi pesanti sulle funzioni svolte, in particolare l'attività progettuale quelle che più ne ha sofferto;

nella situazione di emergenza insorta a seguito del diffondersi dell'epidemia da COVID-19 le Province e le Città metropolitane si sono attivate per garantire la continuità dell'attività degli uffici tecnici e delle stazioni uniche appaltanti anche a supporto delle richieste delle autorità di protezione civile e delle esigenze dei comuni del territorio;

per far fronte alla situazione di emergenza vi è la necessità di consentire alle Province e alle Città metropolitane di rafforzare le strutture tecniche e amministrative che gestiscono le SUA, anche in considerazione del fatto che, negli ultimi anni, in conseguenza del blocco delle assunzioni e dei processi di trasferimento di personale verso altri enti, il personale di questi enti ha subito una notevole riduzione nel numero e nelle professionalità.

impegna il Governo:

a valutare la necessità di prevedere nella prossima legge di bilancio procedure di reclutamento per l'assunzione di personale qualificato sia presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – da far confluire in una struttura apposita dedicata al *Recovery fund* – sia negli enti locali e territoriali, anche mediante utilizzo delle procedure di corso-concorso presso la Scuola Nazionale dell'Amministrazione e quelle di selezione previste dalla Commissione di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di garantire efficacia ed adeguatezza in tutte le fasi di progettazione e realizzazione di programmi e progetti connessi al Piano di Ripresa e Resilienza e un serio investimento negli Enti Locali.

---

**G/1925/39/5 [già em. 59.5 (testo 2)]**

PARRINI, Assuntela MESSINA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1925, recante conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia;

premesso che:

l'articolo 59 del decreto riconosce un contributo a fondo perduto ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana che abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri: per i comuni capoluogo di provincia, in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni; per i comuni capoluogo di città metropolitana, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni;

il suddetto contributo dovrebbe essere esteso anche ai piccoli comuni che sono la meta di moltissimi turisti in arrivo dall'estero e che,

avendo subito pesanti ricadute in termini economici a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, hanno necessità di ricevere un supporto concreto a sostegno al settore turistico,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di estendere il contributo previsto dall'articolo 59 anche a quei comuni che abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri in numero pari al doppio di quello dei residenti negli stessi comuni.

---

**G/1925/40/5 (già em. 15.0.2)**

DELL'OLIO, PUGLIA, DE LUCIA, GALLICCHIO

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia (AS 1925),

premesso che:

il capo I reca «Disposizioni in materia di lavoro»;

il mutato contesto socio economico e l'importanza strategica delle attività di comunicazione e informazione istituzionale mostrano la necessità della costituzione di un'area unificata dedicata a comunicazione, informazione e servizi alla cittadinanza, in cui operino congiuntamente i profili del comunicatore e del giornalista e in cui sia inserita, riconosciuta e valorizzata la competenza in comunicazione e informazione digitale;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di intervenire con idonei provvedimenti legislativi al fine di inserire all'interno dell'albo dei giornalisti anche il riferimento e la possibilità di accesso alla professione per gli esperti in informazione e comunicazione digitale.

---

**G/1925/41/5 (già em. 32.19)**

GRANATO, PUGLIA, MORONESE, DE LUCIA, CORRADO, RUSSO, CAMPAGNA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia» (A.S. 1925),

premessi che:

le scuole paritarie, pubbliche e private, fanno parte del sistema nazionale d'istruzione ai sensi della legge n. 62 del 2000; la mozione n. 256, approvata in Senato il 16 luglio scorso, ha impegnato il Governo ad estendere ai predetti istituti le norme sugli obblighi di pubblicazione di dati e informazioni contenute nel decreto legislativo n. 33 del 2013 (cosiddetto «Decreto Trasparenza»), compatibilmente con le funzioni svolte;

considerato che:

si reputa opportuno, in particolare, estendere la disciplina sugli obblighi di trasparenza, già in vigore per le scuole statali, anche alle scuole paritarie, negli ambiti inerenti: l'organizzazione interna (articolazione uffici e organigramma); la titolarità di incarichi di collaborazione o consulenza (con estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, curriculum vitae e compenso erogato); il conto annuale del personale e delle relative spese sostenute (con particolare riferimenti ai dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo; tassi di assenza); i dati relativi al personale non a tempo indeterminato; i provvedimenti adottati (quale, ad esempio, l'assegnazione dei docenti alle classi); i dati sulla contrattazione collettiva e integrativa; i documenti e allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo; i beni immobili e la gestione del patrimonio,

impegna il Governo:

ad adottare ogni provvedimento utile, anche di carattere legislativo, volto a garantire nel più breve tempo possibile l'estensione della disciplina sugli obblighi di pubblicazione di dati e informazioni già previsti per le scuole statali anche per le scuole paritarie, al fine di assicurare il rispetto dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento, nonché i principi di trasparenza e pubblicità.

---

**G/1925/42/5 (già em. 106.0.4)**

EVANGELISTA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge del 14 agosto 2020, n. 104» (A.S. 1925),

premessi che:

l'articolo 106 del provvedimento in esame sostituisce il comma 3 dell'articolo 136-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni con legge 17 luglio 2020, n. 77, disponendo che le misure da questo previste in capo alle cooperative agricole a mutualità pre-



valente e ai loro consorzi si applichino nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» della Commissione europea;

in base a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 423, della legge n. 266/2005, come modificata da ultimo dall'articolo 1, comma 910, della legge n. 208/2015, le aziende agricole che conseguano redditi dalla produzione di energia elettrica derivante da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche sono soggette ad una tassazione particolarmente agevolata;

contrariamente, gli imprenditori agricoli che producono energia elettrica da impianti eolici impiegandola funzionalmente all'interno del ciclo biologico sono soggetti a tassazione ordinaria, considerandosi questo tipo di produzione e cessione dell'energia come attività commerciale, sebbene essa sia strumentale rispetto all'esercizio dell'impresa agricola e sebbene ricorra il carattere della connessione all'attività agricola esattamente come l'energia elettrica e calorica prodotta dalle fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche;

nel nostro Ordinamento vi è dunque una disparità di trattamento fiscale rispetto alla fonte rinnovabile rappresentata dall'eolico;

la fonte rinnovabile rappresentata dall'eolico, è definita tale dal Decreto legislativo del 16 marzo 1999 n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE;

la crescente attenzione alla produzione di energia eolica è testimoniata dall'adozione del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 4 luglio 2019, meglio noto come Decreto Fer 1, per l'incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

considerato che:

l'articolo 1, comma 910, della legge 208/2015, stabilisce che la produzione e cessione di energia fotovoltaica si può considerare reddito agrario nel limite di 260.000 kWh. Oltre tale soglia genera, invece, reddito d'impresa, da determinare: forfettariamente (applicando il coefficiente di redditività del 25 per cento) solo se sussista un legame tra produzione di energia e fondo;

considerato altresì che:

in linea con le indicazioni fornite dal Ministero per le politiche agricole forestali con la nota n. 3896/2008, la Circolare dell'Agenzia Entrate n. 32/E del 06/07/2009 ha chiarito che l'articolo 32 del TUIR disciplina la determinazione del reddito agrario, richiamando anche le attività connesse di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, tra le quali sono comprese la produzione e cessione di energia elettrica e calorica derivante da fonti agroforestali e fotovoltaiche, nonché di carburanti derivanti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo. La Circolare chiarisce inoltre che la produzione di energia da fonte fotovoltaica, a differenza di quella derivante da fonti agrofo-

restali, non richiede l'utilizzazione di prodotti provenienti dal fondo, bensì necessita della installazione di specifici impianti (pannelli fotovoltaici) in grado di convertire le radiazioni solari in energia elettrica o calorica: essa rappresenta dunque un'attività connessa atipica, in quanto il suo svolgimento non richiede l'impiego di prodotti derivanti dalla coltivazione del fondo;

condizione necessaria affinché un'attività connessa sia sottoposta alla tassazione del reddito su base catastale ai sensi dell'articolo 32 del TUIR, è che sia verificato il requisito della prevalenza;

tenuto conto che:

per la produzione di energia elettrica da impianti eolici effettuata dall'imprenditore agricolo nell'esercizio della propria attività e in stretta connessione con essa, possono essere fatte valere le stesse osservazioni riferite alla produzione di energia da fonti fotovoltaiche. Anche in questo caso, infatti, si tratta dell'installazione sul fondo di specifici impianti in grado di convertire l'energia eolica in energia elettrica, parimenti potrebbero essere facilmente fissati i limiti entro i quali la produzione e la cessione di energia eolica si può considerare reddito agrario e consentire la stessa tassazione agevolata prevista per l'energia prodotta da fonti fotovoltaiche;

si rende pertanto necessario consentire che l'attività di produzione e di cessione di energia elettrica derivante da impianti eolici svolta dagli imprenditori agricoli venga considerata quale attività connessa a quella agricola ai sensi dell'art. 2135, terzo comma c.c. rilevante ai fini della determinazione del reddito agrario, al pari della produzione e della cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali (foraggi, cereali, residui zootecnici, ecc.) e fotovoltaiche, già riconosciute come attività connesse,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di superare nella normativa vigente ad estendere la disciplina a tutte le fonti rinnovabili utilizzate dall'imprenditore agricolo, compresa la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti eoliche, nonché di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente dal fondo effettuate dagli imprenditori agricoli;

a valutare altresì l'opportunità di prevedere che queste costituiscano attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile e che si considerino produttive di reddito agrario, prevedendosi che per la produzione di energia, oltre i limiti fissati, il reddito di persone fisiche, società semplici e altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 1093, della legge n. 296/2006, sia determinato ai fini IRPEF e IRES applicando il coefficiente di redditività del 25 per cento all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, relativamente alla componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, fatta

salva l'opzione per la determinazione del reddito nei modi ordinari, previa comunicazione all'ufficio secondo le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442.

---

**G/1925/43/5 (già em. 46.0.12)**

TOSATO, ZULIANI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia, Atto Senato 1925,

premesso che:

il provvedimento in esame, in conseguenza della crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, reca misure in materia di lavoro, salute, scuola, enti territoriali, nonché misure di sostegno e rilancio dell'economia e misure fiscali;

in particolare il Capo V reca disposizioni concernenti regioni, enti locali e sisma, prevedendo lo stanziamento o l'incremento di risorse per diverse tipologie di interventi, tra cui le piccole opere, l'edilizia scolastica, ponti e viadotti, nonché interventi di rigenerazione urbana e, all'articolo 46, la messa in sicurezza di edifici e territori degli enti locali;

considerato che:

gli eventi atmosferici calamitosi del 22 e del 23 agosto 2020 hanno colpito gravemente il territorio delle provincie di Verona, Vicenza e Padova, creando ingenti danni al patrimonio pubblico e privato, nonché danneggiando diverse attività economiche del territorio, rendendo necessario lo stanziamento di risorse tese non solo al ristoro dei danni subiti dai privati, ma anche e soprattutto alla messa in sicurezza delle infrastrutture e degli edifici pubblici,

impegna il Governo:

ad incrementare, già nel prossimo provvedimento utile, le risorse stanziare in favore dei territori di cui in premessa, al fine di garantire efficacia e tempestività agli interventi di riparazione, ripristino e messa in sicurezza delle infrastrutture e degli edifici pubblici, nonché di garantire ristoro ai privati per i danni subiti.

---

**G/1925/44/5 (già em. 96.0.25)**

ROMEO, BAGNAI, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia (AS 1925);

premesso che:

il sistema economico italiano si è trovato ad affrontare un lockdown generalizzato e prolungato che ha avuto e avrà conseguenze molto pesanti sulla tenuta del nostro tessuto imprenditoriale, sulla sua capacità di preservare l'integrità delle catene del valore e sulla capacità delle nostre aziende di ritornare ai livelli produttivi ed occupazionali ante virus;

considerato che:

in questo contesto, implementare e promuovere con determinazione una seria strategia di reshoring è una necessità e può rappresentare per il nostro Paese una grande opportunità, perché ci consentirebbe di riportare in Italia aziende e stabilimenti produttivi localizzati in paesi europei ed extra europei dove i costi di produzione erano di gran lunga inferiori a quelli nazionali;

il fenomeno del reshoring è stato al centro delle politiche economiche di moltissimi paesi, tra cui l'Inghilterra e soprattutto gli USA dove il rientro è stato incoraggiato, oltre che da incentivi, da precise scelte nell'applicazione di dazi ai prodotti e servizi che l'Amministrazione americana ha ritenuto strategici e la cui produzione doveva avvenire sul territorio americano. Questo ha comportato la creazione di centinaia di migliaia di posti di lavoro diretti ed altrettanti nell'indotto;

l'Italia non può contare, come invece sarebbe stato auspicabile in un contesto di normalità economica, sulla applicazione mirata di dazi e politiche europee volte a favorire il reshoring di determinate filiere o comparti produttivi in quanto il contesto europeo non lo consente. Si può però favorire il reshoring offrendo alcune agevolazioni mirate di tipo fiscale e contributivo;

impegna il Governo:

ad attribuire, alle imprese che svolgono sul territorio nazionale tutte le fasi di lavorazione del processo produttivo con l'impiego di forza lavoro locale e alle imprese italiane che abbiano delocalizzato in tutto o in parte le proprie attività produttive o commerciali ovvero la propria filiera in uno Stato europeo o extra-europeo, un credito di imposta pari al 30 per cento sul reddito d'impresa imponibile fino ad un massimo di 1.000.000 di euro per ciascun periodo di imposta e l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro.

---

**G/1925/45/5 (già em. 62.0.23)**

SAVIANE, BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, DE VECCHIS, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia;

premesso che:

in materia di ambiente, le iniziative volte alla sostenibilità ambientale e alla lotta al cambiamento climatico vengono realizzate attraverso l'adozione della strategia per un green new deal;

un piano strutturato di interventi dovrebbe avere una visione che sappia coniugare la necessità di un maggiore impegno a sostegno dell'ambiente con la realtà industriale del Paese, anche incentivando quei settori economici dall'alto potenziale innovativo e sostenibile;

nel mondo della bioedilizia, l'evoluzione tecnologica ha portato alla progettazione, alla realizzazione ed installazione di case con strutture portanti in legno che sono in grado di produrre elevati benefici in termini di sostenibilità ambientale, con riguardo alla conservazione dell'ambiente naturale, dallo smaltimento dei rifiuti al risparmio dell'energia, ed al miglioramento della qualità della vita;

in questi anni di crisi per il settore delle costruzioni, l'edilizia in legno è riuscita, non solo a crescere in controtendenza, guadagnando quote di mercato, ma anche ad affermarsi all'estero, sfruttando il riconoscimento e la forza del *made in Italy*;

l'Italia è infatti al quarto posto in Europa per la produzione di edifici prefabbricati in legno, con un valore della produzione che, tra il 2016 e il 2017, ha raggiunto i 700 milioni di euro di fatturato; circa sette case su 100 vengono costruite in bioedilizia;

sarebbe pertanto auspicabile il riconoscimento di specifici incentivi legati alla sostenibilità edilizia in legno e alla possibilità di attivare filiere corte di lavorazione della materia prima locale, con indubbi benefici in termini di produzione di valore aggiunto per il territorio, specie nelle aree di montagna;

ad adottare tutte le opportune iniziative, anche di natura fiscale, volte ad incentivare l'utilizzo delle tecnologie riferite alla progettazione, realizzazione ed installazione di edifici con strutture portanti in legno da filiera corta al fine di aumentarne le potenzialità in termini di benefici diretti sull'ambiente, garantendo al contempo uno sviluppo urbano maggiormente sostenibile.

---

**G/1925/46/5 [già em. 31.0.40 (testo 3)]**

RIVOLTA, FERRERO, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1925, di conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia,

premessi che:

il decreto-legge in esame, in conseguenza della crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, reca misure in materia di lavoro, di salute, di scuola, di autonomie locali, di sostegno e rilancio dell'economia;

il Capo III del decreto-legge reca in particolare disposizioni in materia di salute, al fine di corrispondere alle richieste di prestazioni sanitarie non erogate nel periodo dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e ridurre le liste di attesa, introdurre incentivi in favore del personale sanitario e consentire all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) di incrementare la dotazione organica;

considerato che:

l'emergenza epidemiologica da un lato e la crisi economica dall'altro creano pesanti ripercussioni nei confronti delle persone più fragili, le quali hanno bisogno di un'attenzione particolare;

le persone con disabilità e le rispettive famiglie necessitano quindi di interventi di sostegno, a partire da coloro i quali soffrono del disturbo dello spettro autistico;

impegna il governo ad adottare tutti gli interventi di propria competenza al fine di incrementare di 30 milioni di euro annui, a decorrere dal 2020, la dotazione del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico, di cui all'articolo 1, comma 401, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con l'obiettivo di garantire la piena attuazione della legge 18 agosto 2015, n. 134, in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie.

---

**G/1925/47/5 (già em. 113.0.70)**

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia, Atto Senato 1925,

premessi che:

il provvedimento in esame, in conseguenza della crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, reca misure in materia di lavoro, salute, scuola, enti territoriali, nonché misure di sostegno e rilancio dell'economia e misure fiscali;

in particolare il Capo VII reca disposizione di natura fiscale finalizzate a sostenere le attività economiche colpite dalla crisi e a stimolarne una quanto più rapida ripresa;

considerato che:

la misura introdotta con l'articolo 1, comma 219, legge 27 dicembre 2019, n. 160, cosiddetta «bonus facciate», orientata ad attivare un meccanismo virtuoso di rilancio economico del settore edilizio connesso alla riqualificazione urbana, ha validità per il solo anno 2020;

le complessità amministrative, burocratiche, nonché realizzative della suddetta misura, ancor più se abbinate alle conseguenze connesse all'emergenza epidemiologica che ha colpito il Paese, rischiano di renderla sostanzialmente inefficace e dunque inidonea al raggiungimento dei risultati attesi dal legislatore;

impegna il Governo:

a prevedere, già dal prossimo provvedimento utile, una proroga di almeno un anno della validità della misura di cui in premessa, al fine di consentirne l'effettivo dispiegamento degli effetti incentivanti.

---

### **G/1925/48/5 (già em. 85.0.5)**

PERGREFFI, RIVOLTA, FERRERO, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia, Atto Senato 1925,

premessi che:

il provvedimento in esame, in conseguenza della crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, reca misure in materia di lavoro, salute, scuola, enti territoriali, nonché misure di sostegno e rilancio dell'economia e misure fiscali;

in particolare all'interno del Capo VI, recante disposizioni finalizzate al sostegno e al rilancio dell'economia, ve ne sono diverse dirette al sostegno del settore del trasporto pubblico locale, gravemente colpito dagli effetti economici connessi alle misure di contenimento e contrasto all'emergenza epidemiologica adottate negli scorsi mesi;

considerato che:

nell'ottica di un rapido ed efficace rilancio del settore del trasporto pubblico, con particolare riferimento a quello locale e regionale, acquista centrale rilevanza l'efficientamento, lo sviluppo, e la messa in sicurezza del sistema infrastrutturale ferroviario;

impegna il Governo:

a garantire maggiore continuità di finanziamento alle opere infrastrutturali delle reti ferroviarie, in particolare per quanto riguarda la sicurezza della circolazione ferroviaria, l'installazione ed aggiornamento tecnologico dei relativi sistemi e l'eliminazione dei passaggi a livello, nonché la manutenzione straordinaria delle infrastrutture ferroviarie e lo sviluppo delle reti ferroviarie.

---

**G/1925/49/5 (già em. 74.0.18)**

RIPAMONTI, BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia, Atto Senato 1925,

premesso che:

il provvedimento in esame, in conseguenza della crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, reca misure in materia di lavoro, salute, scuola, enti territoriali, nonché misure di sostegno e rilancio dell'economia e misure fiscali;

in particolare all'interno del Capo VI, recante disposizioni finalizzate al sostegno e al rilancio dell'economia, ve ne sono diverse dirette al sostegno di alcuni specifici settori economici gravemente colpiti dalla crisi economica, anche attraverso l'utilizzo di incentivi fiscali,

considerato che:

tra i settori maggiormente colpiti vi è senz'altro quello della produzione e commercializzazione dei mobili da arredo che, a seguito delle misure di contenimento e contrasto all'emergenza epidemiologica adottati, nei primi sei mesi dell'anno ha visto crollare di quasi il 70 per cento il proprio fatturato rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, anche in virtù della sostanziale paralisi dell'export di settore, che incide per circa il 60 per cento sul fatturato complessivo,

impegna il Governo:

al fine di rilanciare la domanda interna dei prodotti di cui in premessa, a rafforzare la detrazione di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto-legge del 4 giugno 2013 n. 63, convertito con modificazioni dalla



legge 3 agosto 2013 n. 90, prorogandone l'efficacia a tutto l'anno 2021 e innalzandone il tetto massimo di spesa detraibile.

---

**G/1925/50/5 (già em. 79.0.4)**

ROMEO, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia, Atto Senato 1925,

premesso che:

il provvedimento in esame, in conseguenza della crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, reca misure in materia di lavoro, salute, scuola, enti territoriali, nonché misure di sostegno e rilancio dell'economia e misure fiscali;

in particolare all'interno del Capo VI, recante disposizioni finalizzate al sostegno e al rilancio dell'economia, ve ne sono diverse dirette al sostegno di alcuni specifici settori economici, gravemente colpiti dalla crisi economica;

considerato che:

tra i settori maggiormente colpiti vi è senz'altro quello della moda, con specifico riferimento al commercio al dettaglio, il quale deve fronteggiare gravi conseguenze legate non solo ai provvedimenti di contrasto e contenimento della pandemia adottati, ma anche, consequenzialmente, al sistema di valutazione fiscale delle rimanenze finali di magazzino, quest'anno, evidentemente, di ingente entità;

impegna il Governo:

a predisporre, già dal prossimo provvedimento utile, misure tese al sostegno economico delle attività di commercio al dettaglio del settore della moda, anche attraverso l'introduzione di una temporanea deduzione fiscale forfetaria delle giacenze di magazzino.

---

**G/1925/51/5 (già em. 46.0.5)**

TOSATO, ZULIANI, STEFANI, CANDURA, FREGOLENT, OSTELLARI, PIZZOL, SAVIANE, VALLARDI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia, Atto Senato 1925,

premessi che:

il provvedimento in esame, in conseguenza della crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, reca misure in materia di lavoro, salute, scuola, enti territoriali, nonché misure di sostegno e rilancio dell'economia e misure fiscali;

in particolare il Capo V reca disposizioni concernenti regioni, enti locali e sisma, prevedendo lo stanziamento o l'incremento di risorse per diverse tipologie di interventi, tra cui le piccole opere, l'edilizia scolastica, ponti e viadotti, nonché interventi di rigenerazione urbana e, all'articolo 46, la messa in sicurezza di edifici e territori degli enti locali;

considerato che:

i cambiamenti climatici hanno portato ad una sempre più frequente manifestazione di fenomeni atmosferici di tipo alluvionale, aggravando ulteriormente la situazione di un Paese come l'Italia, altamente vulnerabile a calamità naturali e ad alto rischio idrogeologico, nel quale più di 7 milioni di abitanti vivono in zone a pericolosità idraulica;

impegna il Governo:

di prevedere, già dal prossimo provvedimento utile, lo stanziamento di risorse finalizzate a consentire agli enti locali di effettuare interventi urgenti di mitigazione del rischio idrogeologico, di adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione degli agglomerati urbani, nonché interventi di sistemazione idraulica dei corsi d'acqua nelle aree metropolitane interessate da fenomeni di esondazione e alluvione.

---

**G/1925/52/5 (già em. 15.18)**

SIMONE BOSSI, MARIN, FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1925, di conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia,

premessi che:

l'articolo 15 del decreto-legge in esame apporta modificazioni all'articolo 38, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in base al quale gli invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità di età pari o superiore ai 60 anni hanno diritto ad un incremento della pensione mensile sino all'importo di 516,46 euro al mese per tredici mensilità;

per l'anno 2020, i soggetti di cui al citato articolo 38, comma 4, hanno diritto ad un assegno mensile pari a 651,51 euro per 13 mensilità, essendo l'importo rideterminato annualmente per tenere conto dell'inflazione;

l'articolo 15 del decreto-legge in esame modifica il citato articolo 38 al fine di prevedere che, a decorrere dal 20 luglio 2020, il diritto all'incremento della pensione mensile sino all'importo di 651,51 euro per 13 mensilità spetta a tutti gli invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità di età superiore ai 18 anni;

considerato che:

la disposizione di cui all'articolo 15 del decreto-legge non prevede alcun incremento dei trattamenti spettanti ai soggetti con disabilità di età inferiore a 18 anni;

a tali soggetti viene accordata, fino al compimento del 18° anno di età, un'indennità mensile di frequenza, istituita dalla legge 11 ottobre 1990, n. 289, e pensata per favorire l'inserimento scolastico e sociale;

per l'anno 2020, l'importo mensile della prestazione è pari a 286,81 euro, per 13 mensilità, erogati a condizione che il reddito personale annuo non superi i 4.926,35 euro;

in alternativa, ai soggetti minori di 18 anni viene erogata un'indennità di accompagnamento, qualora sia stata accertata l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore;

per l'anno 2020, l'importo dell'indennità di accompagnamento è pari a 520,29 euro mensili per 12 mensilità;

impegna il governo ad adottare tutti gli interventi di propria competenza al fine di parificare l'importo mensile dell'indennità di frequenza di cui all'articolo 1 della legge 11 ottobre 1990, n. 289, a quello dell'indennità di accompagnamento di cui all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18.

---

**G/1925/53/5 (già em. 63.0.14)**

ARRIGONI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia (AS 1925);

premesso che:

gli interventi di efficientamento energetico beneficiari del c.d. Superbonus sono sottoposti a un iter complesso per l'elaborazione dei progetti, l'approvazione, l'assegnazione e la realizzazione dei lavori, oltre che per la definizione di eventuali accordi con istituti bancari ai sensi della normativa proposta e che il termine di 18 mesi per la realizzazione dei lavori introdotta dalla norma risulta troppo ridotto perché possano essere avviati con la possibilità di vedere conclusi i lavori;

le misure dell'ecobonus e di sisma bonus, negli anni hanno determinato effetti positivi per il risparmio energetico, l'ambiente, la salute, l'economia e l'occupazione e che le detrazioni rappresentano un reale volano per la crescita del paese e per l'uscita dalla crisi che ha colpito in particolare il settore dell'edilizia negli ultimi anni;

è necessario consentire al nostro Paese di ridurre le emissioni e gli inquinanti locali quali le polveri sottili, soprattutto nei grandi centri urbani, che generano complessivamente oltre l'80% della domanda di energia per il riscaldamento, grazie ai benefici riconosciuti dalla Commissione europea in ultimo nella recentissima *System Integration Strategy* e nell'emananda *Renovation Wave*, derivanti dal teleriscaldamento efficiente che deve essere sostenuto, secondo il dettato del D. Lgs. 102/14 sull'efficienza energetica, in quanto garantisce ai clienti finali i vantaggi della sicurezza e della semplificazione gestionale, data l'assenza di impianti di combustione domestici nonché la mancanza di adempimenti in materia di verifiche e controlli periodici;

l'attuale limitazione del «Superbonus» ai soli Comuni montani sta determinando un ostacolo alle attività di contrattualizzazione dei clienti finali messe in atto dagli operatori del settore, che tali attività si svolgono prevalentemente nel periodo estivo e che risultano già fortemente colpite dalle conseguenze economiche dell'emergenza da Covid-19;

il settore turistico ricettivo è il ramo dell'economia che per primo ha subito l'impatto dell'epidemia Covid-19 e che nel corso degli ultimi mesi si è registrato un fortissimo calo della domanda, a partire dal mese di gennaio a causa della contrazione dei flussi dalla Cina, alla drastica frenata nel mese febbraio con il propagarsi dell'epidemia in Italia, fino al blocco pressoché totale dai primi di marzo, a seguito dell'emanazione dei provvedimenti del Governo e dei governi di altri paesi che hanno vietato o di fatto impedito ogni spostamento dall'estero verso l'Italia ed all'interno del territorio nazionale;

è verosimile che le ricadute negative sono destinate a protrarsi anche dopo la conclusione della fase di emergenza sanitaria, per un insieme di concause quali il ricorso generalizzato agli ammortizzatori sociali in tutti i settori produttivi, il prolungato periodo di chiusura di molte attività commerciali e, più in generale, la tendenza ad un rallentamento dell'economia, che determineranno una riduzione dei consumi turistici;

che l'esclusione degli alberghi dall'ambito di applicazione della misura del superbonus 110% non trova fondamento in un'ottica di rilancio dell'economia, dell'edilizia e, soprattutto, dell'efficientamento energetico e che interventi di efficientamento energetico alle strutture alberghiere oggetto di benefici come il Superbonus consentirebbero agli operatori di ridurre in modo significativo i costi di gestione;

le scuole paritarie non statali sono state pesantemente impattate dalla crisi del Covid-19 e rischiano di subire ulteriori danni per l'impossibilità di far fronte ad interventi di riqualificazione edilizia al venire meno delle entrate della loro attività e che il lungo periodo di inattività avrebbe potuto essere sfruttato fruttuosamente per la riqualificazione energetica e antisismica degli edifici,

impegna il Governo a:

estendere la misura concernente la detrazione fiscale del «Superbonus» fino al 31 dicembre 2023, quale misura di buon senso sia in termini di certezze economiche degli investimenti che nell'auspicata fase di rinascita *«post covid»* del tessuto economico del nostro Paese;

eliminare la limitazione del Superbonus ai soli Comuni montani in quanto risulta un ostacolo alle attività di contrattualizzazione dei clienti finali messe in atto dagli operatori del settore e al necessario rilancio di tutto il territorio;

includere gli immobili rientranti nella categoria catastale D2, tra i beneficiari del «Superbonus», in quanto soggetti che hanno subito, come tutto il comparto turistico, un enorme danno economico nel periodo di *lockdown* e *post lock down* da COVID-19;

estendere le disposizioni, anche agli interventi effettuati dalle istituzioni scolastiche non statali parificate, come definite ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della Legge 10 marzo 2000, n. 62, per interventi realizzati su immobili di loro proprietà o da esse gestiti, adibiti a locali per l'erogazione del servizio d'istruzione scolastica, definendo un congruo tetto di spese complessive per il calcolo della detrazione spettante.

**G/1925/54/5 (già em. 63.0.15)**

ARRIGONI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia (AS 1925);

premesso che:

la crisi collegata all'emergenza epidemiologica da COVID-19 ha provocato un ingente danno economico per la gran parte dei settori produttivi del Paese;

il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, all'articolo 121 identifica al comma 1 l'opzione di cessione di un credito d'imposta, con facoltà di cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, per i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per una serie di interventi individuati, quali il recupero del patrimonio edilizio, l'efficienza energetica, le misure antisismiche, il recupero o il restauro della facciata degli edifici esistenti, l'installazione di impianti fotovoltaici, l'installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici;

ai fini di supportare una ripresa economica del Paese che non discriminino chi ha sostenuto spese per i soprarichiamati interventi anche in periodi precedenti al 2020 ma che risultano avere ancora rate di detrazione residue,

impegna il Governo:

ad estendere la possibilità di optare per la cessione di un credito d'imposta per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute, negli anni precedenti al 2020, per gli interventi elencati al comma 2 dell'art. 121 del Decreto Crescita e in riferimento a tutte le rate residue.

---

**G/1925/55/5 [già em. 113.0.78 (testo 2)]**

BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, DE VECCHIS, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia;

premesso che:

nell'ambito della strategia Green new deal particolare attenzione è riservata al raggiungimento dell'obiettivo di decarbonizzazione del sistema energetico del paese;

le misure incentivanti per l'efficientamento energetico rappresento una leva importante per favorire l'incremento di energia prodotta da fonti rinnovabili e la riduzione di emissioni inquinanti;

con riferimento a particolari settori economici del Paese, come quello agricolo, la realizzazione di interventi di efficientamento energetico degli edifici consentirebbe di migliorare la competitività delle aziende, riducendo i costi di approvvigionamento energetico che complessivamente rappresentano il 20% dei costi variabili;

al fine di poter raggiungere alti livelli di prestazione energetica sarebbe opportuno indirizzare i benefici previsti dalla vigente normativa anche ad interventi di sostituzione delle coperture eternit, mettendo a valore i tetti degli edifici interessati da tali opere di efficientamento;

in tal modo si ritiene possano essere raggiunti due importanti obiettivi, quello dell'efficientamento energetico in una dimensione green e l'altro dell'eliminazione rapida di fonti di pericolosità per la salute umana,

impegna il Governo:

ad adottare gli opportuni provvedimenti per favorire la realizzazione di interventi per l'incremento del rendimento energetico degli edifici esistenti estendendo i benefici fiscali previsti dalla vigente normativa ad interventi di sostituzione dell'eternit sui tetti degli edifici.

---

#### **G/1925/56/5 (già em. 113.0.19)**

PIROVANO, RIVOLTA, BORGHESI, MONTANI, SIRI, BAGNAI, SAVIANE, FERRERO, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia (AS 1925);

premessi che:

numerose leggi approvate negli ultimi anni consentono ai contribuenti, in sede di dichiarazione dei redditi, di destinare una quota del 5 per mille dal gettito IRPEF a specifiche cause e soggetti, secondo una libera scelta di coscienza;

nel rispetto dello spirito laico, sancito dalla Costituzione, che è proprio dello Stato e che accompagna le scelte dei contribuenti, si ritiene opportuno e utile arricchire la lista dei beneficiari, al fine di ampliare la scelta delle destinazioni cui il cittadino può indirizzare il proprio contributo e contemporaneamente garantire un sostegno concreto a tutte quelle realtà territoriali che, pur costituendosi secondo i canoni del volontariato, hanno necessità economiche cui far fronte per poter esistere;

l'obiettivo è quindi consentire al cittadino che produce reddito in Italia la possibilità di devolvere il proprio contributo per sostenere il volontariato, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e provinciali, le associazioni e le fondazioni riconosciute che comunque svolgono attività nei settori propri delle ONLUS e le attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;

considerato che:

su tutto il territorio nazionale sono disseminate migliaia di realtà, associazioni, fondazioni e qualsivoglia soggetto che prende vita e si struttura su un territorio preciso con lo scopo di rispondere ad una necessità di quella specifica comunità. Attraverso le proprie attività, questi soggetti hanno la possibilità non solo di garantire servizi necessari ai cittadini che le amministrazioni non hanno la possibilità di soddisfare, ma riescono a colmare l'assenza dei servizi senza incidere sugli enti locali in quanto, spesso, sostenuti da donazioni dei privati che sono però forfettarie, quindi non strutturali né passibili di una corretta e programmata organizzazione. Il sostegno economico strutturale ad oggi non manca, tanto è vero che queste attività vengono sostenute con il contributo del 5 per mille, ma riteniamo possa essere utile permettere a questi soggetti l'accesso dal 5 al 10 per mille;

la possibilità di accedere a questa maggiore forma di contribuzione garantirebbe non solo maggiori fondi per le realtà territoriali, che avrebbero quindi modo di ampliare il numero dei servizi offerti alla comunità e migliorare la qualità di quelli già erogati, ma contemporaneamente darebbe modo al cittadino di percepire concretamente il sostegno economico individualmente indirizzato verso realtà a lui vicine. La territorialità è un valore sentitamente percepito dal cittadino che, se avrà la possibilità di sostenere con la propria quota del gettito IRPEF un soggetto attivo sul proprio territorio, avrà la facoltà di contribuire alla "cosa pubblica" più vicina a lui e potrà quindi avere la certezza che il proprio 10 per mille ha potuto valorizzare un Ente o un'Associazione che si sviluppa sul suo territorio;

sebbene ad oggi queste attività, come previsto dalle lettere a) e d), articolo 2, comma 4-*novies*, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, vengano sostenute con il contributo del 5 per mille;

impegna il Governo:

a prevedere, per i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, fermo restando quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), la destinazione di una quota pari al dieci per mille dell'imposta stessa in base alla scelta del contribuente alle seguenti finalità:

a) sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali,



previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo n. 460 del 1997;

*b*) sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente.

---

**G/1925/57/5 (già em. 96.0.13)**

ROMEO, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia, Atto Senato 1925,

premessi che:

il provvedimento in esame, in conseguenza della crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, reca misure in materia di lavoro, salute, scuola, enti territoriali, nonché misure di sostegno e rilancio dell'economia e misure fiscali;

l'articolo 125 del decreto-legge 19 maggio, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, riconosce ai soggetti esercenti attività di impresa, arti o professioni, agli non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché alle strutture ricettive extra-alberghiere, un credito di imposta del 60 per cento delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti;

il comma 4 dell'articolo 125 citato rinvia ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate i criteri e le modalità di applicazione del credito di imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di 200 milioni previsto dalla norma;

considerato che:

con il provvedimento adottato in data 11.09.2020 dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate, Protocollo n. 302831/2020, e alla luce dell'ammontare complessivo dei crediti di imposta risultanti dalle comunicazioni validamente presentate, la percentuale di fruizione del credito di imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione di cui in premessa viene fissata al 15,6423 per cento, riducendo sensibilmente la percentuale del credito di imposta effettivamente fruibile dai richiedenti;

impegna il Governo:

a incrementare, già dal prossimo provvedimento utile, le risorse stanziata a copertura del credito di imposta di cui in premessa, al fine

di garantire a tutti i soggetti che ne abbiano fatto richiesta, un adeguato sostegno alle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.

---

**G/1925/58/5 (già em. 113.0.69)**

BRIZIARELLI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia, Atto Senato 1925,

premesso che:

il provvedimento in esame, in conseguenza della crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, reca misure in materia di lavoro, salute, scuola, enti territoriali, nonché misure di sostegno e rilancio dell'economia e misure fiscali;

in particolare il Capo VII reca disposizione di natura fiscale finalizzate a sostenere le attività economiche colpite dalla crisi e a stimolarne una quanto più rapida ripresa;

considerato che:

le opere a verde costituiscono una risorsa strategica da stimolare e incentivare, sia nei lavori pubblici che privati, rispetto alle molteplici funzioni ecologiche, ambientali, igienico-sanitarie, protettive, sociali e ricreative, culturali e didattiche, estetiche ed architettoniche che il verde svolge;

rispetto alle suddette funzioni, il verde va riconsiderato nei diversi settori dell'edilizia, dell'architettura, dell'ingegneria, quale materiale costruttivo, in luogo di materiali meno nobili, per connettere e valorizzare parti di città; come elemento compositivo, in fabbricati, condomini e abitazioni; per arredare e ridisegnare lo spazio pubblico; nell'imprescindibile connessione tra sport e natura; nel determinare il giusto equilibrio tra fruizione e salvaguardia dei territori;

in questa direzione si muovono le indicazioni della Commissione europea (COM 236/2019) che introducono il concetto di «città come eco-sistema» e le prime sperimentazioni, anche nel nostro Paese, di «tetti verdi», «verde verticale», «bioarchitettura», nella prospettiva di processi più diffusi di «forestazioni urbane»;

sono modelli orientati a sviluppare, nel senso più ampio, una «economia verde», dove la qualità dell'ambiente assume valore economico, a fronte dei «costi sociali» determinati da interventi impattanti, per dare spa-

zio ad investimenti mirati a premiare i livelli di sostenibilità dei processi di produzione;

accanto all'intervento pubblico, va incentivato quello dei privati, nella valorizzazione dei rilevanti benefici che le opere a verde determinano in termini climatici, ambientali, di regimentazione delle acque reflue e risparmio energetico, oltre ai valori estetici, di arredo e qualificazione degli spazi;

il «*Bonus Verde*» rappresenta uno strumento strategico verso gli obiettivi della «sostenibilità», di stimolo non solo per i privati che potranno usufruirne, ma per le stesse Amministrazioni che, attraverso l'incentivazione e il coordinamento di interventi strutturali di opere a verde, potranno favorire i processi di decarbonizzazione, rinaturalizzazione, ricostruzione degli equilibri eco-sistemici e salvaguardia delle biodiversità all'interno delle città. Processi che, oggi più che mai, devono trovare spazio nelle progressive fasi di riadattamento delle città determinate dall'emergenza Covid-19 – nel gestire le misure di contingentamento; ridurre la domanda di mobilità e di spostamento; ridurre gli assembramenti; attrezzare le scuole; rispondere alle esigenze (di svago, educative e didattiche) dei bambini e degli adolescenti; così come a quelle della popolazione anziana, quale categoria a maggior rischio, ecc. – per ripensare complessivamente alla struttura urbana, sia negli spazi pubblici che nelle aree private, "velocizzando" il passaggio a un modello di città sostenibile;

in particolare, l'incentivazione delle opere a verde nei condomini, attraverso lo strumento del «*Bonus Verde*» – soprattutto nella fase di progressivo adattamento delle città all'attuale condizione emergenziale – oltre ai benefici direttamente connessi alle potenzialità del verde (riduzione delle temperature, miglioramento della qualità dell'aria, valorizzazione degli spazi, ecc.), determinerebbe importanti vantaggi, per rispondere alle esigenze di gioco dei più piccoli; rafforzare la rete di vicinato, a sostegno delle famiglie, come luogo di ritrovo degli adolescenti; ma anche degli adulti, in particolare degli anziani, con aree dove sostare, leggere il giornale, fare due chiacchiere in tranquillità. La realizzazione di giardini pensili, tetti verdi, terrazze attrezzate, dovrebbe tra l'altro rientrare a pieno titolo tra gli interventi volti al risparmio energetico, in ragione delle specifiche funzioni – protettive, impermeabili, di riduzione delle temperature – che il verde svolge;

tuttavia, – così come introdotto dalla legge di bilancio 2018 (Legge 27 dicembre 2017, n. 205) e prorogato per gli anni a seguire – tale strumento presenta dei limiti in quanto la bassa percentuale di detrazione (36%), il ridotto massimale di spesa (5.000) e la lunga rateizzazione (10 anni), non sono in grado di incoraggiarne l'utilizzo in modo determinante,

impegna il Governo:

già dal prossimo provvedimento utile, a equiparare gli interventi di opere a verde agli altri interventi per cui è stata prevista detrazione delle spese al 110%, portare a 30.000 euro il massimale di spesa ammissibile per unità immobiliare, affinché si possano realizzare interventi di reale ri-

levanza rispetto alle finalità sopra indicate, ridurre a 5 anni i tempi di ammortamento di tali spese, nonché a prevedere la possibilità di cessione del credito di imposta, in modo da incentivare in maniera diffusa l'uso di tale strumento, in considerazione della rilevanza che ad esso va attribuita.

---

**G/1925/59/5 (già em. 25.6)**

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge del 14 agosto 2020, n. 104» (A.S. 1925),

premesso che:

ai sensi dell'articolo 18, comma 2, decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, è stato costituito il Polo Unico delle visite fiscali, assegnando all'INPS la competenza esclusiva ad effettuare gli accertamenti medico legali sui lavoratori assenti dal servizio per malattia, sia pubblici che privati;

per gli accertamenti INPS deve avvalersi, in via prioritaria, ai sensi dell'articolo 1, comma 340, legge 27 dicembre 2013, n.147, dei medici iscritti nelle liste ad esaurimento di cui all'articolo 4, comma 10bis, decreto legge 31 agosto 2013, n.101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.125;

nonostante le tutele legislative avanti ricordate, per i medici de quo non si è ancora provveduto ad un loro inserimento nella dotazione organica dell'Istituto, al contrario, si sta cercando in tutti i modi di espungere dalle liste ad esaurimento quei medici, in servizio ininterrottamente dal 1996, facendo ricorso a incompatibilità non previste dal decreto legislativo 75/2017, dall'atto di indirizzo emanato con decreto ministeriale 2 agosto 2017 né dalla indagine conoscitiva sulle assenze per malattia condotta dalla Commissione Affari Sociali nel 2014;

il presidio sanitario delle visite fiscali INPS – considerati i rischi di malattie professionali e infortuni oggi aggravati da emergenza Covid – mantiene ancora la sua utilità e quindi non è smantellabile. Non si tratta solo di una soluzione per lavoratori della medicina da tempo impegnati presso l'Istituto, ma di un importante presidio territoriale;

impegna il Governo:

a concludere nelle prossima legge di bilancio il percorso per il superamento del precariato del personale tecnico-professionale ed infermieristico e del personale medico come, ad esempio i medici dell'emergenza sul territorio, i medici di continuità assistenziale e altri sanitari incaricati con qualsiasi rapporto, anche libero professionale, presso le PPAA, e incluso, alla data del 30 giugno 2020, in base a disposizioni di legge o re-

golamentari, in via continuativa o ad esaurimento, in graduatorie, liste o elenchi comunque denominati, sulla base del processo già avviato, considerando che si tratta di personale incaricato, a qualsiasi titolo, da almeno sette anni, quindi con un'elevata professionalità acquisita sul lavoro che dovrà essere certificata dalla struttura interessata.

---

**G/1925/60/5 [già em. 95.7 (testo 4)]**

COMINCINI, CONZATTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia»;

premesso che:

l'articolo 95 del decreto legge 14 agosto, n. 104 prevede l'adozione, da parte del Ministero dello sviluppo economico adottato di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, di un decreto attraverso il quale vengono dichiarate inefficaci le autorizzazioni e ulteriori atti di assenso, già adottati in precedenza dalle amministrazioni competenti;

la disposizione in questione prevede, quindi, una speciale procedura di inefficacia *ex post* di atti adottati da pubbliche amministrazioni in deroga alle leggi generali che già prevedono che, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento, ai sensi dell'articolo 21-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241;

la disposizione in questione, pur prevedendo l'erogazione di indennizzo e il relativo stanziamento economico in favore dei beneficiari delle autorizzazioni o degli ulteriori atti di assenso, dichiarati inefficaci, ove ne ricorrano le condizioni e fino ad esaurimento delle risorse e, pur perseguendo l'obiettivo di assicurare una particolare tutela nei siti italiani di cui all'articolo 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 77, inseriti nella «?lista del patrimonio mondiale?» e posti sotto la tutela dell'UNESCO, potrebbe essere interpretata come una forma di disincentivazione degli investimenti privati e, quindi, rendere meno attrattivo il Paese per i capitali italiani e stranieri;

considerato che

le risorse stanziare potrebbero, alla luce dell'istruttoria che i Ministeri competenti saranno chiamati a svolgere in relazione a tutte le situazioni astrattamente riconducibili alla fattispecie definita dai commi 24 e 25 dell'articolo 95, non risultare sufficienti a garantire il giusto indennizzo

in favore dei destinatari dei provvedimenti in relazione ai costi effettivamente sostenuti;

una volta dichiarata l'inefficacia dei provvedimenti, occorre assumere tutte le iniziative necessarie per il ripristino dello stato dei luoghi e, pertanto, disporre di tutte le somme a tal fine necessarie;

impegna il Governo:

a porre in essere tutte le iniziative necessarie per assicurare il giusto indennizzo in favore dei beneficiari delle autorizzazioni o degli ulteriori atti di assenso emanati da titolari di pubblici poteri che dovessero essere dichiarati inefficaci dall'attuazione del decreto-legge n. 104/2020, nonché per reperire, ove ne ricorrano i presupposti, le risorse occorrenti per il ripristino dello stato dei luoghi interessati.

---

**G/1925/61/5 [già em. 6.11 (testo 2)]**

FEDELI, LAUS, FERRARI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia (A.S. 1925)

impegna il Governo:

ad affrontare e risolvere, nel primo provvedimento utile, le problematiche sollevate dall'emendamento 6.11 T2.

---

**G/1925/62/5 [già em. 11.0.2 (testo 2)]**

BINI, BITI, FERRARI, GIACOBBE, COLLINA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia (A.S. 1925)

impegna il Governo:

ad affrontare e risolvere, nel primo provvedimento utile, le problematiche sollevate dall'emendamento 11.0.2 T2.

---

**G/1925/63/5 (già em. 27.23)**

LAUS

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia (A.S. 1925)

impegna il Governo:

ad affrontare e risolvere, nel primo provvedimento utile, le problematiche sollevate dall'emendamento 27.23.

---

**G/1925/64/5 (già em. 30.0.8)**

BOLDRINI, IORI, BINI, FERRARI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia (A.S. 1925)

impegna il Governo:

ad affrontare e risolvere, nel primo provvedimento utile, le problematiche sollevate dall'emendamento 38.0.8.

---

**G/1925/65/5 (già em. 31.0.7)**

PITTELLA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia (A.S. 1925)

impegna il Governo:

ad affrontare e risolvere, nel primo provvedimento utile, le problematiche sollevate dall'emendamento 31.0.7.

---

**G/1925/66/5 [già em. 31.0.12 (testo 2)]**

IORI, BOLDRINI, BINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia (A.S. 1925)

impegna il Governo:

ad affrontare e risolvere, nel primo provvedimento utile, le problematiche sollevate dall'emendamento 31.0.12 T2.

---

**G/1925/67/5 (già em. 31.0.17)**

FERRARI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia (A.S. 1925)

impegna il Governo:

ad affrontare e risolvere, nel primo provvedimento utile, le problematiche sollevate dall'emendamento 31.0.17.

---

**G/1925/68/5 (già em. 058.2)**

FERRARI, NANNICINI, COLLINA, GIACOBBE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia (A.S. 1925)

impegna il Governo:

ad affrontare e risolvere, nel primo provvedimento utile, le problematiche sollevate dall'emendamento 058.2.

---



**G/1925/69/5 (già em. 058.3)**

FERRARI, NANNICINI, COLLINA, GIACOBBE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia (A.S. 1925)

impegna il Governo:

ad affrontare e risolvere, nel primo provvedimento utile, le problematiche sollevate dall'emendamento 058.3.

---

**G/1925/70/5 (già em. 58.2)**

STEFANO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia (A.S. 1925)

impegna il Governo:

ad affrontare e risolvere, nel primo provvedimento utile, le problematiche sollevate dall'emendamento 58.2.

---

**G/1925/72/5 (già em. 60.0.17)**

FERRARI, NANNICINI, COLLINA, GIACOBBE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia (A.S. 1925)

impegna il Governo:

ad affrontare e risolvere, nel primo provvedimento utile, le problematiche sollevate dall'emendamento 60.0.17.

---

**G/1925/73/5 (già em. 60.0.25)**

FERRARI, NANNICINI, COLLINA, GIACOBBE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia (A.S. 1925)

impegna il Governo:

ad affrontare e risolvere, nel primo provvedimento utile, le problematiche sollevate dall'emendamento 60.0.25.

---

**G/1925/74/5 (già em. 62.0.9)**

FERRARI, NANNICINI, COLLINA, GIACOBBE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia (A.S. 1925)

impegna il Governo:

ad affrontare e risolvere, nel primo provvedimento utile, le problematiche sollevate dall'emendamento 62.0.9.

---

**G/1925/75/5 (già em. 65.2)**

FERRARI, NANNICINI, COLLINA, GIACOBBE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia (A.S. 1925)

impegna il Governo:

ad affrontare e risolvere, nel primo provvedimento utile, le problematiche sollevate dall'emendamento 65.2.

---

**G/1925/76/5 (già em. 101.0.1)**

PITTELLA, D'ALFONSO, ROJC

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge del 14 agosto 2020, n. 104» (A.S. 1925),

premessi che:

– le reti distributive dei giochi pubblici in concessione, in particolare quelle delle scommesse, del bingo e di controllo telematico degli apparecchi da intrattenimento costituiscono il principale presidio di legalità e tutela dei consumatori nel delicato settore dei giochi con vincite in denaro;

– la straordinarietà dell'emergenza epidemiologica COVID-19 ha imposto a tali reti distributive di interrompere totalmente per circa 100 giorni la propria attività, incidendo pesantemente sulle risorse finanziarie dei concessionari e dei punti vendita collegati per l'esercizio in corso, anche per mantenere l'occupazione di settore;

– il settore del gioco a distanza, pur in crescita dimensionale, prevede la progressiva conclusione di un significativo numero di affidamenti concessori non coordinata al complessivo riaffidamento del totale delle attività in essere;

considerato che:

– l'emergenza epidemiologica in corso presenta caratteri di imprevedibilità tali da non consentire una adeguata programmazione economica delle attività di settore;

– risulta inoltre ancora necessario realizzare, superata l'emergenza epidemiologica, il riordino distributivo delle reti dei giochi pubblici come definito dall'Intesa in Conferenza Unificata in materia del 7 settembre 2017;

– è comunque prioritario per gli interessi pubblici preservare la capacità della rete distributiva di garantire la propria funzione di presidio di legalità, di generazione di gettito erariale e di mantenimento di una significativa occupazione qualificata, nell'ordine di decine di migliaia di persone;

– deve essere garantito altresì il legittimo affidamento dei concessionari in un ritorno economico adeguato della gestione anche nel periodo residuo di esercizio delle concessioni ed in quello di proroga, tenendo conto degli effetti del fenomeno pandemico sul consumo dei prodotti di gioco gestiti e conseguentemente sui ricavi netti dei concessionari, dopo il versamento dei prelievi erariali e di tutti gli oneri concessori dovuti;

– stante la peculiarità e la forte concorrenza illegale di operatori non autorizzati nel gioco a distanza è essenziale garantire la continuità di tutti i canali di offerta legale già attivi;

impegna il Governo:

– a prorogare le scadenze attualmente previste per gli affidamenti concessori in essere e per l'indizione delle relative procedure selettive per un periodo congruo a garantire le condizioni economiche e distributive atte a permettere la realizzazione delle procedure selettive e l'avvio dei nuovi affidamenti, con i primi diciotto mesi senza previsione di oneri aggiuntivi al fine di compensare le perdite di esercizio intervenute durante il periodo di emergenza epidemiologica;

– a garantire un riallineamento temporale delle scadenze delle concessioni per il gioco a distanza necessario per la decorrenza uniforme dei nuovi affidamenti, prorogando le concessioni con scadenza antecedente al 31 dicembre 2022 con oneri determinati con riferimento a quelli corrisposti per la concessione originaria e proporzionati alla durata della proroga.

---

**G/1925/78/5 (già em. 95.0.12)**

COLLINA, BITI, FERRARI, GIACOBBE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia (A.S. 1925)

impegna il Governo:

ad affrontare e risolvere, nel primo provvedimento utile, le problematiche sollevate dall'emendamento 95.0.12.

---

**G/1925/79/5 [già em. 58.9 (testo 2)]**

TARICCO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia (A.S. 1925)

impegna il Governo:

ad affrontare e risolvere, nel primo provvedimento utile, le problematiche sollevate dall'emendamento 58.9 T2.

---

**G/1925/81/5 [già em. 61.7 (testo 2 corretto)]**

FERRARI, ACCOTO, CONZATTI, STEGER, ERRANI

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge 1925 di conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia,

premesso che,

in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19 e dell'esigenza di garantire da parte delle Camere di Commercio alle imprese dei rispettivi territori il più ampio sostegno per la lunga fase critica della ripartenza e per l'implementazione del Recovery Plan,

impegna il Governo:

entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad istituire, presso il Ministero dello sviluppo economico, un Tavolo, con la partecipazione dei rappresentanti della Conferenza delle Regioni, degli enti locali, dell'Unioncamere, delle rappresentanze associative e degli operatori economici, finalizzato a verificare, sulla base di criteri oggettivi, come promuovere un assetto più efficace del sistema camerale e come concordare i conseguenti interventi normativi correttivi.

---

**G/1925/82/5 (già em. 62.0.1)**

PESCO, PUGLIA, ROMANO, ACCOTO, ORTIS, DONNO, GALLICCHIO, LANNUTTI

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge 1925 di conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia

considerato l'attuale periodo di forte crisi economica che sta logorando le famiglie e il tessuto produttivo nazionale

impegna il Governo:

a trasfondere, con il primo provvedimento utile, nella legge n. 3 del 2012, le norme sul sovraindebitamento già comprese nel codice della crisi di impresa, già approvato dal Parlamento.

---

**G/1925/83/5 (già em. 57.0.4)**

CALANDRINI

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1925 «Conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia»,

premessi che:

l'articolo 119, del decreto-legge maggio 2020, n. 34, rubricato «Incentivi per l'efficienza energetica, *sisma bonus*, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici», al comma 1 ha previsto un arco temporale estremamente breve, al 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per l'effettuazione dei lavori agevolati e per il materiale pagamento delle spese che danno diritto alla detrazione del 110 per cento;

le disposizioni di attuazione, che hanno reso concretamente possibile l'applicazione del beneficio, hanno di fatto ridotto ancor di più, quindi di ulteriori tre mesi, il periodo entro cui è possibile fruire della detrazione;

i ritardi nell'ottenimento delle autorizzazioni comunali per l'avvio degli interventi agevolati determineranno un'ulteriore riduzione del periodo di riferimento;

l'emendamento intende quindi assicurare ai contribuenti un sufficiente lasso di tempo per effettuare i lavori agevolati;

è necessario ancora considerare che, proprio con riguardo alla tipologia di intervento e di lavori connessi alla misura, il periodo entro cui eseguire le opere agevolate si riduce ulteriormente in relazione alle avverse condizioni meteorologiche, durante la stagione invernale, che renderanno di fatto impossibile la materiale esecuzione dei lavori;

tale impossibilità è tra l'altro dovuta alla tipologia dei lavori che nella maggior parte dei casi sarà effettuata esternamente dall'edificio;

impegna il Governo:

a valutare un'estensione della durata del periodo di fruizione della misura e valutare l'opportunità, anche in relazione al piano di rilancio dell'economia nazionale e alle misure di stimolo connesse ad ogni prospettiva di ripresa, di rendere strutturale una misura considerata strategica, oltre che per gli utilizzatori e fruitori, anche per le prospettive di ripresa di un intero comparto che, se adeguatamente sostenuto, può concorrere in misura significativa alla rivitalizzazione del tessuto economico e industriale del Paese.

---

**G/1925/84/5 (già em. 29.30)**

ZAFFINI, CALANDRINI

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1925 «Conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia»,

premessi che:

l'articolo 29 del provvedimento in esame – rubricato «Disposizioni urgenti in materia di liste di attesa» – richiamando al comma 1 il rispetto dei principi di «appropriatezza» ed «efficienza di percorsi di cura» reca disposizioni transitorie, sino al 31 dicembre 2020, intese alla riduzione delle liste di attesa relative alle prestazioni ambulatoriali, *screening* e di ricovero ospedaliero, non erogate nel periodo dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;

i commi 2, 3 e 4 hanno previsto la possibilità, per le regioni e le province autonome, nell'ambito della loro autonomia organizzativa, di ricorrere ad alcuni strumenti con modalità straordinarie, tra cui prestazioni aggiuntive previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale sanitario, reclutamento di personale del Servizio Nazionale attraverso assunzioni a tempo determinato, l'incremento del monte ore dell'assistenza specialistica ambulatoriale convenzionata interna;

il comma 8, al fine di sostenere gli oneri di cui ai precedenti commi 2 e 3 ha disposto l'incremento, per il 2020, del fabbisogno sanitario per complessivi euro 478.218.772 limitatamente al periodo di entrata in vigore del decreto in esame e sino al 31 dicembre 2020, secondo una ripartizione complessiva delle somme riportata nella tabella di cui all'allegato B;

le tempistiche di attuazione del presente intervento risultano eccessivamente stringenti e le relative opportunità di accesso, da parte delle regioni e province autonome, alle risorse stanziata e ripartite dal provvedimento in esame, nonché la modulazione degli impegni di spesa, rischiano di essere significativamente compresse se non precluse;

appare necessario rivalutare la portata, i termini di durata, e l'estensione della misura al fine di consentire una effettiva e piena fruizione delle risorse stanziata in un comparto, quello sanitario, strategico e cruciale il cui potenziamento rappresenta un adempimento essenziale e necessario per fronteggiare adeguatamente e contrastare il rischio di una seconda ondata;

impegna il Governo:

a valutare la tempistica di attuazione della disposizione in esame e disporre conseguentemente una proroga che consenta tempi adeguati ad una piena fruizione delle risorse stanziata da parte delle regioni e province autonome;

a valutare l'opportunità di rifinanziare la misura anche per il 2021 dandovi carattere di continuità e concorrendo alla definizione di una politica sanitaria volta a potenziare e sostenere la sanità di prossimità e la diagnostica preventiva, specie in relazione agli interventi di contrasto del rischio concreto e attuale di una seconda ondata epidemiologica.

---

**G/1925/85/5 (già em. 15.16)**

BARBONI

Il Senato,  
in sede di discussione dell'AS 1925,  
premessso che:

in virtù della loro natura risarcitoria, ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1991, n. 261, i trattamenti pensionistici di guerra non costituiscono reddito. Tali somme sono, pertanto, irrilevanti ai fini fiscali, previdenziali, sanitari ed assistenziali ed in nessun caso possono essere computate, a carico dei soggetti che le percepiscono e del loro nucleo familiare, nel reddito richiesto per la corresponsione di altri trattamenti pensionistici, per la concessione di esoneri ovvero di benefici economici e assistenziali;

i loro importi non vengono, quindi, considerati reddito ad alcun fine, poiché questi trattamenti costituiscono un «atto risarcitorio, di doveroso riconoscimento e di solidarietà da parte dello Stato nei confronti di coloro che, a causa della guerra, abbiano subito menomazioni nell'integrità fisica o la perdita di un congiunto» (articolo 1 decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915);

questo principio non trova però applicazione per l'assegno sociale, per il quale rilevano tutti i trattamenti pensionistici di guerra, nonché per l'ISEE, nel quale rientrano i trattamenti pensionistici di guerra indiretti, anomalia normativa che va a danneggiare le fasce più deboli dei titolari di questi trattamenti,

impegna il Governo:

al fine di supportare i redditi più bassi ulteriormente danneggiati dall'emergenza epidemiologica, a valutare l'opportunità di adottare misure normative finalizzate a dare effettiva attuazione alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni e integrazioni prevedendo che i trattamenti corrisposti a titolo di pensione, assegno o indennità di guerra, in virtù della loro natura risarcitoria, non rilevino ai fini della concessione dell'assegno sociale e del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) o di strumenti analoghi e per il riconoscimento di misure



di sostegno del reddito, ivi comprese le misure di sostegno economico legate all'emergenza COVID-19.

---

**G/1925/86/5 (già em. 29.7)**

BINETTI

Il Senato,  
in sede di discussione dell'AS 1925,  
premessi che:

per la gestione della Fase 2 della pandemia in Italia è stato attivato uno specifico sistema di monitoraggio, disciplinato dal decreto del ministero della Salute del 30 aprile 2020, sui dati epidemiologici e sulla capacità di risposta dei servizi sanitari regionali. Il monitoraggio, elaborato dalla cabina di regia costituita da ministero della Salute, Istituto superiore di sanità e Regioni, evidenzia proprio in questi giorni una ripresa dei contagi del Covid-19, particolarmente significativo nell'area del Centro Sud, finora parzialmente risparmiato dal coronavirus. Dato tanto più preoccupante perché in alcuni Paesi confinanti con l'Italia come Francia e Spagna la situazione epidemiologica appare ogni giorno più compromessa; ma per quanto paradossale ignoriamo l'andamento del virus nelle regioni del Nord-africa da cui partono sempre più spesso i migranti in arrivo sulle coste italiane;

al fine di tutelare la salute dei residenti che accolgono nel proprio territorio i migranti e definire le fragilità immunitarie ed infettive degli stessi, si propone di raccogliere presso i Centri di accoglienza i dati sanitari necessari al raggiungimento di un duplice obiettivo: fare il punto sullo stato di salute di ogni singolo migrante che arriva in Italia, e nello stesso tempo creare una sorta di registro sullo stato di salute complessivo di ogni Centro. Per il migrante si tratterebbe di una sorta di fascicolo sanitario elettronico, che potrebbe accompagnarlo nei suoi spostamenti e in caso di tampone positivo permetterebbe di ricostruire i suoi contatti per un'azione preventiva efficace. In questo modo si potrebbe giungere ad uno screening infettivologico capace di contenere il rischio del contagio, attraverso due test di minima, uno all'arrivo e uno dopo 15 giorni di permanenza,

impegna il Governo:

a valutare, in una fase di alta criticità come quella che sta attraversando il Paese, la possibilità di introdurre il fascicolo sanitario elettronico quale misura di tutela della salute dei migranti e dei residenti con cui, per qualsiasi ragione, i migranti entrano in contatto; il monitoraggio, sia quello legato al fascicolo sanitario individuale che al registro dei migranti per ogni centro, potrebbe essere regolato con decreto del Ministero della

salute di concerto con il Ministero dell'interno, per garantire anche la tracciabilità dei dati informativi ai fini della tutela della salute sia individuale che collettiva.

---

**G/1925/87/5 (già em. 31.0.37)**

RIZZOTTI

Il Senato,

in sede di discussione dell'AS 1925,

premesso che:

l'emergenza epidemiologica ha messo in evidenza come i soggetti più fragili, in quanto immunodepressi o affetti da patologie croniche, siano stati i più colpiti ed isolati dal Covid-19, in quanto impossibilitati ad accedere alle cure ed al monitoraggio cui erano abituati, e spesso privati dei propri caregiver di riferimento;

per sopperire a tale situazione, sono state diverse le iniziative messe in campo sul territorio nazionale, finalizzate ad avvicinare i pazienti ai propri professionisti di riferimento, o per consentire agli stessi di accedere ad un teleconsulto, più che mai necessario in questi mesi;

per garantire la prosecuzione delle positive esperienze realizzate nei mesi passati e per consentire lo sviluppo di simili modelli gestionali, sarebbe opportuno remunerare, in via sperimentale, la fornitura di servizi di teleassistenza volti a fornire assistenza specializzata di tipo infermieristico e la collaborazione con l'assistenza di base e specialistica, per i malati cronici ed i soggetti immunodepressi,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di avviare una sperimentazione gestionale nelle Regioni, da individuare con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la fornitura e la remunerazione di prestazioni di teleassistenza infermieristica erogata da soggetti pubblici o privati, volta a fornire assistenza specializzata di tipo infermieristico e la collaborazione con l'assistenza di base e specialistica, per i malati cronici ed i soggetti immunodepressi.

---

**G/1925/88/5 (già em. 78.23)**

MOLES

Il Senato,  
in sede di discussione dell'AS 1925,  
premessò che:

l'articolo 78 del decreto in oggetto prevede l'esenzione dal pagamento della seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) per alcune categorie di immobili;

tra questi immobili sono inclusi quelli rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

la misura, così come formulata nel provvedimento, sembra non tenere in considerazione che i teatri sono tra quelle categorie catastali in cui più frequentemente si verifica la separazione tra proprietà e gestione, proprio per la natura stessa dell'attività ivi svolta;

occorre, quindi, riconoscere l'esenzione dal versamento IMU indipendentemente dal fatto che i proprietari dei teatri siano anche gestori delle attività ivi esercitate. Tale disposizione risulta quanto più necessaria in considerazione delle gravissime ripercussioni che l'emergenza Covid ha causato sul settore teatrale e dello spettacolo dal vivo, che risultano essere tra quelli maggiormente colpiti. Si consideri che le prescrizioni in materia di distanziamento sociale impediscono ancora oggi la piena riapertura delle sale teatrali soprattutto private, per le quali l'assenza o comunque limitata possibilità di accedere ad aiuti di origine pubblica comporta l'impossibilità di rientro economico, al punto da rendere impensabile l'avvio e la necessaria programmazione delle attività teatrali per i gestori delle strutture siano essi anche proprietari o meno,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di riconoscere l'esenzione dal versamento IMU indipendentemente dal fatto che i proprietari dei teatri siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

---

**G/1925/89/5 (già em. 81.0.1)**

GIAMMANCO

Il Senato,  
in sede di discussione dell'AS 1925,  
premessò che:

l'articolo 125 del decreto-legge 34/2020 – c.d. decreto rilancio – convertito, con modificazioni, dalla legge 77/2020, riconosce ai soggetti

esercenti attività d'impresa, arte o professione, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti e alle strutture alberghiere a carattere imprenditoriale in possesso di specifici requisiti di legge, un credito d'imposta pari al 60 per cento delle spese sostenute, nel 2020 e per un massimo di 60.000 euro, per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti;

occorrerebbe estendere tale credito di imposta anche all'annualità 2021;

gli sterilizzatori d'aria a ciclo continuo che non utilizzano agenti nocivi e che non sono incompatibili con la presenza umana, consentono una sanificazione dell'aria in ambienti chiusi, di vitale importanza soprattutto in luoghi dove non è possibile garantire un'adeguata areazione, considerato anche che recenti studi hanno dimostrato come, contrariamente a quanto si pensava in passato, particelle del virus restino nell'aria per diverse ore dall'emissione,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità estendere il suddetto credito d'imposta anche all'annualità 2021 e di rendere ammissibili allo stesso credito d'imposta, anche le spese per l'acquisto di sterilizzatori d'aria a ciclo continuo che non utilizzano agenti nocivi e non sono incompatibili con la presenza umana.

---

### **G/1925/90/5 (già em. 99.0.2)**

TOFFANIN, GALLONE

Il Senato,

in sede di discussione dell'AS 1925,

premessi che:

la terapia anticoagulante orale (T.A.O.) è il trattamento medico per il rallentamento della coagulazione del sangue. Grazie a questa terapia viene tenuta sotto controllo la fluidità del sangue;

la peculiarità è che al momento vengono prescritti principalmente due trattamenti differenti: a) i farmaci anti-vitamina K (AVK) che non vengono somministrati sempre nella stessa dose, quindi il paziente deve sottoporsi a periodici controlli di laboratorio (INR) per ottenere dal medico la posologia corretta; b) i più recenti farmaci anticoagulanti diretti (DOACs) che vengono somministrati nella stessa dose, ma non possono essere prescritti a tutti i pazienti;

i trattamenti possono durare alcuni mesi o tutta la vita. Le più diffuse condizioni di salute che richiedono la T.A.O. sono le seguenti: fibril-

lazione atriale, protesi valvolari meccaniche cardiache, trombosi, embolia polmonare, ictus cerebrale, trombosi venosa profonda e infarto del miocardio;

considerando che il costo medio dei coagulometri portatili è di euro 585 e che i soggetti che utilizzano la terapia anticoagulante sono circa 1.300.000 persone, con l'applicazione dell'IVA agevolata al 4%, anziché 22%, sull'acquisto di tali prodotti, le minori entrate per la finanza pubblica, a regime, ammontano a circa 136.890.000 euro,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare misure volte a prevedere la riduzione dell'aliquota IVA per i coagulometri portatili per persone affette da patologie che richiedono il ricorso alla terapia anticoagulante orale.

---

### **G/1925/91/5 (già em. 94.0.1)**

CONZATTI, COMINCINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1925 di conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia,

premessi che:

il rinnovo della concessione della gestione del tratto autostradale A22 – «Autostrada del Brennero» e le vicende conseguenti che interessano la società concessionaria sono stati caratterizzati dal susseguirsi dell'adozione di atti normativi e amministrativi che hanno reso la questione estremamente complessa a livello tecnico-giuridico e contabile;

una possibile soluzione consisterebbe nell'estensione della concessione autostradale fino alla data del 31 dicembre 2027 o ad altra data tale da consentire un termine congruo per l'individuazione e l'attuazione di ulteriori soluzioni, condizionata alla definizione di uno specifico programma di investimenti straordinario riguardante gli investimenti afferenti l'asse autostradale A22, dal quale non derivi alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica e che veda la partecipazione diretta nella sua definizione di tutti gli enti territoriali interessati;

tale possibile soluzione appare suscettibile di soddisfare le diverse esigenze, esponendo le parti interessate al minor rischio di invalidità degli atti adottati e di contenzioso e dunque con piena tutela dell'interesse pubblico;

considerato che:

il rinnovo della concessione implica la tutela di preminenti interessi pubblici e privati, per via della rilevanza strategica del corridoio

autostradale e per via delle ricadute dirette delle vicende sui territori interessati;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare tutte le iniziative idonee a verificare in tutte le sedi competenti e in particolare presso le istituzioni preposte dell'Unione europea, la possibilità dell'estensione della concessione autostradale fino alla data del 31 dicembre 2027, condizionata alla definizione di uno specifico programma di investimenti straordinario riguardante gli investimenti afferenti l'asse autostradale A22, dal quale non derivi alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica e che veda la partecipazione diretta nella sua definizione di tutti gli enti territoriali interessati, in modo che tale eventuale soluzione sia attuabile entro e non oltre la data del 29 dicembre 2020;

---

#### **G/1925/92/5 (già em. 94.0.2)**

CONZATTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1925 di conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia

premesso che:

il rinnovo della concessione della gestione del tratto autostradale A22 – «Autostrada del Brennero» e le vicende conseguenti che interessano la società concessionaria sono stati caratterizzati dal susseguirsi dell'adozione di atti normativi e amministrativi che hanno reso la questione estremamente complessa a livello tecnico-giuridico e contabile;

una possibile soluzione consisterebbe nel consentire, attraverso gli opportuni atti normativi, la possibilità che nel capitale sociale della società concessionaria eventualmente figurino privati, anche già soci, nei limiti e secondo le modalità conformi alla Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;

tale possibile soluzione appare suscettibile di soddisfare le diverse esigenze, esponendo le parti interessate al minor rischio di invalidità degli atti adottati e di contenzioso e dunque con piena tutela dell'interesse pubblico;

considerato che:

il rinnovo della concessione implica la tutela di preminenti interessi pubblici e privati, per via della rilevanza strategica del corridoio autostradale e per via delle ricadute dirette delle vicende sui territori interessati;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare tutte le iniziative idonee a verificare in tutte le sedi competenti e in particolare presso le istituzioni preposte dell'Unione europea, la possibilità che nel capitale sociale della società concessionaria del tratto autostradale A22 eventualmente figurino privati, anche già soci, nei limiti e secondo le modalità conformi alla Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 in modo che tale eventuale soluzione sia attuabile entro e non oltre la data del 29 dicembre 2020;

---

**G/1925/93/5 (già em. 27.18)**

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge n. 1925, «Conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia»,

impegna il Governo:

ad estendere le agevolazioni contributive di cui all'articolo 27, in favore di datori di lavoro operanti in alcune aree territoriali, anche ai comuni colpiti dagli eventi sismici negli anni 2016 e successivi, nelle località termali e nei comuni delle isole minori, ancorché ubicati in regioni diverse da quelle indicate al comma 1, nonché ai soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19, cioè alla data del 31 gennaio 2020.

---

**G/1925/94/5 (già em. 29.15)**

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge n. 1925, «Conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia»,

impegna il Governo:

a chiarire che, per le province autonome di Trento e di Bolzano, i limiti alla spesa sanitaria previsti dalla legislazione statale emanata nel periodo dell'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-Cov-2, sono riferiti alle risorse aggiuntive stanziato per l'emergenza

e non trovano applicazione alle risorse proprie delle province medesime, le quali provvedono autonomamente all'integrale finanziamento del servizio sanitario nei rispettivi territori, ai sensi dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

---

**G/1925/95/5 (già em. 59.26)**

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge n. 1925, «Conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia»,

premesso che:

i capoluoghi di provincia e le città metropolitane non sono le uniche località che stanno soffrendo a causa del blocco dei flussi dall'estero e che sono molti i sistemi economici locali che vivono di turismo internazionale e che, in mancanza di interventi, rischiano la desertificazione;

impegna il Governo:

ad estendere il contributo a fondo perduto per attività di impresa turistico-ricettiva nei centri storici anche per l'attività svolta in comuni non capoluogo di provincia o di città metropolitana che, in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l'elaborazione di dati statistici, abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni.

---

**G/1925/96/5 (già em. 107.1)**

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge n. 1925, «Conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia»,

impegna il Governo:

a dare attuazione al contenuto di cui all'emendamento 107.1.

---



**Art. 1.****1.0.3 (testo 2)**

SANTILLO, MORONESE, PUGLIA, FLORIDIA, PRESUTTO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 1-bis.***(Indennità per i lavoratori di aree in crisi complessa della Regione Campania)*

1. Ai lavoratori delle aree di crisi complessa della Campania che hanno cessato la mobilità ordinaria dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2016 è concessa, fino al 31 dicembre 2020, un'indennità pari al trattamento dell'ultima mobilità ordinaria percepita, comprensiva della contribuzione figurativa. A tale indennità non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 67, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

2. L'indennità di cui al comma 17 non è compatibile con il reddito di emergenza di cui all'articolo 82 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. L'indennità di cui al comma 1, non è altresì compatibile con la presenza di una delle seguenti condizioni:

- a) essere titolari di un rapporto di lavoro dipendente;
- b) essere titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità;
- c) essere percettori dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL);
- d) essere percettori di reddito di cittadinanza, di cui al Capo I del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ovvero delle misure aventi finalità analoghe di cui all'articolo 13, comma 2, del medesimo decreto-legge.

3. Per far fronte agli oneri derivanti dal presente articolo, la Regione è autorizzata ad utilizzare le risorse residue di cui all'articolo 25-ter e successive modifiche ed integrazioni del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136».

---

**1.0.5 (testo 2)**

CAMPAGNA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Indennità per i lavoratori di aree di crisi industriale complessa)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 251, è aggiunto il seguente:

"251-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'indennità di cui al comma 251 può essere altresì concessa fino al 31 dicembre 2020 ai lavoratori delle aree di crisi industriale complessa ubicate nel territorio di Regioni a statuto speciale i quali abbiano cessato di percepire l'indennità di disoccupazione denominata Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'impiego (NASpl) prima del 31 agosto 2020.";

b) al comma 253, le parole: "del comma 251", sono sostituite con le seguenti: "dei commi 251 e 251-bis"».

---

**Art. 5.****5.0.2 (testo 2) [id. 26.10 (testo 2)]**

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONE, MODENA, RIZZOTTI, GALLONE

*Apportate le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:*

«d) al primo periodo le parole: "380 milioni di euro per l'anno 2020" con le seguenti: "663,1 milioni di euro per l'anno 2020"»;

b) *all'articolo 26, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:*

«1-bis. All'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni; dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

"2. Fino al 15 ottobre 2020 per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma

3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. Nessuna responsabilità, neppure contabile, salvo il fatto doloso, è imputabile al medico di assistenza primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi. È fatto divieto di monetizzare le ferie non fruite a causa di assenze dal servizio di cui al presente comma.

*2-bis.* A decorrere dal 16 ottobre e fino al 31 dicembre 2020, i lavoratori fragili di cui al comma 2, di norma svolgono la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto".

*1-ter.* Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui ai commi 2 e *2-bis* dell'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 come modificati dal presente articolo, è autorizzata la spesa di 54 milioni di euro per l'anno 2020.

*1-quater.* Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo pari a 337, 1 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede quanto a 55 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 114, comma 4, quanto a 282,1 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22-*ter*, comma 11 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e quanto a 20 milioni di euro, in termini di fabbisogno e indebitamento, netto mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma *1-ter*».

*Conseguentemente, all'articolo 87, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:*

- *al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* «e non è computabile ai fini del periodo di comparto.»;

- *al secondo periodo le parole:* «il lavoro agile è la modalità ordinaria» *sono sostituite dalle seguenti:* «il lavoro agile è una delle modalità ordinarie».

**Art. 7.****7.5 (testo 2) [id. 29.0.1 (testo 3)]**

CROATTI, PUGLIA, CAMPAGNA, NATURALE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 29-bis.***(Misure per il sostegno del sistema termale nazionale)*

1. Al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, nello stato del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e 18 milioni di euro per l'anno 2021 destinato alla concessione, fino all'esaurimento delle risorse, di buoni per l'acquisto di servizi termali. I buoni di cui al presente comma non sono cedibili, non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità attuative del beneficio di cui al comma 1.

3. Per le finalità di cui al presente articolo il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi di società in *house* mediante stipula di apposita convenzione. Gli oneri derivanti dalla predetta convenzione sono posti a carico delle risorse assegnate al fondo di cui al presente articolo, nel limite massimo del 20 per cento delle risorse stesse».

---

**Art. 8.****8.15 (testo 2) [id. 26.0.13 (testo 2)]**

CONZATTI, COMINCINI, STEGER, NANNICINI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis, In considerazione dell'attuale fase di rilancio dell'economia al fine di garantire le continuità occupazionale, all'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 è inserito, in fine, con efficacia fino al 31 dicembre 2021, il seguente periodo: "Nel caso in cui il contratto di somministrazione tra l'agenzia di somministrazione e l'utilizzatore sia a tempo determinato l'utilizzatore può impiegare in missione, per periodi superiori a ventiquattro mesi anche non continuativi il medesimo lavora-

tore somministrato, per il quale l'agenzia di somministrazione abbia comunicato all'utilizzatore l'assunzione a tempo indeterminato, senza che ciò determini in capo all'utilizzatore stesso la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato».

*Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «e disposizioni in materia di contratti di somministrazione».*

---

**Art. 10.**

**10.4 (testo 2) [id. a 10.0.13 (testo 2)]**

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 10-bis.**

*(Applicazione del regime previdenziale recato dalla legge 13 marzo 1958, n. 250 ai soci di cooperative della pesca iscritte nell'apposita sezione dell'Albo nazionale degli enti cooperativi)*

1. La disciplina dettata dall'articolo 1, comma 1, della legge 13 marzo 1958, n. 250, si intende applicabile anche nei confronti dei marittimi di cui all'articolo 115 del codice della navigazione, che esercitano la pesca quale esclusiva e prevalente attività lavorativa e che siano associati in qualità di soci di cooperative di pesca, iscritte nell'apposita sezione dell'Albo nazionale degli enti cooperativi, ancorché l'attività di pesca non sia organizzata e coordinata dalle medesime cooperative.

2. Gli obblighi contributivi derivanti dalla disciplina di cui al presente articolo sono a carico delle cooperative di pesca di cui al comma precedente.

3. Sono fatti salvi i versamenti contributivi assolti direttamente dai soci delle cooperative di pesca di cui al comma 1 prima della data di entrata in vigore della presente disposizione».

---

**10.0.10 (testo 2) [id. a 10.0.13 (testo 2)]**

CONZATTI, COMINCINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 10-bis.**

*(Applicazione del regime previdenziale recato dalla legge 13 marzo 1958, n. 250 ai soci di cooperative della pesca iscritte nell'apposita sezione dell'Albo nazionale degli enti cooperativi)*

1. La disciplina dettata dall'articolo 1, comma 1, della legge 13 marzo 1958, n. 250, si intende applicabile anche nei confronti dei marittimi di cui all'articolo 115 del codice della navigazione, che esercitano la pesca quale esclusiva e prevalente attività lavorativa e che siano associati in qualità di soci di cooperative di pesca, iscritte nell'apposita sezione dell'Albo nazionale degli enti cooperativi, ancorché l'attività di pesca non sia organizzata e coordinata dalle medesime cooperative.

2. Gli obblighi contributivi derivanti dalla disciplina di cui al presente articolo sono a carico delle cooperative di pesca di cui al comma precedente.

3. Sono fatti salvi i versamenti contributivi assolti direttamente dai soci delle cooperative di pesca di cui al comma 1 prima della data di entrata in vigore della presente disposizione».

---

**10.0.11 (testo 3) [id. 10.0.13 (testo 2)]**

BATTISTONI, BERARDI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI, MODENA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 10-bis.**

*(Applicazione del regime previdenziale recato dalla legge 13 marzo 1958, n. 250 ai soci di cooperative della pesca iscritte nell'apposita sezione dell'Albo nazionale degli enti cooperativi)*

1. La disciplina dettata dall'articolo 1, comma 1, della legge 13 marzo 1958, n. 250, si intende applicabile anche nei confronti dei marittimi di cui all'articolo 115 del codice della navigazione, che esercitano la pesca quale esclusiva e prevalente attività lavorativa e che siano associati in qualità di soci di cooperative di pesca, iscritte nell'apposita sezione dell'Albo nazionale degli enti cooperativi, ancorché l'attività di pesca non sia organizzata e coordinata dalle medesime cooperative.

2. Gli obblighi contributivi derivanti dalla disciplina di cui al presente articolo sono a carico delle cooperative di pesca di cui al comma precedente.

3. Sono fatti salvi i versamenti contributivi assolti direttamente dai soci delle cooperative di pesca di cui al comma 1 prima della data di entrata in vigore della presente disposizione».

---

### 10.0.11 (testo 2)

BATTISTONI, BERARDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 10-bis.

*(Disposizioni in materia di lavoro marittimo e delle acque interne)*

1. All'articolo 1, terzo comma, della legge 13 marzo 1958, n. 250, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la parola: "pescicoltura", è soppressa la seguente: ", ecc.";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I requisiti oggettivi e soggettivi elencati nel periodo precedente sono da intendersi come necessari e sufficienti per l'applicazione del primo comma".

2. Ai fini di quanto disposto ai sensi del comma 1, rimangono comunque validi i versamenti contributivi e le iscrizioni, con i relativi effetti ai fini previdenziali ed assistenziali, negli elenchi dei marittimi di cui alla legge 26 luglio 1984, n. 413, risultanti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in favore di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), della medesima legge 26 luglio 1984, n. 413, imbarcati su natanti di dimensioni inferiori alle 10 tonnellate di stazza lorda e che ricoprono il ruolo di armatore o proprietario-armatore imbarcato.

3. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 515, dopo la parola: "marittima" sono inserite le seguenti: "e delle acque interne";

b) al comma 516, dopo la parola: "marittima" sono inserite le seguenti: "e delle acque interne".».

---

**10.0.13 (testo 2)**

ABATE, PUGLIA, TRENTACOSTE, CAMPAGNA, TARICCO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 10-bis.**

*(Applicazione del regime previdenziale recato dalla legge 13 marzo 1958, n. 250 ai soci di cooperative della pesca iscritte nell'apposita sezione dell'Albo nazionale degli enti cooperativi)*

1. La disciplina dettata dall'articolo 1, comma 1, della legge 13 marzo 1958, n. 250, si intende applicabile anche nei confronti dei marittimi di cui all'articolo 115 del codice della navigazione, che esercitano la pesca quale esclusiva e prevalente attività lavorativa e che siano associati in qualità di soci di cooperative di pesca, iscritte nell'apposita sezione dell'Albo nazionale degli enti cooperativi, ancorché l'attività di pesca non sia organizzata e coordinata dalle medesime cooperative.

2. Gli obblighi contributivi derivanti dalla disciplina di cui al presente articolo sono a carico delle cooperative di pesca di cui al comma precedente.

3. Sono fatti salvi i versamenti contributivi assolti direttamente dai soci delle cooperative di pesca di cui al comma 1 prima della data di entrata in vigore della presente disposizione».

---

**Art. 11.****11.0.7 (testo 2) [id. 23.2 (testo 2)]**

DAMIANI, PICCHETTO FRATIN, FANTETTI, SACCONI, MODENA

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «indennità di cui agli articoli 10 e 11 del presente decreto», con le seguenti: «indennità di cui agli articoli 9, 10 e 12 del presente decreto».*

**11.0.8 (testo 2) [id. 23.2 (testo 2)]**

DAMIANI, PICCHETTO FRATIN, FANTETTI, SACCONI, MODENA

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «indennità di cui agli articoli 10 e 11 del presente decreto», con le seguenti: «indennità di cui agli articoli 9, 10 e 12 del presente decreto».*

---



**11.0.10 (testo 2) [id. 23.2 (testo 2)]**

DAMIANI, PICHETTO FRATIN, FANTETTI, SACCONI, MODENA

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «indennità di cui agli articoli 10 e 11 del presente decreto», con le seguenti: «indennità di cui agli articoli 9, 10 e 12 del presente decreto».*

---

**Art. 12.****12.0.2 (testo 2)**

NANNICINI, CONZATTI, COMINCINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 12-bis.**

*(Interventi per il passaggio al professionismo e l'allargamento delle tutele sul lavoro negli sport femminili)*

1. Presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per il professionismo negli sport femminili, da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione iniziale di 2,9 milioni di euro per l'anno 2020, 3,9 milioni di euro per l'anno 2021 e 3,9 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le federazioni sportive che intendono accedere al Fondo di cui al comma 1 devono deliberare il passaggio al professionismo sportivo di campionati femminili ai sensi della legge 23 marzo 1981, n. 91; il passaggio deve avvenire entro il 31 dicembre 2022.

3. Le federazioni sportive che hanno deliberato il passaggio al professionismo sportivo di campionati femminili ai sensi del comma 2 possono presentare la domanda di accesso al Fondo di cui al comma 1 qualora l'utilizzo dei finanziamenti richiesti sia finalizzato:

*a)* per l'anno 2020, per far fronte alle ricadute dell'emergenza sanitaria da COVID-19:

- 1) al sostegno al reddito e alla tutela medico-sanitaria delle atlete;
- 2) allo svolgimento di attività di sanificazione delle strutture sportive e di ristrutturazione degli impianti sportivi;

*b)* per gli anni 2021 e 2022:

- 1) alla riorganizzazione e al miglioramento delle infrastrutture sportive;
- 2) al reclutamento e alla formazione delle atlete;

- 3) alla qualifica e alla formazione dei tecnici;
- 4) alla promozione dello sport femminile;
- 5) alla sostenibilità economica della transizione al professionismo sportivo;
- 6) all'allargamento delle tutele assicurative e assistenziali delle atlete,

4. Per le domande di cui al comma 3, lettera *a*), almeno la metà dei finanziamenti richiesti deve rispondere alle finalità di cui al numero 2) della medesima lettera *a*). Per le domande di cui al comma 3, lettera *b*), almeno la metà dei finanziamenti richiesti deve rispondere alle finalità di cui ai numeri 2) e 6) della medesima lettera *b*).

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, sono definite le modalità di accesso al Fondo di cui al comma 1 nel limite massimo delle risorse di cui al medesimo comma, che costituiscono tetto di spesa.

6. Le federazioni sportive che hanno avuto accesso al Fondo di cui al comma 1 presentano al Ministro per le politiche giovanili e lo sport, ogni sei mesi, un resoconto sull'utilizzo delle risorse, sentite le associazioni delle sportive, le associazioni delle società e le associazioni degli allenatori.

7. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il comma 181 è abrogato.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2,9 milioni di euro per l'anno 2020 e 3,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede con le risorse derivanti dalla disposizione di cui al comma 7».

---

## Art. 13

### 13.0.6 (testo 3) [id. 59.0.13 (testo 2)]

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 59-bis.

*(Contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, di lavoro autonomo, di reddito agrario nonché titolari di partita IVA)*

1. I soggetti che non hanno presentato domanda ai sensi dell'articolo 25, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che, a

far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza COVID-19, classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ovvero ricompresi nella circolare del Ministro delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, e non inseriti nella lista indicativa dei Comuni colpiti da eventi calamitosi di cui alle istruzioni per la compilazione dell'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto, pubblicate dall'Agenzia delle entrate in data 30 giugno 2020, possono presentare la domanda entro trenta giorni dalla data di riavvio della procedura telematica per la presentazione della stessa, come definita con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. A tal fine l'Agenzia delle entrate, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, riavvia la procedura telematica e disciplina le modalità attuative ai sensi dell'articolo 25.

2. Per le finalità di cui al comma 1, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, per l'anno 2020, un apposito Fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro, che costituisce limite di spesa massima. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità attuative delle risorse del Fondo. Il ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

---

## Art. 15.

### 15.0.13 (testo 2) [id. 26.10 (testo 2)]

PIRRO, Giuseppe PISANI, MATRISCIANO, PUGLIA, CASTELLONE, L'ABBATE, MORONESE, ORTIS, CAMPAGNA

*Apportate le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:*

«d) al primo periodo le parole: "380 milioni di euro per l'anno 2020" con le seguenti: "663,1 milioni di euro per l'anno 2020"»;

b) *all'articolo 26, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:*

«1-bis. All'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni; dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

"2. Fino al 15 ottobre 2020 per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. Nessuna responsabilità, neppure contabile, salvo il fatto doloso, è imputabile al medico di assistenza primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi. È fatto divieto di monetizzare le ferie non fruite a causa di assenze dal servizio di cui al presente comma.

*2-bis.* A decorrere dal 16 ottobre e fino al 31 dicembre 2020, i lavoratori fragili di cui al comma 2, di norma svolgono la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto".

*1-ter.* Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui ai commi 2 e *2-bis* dell'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 come modificati dal presente articolo, è autorizzata la spesa di 54 milioni di euro per l'anno 2020.

*1-quater.* Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo pari a 33711 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede quanto a 55 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 114, comma 4, quanto a 282,1 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo *22-ter*, comma 11 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e quanto a 20 milioni di euro, in termini di fabbisogno e indebitamento, netto mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma *1-ter*.».

*Conseguentemente, all'articolo 87, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:*

*– al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e non è computabile ai fini del periodo di comperto.»;*

– al secondo periodo le parole: «il lavoro agile è la modalità ordinaria» sono sostituite dalle seguenti: «il lavoro agile è una delle modalità ordinarie».

---

## **Art. 21.**

### **21.0.4 (testo 2)**

COMINCINI, CONZATTI, NANNICINI, TARICCO, CALANDRINI

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

#### **«Art. 21-bis.**

*(Lavoro agile per genitori con figli con disabilità)*

Fino al 30 giugno 2021, i genitori lavoratori dipendenti privati che hanno almeno un figlio in condizioni di disabilità grave riconosciuta ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore e che l'attività lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81».

---

### **21.0.500/15 (testo 2)**

CONZATTI, COMINCINI

*All'emendamento 21.0.500, alla lettera c) capoverso «Art. 32-bis», dopo il comma 3 inserire il seguente:*

«3-bis. Nell'ambito dei patti educativi di territorio stipulati ai sensi del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021, contenuto nel decreto del Ministro dell'Istruzione del 26 giugno 2020, le Istituzioni scolastiche singole o in rete possono stipulare protocolli d'intesa con gli Enti locali volti a regolamentare il funzionamento delle attività previste nei patti stessi. L'Ente locale, nei limiti delle risorse iscritte a legislazione vigente nel proprio bilancio, può affiancare la scuola per gli aspetti organizzativi, di responsabilità e di copertura assicurativa, purché le attività svolte nelle scuole siano conformi al documento di valutazione dei rischi vigente nell'Istituto».

---

**21.0.500/22 (testo 2) [id. 21.0.500/32 (testo 3)]**

FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI

*All'emendamento 21.0.500, al capoverso «Art. 42-bis», apportare le seguenti modificazioni:*

a) *aggiungere, in fine, i seguenti:*

«4-bis. Al fine di fronteggiare le esigenze connesse al contenimento della diffusione del COVID-19 e garantire la regolare gestione, anche di natura sanitaria, dei flussi migratori nel limite dello stanziamento di cui al presente comma che costituisce tetto di spesa massima, è autorizzato per l'anno 2020 un contributo di 375.000 euro, per ciascuno dei Comuni di Lampedusa e Linosa, Porto Empedocle, Pozzallo, Caltanissetta, Vizzini, Messina, Siciliana, Augusta. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della salute da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di gestione delle risorse di cui al primo periodo, nonché le modalità di monitoraggio della spesa.

4-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4-bis, pari a 3 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 114, comma 4.».

b) *alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e risorse per i comuni siciliani maggiormente coinvolti nella gestione dei flussi migratori».*

---

**21.0.500/32 (testo 3)**

LOREFICE, Giuseppe PISANI, DRAGO, D'ANGELO, LEONE, CAMPAGNA, ANASTASI, RUSSO, FLORIDIA, MARINELLO, SANTANGELO, TRENTACOSTE

*All'emendamento 21.0.500, al capoverso «Art. 42-bis», apportare le seguenti modificazioni:*

a) *aggiungere, in fine, i seguenti:*

«4-bis. Al fine di fronteggiare le esigenze connesse al contenimento della diffusione del COVID-19 e garantire la regolare gestione, anche di natura sanitaria, dei flussi migratori nel limite dello stanziamento di cui al presente comma che costituisce tetto di spesa massima, è autorizzato per l'anno 2020 un contributo di 375.000 euro, per ciascuno dei Comuni di Lampedusa e Linosa, Porto Empedocle, Pozzallo, Caltanissetta, Vizzini, Messina, Siciliana, Augusta. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della salute da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di gestione delle risorse di cui al primo periodo, nonché le modalità di monitoraggio della spesa.

4-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4-bis, pari a 3 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 114, comma 4.».

b) *alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e risorse per i comuni siciliani maggiormente coinvolti nella gestione dei flussi migratori».

---

## Art. 22.

### 22.5 (testo 2) [id. a 22.4 (testo 2)]

LEONE, PUGLIA, PAVANELLI, MORONESE, L'ABBATE, TRENTACOSTE, VANIN, DONNO, ROMANO, GIANNUZZI, CAMPAGNA

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo denominato "Fondo per la formazione personale delle casalinghe e dei casalinghi", con una dotazione di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, finalizzato alla promozione di attività di formazione, svolte da enti pubblici e privati, di coloro che svolgono attività prestate nell'ambito domestico, in via prioritaria dalle donne, senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito., finalizzate alla cura delle persone e dell'ambiente domestico, iscritte e iscritti all'Assicurazione obbligatoria, di cui all'articolo 7 della legge 3 dicembre 1999, n. 493, con particolare riguardo all'acquisizione di competenze digitali, funzionali all'inserimento lavorativo e alla valorizzazione delle attività di cura».

*Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e dei casalinghi».

---

**Art. 24.****24.0.6 (testo 4) [id. a 26.0.44 (testo 2) (già 100.0.9)]**

CONZATTI, UNTERBERGER, DE PETRIS, VALENTE, PINOTTI, SACCONI, COMINCINI,  
GARAVINI, GINETTI, SBROLLINI, SUDANO, PARENTE, VONO

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

**«Art. 24-bis.**

*(Misure urgenti per la tutela dell'associazione Consorzio  
Casa internazionale delle donne di Roma)*

1. Al fine di potenziare le politiche in materia di pari opportunità e di riconoscere il valore sociale e culturale a sostegno delle donne, anche alla luce dell'accresciuto ruolo svolto a favore delle donne durante l'epidemia COVID-19, è finanziata, nella misura di 900.000 euro per l'anno 2020, l'associazione Consorzio Casa internazionale delle donne di Roma, per integrare gli importi destinati all'estinzione del debito pregresso del Consorzio nei confronti di Roma Capitale».

*Conseguentemente, ridurre il fondo di cui all'articolo 114, comma 4, di 900.000 euro per l'anno 2020.*

**Art. 25.****25.0.16 (testo 2) [id. a 25.0.17 (testo 2)]**

FERRARI, COLLINA, GIACOBBE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 25-bis.**

*(Semplificazione della procedura di accesso alla carriera di segretario  
comunale e provinciale per il triennio-2020-2022)*

1. Al fine di sopperire alla carenza di segretari comunali e provinciali per l'adeguato-supporto al ripristino della piena operatività degli enti locali per il triennio 2020-2022, l'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali bandisce procedure selettive semplificate di accesso alla carriera di segretario comunale e provinciale, prevedendo:

a) la possibilità di presentazione della domanda di partecipazione al concorso secondo le previsioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo



247 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

b) lo svolgimento della prova preselettiva di cui all'articolo B, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, in sedi decentrate e con modalità telematiche o, comunque, in modo da consentirne la valutazione con l'ausilio di strumenti-informatici;

c) lo svolgimento con modalità telematiche di due prove scritte, anche nella medesima data ed anche consistenti in una pluralità di quesiti a risposta aperta; la prima-prova scritta ha ad oggetto argomenti di carattere giuridico, con specifico riferimento al diritto costituzionale e/o diritto amministrativo e/o ordinamento degli enti locali e/o diritto privata; la seconda prova scritta ha ad oggetto argomenti di carattere economico e finanziario-contabile, con specifico riferimento ad economia politica, scienza delle finanze e diritto finanziario e/o ordinamento finanziario e contabile degli enti locali; nonché management pubblico;

d) lo svolgimento di una prova orale, che deve riguardare in ogni caso almeno le materie di cui all'articolo 13, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, e nel corso della quale deve essere accertata anche la conoscenza di lingue straniere; tale prova può essere effettuata in videoconferenza, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni;

d) la possibilità di articolazione della commissione esaminatrice in sottocommissioni.

2. Per quanto non diversamente disciplinato dal presente articolo continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 13 del regolamento di cui, al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 16-*ter*, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020 n. 8.

3. Dalla presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, finanziarie e, strumentali disponibili a legislazione vigente».

---

**25.0.17 (testo 2)**

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 25-bis.***(Semplificazione della procedura di accesso alla carriera di segretario comunale e provinciale per il triennio-2020-2022)*

1. Al fine di sopperire alla carenza di segretari comunali e provinciali per l'adeguato-supporto al ripristino della piena operatività degli enti locali per il triennio 2020-2022, l'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali bandisce procedure selettive semplificate di accesso alla, carriera di segretario comunale e provinciale, prevedendo:

a) la possibilità di presentazione della domanda di partecipazione al concorso secondo le previsioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 247 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

b) lo svolgimento della prova preselettiva di cui all'articolo B, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, in sedi decentrate e con modalità telematiche o, comunque, in modo da consentirne la valutazione con l'ausilio di strumenti-informatici;

c) lo svolgimento con modalità telematiche di due prove scritte, anche nella medesima data ed anche consistenti in una pluralità di quesiti a risposta aperta; la prima-prova scritta ha ad oggetto argomenti di carattere giuridico, con specifico riferimento al diritto costituzionale e/o diritto amministrativo e/o ordinamento degli enti locali e/o diritto privata; la seconda prova scritta ha ad oggetto argomenti di carattere economico e finanziario-contabile, con specifico riferimento ad economia politica, scienza delle finanze e diritto finanziario e/o ordinamento finanziario e contabile degli enti locali; nonché management pubblico;

d) lo svolgimento di una prova orale, che deve riguardare in ogni caso almeno le materie di cui all'articolo 13, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, e nel corso della quale deve essere accertata anche la conoscenza di lingue straniere; tale prova può essere effettuata in videoconferenza, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni;

d) la possibilità di articolazione della commissione esaminatrice in sottocommissioni.

2. Per quanto non diversamente disciplinato dal presente articolo continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 13 del regolamento di cui, al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 16-ter, del decreto-legge

30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020 n. 8.

3. Dalla presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, finanziarie e, strumentali disponibili a legislazione vigente».

---

## Art. 26.

### 26.2 (testo 2) [id. 26.10 (testo 2)]

PARENTE, CONZATTI, COMINCINI

*Apportate le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:*

«d) al primo periodo le parole: "380 milioni di euro per l'anno 2020" con le seguenti: "663,1 milioni di euro per l'anno 2020"»;

b) *all'articolo 26, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:*

«1-bis. All'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni; dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

"2. Fino al 15 ottobre 2020 per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. Nessuna responsabilità, neppure contabile, salvo il fatto doloso, è imputabile al medico di assistenza primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi. È fatto divieto di monetizzare le ferie non fruite a causa di assenze dal servizio di cui al presente comma.

2-bis. A decorrere dal 16 ottobre e fino al 31 dicembre 2020, i lavoratori fragili di cui al comma 2, di norma svolgono la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto".

1-ter. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui ai commi 2 e 2-bis dell'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 come modificati dal presente articolo, è autorizzata la spesa di 54 milioni di euro per l'anno 2020.

1-quater. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo pari a 337,1 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede quanto a 55 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 114, comma 4, quanto a 282,1 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22-ter, comma 11 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e quanto a 20 milioni di euro, in termini di fabbisogno e indebitamento, netto mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 1-ter.».

*Conseguentemente, all'articolo 87, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:*

– *al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* «e non è computabile ai fini del periodo di comparto.»;

– *al secondo periodo le parole:* «il lavoro agile è la modalità ordinaria» *sono sostituite dalle seguenti:* «il lavoro agile è una delle modalità ordinarie».

---

## **26.5 (testo 2) [id. 26.10 (testo 2)]**

AUGUSSORI, RIVOLTA, FERRERO, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

*Apportate le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:*

«d) al primo periodo le parole: "380 milioni di euro per l'anno 2020" con le seguenti: "663,1 milioni di euro per l'anno 2020"»;

b) *all'articolo 26, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:*

«1-bis. All'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni; dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

"2. Fino al 15 ottobre 2020 per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma

3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. Nessuna responsabilità, neppure contabile, salvo il fatto doloso, è imputabile al medico di assistenza primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi. È fatto divieto di monetizzare le ferie non fruite a causa di assenze dal servizio di cui al presente comma.

*2-bis.* A decorrere dal 16 ottobre e fino al 31 dicembre 2020, i lavoratori fragili di cui al comma 2, di norma svolgono la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto".

*1-ter.* Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui ai commi 2 e *2-bis* dell'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 come modificati dal presente articolo, è autorizzata la spesa di 54 milioni di euro per l'anno 2020.

*1-quater.* Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo pari a 337,1 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede quanto a 55 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 114, comma 4, quanto a 282,1 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22-*ter*, comma 11 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e quanto a 20 milioni di euro, in termini di fabbisogno e indebitamento, netto mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma *1-ter*.».

*Conseguentemente, all'articolo 87, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:*

– *al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* «e non è computabile ai fini del periodo di comparto.»;

– *al secondo periodo le parole:* «il lavoro agile è la modalità ordinaria» *sono sostituite dalle seguenti:* «il lavoro agile è una delle modalità ordinarie».

**26.9 (testo 3) [id. 26.10 (testo 2)]**

BOLDRINI, BINI, IORI, FERRARI

*Apportate le seguenti modificazioni:*a) *al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:*

«d) al primo periodo le parole: "380 milioni di euro per l'anno 2020" con le seguenti: "663,1 milioni di euro per l'anno 2020"»;

b) *all'articolo 26, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:*

«1-bis. All'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni; dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

"2. Fino al 15 ottobre 2020 per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. Nessuna responsabilità, neppure contabile, salvo il fatto doloso, è imputabile al medico di assistenza primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi. È fatto divieto di monetizzare le ferie non fruite a causa di assenze dal servizio di cui al presente comma.

2-bis. A decorrere dal 16 ottobre e fino al 31 dicembre 2020, i lavoratori fragili di cui al comma 2, di norma svolgono la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto".

1-ter. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui ai commi 2 e 2-bis dell'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 come modificati dal presente articolo, è autorizzata la spesa di 54 milioni di euro per l'anno 2020.

1-quater. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo pari a 337,1 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede quanto a 55 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 114, comma 4, quanto a 282,1 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'arti-

colo 22-ter, comma 11 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e quanto a 20 milioni di euro, in termini di fabbisogno e indebitamento, netto mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 1-ter.».

*Conseguentemente, all'articolo 87, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:*

– *al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* «e non è computabile ai fini del periodo di comparto.»;

– *al secondo periodo le parole:* «il lavoro agile è la modalità ordinaria» *sono sostituite dalle seguenti:* «il lavoro agile è una delle modalità ordinarie».

---

## **26.10 (testo 2)**

MATRISCIANO, GUIDOLIN, LAUS, LAFORGIA, CARBONE, AUDDINO, CAMPAGNA, FEDELI, NOCERINO, ROMAGNOLI, ROMANO, D'ANGELO, PUGLIA, PAVANELLI, GIANNUZZI, ORTIS, TARICCO, STEGER, ACCOTO, BOTTICI, CALANDRINI, COMINCINI, CONZATTI, DAMIANI, LUPO, DELL'OLIO, ERRANI, FAGGI, BARBARO, MODENA, FANTETTI, FERRARI, FERRERO, GALLICCHIO, MANCA, NANNICINI, BOTTO, MARCO PELLEGRINI, PESCO, PICHETTO FRATIN, PRESUTTO, RIVOLTA, PAROLI, SACCONI, TOSATO, TESTOR, ZULIANI

*Apportate le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:*

«d) al primo periodo le parole: "380 milioni di euro per l'anno 2020" con le seguenti: "663,1 milioni di euro per l'anno 2020"»;

b) *all'articolo 26, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:*

«1-bis. All'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni; dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

"2. Fino al 15 ottobre 2020 per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le ve-

rifiche di competenza, nel medesimo certificato. Nessuna responsabilità, neppure contabile, salvo il fatto doloso, è imputabile al medico di assistenza primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi. È fatto divieto di monetizzare le ferie non fruita a causa di assenze dal servizio di cui al presente comma.

*2-bis.* A decorrere dal 16 ottobre e fino al 31 dicembre 2020, i lavoratori fragili di cui al comma 2, di norma svolgono la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto".

*1-ter.* Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui ai commi 2 e *2-bis* dell'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 come modificati dal presente articolo, è autorizzata la spesa di 54 milioni di euro per l'anno 2020.

*1-quater.* Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo pari a 337,1 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede quanto a 55 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 114, comma 4, quanto a 282,1 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22-*ter*, comma 11 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e quanto a 20 milioni di euro, in termini di fabbisogno e indebitamento, netto mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma *1-ter*».

*Conseguentemente, all'articolo 87, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:*

– *al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e non è computabile ai fini del periodo di comparto.»;*

– *al secondo periodo le parole: «il lavoro agile è la modalità ordinaria» sono sostituite dalle seguenti: «il lavoro agile è una delle modalità ordinarie».*

---

## **26.11 (testo 2) [id. 26.10 (testo 2)]**

LANNUTTI, PUGLIA

*Apportate le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:*

«d) al primo periodo le parole: "380 milioni di euro per l'anno 2020" con le seguenti: "663,1 milioni di euro per l'anno 2020"»;



b) all'articolo 26, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. All'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni; dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

"2. Fino al 15 ottobre 2020 per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. Nessuna responsabilità, neppure contabile, salvo il fatto doloso, è imputabile al medico di assistenza primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi. È fatto divieto di monetizzare le ferie non fruite a causa di assenze dal servizio di cui al presente comma.

2-bis. A decorrere dal 16 ottobre e fino al 31 dicembre 2020, i lavoratori fragili di cui al comma 2, di norma svolgono la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto".

1-ter. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui ai commi 2 e 2-bis dell'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 come modificati dal presente articolo, è autorizzata la spesa di 54 milioni di euro per l'anno 2020.

1-quater. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo pari a 337,1 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede quanto a 55 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 114, comma 4, quanto a 282,1 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22-ter, comma 11 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e quanto a 20 milioni di euro, in termini di fabbisogno e indebitamento, netto mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 1-ter.».

*Conseguentemente, all'articolo 87, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:*

*– al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e non è computabile ai fini del periodo di comparto.»;*

*– al secondo periodo le parole: «il lavoro agile è la modalità ordinaria» sono sostituite dalle seguenti: «il lavoro agile è una delle modalità ordinarie».*

---

### **26.0.3 (testo 2) [id. 26.10 (testo 2)]**

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

*Apportate le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:*

*«d) al primo periodo le parole: "380 milioni di euro per l'anno 2020" con le seguenti: "663,1 milioni di euro per l'anno 2020"»;*

*b) all'articolo 26, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:*

*«1-bis. All'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni; dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 2 è sostituito dai seguenti:*

*"2. Fino al 15 ottobre 2020 per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. Nessuna responsabilità, neppure contabile, salvo il fatto doloso, è imputabile al medico di assistenza primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi. È fatto divieto di monetizzare le ferie non fruite a causa di assenze dal servizio di cui al presente comma.*

*2-bis. A decorrere dal 16 ottobre e fino al 31 dicembre 2020, i lavoratori fragili di cui al comma 2, di norma svolgono la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come defi-*

nite dai contratti collettivi vigenti o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto".

*1-ter.* Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui ai commi 2 e *2-bis* dell'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 come modificati dal presente articolo, è autorizzata la spesa di 54 milioni di euro per l'anno 2020.

*1-quater.* Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo pari a 337,1 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede quanto a 55 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 114, comma 4, quanto a 282,1 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo *22-ter*, comma 11 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e quanto a 20 milioni di euro, in termini di fabbisogno e indebitamento, netto mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma *1-ter.*».

*Conseguentemente, all'articolo 87, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:*

– *al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* «e non è computabile ai fini del periodo di comporta.»;

– *al secondo periodo le parole:* «il lavoro agile è la modalità ordinaria» *sono sostituite dalle seguenti:* «il lavoro agile è una delle modalità ordinarie».

---

#### **26.0.4 (testo 2) [id. 26.10 (testo 2)]**

RICCIARDI, PUGLIA, DE LUCIA

*Apportate le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:*

«d) al primo periodo le parole: "380 milioni di euro per l'anno 2020" con le seguenti: "663,1 milioni di euro per l'anno 2020"»;

b) *all'articolo 26, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:*

«*1-bis.* All'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni; dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

"2. Fino al 15 ottobre 2020 per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepres-

sione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. Nessuna responsabilità, neppure contabile, salvo il fatto doloso, è imputabile al medico di assistenza primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi. È fatto divieto di monetizzare le ferie non fruite a causa di assenze dal servizio di cui al presente comma.

*2-bis.* A decorrere dal 16 ottobre e fino al 31 dicembre 2020, i lavoratori fragili di cui al comma 2, di norma svolgono la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto".

*1-ter.* Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui ai commi 2 e *2-bis* dell'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 come modificati dal presente articolo, è autorizzata la spesa di 54 milioni di euro per l'anno 2020.

*1-quater.* Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo pari a 337,1 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede quanto a 55 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 114, comma 4, quanto a 282,1 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22-*ter*, comma 11 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e quanto a 20 milioni di euro, in termini di fabbisogno e indebitamento, netto mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 1-*ter*.».

*Conseguentemente, all'articolo 87, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:*

– *al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* «e non è computabile ai fini del periodo di comperto.»;

– *al secondo periodo le parole:* «il lavoro agile è la modalità ordinaria» *sono sostituite dalle seguenti:* «il lavoro agile è una delle modalità ordinarie».

**26.0.5 (testo 3) [id. 26.10 (testo 2)]**

RIZZOTTI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI, MODENA, GALLONE

*Apportate le seguenti modificazioni:*a) *al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:*

«d) al primo periodo le parole: "380 milioni di euro per l'anno 2020" con le seguenti: "663,1 milioni di euro per l'anno 2020"»;

b) *all'articolo 26, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:*

«1-bis. All'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni; dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

"2. Fino al 15 ottobre 2020 per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. Nessuna responsabilità, neppure contabile, salvo il fatto doloso, è imputabile al medico di assistenza primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi. È fatto divieto di monetizzare le ferie non fruite a causa di assenze dal servizio di cui al presente comma.

2-bis. A decorrere dal 16 ottobre e fino al 31 dicembre 2020, i lavoratori fragili di cui al comma 2, di norma svolgono la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto".

1-ter. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui ai commi 2 e 2-bis dell'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 come modificati dal presente articolo, è autorizzata la spesa di 54 milioni di euro per l'anno 2020.

1-quater. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo pari a 337,1 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede quanto a 55 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 114, comma 4, quanto a 282,1 milioni di euro me-

diante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22-ter, comma 11 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e quanto a 20 milioni di euro, in termini di fabbisogno e indebitamento, netto mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 1-ter.».

*Conseguentemente, all'articolo 87, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:*

– *al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e non è computabile ai fini del periodo di comparto.»;*

– *al secondo periodo le parole: «il lavoro agile è la modalità ordinaria» sono sostituite dalle seguenti: «il lavoro agile è una delle modalità ordinarie».*

---

### **26.0.13 (testo 2) [id. 8.15 (testo 2)]**

ROMANO, GUIDOLIN, MATRISCIANO, PUGLIA, NOCERINO, CAMPAGNA

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis, In considerazione dell'attuale fase di rilancio dell'economia al fine di garantire le continuità occupazionale, all'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 è inserito, in fine, con efficacia fino al 31 dicembre 2021, il seguente periodo: "Nel caso in cui il contratto di somministrazione tra l'agenzia di somministrazione e l'utilizzatore sia a tempo determinato l'utilizzatore può impiegare in missione, per periodi superiori a ventiquattro mesi anche non continuativi il medesimo lavoratore somministrato, per il quale l'agenzia di somministrazione abbia comunicato all'utilizzatore l'assunzione a tempo indeterminato, senza che ciò determini in capo all'utilizzatore stesso la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato».

*Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «e disposizioni in materia di contratti di somministrazione».*

---

**26.0.40 (testo 3) [già 38.0.2 - id. a 26.0.42 (testo 2) già 38.0.1]**

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 38-bis.**

*(Modifiche all'articolo 105-quater del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)*

1. All'articolo 105-quater del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) al primo periodo, le parole: "per l'anno 2020", sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2020";

2) il secondo e il terzo periodo sono soppressi;

b) il comma 2 è sostituito dai seguenti:

"2. Nei limiti delle risorse di cui al comma 1, che costituisce tetto di spesa massimo, è istituito un programma per la realizzazione in tutto il territorio nazionale di centri contro le discriminazioni motivate da orientamento sessuale e identità di genere. I centri garantiscono adeguata assistenza legale, sanitaria, psicologica, di mediazione sociale e ove necessario adeguate condizioni di alloggio e di vitto alle vittime di discriminazione o violenza fondata sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere, nonché per soggetti che si trovino in condizione di vulnerabilità legata all'orientamento sessuale o all'identità di genere in ragione del contesto sociale e familiare di riferimento.

*2-bis.* I centri di cui al comma 2 svolgono la loro attività garantendo l'anonimato delle vittime e possono essere gestiti dagli enti locali, in forma singola o associata, nonché da associazioni operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto ai soggetti di cui al medesimo comma. I centri operano in maniera integrata, anche con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, tenendo conto delle necessità fondamentali per la protezione dei soggetti di cui al comma 2, ivi compresa l'assistenza legale, sanitaria, psicologica e di mediazione sociale dei medesimi.

*2-ter.* Le modalità di attuazione del comma 2, incluso il programma ivi previsto è definito con decreto del Ministro per le pari opportunità, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 anche al fine di rispettare il limite di 4 milioni di euro annui che costituisce tetto di spesa massimo. Il regolamento individua i requisiti organizzativi dei centri di cui al comma 2, le tipologie degli stessi, le categorie professionali che vi possono operare e le modalità di erogazione dei servizi assistenziali e assicura, in sede di elaborazione del programma, opportune forme di consultazione delle associazioni di cui al comma *2-bis*";

e) al comma 3, le parole: "per l'anno 2020", sono sostituite dalle seguenti: "annui a decorrere dall'anno 2020";

d) la rubrica è sostituita dalla seguente:

"Misure per la prevenzione e il contrasto della violenza per motivi legati all'orientamento sessuale e all'identità di genere e per il sostegno delle vittime".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 114, comma 4».

---

**26.0.41 (testo 2) [già 38.0.3 (testo 2) - id. a 26.0.42 (testo 2) già 38.0.1]**  
CIRINNÀ

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 38-bis.**

*(Modifiche all'articolo 105-quater del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)*

1. All'articolo 105-quater del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) al primo periodo, le parole: "per l'anno 2020", sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2020";

2) il secondo e il terzo periodo sono soppressi;

b) il comma 2 è sostituito dai seguenti:

"2. Nei limiti delle risorse di cui al comma 1, che costituisce tetto di spesa massimo, è istituito un programma per la realizzazione in tutto il territorio nazionale di centri contro le discriminazioni motivate da orientamento sessuale e identità di genere. I centri garantiscono adeguata assistenza legale, sanitaria, psicologica, di mediazione sociale e ove necessario adeguate condizioni di alloggio e di vitto alle vittime di discriminazione o violenza fondata sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere, nonché per soggetti che si trovino in condizione di vulnerabilità legata all'orientamento sessuale o all'identità di genere in ragione del contesto sociale e familiare di riferimento.

2-bis. I centri di cui al comma 2 svolgono la loro attività garantendo l'anonimato delle vittime e possono essere gestiti dagli enti locali, in forma singola o associata, nonché da associazioni operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto ai soggetti di cui al medesimo comma. I centri operano in maniera integrata, anche con la rete dei servizi socio-sanitari



e assistenziali territoriali, tenendo conto delle necessità fondamentali per la protezione dei soggetti di cui al comma 2, ivi compresa l'assistenza legale, sanitaria, psicologica e di mediazione sociale dei medesimi.

2-ter. Le modalità di attuazione del comma 2, incluso il programma ivi previsto è definito con decreto del Ministro per le pari opportunità, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 anche al fine di rispettare il limite di 4 milioni di euro annui che costituisce tetto di spesa massimo. Il regolamento individua i requisiti organizzativi dei centri di cui al comma 2, le tipologie degli stessi, le categorie professionali che vi possono operare e le modalità di erogazione dei servizi assistenziali e assicura, in sede di elaborazione del programma, opportune forme di consultazione delle associazioni di cui al comma 2-bis";

e) al comma 3, le parole: "per l'anno 2020", sono sostituite dalle seguenti: "annui a decorrere dall'anno 2020";

d) la rubrica è sostituita dalla seguente:

"Misure per la prevenzione e il contrasto della violenza per motivi legati all'orientamento sessuale e all'identità di genere e per il sostegno delle vittime".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 114, comma 4».

---

#### **26.0.42 (testo 2) (già 38.0.1)**

MAIORINO, PUGLIA, PAVANELLI, MATRISCIANO, DE LUCIA, PIRRO, NATURALE, MONTEVECCHI, VACCARO, VANIN, LANZI, EVANGELISTA, Marco PELLEGRINI, Giuseppe PISANI, PIARULLI, ORTIS, ENDRIZZI, TRENTACOSTE, MORONESE, ACCOTO, MORRA, DI NICOLA, DI MICCO, MARINELLO, ROMANO, MOLLAME, PRESUTTO, GRANATO, MANTERO, RUSSO, MAUTONE, DE PETRIS, CAMPAGNA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 38-bis.**

*(Modifiche all'articolo 105-quater del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)*

1. All'articolo 105-quater del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) al primo periodo, le parole: "per l'anno 2020", sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2020";

2) il secondo e il terzo periodo sono soppressi;

b) il comma 2 è sostituito dai seguenti:

"2. Nei limiti delle risorse di cui al comma 1, che costituisce tetto di spesa massimo, è istituito un programma per la realizzazione in tutto il territorio nazionale di centri contro le discriminazioni motivate da orientamento sessuale e identità di genere. I centri garantiscono adeguata assistenza legale, sanitaria, psicologica, di mediazione sociale e ove necessario adeguate condizioni di alloggio e di vitto alle vittime di discriminazione o violenza fondata sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere, nonché per soggetti che si trovino in condizione di vulnerabilità legata all'orientamento sessuale o all'identità di genere in ragione del contesto sociale e familiare di riferimento.

*2-bis.* I centri di cui al comma 2 svolgono la loro attività garantendo l'anonimato delle vittime e possono essere gestiti dagli enti locali, in forma singola o associata, nonché da associazioni operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto ai soggetti di cui al medesimo comma. I centri operano in maniera integrata, anche con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, tenendo conto delle necessità fondamentali per la protezione dei soggetti di cui al comma 2, ivi compresa l'assistenza legale, sanitaria, psicologica e di mediazione sociale dei medesimi.

*2-ter.* Le modalità di attuazione del comma 2, incluso il programma ivi previsto è definito con decreto del Ministro per le pari opportunità, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 anche al fine di rispettare il limite di 4 milioni di euro annui che costituisce tetto di spesa massimo. Il regolamento individua i requisiti organizzativi dei centri di cui al comma 2, le tipologie degli stessi, le categorie professionali che vi possono operare e le modalità di erogazione dei servizi assistenziali e assicura, in sede di elaborazione del programma, opportune forme di consultazione delle associazioni di cui al comma *2-bis*";

e) al comma 3, le parole: "per l'anno 2020", sono sostituite dalle seguenti: "annui a decorrere dall'anno 2020";

d) la rubrica è sostituita dalla seguente:

"Misure per la prevenzione e il contrasto della violenza per motivi legati all'orientamento sessuale e all'identità di genere e per il sostegno delle vittime".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 114, comma 4».

---

**26.0.43 (testo 3) (già 30.0.26)**

CONZATTI, MAIORINO, COMINCINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 26-bis.**

*(Implementazione dei centri per il recupero degli uomini autori di violenza)*

1. In considerazione dell'estensione del fenomeno della violenza di genere anche in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, al fine di assicurare la tutela e la prevenzione della violenza di genere e specificamente per contrastare il fenomeno favorendo il recupero degli uomini autori di violenza, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2020. Le predette risorse sono destinate, nel limite di spesa autorizzato, esclusivamente all'istituzione e al potenziamento dei centri di riabilitazione per uomini maltrattanti.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro a decorrere dal 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 114 comma 4.».

---

**26.0.44 (testo 2) [già 100.0.9 id. 24.0.6 (testo 4)]**

ROSSOMANDO, VALENTE, FERRARI

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

**«Art. 24-bis.**

*(Misure urgenti per la tutela dell'associazione Consorzio Casa internazionale delle donne di Roma)*

1. Al fine di potenziare le politiche in materia di pari opportunità e di riconoscere il valore sociale e culturale a sostegno delle donne, anche alla luce dell'accresciuto ruolo svolto a favore delle donne durante l'epidemia COVID-19, è finanziata, nella misura di 900.000 euro per l'anno 2020, l'associazione Consorzio Casa internazionale delle donne di Roma, per integrare gli importi destinati all'estinzione del debito pregresso del Consorzio nei confronti di Roma Capitale».

*Conseguentemente, ridurre il fondo di cui all'articolo 114, comma 4, di 900.000 euro per l'anno 2020.*

---

**26.0.45 (già 37.0.22 - già 50.0.8)**

GARRUTI, PUGLIA, ACCOTO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 37-bis.**

*(Disposizioni in materia di giustizia contabile)*

1. All'articolo 85, commi 2, 5, 6 e 8-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "31 agosto 2020" sono sostituite dalle seguenti: "termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19"».

---

**Art. 27.**

**27.14 (testo 2)**

FERRARI

*Al comma 1, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Con riferimento ai datori di lavoro ammessi all'esonero contributivo di cui al presente comma per i dipendenti giornalisti iscritti alla gestione sostitutiva dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) l'Istituto provvede a trasmettere apposita rendicontazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai fini del rimborso, a saldo, dei relativi oneri fiscalizzati. All'onere derivante dal precedente periodo, valutato in 1,5 milioni di euro per l'anno 2020 e 0,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 2 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota delle risorse del Fondo destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri.»;*

*b) al comma 3, sostituire le parole: "l'amministrazione concedente è l'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, che provvede" con le seguenti: "le amministrazioni concedenti sono l'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale e per quanto di competenza l'Istituto Nazionale di Previdenza dei giornalisti italiani, che provvedono";*

*c) dopo il comma 3, inserire il seguente: "3-bis. In considerazione delle eccezionali condizioni connesse alla diffusione del contagio da CO-*

VID-19, i soggetti ricompresi nei piani di riorganizzazione in presenza di crisi presentati ai sensi dell'articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per i quali i termini di cui al comma 1, dell'articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono decorsi in data successiva alla dichiarazione dello stato di emergenza adottata con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, in via straordinaria sono rimessi nei termini per la presentazione della domanda di pensione, a condizione che abbiano maturato il requisito contributivo entro il periodo di fruizione del trattamento straordinario di integrazione salariale finalizzata al prepensionamento e che l'ultimo contributo risulti accreditato per il emdesimo trattamento. La domanda deve essere presentata entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Sono fatte salve le domande già presentate nei termini alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

---

**27.26 (testo 2) [id. a 58.0.4 (testo 2)]**

LA PIETRA, CALANDRINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 58-bis.**

*(Fondo per la promozione dei prodotti di quarta gamma)*

1. Al fine di sostenere, nel limite di 20 milioni di euro per l'anno 2020 che costituisce tetto di spesa massimo, interventi di promozione della commercializzazione dei prodotti di quarta gamma, come definiti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 maggio 2011, n. 77, di stimolare la ripresa ed il rilancio del relativo comparto e di sensibilizzare i consumatori rispetto ai livelli qualitativi e di sicurezza alimentare di tali prodotti, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Fondo per la promozione dei prodotti di quarta gamma, con una dotazione finanziaria di 20 milioni di euro per gli anni 2020.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di accesso e di ripartizione del fondo di cui al comma 1, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 114, comma 4.».

---

**Art. 29.**

**29.0.1 (testo 3)**

DE PETRIS, PICHETTO FRATIN, CALANDRINI, PEROSINO, BERUTTI, CENTINAIO, FUSCO, COMINCINI, CONZATTI, ACCOTO, BOTTICI, LUPO, BOTTO, DELL'OLIO, GALLICCHIO, MARCO PELLEGRINI, PESCO, PRESUTTO, STEGER

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 29-bis.**

*(Misure per il sostegno del sistema termale nazionale)*

1. Al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, nello stato del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e 18 milioni di euro per l'anno 2021 destinato alla concessione, fino all'esaurimento delle risorse, di buoni per l'acquisto di servizi termali. I buoni di cui al presente comma non sono cedibili, non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità attuative del beneficio di cui al comma 1.

3. Per le finalità di cui al presente articolo il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi di società in *house* mediante stipula di apposita convenzione. Gli oneri derivanti dalla predetta convenzione sono posti a carico delle risorse assegnate al fondo di cui al presente articolo, nel limite massimo del 2 per cento delle risorse stesse.».

---

**29.0.2 (testo 2) [id. 29.0.1 (testo 3)]**

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI, MODENA, MALLEGGI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 29-bis.***(Misure per il sostegno del sistema termale nazionale)*

1. Al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, nello stato del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e 18 milioni di euro per l'anno 2021 destinato alla concessione, fino all'esaurimento delle risorse, di buoni per l'acquisto di servizi termali. I buoni di cui al presente comma non sono cedibili, non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità attuative del beneficio di cui al comma 1.

3. Per le finalità di cui al presente articolo il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi di società in *house* mediante stipula di apposita convenzione. Gli oneri derivanti dalla predetta convenzione sono posti a carico delle risorse assegnate al fondo di cui al presente articolo, nel limite massimo del 2 per cento delle risorse stesse».

---

**29.0.3 (testo 2) [id. 29.0.1 (testo 3)]**

CALANDRINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 29-bis.***(Misure per il sostegno del sistema termale nazionale)*

1. Al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, nello stato del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e 18 milioni di euro per l'anno 2021 destinato alla concessione, fino all'esaurimento delle risorse, di buoni per l'acquisto di servizi termali. I buoni di cui al presente comma non sono cedibili, non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità attuative del beneficio di cui al comma 1.

3. Per le finalità di cui al presente articolo il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi di società in *house* mediante stipula di apposita convenzione. Gli oneri derivanti dalla predetta convenzione sono posti a carico delle risorse assegnate al fondo di cui al presente articolo, nel limite massimo del 2 per cento delle risorse stesse».

---

#### **29.0.4 (testo 2) [id. 29.0.1 (testo 3)]**

PEROSINO, TOFFANIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 29-bis.**

*(Misure per il sostegno del sistema termale nazionale)*

1. Al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, nello stato del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e 18 milioni di euro per l'anno 2021 destinato alla concessione, fino all'esaurimento delle risorse, di buoni per l'acquisto di servizi termali. I buoni di cui al presente comma non sono cedibili, non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità attuative del beneficio di cui al comma 1.

3. Per le finalità di cui al presente articolo il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi di società in *house* mediante stipula di apposita convenzione. Gli oneri derivanti dalla predetta convenzione sono posti a carico delle risorse assegnate al fondo di cui al presente articolo, nel limite massimo del 2 per cento delle risorse stesse».

---



**29.0.5 (testo 2) [id. 29.0.1 (testo 3)]**

BERUTTI, QUAGLIARIELLO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 29-bis.***(Misure per il sostegno del sistema termale nazionale)*

1. Al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, nello stato del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e 18 milioni di euro per l'anno 2021 destinato alla concessione, fino all'esaurimento delle risorse, di buoni per l'acquisto di servizi termali. I buoni di cui al presente comma non sono cedibili, non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità attuative del beneficio di cui al comma 1.

3. Per le finalità di cui al presente articolo il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi di società in *house* mediante stipula di apposita convenzione. Gli oneri derivanti dalla predetta convenzione sono posti a carico delle risorse assegnate al fondo di cui al presente articolo, nel limite massimo del 2 per cento delle risorse stesse».

---

**29.0.6 (testo 2) [id. 29.0.1 (testo 3)]**

CENTINAIO, BERGESIO, RIPAMONTI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 29-bis.***(Misure per il sostegno del sistema termale nazionale)*

1. Al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, nello stato del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e 18 milioni di euro per l'anno 2021 destinato alla concessione, fino all'esaurimento delle risorse, di buoni per l'acquisto di servizi termali. I buoni di cui al presente comma non sono cedibili, non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità attuative del beneficio di cui al comma 1.

3. Per le finalità di cui al presente articolo il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi di società in *house* mediante stipula di apposita convenzione. Gli oneri derivanti dalla predetta convenzione sono posti a carico delle risorse assegnate al fondo di cui al presente articolo, nel limite massimo del 2 per cento delle risorse stesse».

---

#### **29.0.7 (testo 2) [id. 29.0.1 (testo 3)]**

FUSCO, BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, DE VECCHIS, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 29-bis.**

*(Misure per il sostegno del sistema termale nazionale)*

1. Al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, nello stato del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e 18 milioni di euro per l'anno 2021 destinato alla concessione, fino all'esaurimento delle risorse, di buoni per l'acquisto di servizi termali. I buoni di cui al presente comma non sono cedibili, non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità attuative del beneficio di cui al comma 1.

3. Per le finalità di cui al presente articolo il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi di società in *house* mediante stipula di apposita convenzione. Gli oneri derivanti dalla predetta convenzione sono posti a carico delle risorse assegnate al fondo di cui al presente articolo, nel limite massimo del 2 per cento delle risorse stesse».

---

**29.0.17 (testo 2)**

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 29-bis.***(Disposizioni per la tutela della salute  
in relazione all'emergenza COVID-19)*

1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, al fine di fronteggiare adeguatamente le emergenze pandemiche, come quella da COVID-19 in corso, adottano piani di riorganizzazione dei distretti e della rete assistenziale territoriale per garantire l'integrazione sociosanitaria, l'interprofessionalità e la presa in carico del paziente.

2. Al fine di efficientare i servizi di salute mentale operanti nelle comunità locali e di garantire il benessere psicologico individuale e collettivo in considerazione della crisi psicosociale determinata dall'eccezionale situazione causata dall'epidemia da SARS-COV-2, il Ministero della salute, di concerto con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, emana le linee d'indirizzo finalizzate all'adozione, da parte delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, di un protocollo uniforme sull'intero territorio nazionale che definisca le buone pratiche di salute mentale di comunità e la tutela delle fragilità psicosociali, attraverso i seguenti principi di riferimento:

a) la ridefinizione degli indirizzi in materia di risorse umane e tecnologiche per un modello organizzativo fondato su multiprofessionalità e multidisciplinarietà che permetta di sostenere e garantire un servizio di cura quotidiano e costante;

b) la riorganizzazione dei Dipartimenti di salute mentale tramite le rispettive aziende sanitarie locali perseguendo obiettivi di razionalizzazione nell'impiego delle risorse del Servizio sanitario nazionale destinate alla salute mentale;

c) la costruzione di una rete di servizi e di strutture di prossimità con il coinvolgimento dei Dipartimenti di salute mentale, delle istituzioni presenti nel territorio e degli enti del Terzo settore per garantire l'attuazione dei più appropriati modelli di intervento e la qualità delle prestazioni erogate attraverso la coprogettazione;

d) la promozione della partecipazione attiva della rete delle associazioni degli utenti, dei familiari e del volontariato, rafforzando il ruolo dei facilitatori sociali, e di approcci di cura quali gruppalità dialogiche e multifamiliari e gruppi di auto-mutuo-aiuto;

e) il sostegno all'inclusione socio-lavorativa e alla condizione abitativa attraverso il ricorso a strumenti innovativi quale il *budget* di salute individuale e di comunità.

3. All'attuazione del presente articolo si-provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali già a disposizione a legislazione vigente».

---

### **29.0.21 (testo 2)**

GRASSO, DE PETRIS, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 29-bis.**

*(Sostegno per la medicina dei servizi e passaggio alla dipendenza)*

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

"1-*bis*. Le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere, in deroga a quanto previsto dal comma 1, utilizzano i medici addetti alle attività di guardia medica e di medicina dei servizi. Per costoro valgono le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Entro il 31 dicembre 2020 le regioni individuano aree di attività della emergenza territoriale, della medicina dei servizi e della continuità assistenziale che, al fine del miglioramento dei servizi, richiedono l'instaurarsi di un rapporto d'impiego. A questi fini, le aziende sanitarie sono tenute ad attribuire:

a) ore vacanti ai medici già titolari d'incarico di medicina dei servizi e che ne facciano richiesta fino al raggiungimento di 38 settimanali;

b) incarichi a tempo indeterminato nella medicina dei servizi ai medici convenzionati presenti nelle graduatorie di settore che facciano domanda per transitare dal settore continuità assistenziale o di assistenza primaria al settore medicina dei servizi;

c) incarichi a tempo indeterminato di medicina dei servizi ai medici incaricati temporaneamente con un'anzianità di servizio, anche non continuativa, di almeno 18 mesi nella medicina dei servizi".

2. Le regioni e le aziende sanitarie, entro 6 mesi a decorrere dal 31 dicembre 2020, espletano le procedure di inquadramento, a domanda, nel ruolo sanitario, nel limite della dotazione risultante dal completamento delle procedure previste dal presente articolo, dei medici titolari di Continuità Assistenziale e Medicina dei Servizi che risultano titolari, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, di un incarico a tempo indeterminato da almeno cinque anni previo giudizio di idoneità secondo le

procedure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 1997, n. 502».

---

### **Art. 30.**

#### **30.0.4 (testo 2)**

CONZATTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 30-bis.**

*(Misure urgenti per il rafforzamento del servizio sanitario nazionale)*

All'articolo 5-bis del decreto-legge 30/12/2019, n. 162 convertito con modificazioni in legge 28 febbraio 2020, n. 8, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Al fine di assicurare un efficace assolvimento dei compiti primari di tutela della salute affidati al Ministero della salute e garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e di fronteggiare la carenza di medici specialisti, e specialisti biologi, chimici, farmacisti, fisici, odontoiatri e psicologi, fino al 31 dicembre 2022, in deroga al comma 1 dell'articolo 15-*nonies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, i dirigenti medici e sanitari del Servizio sanitario nazionale nonché i dirigenti di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, possono presentare domanda di autorizzazione per il trattenimento in servizio- anche oltre il limite del quarantesimo anno di servizio effettivo, comunque non oltre il settantesimo anno di età. L'amministrazione di appartenenza, nel rispetto dei criteri organizzativi predeterminati secondo i rispettivi ordinamenti e comunque in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale, può autorizzare la prosecuzione del rapporto di servizio fino all'assunzione di nuovi dirigenti medici e sanitari specialisti. Le relative procedure di reclutamento sono indette senza ritardo e comunque non oltre centotanta giorni dalla data di adozione del provvedimento di trattenimento in servizio"».

---

**Art. 31.****31.6 (testo 2)**

COMINCINI

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

«4-bis. Per il Ministero della salute e per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il termine di cui all'articolo 1, comma 5-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 convertito dalla legge-28 febbraio 2020, n. 8 è prorogato al 28 febbraio 2021.

4-*ter*. Al fine di rafforzare le misure dirette alla sanificazione degli ambienti di lavoro, le risorse destinate al credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione di cui all'articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono incrementate di 403 milioni di euro per l'anno 2020. Le suddette risorse aggiuntive sono distribuite tra i soggetti già individuati in applicazione del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di cui all'articolo 125, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020, secondo i criteri e le modalità ivi previsti.

4-*quater*. All'articolo 95 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni; dalla legge dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, i commi da 1 a 6 sono abrogati.

4-*quinqüies*. Alla copertura degli oneri di cui al comma 4-*ter*. si provvede mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione delle disposizioni di cui al comma 4-*quater*. A tale scopo le risorse disponibili sul bilancio dell'INAIL, relative al bando ISI2019 ed allo stanziamento 2020 per il finanziamento dei progetti di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per un importo complessivo pari ad euro 403 milioni sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, entro 15 giorni dalla conversione in legge del presente decreto, per essere riassegnate al pertinente capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

*Conseguentemente, nella rubrica dell'articolo alla fine sono aggiunte le seguenti parole: «, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali».*

---

**31.0.40 (testo 4)**

RIVOLTA, FERRERO, TOSATO, FAGGI, ZULIANI, ACCOTO, BOTTICI, COMINCINI, CONZATTI, DAMIANI, DELL'OLIO, LUPO, ERRANI, BARBARO, MODENA, FANTETTI, FERRARI, GALLICCHIO, MANCA, NANNICINI, BOTTO, PESCO, MARCO PELLEGRINI, PICHETTO FRATIN, PRESUTTO, PAROLI, SACCONI, STEGER, TESTOR, MALLEGNI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 31-bis.**

*(Dotazione del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico)*

1. La dotazione del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico, di cui all'articolo 1, comma 401, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 114, comma 4.».

---

**31.0.51 (testo 2)**

BOLDRINI, IORI, BINI, FERRARI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 31-bis.**

*(Misure in materia di potenziamento dei distretti sanitari)*

1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3-*quater*, comma 3, le lettere a) e e) sono sostituite dalle seguenti:

"a) prevede la localizzazione dei servizi di cui all'articolo 5-*quies* sulla base dell'analisi dei bisogni di salute della popolazione, garantita anche dalla piena accessibilità ai dati del Servizio sanitario regionale mediante la realizzazione di un sistema informativo integrato senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

c) è proposto, sulla base delle risorse assegnate, dal Comitato dei sindaci di distretto ed è al direttore di distretto ed è approvato dal direttore generale"».

---

**Art. 32.****32.1 (testo 2) [id. 32.28 (testo 3)]**

GALLONE, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI, MODENA

*Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, il seguente:*

«7-bis. Al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche e il diritto allo studio degli studenti delle aree interessate dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, il Fondo di cui all'articolo 41, comma 2 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 da destinare all'attuazione di interventi di messa in sicurezza, di adeguamento sismico e di ricostruzione di edifici scolastici ricadenti nelle zone sismiche 1 e 2 delle quattro Regioni del Centro Italia interessate dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria). Con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è disposto il riparto delle risorse di cui al periodo precedente al fine di consentire lo scorrimento della graduatoria di cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 427 del 21 maggio 2019, approvata ai sensi dell'avviso pubblico Miur Prot. n. 24404 dell'11 luglio 2019.

7-ter. All'onere derivante dal comma 7-bis, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 10 milioni di euro per l'anno 2020 e l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca per 10 milioni di euro per l'anno 2021.».

**32.3 (testo 2)**

FERRARI

*Dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:*

«6-bis. Al fine di consentire il tempestivo e ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021, gli enti di cui all'articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, possono acquisire, anche in locazione, edifici e locali e fornirli alle istituzioni scolastiche, limitatamente al predetto anno scolastico, anche in carenza delle certificazioni previste dalla vigente disciplina in materia di sicurezza, e i dirigenti scolastici possono acquisirli in uso, in



esito a una valutazione congiunta effettuata dagli uffici tecnici dell'ente, VVFF e ASL, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, purché rispettino le norme sulla sicurezza sul lavoro.

6-ter. Al fine di consentire il tempestivo e ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021, gli enti di cui all'articolo 3 della legge 1° gennaio 1996, n. 23, possono stipulare nei limiti delle risorse finanziarie disponibili iscritte sui propri bilanci a legislazione vigente contratti di locazione per edifici e locali e fornirli alle istituzioni scolastiche, limitatamente al predetto anno scolastico, anche in deroga ai vincoli temporali previsti dalla legge 27 luglio 1978, n. 392».

---

### **32.5 (testo 2) [id. 32.3 (testo 2)]**

PIROVANO, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

*Dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:*

«6-bis. Al fine di consentire il tempestivo e ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021, gli enti di cui all'articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, possono acquisire, anche in locazione, edifici e locali e fornirli alle istituzioni scolastiche, limitatamente al predetto anno scolastico, anche in carenza delle certificazioni previste dalla vigente disciplina in materia di sicurezza, e i dirigenti scolastici possono acquisirli in uso, in esito a una valutazione congiunta effettuata dagli uffici tecnici dell'ente, VVFF e ASL, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, purché rispettino le norme sulla sicurezza sul lavoro.

6-ter. Al fine di consentire il tempestivo e ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021, gli enti di cui all'articolo 3 della legge 1° gennaio 1996, n. 23, possono stipulare nei limiti delle risorse finanziarie disponibili iscritte sui propri bilanci a legislazione vigente contratti di locazione per edifici e locali e fornirli alle istituzioni scolastiche, limitatamente al predetto anno scolastico, anche in deroga ai vincoli temporali previsti dalla legge 27 luglio 1978, n. 392».

---

### **32.9 (testo 2)**

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

*All'articolo apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Al comma 1 lettera b) dell'articolo 231-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77, l'ultimo

periodo è sostituito dal seguente: "In caso di sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica il personale di cui al periodo precedente assicura le prestazioni con le modalità del lavoro agile"».

b) *al comma 4 sono aggiunte, infine le seguenti parole:* «tranne che nei casi di sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica».

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. All'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, le parole: "valutazione finale", sono sostituite dalle seguenti: "valutazione intermedia e finale"».

---

### **32.12 (testo 2)**

GRANATO, PUGLIA, DE LUCIA, CORRADO, RUSSO

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 4:*

1) *dopo le parole:* «di cui all'articolo 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34», *inserire le seguenti:* «, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 3 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41»;

2) *aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* «La disposizione di cui al periodo precedente non si applica agli assistenti amministrativi nonché al personale docente, temporaneamente inidoneo alle proprie mansioni per la condizione di fragilità correlata alla situazione epidemiologica da COVID-19 come da accertamento di medici e strutture competenti che, ai sensi del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del comparto Scuola del 25 giugno 2008 abbia chiesto e ottenuto l'utilizzazione in altri compiti. Ai fini dell'accertamento dell'inidoneità dovuta a condizioni di fragilità di cui al precedente periodo, il giudizio espresso dal medico competente è sottoposto, ai fini della conferma, alla Commissione Medica di Verifica che si esprime entro il termine di trenta giorni.»;

b) *dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. Per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività didattiche in relazione al rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, alle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, con decreto del Ministro dell'istruzione, sono ripartite e erogate le risorse per effettuare la sorveglianza sanitaria dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio tramite i servizi territoriali dell'INAIL. Agli oneri relativi, nel limite di spesa di 10 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione

del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»;

c) *dopo il comma 7, aggiungere, in fine, i seguenti:*

«7-bis. All'articolo 1, comma 2-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, dopo le parole: "dall'anno scolastico 2020/2021, la valutazione", sono inserite le seguenti: "periodica e".

7-ter. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Per gestire, coordinare e vigilare il sistema della formazione italiana nel mondo, la selezione e la destinazione all'estero del personale di cui all'articolo 18, nonché le ulteriori attività di cui al presente decreto legislativo, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale si avvale di dirigenti scolastici, docenti e personale amministrativo della scuola nel limite complessivo di 70 unità.";

b) all'articolo 15, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Le attività di formazione sono organizzate dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale con i fondi di cui all'articolo 39, comma 1";

c) all'articolo 19:

1) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il personale è selezionato dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sulla base di un bando emanato sentito il Ministero dell'istruzione.»;

2) al comma 4, le parole: «dell'istruzione», sono sostituite dalle seguenti: «degli affari esteri e della cooperazione internazionale»;

d) all'articolo 20, comma 2, le parole: "dell'istruzione", sono sostituite dalla seguente: "predetto";

e) all'articolo 24:

1) il comma 1, è sostituito dal seguente:

"1. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il Ministero dell'Istruzione, può inviare, per esigenze di servizio, personale docente, amministrativo e dirigenti scolastici, in assegnazione temporanea presso scuole statali all'estero ed altre iniziative disciplinate dal presente decreto legislativo, per una durata massima di un anno scolastico, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili. Il personale di cui al presente comma è individuato sulla base delle graduatorie di cui all'articolo 19, comma 4. In mancanza di graduatorie utili, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può individuare candidati idonei attingendo a graduatorie di altre aree linguistiche o di materie affini o, in mancanza anche di queste, pubblicando nel proprio sito istituzionale

un interpello semplificato, anche limitato al personale di cui all'articolo 13, comma 1. Il personale è collocato fuori molo e conserva, per l'intera durata della missione, la sede occupata nel territorio nazionale.";

2) al comma 2, le parole: "di concerto con" sono sostituite dalla seguente "sentito";

f) all'articolo 30, comma 1, dopo la parola: "144", sono aggiunte le seguenti: "commi primo, secondo e terzo";

g) all'articolo 35, comma 2, le parole: "dell'istruzione dell'università e della ricerca, sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale", sono sostituite dalle seguenti: "degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il Ministero dell'istruzione";

h) le parole: «dell'università e della ricerca», ovunque ricorrano, sono soppresse.

*7-quater.* Le lettere b), c), d) e g) del comma 7-ter si applicano a decorrere dall'anno scolastico 2021/22.

*7-quinquies.* A decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo all'entrata in vigore dei commi da 7-bis a 7-quater, il personale già collocato fuori ruolo presso il Ministero dell'istruzione ai sensi dell'articolo 13, comma i, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64 è ricollocato fuori ruolo presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. I dirigenti scolastici, docenti e personale amministrativo della scuola collocati fuori molo ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 64 del 2017 non possono comunque eccedere il numero complessivo di settanta unità. Entro sei mesi dall'entrata in vigore dei commi da 7-bis a 7-quater, le scuole statali all'estero, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, adeguano alle disposizioni dell'articolo 33 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64 i contratti di lavoro già afferenti alle soppresse casse scolastiche».

*Conseguentemente gli importi di cui all'articolo 114, comma 4, sono ridotti di 10 milioni per l'anno 2020.*

---

### **32.18 (testo 2)**

COMINCINI, CONZATTI

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. Il decreto attuativo di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, e successive modificazioni, è adottato entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

---

**32.22 (testo 2)**

CONZATTI, COMINCINI

*Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:*

«7-bis. Al fine di consentire l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021 e contenere gli effetti sulle famiglie delle limitazioni all'apertura degli istituti scolastici, tramite il potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività di bambini e bambine di età inferiore a 17 anni, all'articolo 105, commi 1, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: ", per i mesi da giugno a settembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: ", per i mesi da giugno a novembre 2020;».

---

**32.28 (testo 3)**

COLTORTI, ACCOTO, AGOSTINELLI, FEDE, ROMAGNOLI, PUGLIA, PAVANELLI, GALLICCHIO, BOTTICI, CALANDRINI, COMINCINI, CONZATTI, DAMIANI, DELL'OLIO, LUPO, ERRANI, FAGGI, BARBARO, MODENA, FANTETTI, FERRARI, FERRERO, MANCA, NANNICINI, Marco PELLEGRINI, BOTTO, PESCO, PICHETTO FRATIN, PRESUTTO, RIVOLTA, PAROLI, SACCONI, STEGER, MALLEGGI, TOSATO, ZULIANI, TESTOR

*Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, il seguente:*

«7-bis. Al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche e il diritto allo studio degli studenti delle aree interessate dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, il Fondo di cui all'articolo 41, comma 2 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 da destinare all'attuazione di interventi di messa in sicurezza, di adeguamento sismico e di ricostruzione di edifici scolastici ricadenti nelle zone sismiche 1 e 2 delle quattro Regioni del Centro Italia interessate dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria). Con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è disposto il riparto delle risorse di cui al periodo precedente al fine di consentire lo scorrimento della graduatoria di cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 427 del 21 maggio 2019, approvata ai sensi dell'avviso pubblico Miur Prot. n. 24404 dell'11 luglio 2019.

7-ter. All'onere derivante dal comma 7-bis, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato

di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 10 milioni di euro per l'anno 2020 e l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca per 10 milioni di euro per l'anno 2021.».

---

**32.0.11 (testo 2) [id. a 32.0.12 (testo 2)]**

RAMPI, FERRARI

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

**«Art. 32-bis.**

*(Misure urgenti per garantire la funzionalità amministrativa delle istituzioni scolastiche)*

1. Al fine di garantire la piena operatività delle istituzioni scolastiche limitatamente all'anno scolastico 2020/2021 ed in deroga ai termini previsti dall'articolo 4-bis del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, nelle regioni nelle quali le procedure di cui al concorso pubblico di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, non si sono concluse con l'approvazione della graduatoria di merito entro il 31 agosto 2020, le immissioni in ruolo dei vincitori sono effettuate a seguito della approvazione delle graduatorie di merito, purché entro il 31 dicembre 2020, nei limiti dei posti autorizzati per l'anno scolastico 2020/2021. Fermi restando gli effetti giuridici dall'inizio dell'anno scolastico, gli effetti economici dei relativi contratti decorrono dalla data della presa di servizio. Si applicano in ogni caso le disposizioni in materia di programmazione delle assunzioni del personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Per effetto di quanto previsto dai periodi precedenti, dalla data della presa di servizio dei vincitori di concorso, sono revocate le reggenze e gli eventuali provvedimenti di conferimento dell'incarico di DSGA agli assistenti amministrativi. Restano confermati, a potenziamento dell'attività di segreteria delle istituzioni scolastiche nel limite delle risorse di cui all'articolo 235 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con la legge 17 luglio 2020, n. 77, finalizzate all'assunzione di assistenti amministrativi prevista dalle ordinanze del Ministro dell'istruzione attuative dell'articolo 231-bis del medesimo decreto-legge e dell'articolo 32 del presente decreto, i contratti a tempo determinato comunque connessi o collegati alla sostituzione degli assistenti amministrativi facenti funzione di DSGA.

2. Ai fini dell'utilizzo ottimale delle graduatorie del concorso di cui al comma 1, a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022, i posti di diret-

tore dei servizi generali e amministrativi rimasti vacanti e disponibili, nella singola regione, dopo le operazioni di immissione in ruolo sono destinati alle immissioni in ruolo ai sensi della procedura di cui ai commi 3 e 4, fermo restando il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e nel limite dei posti annualmente autorizzati.

3. Nei limiti della quota degli idonei di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, elevato al 50 per cento, i soggetti inseriti nelle graduatorie del concorso di cui al comma 1 possono presentare istanza per i posti di cui al comma 2 residuati in una o più regioni, nel limite delle facoltà assunzionali annualmente previste. L'istanza è presentata esclusivamente mediante il sistema informativo del Ministero dell'istruzione, in deroga agli articoli 45 e 65 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

4. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati i termini e le modalità di presentazione delle istanze di cui al comma 3 nonché i termini, le modalità e la procedura per le relative immissioni in ruolo. Resta fermo il vincolo di permanenza previsto dall'articolo 35, comma 5-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come declinato dal bando di concorso.

5. Al fine di dare continuità alle procedure concorsuali a direttore dei servizi generali e amministrativi, con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare nei termini di cui al comma 4, sono definiti i criteri di composizione delle commissioni giudicatrici, che sono presiedute da un dirigente scolastico, un dirigente tecnico o un dirigente amministrativo e i requisiti che devono essere posseduti dai relativi componenti; i programmi, le prove concorsuali, ciascuna da superare con un punteggio pari o superiore ai 7/10 o equivalente; i punteggi ad esse attribuiti e i relativi criteri di valutazione; la tabella dei titoli accademici, scientifici e professionali valutabili, comunque in misura non superiore al 20 per cento del punteggio complessivo.

6. La configurazione delle commissioni di cui al comma 5 è altresì adottata per la procedura di cui all'articolo 2, comma 6 di cui al citato decreto-legge n. 126 del 2019.

7. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6 non devono comportare nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica».

**32.0.12 (testo 2)**

GRANATO, RAMPI

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

**«Art. 32-bis.**

*(Misure urgenti per garantire la funzionalità amministrativa delle istituzioni scolastiche)*

1. Al fine di garantire la piena operatività delle istituzioni scolastiche limitatamente all'anno scolastico 2020/2021 ed in deroga ai termini previsti dall'articolo 4-*bis* del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, nelle regioni nelle quali le procedure di cui al concorso pubblico di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, non si sono concluse con l'approvazione della graduatoria di merito entro il 31 agosto 2020, le immissioni in ruolo dei vincitori sono effettuate a seguito della approvazione delle graduatorie di merito, purché entro il 31 dicembre 2020, nei limiti dei posti autorizzati per l'anno scolastico 2020/2021. Fermi restando gli effetti giuridici dall'inizio dell'anno scolastico, gli effetti economici dei relativi contratti decorrono dalla data della presa di servizio. Si applicano in ogni caso le disposizioni in materia di programmazione delle assunzioni del personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-*bis* della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Per effetto di quanto previsto dai periodi precedenti, dalla data della presa di servizio dei vincitori di concorso, sono revocate le reggenze e gli eventuali provvedimenti di conferimento dell'incarico di DSGA agli assistenti amministrativi. Restano confermati, a potenziamento dell'attività di segreteria delle istituzioni scolastiche nel limite delle risorse di cui all'articolo 235 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con la legge 17 luglio 2020, n. 77, finalizzate all'assunzione di assistenti amministrativi prevista dalle ordinanze del Ministro dell'istruzione attuative dell'articolo 231-*bis* del medesimo decreto-legge e dell'articolo 32 del presente decreto, i contratti a tempo determinato comunque connessi o collegati alla sostituzione degli assistenti amministrativi facenti funzione di DSGA.

2. Ai fini dell'utilizzo ottimale delle graduatorie del concorso di cui al comma 1, a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022, i posti di direttore dei servizi generali e amministrativi rimasti vacanti e disponibili, nella singola regione, dopo le operazioni di immissione in ruolo sono destinati alle immissioni in ruolo ai sensi della procedura di cui ai commi 3 e 4, fermo restando il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-*bis* della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e nel limite dei posti annualmente autorizzati.

3. Nei limiti della quota degli idonei di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, elevato al 50 per cento, i soggetti



inseriti nelle graduatorie del concorso di cui al comma 1 possono presentare istanza per i posti di cui al comma 2 residuati in una o più regioni, nel limite delle facoltà assunzionali annualmente previste. L'istanza è presentata esclusivamente mediante il sistema informativo del Ministero dell'istruzione, in deroga agli articoli 45 e 65 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

4. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati i termini e le modalità di presentazione delle istanze di cui al comma 3 nonché i termini, le modalità e la procedura per le relative immissioni in ruolo. Resta fermo il vincolo di permanenza previsto dall'articolo 35, comma 5-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come declinato dal bando di concorso.

5. Al fine di dare continuità alle procedure concorsuali a direttore dei servizi generali e amministrativi, con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare nei termini di cui al comma 4, sono definiti i criteri di composizione delle commissioni giudicatrici, che sono presiedute da un dirigente scolastico, un dirigente tecnico o un dirigente amministrativo e i requisiti che devono essere posseduti dai relativi componenti; i programmi, le prove concorsuali, ciascuna da superare con un punteggio pari o superiore ai 7/10 o equivalente; i punteggi ad esse attribuiti e i relativi criteri di valutazione; la tabella dei titoli accademici, scientifici e professionali valutabili, comunque in misura non superiore al 20 per cento del punteggio complessivo.

6. La configurazione delle commissioni di cui al comma 5 è altresì adottata per la procedura di cui all'articolo 2, comma 6 di cui al citato decreto-legge n. 126 del 2019.

7. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6 non devono comportare nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica».

---

## Art. 33.

### 33.6 (testo 2)

FERRARI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:*

«2-bis. Alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, all'articolo 2, dopo il comma 8, è inserito il seguente:

"8-bis. Sulla base di accordi di programma con il Ministero dell'università e della ricerca, le istituzioni di cui all'articolo 1 possono sperimentare, anche in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, e, comunque, nel rispetto dei principi e criteri direttivi

di cui al comma 8, propri modelli funzionali e organizzativi, ivi comprese modalità di composizione e costituzione degli organi di governo, nonché forme sostenibili di organizzazione dell'attività di ricerca. Con decreto del Ministero dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri per l'ammissione alla sperimentazione e le modalità di verifica periodica dei risultati conseguiti, fermo restando il rispetto del limite massimo delle spese di personale nonché delle dotazioni organiche previste ai sensi della normativa vigente"».

---

### 33.8 (testo 4)

DE PETRIS

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 22-bis, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Nell'ambito dei processi di statizzazione e razionalizzazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti criteri per la determinazione delle relative dotazioni organiche nei limiti massimi del personale in servizio presso le predette istituzioni alla data del 24 giugno 2017, ivi compreso il personale con contratti di lavoro flessibile, nonché per il graduale inquadramento nei ruoli dello Stato di tale personale in servizio alla data di conclusione del processo di statizzazione, che deve concludersi nel termine perentorio del 31 dicembre 2021 e comunque nei limiti delle predette dotazioni organiche";

b) al quarto periodo, le parole "contratti a tempo determinato" sono sostituite dalle seguenti "contratti di lavoro flessibile".

2-ter. Al fine di consentire alle università di adeguarsi alle previsioni di cui all'articolo 11 della legge 20 novembre 2017, n. 167, attraverso la definizione dei contratti integrativi di sede, finalizzati a superare il contenzioso esistente e a prevenire l'insorgere di ulteriore contenzioso, anche in ambito unionale, al comma 2 del medesimo articolo 11 le parole: "entro il 30 giugno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2021"».

2-quater. Per quanto non diversamente previsto, le disposizioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter si applicano esclusivamente all'anno accademico 2020/2021».

---

**33.0.1 (testo 2)**

IORI, DE PETRIS, BOLDRINI, LAFORGIA, SBROLLINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 33-bis.***(Misure urgenti per la definizione delle funzioni e del ruolo degli educatori socio pedagogici nei presidi socio sanitari e della salute)*

1. Il Ministero della salute, d'intesa con il Ministero dell'università e della ricerca, con apposito decreto, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabilisce le funzioni proprie degli aspetti socio-educativi, considerato che il tratto specifico del ruolo della suddetta figura professionale è la dimensione pedagogica, nelle sue declinazioni sociali, della marginalità, della disabilità e della devianza.

2. Le funzioni dell'educatore socio pedagogico di cui al comma 1, svolte in collaborazione con altre figure socio sanitarie e in applicazione dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4, fanno riferimento alle seguenti attività professionali:

a) individuare, promuovere, sviluppare le potenzialità cognitive, affettive, ludiche, relazionali dei soggetti, a livello individuale e collettivo, nell'ambito di progetti pedagogici elaborati in autonomia professionale o con una équipe in prospettiva interdisciplinare e interprofessionale;

b) contribuire alle strategie pedagogiche per programmare, pianificare, realizzare, gestire, monitorare, verificare e valutare interventi educativi mirati allo sviluppo delle potenzialità di tutti i soggetti per il raggiungimento di livelli sempre più avanzati di sviluppo, autonomia personale e inclusione sociale;

c) progettare, organizzare, realizzare e valutare situazioni e processi educativi e formativi sia in contesti formali pubblici e privati, sia in contesti informali, finalizzate alla promozione del benessere individuale e sociale, al supporto, all'accompagnamento, all'implementazione del progetto di vita delle persone con fragilità esistenziale, marginalità sociale e povertà materiale ed educativa, durante tutto l'arco della vita;

d) costruire relazioni educative, cura educativa, accoglienza, responsabilità, prevenire situazioni di isolamento, solitudine, stigmatizzazione e marginalizzazione educativa, soprattutto nelle aree territoriali culturalmente e socialmente deprivate».

---

**33.0.6 (testo 2) (id. a 33.1)**

GIRO

*Al comma 2, primo periodo, dopo la parola «università,» inserire le seguenti: «e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica, musicale e coreutica».*

---

**Art. 35.****35.0.3 (testo 2)**

MININNO, ORTIS, VATTUONE, PUGLIA, ROMANO, DI MICCO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 35-bis.**

*(Disposizioni per la funzionalità delle Forze di polizia, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco)*

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 259 e 260 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che conservano efficacia per la durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e fino al permanere di misure restrittive e/o di contenimento dello-stesso e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, all'allegato 1 del decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a.* al rigo 8, le parole: ", comma 1,", sono soppresse;
- b.* dopo il rigo 16, sono aggiunti i seguenti:

*"16-bis. Articolo 73-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.*

*16-ter. Articolo 87, commi 6, 7 e 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27".*

2. Le disposizioni del comma 1 sono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.».

---

**Art. 37.****37.3 (testo 2)**

LOMUTI, PIARULLI, PUGLIA

*Apportare le seguenti modifiche:**a) dopo il comma 4, inserire i seguenti:*

«4-bis. Al fine di sopperire alle particolari esigenze di servizio rilevate nell'ultimo trimestre 2017 e nel corso dell'anno 2018, determinate dalla necessità di innalzare i livelli di sicurezza connessi alla custodia dei detenuti e degli internati negli istituti penitenziari, per il medesimo periodo non sono dovuti, dagli assegnatari di alloggi collettivi di servizio per il personale del Corpo di Polizia Penitenziaria di cui all'articolo 12, comma 3, del D.P.R. 314 del 2006, gli oneri accessori relativi alle concessioni per l'utilizzo degli stessi alloggi, che sono posti a carico del bilancio dello Stato.

4-ter. In considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da Covid-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali e delle preminenti esigenze di funzionalità dell'Amministrazione, dal 1° novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il personale della Guardia di finanza che fruisce di alloggiamento in caserma è esonerato dal pagamento degli oneri accessori dovuti per l'utilizzo degli stessi alloggiamenti.»

*b) al comma 5:*

1) sostituire le parole: «euro 41.245.140», con le seguenti: «euro 43.209.945»;

2) dopo le parole: «per l'anno 2020,», inserire le seguenti: «ed euro 1.888.830, per l'anno 2021,».

*Conseguentemente, gli importi di cui all'articolo 114, comma 4, sono ridotti di euro 1,97 milioni per l'anno 2020 e di euro 1,89 milioni per l'anno 2021.*

**37.6 (testo corretto)**

FERRARI, NANNICINI, COLLINA, GIACOBBE

*Dopo il comma 5, inserire i seguenti:*

«5-bis. Alla Tabella 1a del decreto legislativo 19 marzo-2001, n. 69, sono apportate le seguenti modifiche:

*a) alla colonna "2":*

1) la parola: "623" è sostituita dalla seguente: "635";

2) la parola: "98" è sostituita dalla seguente: "86".

5-ter. Alla Tabella 1 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla colonna "2":

1) la parola: "623" è sostituita dalla seguente: "635";

2) la parola: "98" è sostituita dalla seguente: "86".

5-quater. Il comma 4 dell'articolo 6-bis del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, è sostituito dal seguente:

"4. Il ciclo formativo del ruolo normale in servizio permanente di cui al presente articolo è a carattere universitario, per il conseguimento della laurea magistrale in discipline economico giuridiche, ed è articolato in:

a) un corso di Accademia, di durata biennale, da frequentare nella qualità di allievo ufficiale;

b) un corso di Applicazione, di durata triennale, da frequentare per due anni nel grado di sottotenente e per un anno nel grado di tenente.".

5-quinquies. Le disposizioni di cui al comma 5-quater hanno effetto a decorrere dall'inizio dell'anno accademico 2021/2022».

---

### **37.0.1 (testo 2)**

FERRARI, NANNICINI, COLLINA, GIACOBBE

*Dopo l'articolo, inserire i seguenti:*

#### **«Art. 37-bis.**

*(Modifiche alle Tabelle A del DPR 24 aprile 1982, n. 335  
e del DPR 24 aprile 1982, n. 337)*

1. Alla Tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella colonna relativa alle funzioni, alla riga relativa alla qualifica di dirigente superiore, le parole: "dirigente di ufficio territoriale a livello-regionale o interregionale per le esigenze di polizia stradale o ferroviaria o di frontiera, nonché postale e delle comunicazioni di particolare rilevanza;", sono sostituite dalle seguenti: "dirigente di ufficio territoriale a livello regionale o interregionale per le esigenze di polizia stradale o di frontiera, nonché di polizia ferroviaria o postale e delle comunicazioni di particolare rilevanza; dirigente di ufficio territoriale per le esigenze di polizia di frontiera di particolare rilevanza";

b) nella colonna relativa alle funzioni, alla riga relativa alla qualifica di primo dirigente:

1) le parole: "nonché a livello regionale o Interregionale per la polizia postale e delle comunicazioni", sono sostituite dalle seguenti: "nonché a livello regionale o interregionale per le esigenze di polizia ferroviaria o postale e delle comunicazioni";

2) dopo le parole: "vice dirigente di ufficio territoriale a livello regionale o interregionale di particolare rilevanza per le esigenze di polizia stradale o ferroviaria o di frontiera o postale e delle comunicazioni", sono aggiunte le seguenti: "; vice dirigente di ufficio territoriale per le esigenze di polizia di frontiera di particolare rilevanza;";

c) nella colonna relativa alle funzioni, alla riga relativa alle qualifiche di vice questore e vice questore aggiunto:

1) dopo le parole: "dirigente di commissariato distaccato di pubblica sicurezza", sono aggiunte le seguenti: "di significativa rilevanza";

2) dopo le parole: vice direttore di divisione o di ufficio equiparato direttore di sezione o di ufficio equiparato", sono aggiunge le seguenti: "di significativa rilevanza";

3) le parole: "dirigente di sezione o di ufficio equiparato di ispettore o di ufficio speciale le di pubblica sicurezza" sono sostituite dalle seguenti: "dirigente di sezione o di ufficio equiparato di significativa rilevanza di ispettorato o di ufficio speciale di pubblica sicurezza, o dirigente di ufficio, speciale di pubblica sicurezza-istituto presso le regioni; direttore di sezione investigativa periferica di significativa rilevanza per le attività di contrasto della criminalità organizzata";

4) le parole: "dirigente o vice dirigente o dirigente di settore di reparto mobile o di reparto speciale", sono sostituite dalle seguenti: "dirigente o vice dirigente o dirigente di settore di significativa rilevanza di reparto mobile o di reparto speciale";

5) le parole: "direttore o vice direttore o direttore di settore di istituto di istruzione", sono sostituite dalle seguenti: "direttore o vice direttore o direttore di settore di significativa rilevanza di istituto di istruzione";

d) nella colonna di destra, alla riga relativa alla qualifica di sostituto commissario, la parola: "5.720" è sostituita dalla seguente: "5.643";

e) la parola: "gabinetto", ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: "centro".

2. Alla Tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, alla voce "CARRIERA DEI FUNZIONARI TECNICI DI POLIZIA" sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella parte attinente al Ruolo Ingegneri, nella colonna relativa alle funzioni, alla riga relativa alla qualifica di primo dirigente tecnico, le parole: "direttore/dirigente di ufficio tecnico periferico", sono sostituite dalle seguenti: "direttore/dirigente o vice-direttore/vice-dirigente di ufficio tecnico periferico"; nella colonna attinente ai posti in organico, le parole:

"Posti in organico", sono sostituite dalle seguenti: "Posti di funzione" e, alla riga relativa alle qualifiche di direttore tecnico superiore e di direttore tecnico capo, la parola: "102" è sostituita dalla seguente: "135";

b) nella parte attinente al Ruolo Fisici, nella colonna relativa alle funzioni, alla riga relativa alla qualifica di primo dirigente tecnico, le parole: "direttore/dirigente di ufficio tecnico periferico", sono sostituite dalle seguenti: "direttore/dirigente o vice-direttore/vice-dirigente di ufficio tecnico periferico" e, nella colonna relativa ai posti di funzione, alle righe relative alle qualifiche di direttore tecnico superiore e di direttore tecnico capo, le parole: "100 (120)" sono sostituite dalle seguenti: "115 (135)".

3. All'articolo 2, comma 2, quinto periodo, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, le parole: "Nella sostituzione" sono sostituite dalle seguenti: "Se titolari del relativo incarico, nonché nella sostituzione".

#### **Art. 37-ter.**

*(Proroga dei termini di disposizioni per la funzionalità delle Forze di polizia, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco)*

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 259 e 260 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che conservano efficacia per la durata dello stato, di emergenza epidemiologica da COVID-19 e fino al permanere di misure restrittive e/o di contenimento dello stesso e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, sono prorogati al 15 ottobre 2020 i termini delle seguenti disposizioni:

a) articolo 12, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

b) articolo 73-bis del decreto-legge 17-marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

c) articolo 87, commi 6, 7 e 8 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile-2020, n. 27;

d) all'articolo 83 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

2. Le disposizioni del comma 1 sono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.

#### **Art. 37-quater.**

All'articolo 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 23, primo periodo, le parole "30.000.000 di euro per il 2020" sono sostituite dalle seguenti: "24.615.384 euro per il 2020 e 5.384.616 euro per il 2021";



b) al comma 25, primo periodo:

1) Le parole: "di euro 24.234.834, per l'anno 2020, per prestazioni di lavoro straordinario per il personale della Polizie di Stato" sono sostituite dalle seguenti: "di 24.234.635 di euro per prestazioni di lavoro straordinario eccedente rispetto al monte ore previsto per il personale della Polizia di Stato e dell'Amministrazione civile dell'Interno di cui al comma 3, comma secondo, lettere a) e b), della legge 1 aprile 1981, n. 121, in servizio presso l'ufficio immigrazione delle Questure e presso le Direzione centrale dell'immigrazione e della polizie delle frontiere del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno";

2) le parole: "di euro 30.000.000, per l'anno 2020;", sono sostituite dalle seguenti: "di euro 24.615.384 per l'anno 2020 e di euro 5.384.616 per l'anno 2021";

3) le parole: "di euro 4.480.980, per l'anno 2020", sono sostituite dalle seguenti: "di euro 2389.856 per il 2020 e di euro 2.091.124, per l'anno 2021", e dopo le parole: "mediazione culturale," sono aggiunte le "seguenti: "anche mediante apposite convenzioni con organizzazioni di diritto internazionale operanti in ambito migratorio";

c) al comma 26, primo periodo:

1) le parole: "pari a 238.792.244 euro per l'anno 2020, a 346.399.000 euro per l'anno 2021", sono così sostituite: "pari a 231.316.305 euro per l'anno 2020, a 353.874.740 euro per l'anno 2021";

2) dopo la lettera b) sono inserite le seguenti:

"b-bis) quanto ad euro 7.475.740 per l'anno 2021 mediante corrispondente utilizzo di quota parte degli introiti di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che, affluiti all'entrata del bilancio dello Stato, restano acquisiti all'Erario. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.";

3) la lettera e) è sostituita dalla seguente: "c) quanto ad euro 100.596.305 per l'anno 2020, ad euro 346.399.000 per l'anno 2021 e ad euro 340.000.000 a decorrere dall'anno 2022 ai sensi dell'art. 265."».

---

**37.0.2 (testo 3)**

FERRARI, NANNICINI, COLLINA, GIACOBBE, TARICCO

*Dopo l'articolo, inserire i seguenti:***«Art. 37-sexies.***(Misure in materia di requisiti per l'approvazione della nomina a guardia particolare giurata)*

1. All'articolo 138, terzo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, dopo le parole: "dal prefetto", sono aggiunte le seguenti: ", previa verifica dell'esistenza di un rapporto di lavoro dipendente da un istituto di vigilanza autorizzato ai sensi dell'articolo 134 ovvero da uno dei soggetti che è legittimato a richiedere l'approvazione della nomina a guardia giurata ai sensi dell'articolo 133".

2. Al fine di assicurare il reinserimento nel mercato del lavoro dei soggetti interessati, i decreti di approvazione di cui all'articolo 118 del predetto testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, eventualmente rilasciati per l'esercizio del mestiere di guardia giurata in forma di lavoro autonomo antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, conservano la propria efficacia fino alla data di scadenza del predetto titolo di polizia che può essere rinnovato per una sola volta».

**37.0.10 (testo 2) [id. 44.0.8 (testo 3)]**

SICLARI, GASPARRI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI, MODENA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 44-bis.**

1. Al fine di sostenere la prosecuzione, da parte del contingente delle Forze armate di cui all'articolo 1, comma 132, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19, è autorizzata per l'anno 2020 l'ulteriore spesa complessiva di euro 6.330.298 per il pagamento delle connesse prestazioni di lavoro straordinario. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 6.330.298 per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 114, comma 4.».

**37.0.13 (testo 2) [id. 44.0.8 (testo 3)]**

SICLARI, GASPARRI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI, MODENA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 44-bis.**

1. Al fine di sostenere la prosecuzione, da parte del contingente delle Forze armate di cui all'articolo 1, comma 132, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19, è autorizzata per l'anno 2020 l'ulteriore spesa complessiva di euro 6.330.298 per il pagamento delle connesse prestazioni di lavoro straordinario. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 6.330.298 per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 114, comma 4.».

**37.0.21 (testo 2) (già 38.0.4)**

GIROTTI, PUGLIA, COLTORTI, PICHETTO FRATIN

*Dopo l'articolo, inserire, in fine, il seguente:***«Art. 37-bis.***(Modifiche ed integrazioni alla legge 21 marzo 2001, n. 74)*

1. Al fine di assicurare l'efficace svolgimento delle attività del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, anche in considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti ad esso attribuiti, alla legge 21 marzo 2001, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il CNSAS provvede in particolare, nell'ambito delle competenze attribuite a CAI dalla legge 26 gennaio 1963, n. 91, al soccorso degli infortunati, dei pericolanti, dei soggetti in imminente pericolo di vita e a rischio di evoluzione sanitaria, alla ricerca e soccorso dei dispersi e al recupero dei caduti nel territorio montano, nell'ambiente ipogeo e nelle zone impervie del territorio nazionale. Restano ferme le competenze e le attività svolte da altre amministrazioni o organizzazioni operanti allo stesso fine; nel caso di intervento di squadre appartenenti a diversi enti ed organizzazioni, la funzione di coordinamento e direzione delle operazioni è assunta dal responsabile del CNSAS";

b) all'articolo 2, il comma i è sostituito da seguente:

"1. Per lo svolgimento delle attività previste dall'articolo 1, comma 2, il CNSAS opera in stretto coordinamento con il Servizio sanitario nazionale, con il Sistema dell'emergenza e urgenza sanitaria, con i servizi di elisoccorso e con Centrali del numero unico di emergenza n. 112";

e) all'articolo 2, il comma 3 è sostituito da seguente:

"3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dell'organizzazione dei servizi di urgenza ed emergenza sanitaria, stipulano apposite convenzioni con le strutture operative regionali e provinciali del CNSAS, atte a disciplinare i servizi di soccorso e di elisoccorso.";

d) l'articolo 3 è sostituito da seguente:

"Art. 3. - (*Attività del CNSAS*) - 1. Ai fini della presente legge, l'attività dei membri del CNSAS si considera prestata prevalentemente in modo volontario e senza fine di lucro.

2. In ragione delle responsabilità direttamente connesse con l'assolvimento dei compiti di soccorso, prevenzione e vigilanza posti in capo al CNSAS dagli articoli 1 e 2 della presente legge, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 17, comma 7, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, e successive modifiche e integrazioni, nei confronti dei componenti degli organismi direttivi di livello nazionale e regionale non trova applicazione quanto previsto dall'articolo 34, comma 2, del medesimo decreto.";

e) all'articolo 6, comma 1, dopo la lettera i) sono aggiunte le seguenti:

"i-bis) tecnico di centrale operativa;  
i-ter) coordinatore operazioni di ricerca;  
i-quater) tecnico di ricerca;  
i-quinquies) tecnico di soccorso in pista;  
i-sexies) tecnico disostruttore;  
i-septies) tecnico speleosubacqueo;  
i-octies) pilota di sistemi aeromobili a pilotaggio remoto.";

f) dopo l'articolo 8 è aggiunto il seguente:

"Art. 8-bis. - (*Contributo integrativo*) - 1. Per gli anni 2020, 2021 e 2022 è autorizzato un contributo integrativo annuo di euro 750.000 in favore del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano in conseguenza dell'aumento degli oneri assicurativi e per l'effettuazione della sorveglianza e del controllo sanitario nei confronti dei membri del Corpo stesso.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 750.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 114, comma 4.».

---

**Art. 39.****39.0.1 (testo 2) [id. a 25.0.17 (testo 2)]**

PIROVANO, RIVOLTA, FERRERO, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 25-bis.***(Semplificazione della procedura di accesso alla carriera di segretario comunale e provinciale per il triennio-2020-2022)*

1. Al fine di sopperire alla carenza di segretari comunali e provinciali per l'adeguato-supporto al ripristino della piena operatività degli enti locali per il triennio 2020-2022, l'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali bandisce procedure selettive semplificate di accesso alla carriera di segretario comunale e provinciale, prevedendo:

a) la possibilità di presentazione della domanda di partecipazione al concorso secondo le previsioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 247 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

b) lo svolgimento della prova preselettiva di cui all'articolo B, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, in sedi decentrate e con modalità telematiche o, comunque, in modo da consentirne la valutazione con l'ausilio di strumenti-informatici;

c) lo svolgimento con modalità telematiche di due prove scritte, anche nella medesima data ed anche consistenti in una pluralità di quesiti a risposta aperta; la prima-prova scritta ha ad oggetto argomenti di carattere giuridico, con specifico riferimento al diritto costituzionale e/o diritto amministrativo e/o ordinamento degli enti locali e/o diritto privato; la seconda prova scritta ha ad oggetto argomenti di carattere economico e finanziario-contabile, con specifico riferimento ad economia politica, scienza delle finanze e diritto finanziario e/o ordinamento finanziario e contabile degli enti locali; nonché management pubblico;

d) lo svolgimento di una prova orale, che deve riguardare in ogni caso almeno le materie di cui all'articolo 13, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, e nel corso della quale deve essere accertata anche la conoscenza di lingue straniere; tale prova può essere effettuata in videoconferenza, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni;

d) la possibilità di articolazione della commissione esaminatrice in sottocommissioni.

2. Per quanto non diversamente disciplinato dal presente articolo continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 13 del regolamento

di cui, al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 16-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020 n. 8.

3. Dalla presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, finanziarie e, strumentali disponibili a legislazione vigente».

---

### **39.0.2 (testo 2) [id. 25.0.17 (testo 2)]**

GALLONE, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONE, MODENA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 25-bis.**

*(Semplificazione della procedura di accesso alla carriera di segretario comunale e provinciale per il triennio-2020-2022)*

1. Al fine di sopperire alla carenza di segretari comunali e provinciali per l'adeguato-supporto al ripristino della piena operatività degli enti locali per il triennio 2020-2022, l'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali bandisce procedure selettive semplificate di accesso alla, carriera di segretario comunale e provinciale, prevedendo:

a) la possibilità di presentazione della domanda di partecipazione al concorso secondo le previsioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 247 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

b) lo svolgimento della prova preselettiva di cui all'articolo B, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, in sedi decentrate e con modalità telematiche o, comunque, in modo da consentirne la valutazione con l'ausilio di strumenti-informatici;

c) lo svolgimento con modalità telematiche di due prove scritte, anche nella medesima data ed anche consistenti in una pluralità di quesiti a risposta aperta; la prima-prova scritta ha ad oggetto argomenti di carattere giuridico, con specifico riferimento al diritto costituzionale e/o diritto amministrativo e/o ordinamento degli enti locali e/o diritto privata; la seconda prova scritta ha ad oggetto argomenti di carattere economico e finanziario-contabile, con specifico riferimento ad economia politica, scienza delle finanze e diritto finanziario e/o ordinamento finanziario e contabile degli enti locali; nonché management pubblico;

d) lo svolgimento di una prova orale, che deve riguardare in ogni caso almeno le materie di cui all'articolo 13, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, e

nel corso della quale deve essere accertata anche la conoscenza di lingue straniere; tale prova può essere effettuata in videoconferenza, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni;

d) la possibilità di articolazione della commissione esaminatrice in sottocommissioni.

2. Per quanto non diversamente disciplinato dal presente articolo continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 13 del regolamento di cui, al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 16-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020 n. 8.

3. Dalla presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, finanziarie e, strumentali disponibili a legislazione vigente».

---

## Art. 41.

### 41.0.2 (testo 3)

GRIMANI, COMINCINI, CONZATTI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

### «Art. 41-bis.

*(Modifiche alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, in materia di fondo di garanzia per la prima casa)*

1. All'articolo 1, comma 48, lettera c) della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a. le parole: "con priorità", sono sostituite dalla seguente: "esclusivamente";

b. è aggiunto infine il seguente periodo: "La Concessionaria di servizi assicurativi pubblici Spa (CONSAP) presenta una relazione scritta al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro per le politiche della famiglia, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e alle competenti commissioni parlamentari entro il 30 giugno di ogni anno nella quale si indicano, tra l'altro, le percentuali delle garanzie concesse alle categorie alle quali è riconosciuta priorità, sul totale delle risorse del Fondo di cui alla presente lett. e), e che illustri l'avvenuta attività di verifica approfondita sull'applicazione dei tassi, da parte degli istituti di credito, nei confronti dei beneficiari prioritari e non prioritari del finanziamento"».

---

**41.0.3 (testo 2) [id. a 41.0.2 (testo 3)]**

MONTANI, BORGHESI, BAGNAI, SIRI, SAVIANE, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 41-bis.**

*(Modifiche alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, in materia di fondo di garanzia per la prima casa)*

1. All'articolo 1, comma 48, lettera c) della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a. le parole: "con priorità", sono sostituite dalla seguente: "esclusivamente";

b. è aggiunto infine il seguente periodo: "La Concessionaria di servizi assicurativi pubblici Spa (CONSAP) presenta una relazione scritta al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro per le politiche della famiglia, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e alle competenti commissioni parlamentari entro il 30 giugno di ogni anno nella quale si indicano, tra l'altro, le percentuali delle garanzie concesse alle categorie alle quali è riconosciuta priorità, sul totale delle risorse del Fondo di cui alla presente lett. e), e che illustri l'avvenuta attività di verifica approfondita sull'applicazione dei tassi, da parte degli istituti di credito, nei confronti dei beneficiari prioritari e non prioritari del finanziamento"».

---

**Art. 42.****42.0.2 (testo 2) [id. 46.0.6 (testo 3)]**

TOFFANIN, DE POLI, FERRO, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI, MODENA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 46-bis.**

*(Misure urgenti in materia di eventi atmosferici calamitosi)*

1. Al fine di adottare, nei limiti dello stanziamento di cui al presente articolo, misure per far fronte alle conseguenze degli eventi atmosferici calamitosi del 22 e del 23 agosto 2020 che hanno colpito il territorio delle provincie di Verona, Vicenza e Padova, presso il Ministero dell'interno è istituito un fondo, con stanziamento di 7 milioni di euro per l'anno 2020.



2. Con decreto del ministero dell'interno da adottare di concerto con il ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo anche al fine di assicurare il rispetto di limite di spesa di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 114, comma 4 del presente decreto-legge».

---

#### **Art. 44.**

##### **44.0.1 (testo 3)**

D'ARIENZO, FERRARI, NANNICINI, ASTORRE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

##### **«Art. 44-bis.**

*(Modifiche all'articolo 114 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)*

1. All'articolo 214 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4 le parole: "30 settembre" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre";

b) al comma 5, dopo le parole: "imprese beneficiarie" sono inserite le seguenti: ", a compensazione degli effetti economici rendicontati ai sensi del comma 4,";

c) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

"5-bis. Le eventuali risorse residue di cui al comma 3, non assegnate dal decreto di cui al comma 5, sono destinate alle imprese che effettuano servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e merci non soggetti a obblighi di servizio pubblico per gli effetti economici subiti direttamente imputabili all'emergenza COVID-19 registrati a partire dal 1° agosto 2020 e fino al 31 dicembre 2020. A tale fine, le imprese di cui al periodo precedente procedono a rendicontare entro il 15 marzo 2021 gli: effetti economici subiti dal 1° agosto 2020 e fino al 31 dicembre 2020 secondo le stesse modalità definite con il decreto di cui al comma 4. Le, risorse di cui al primo periodo del presente comma sono assegnate alle imprese beneficiarie con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 30 aprile 2021".

d) al comma 6, le parole: "del comma 5" sono sostituite dalle seguenti: "dei commi 5 e 5-bis"».

---

#### **44.0.3 (testo 3)**

D'ARIENZO, FERRARI, NANNICINI, ASTORRE, ROJC

*Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:*

#### **«Art. 44-bis.**

*(Conferimento alle Regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia delle funzioni relative ai servizi ferroviari interregionali indivisi e regolarizzazione degli stessi)*

1. Previa sottoscrizione di apposito Accordo di Programma fra le Regioni e le Province Autonome interessate, sono attribuiti alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in attuazione a quanto previsto all'articolo 9, comma 7 del Dlgs. 111/2004, tutti i servizi di trasporto ferroviario passeggeri interregionale indivisi attualmente svolti sulle direttrici Trieste-Venezia e Trieste-UdineVenezia e, alla Regione Veneto, le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione dei servizi interregionali ferroviari indivisi attualmente svolti sulla relazione Bologna-Brennero.

2. Entro il 31 dicembre 2021 la Regione Veneto e la Regione Friuli Venezia Giulia procedono all'affidamento dei servizi di cui al comma 1 e alla sottoscrizione dei relativi contratti di servizio, che costituiscono a tutti gli effetti servizi di interesse regionale.

3. Per l'effettuazione dei servizi interregionali ferroviari sono assegnate per 11.212.210 di euro annui alla regione Veneto e per 22.633.652 di euro annui alla regione Friuli Venezia Giulia a decorrere dalla data effettiva di cessazione dell'esercizio delle funzioni da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi del comma 5. A tal fine le risorse disponibili nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze sono integrate di euro 3.906.278 annui a decorrere dall'anno 2021. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

4. Dalla data di decorrenza degli affidamenti dei servizi di cui al comma 1, le risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 1072, della Legge 27 dicem-

bre 2017, n. 205, già stanziata a favore del rinnovo del materiale rotabile ferroviario, sono assegnate alla Regione Veneto per 8.636.250 euro per l'anno 2020, 11.042.500 euro per l'anno 2021, 15.859.375 euro per l'anno 2022, 21.875.000 euro per l'anno 2023, 22-649.375 euro per l'anno 2024 e 4.375.000 euro per l'anno 2025, e alla Regione Friuli Venezia Giulia per 11.103.750 euro per l'anno 2020, 14.197.500 euro per l'anno 2021, 20.390.625 euro per l'anno 2022, 28.125.000 euro per l'anno 2023-, 29.120.625 euro per l'anno 2024 e 5.625.000 euro per l'anno 2025.

5. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di garantire la continuità del servizio provvede ad assicurare la continuità dei collegamenti interregionali di cui al comma 1, nel limite delle risorse destinate allo scopo fino all'affidamento dei servizi di cui al comma 2 e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2021».

---

#### **44.0.4 (testo 2)**

D'ARIENZO, FERRARI, NANNICINI

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

#### **«Art. 44-bis.**

*(Sviluppo del sistema di bordo ERTMS)*

1. Al fine di accelerare il "Piano nazionale di implementazione del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (European Rail Traffic Management System - ERTMS)" e di garantire un efficace coordinamento tra la dismissione del sistema di segnalamento nazionale (classe B) e l'attrezzaggio dei sottosistemi di -bordo dei veicoli con il sistema ERTMS, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti un fondo di 300 milioni di euro, con una dotazione di 60 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025, per finanziare i costi di implementazione del sottosistema ERTMS di bordo dei veicoli, secondo le disposizioni di cui al comma 3. Tali risorse non sono destinate al finanziamento dei costi di sviluppo, certificazione, omologazione ed eventuali riomologazioni su reti estere dei cosiddetti "veicoli tipo", fermi macchina e/o sostituzione operativa dei mezzi di trazione.

2. La dotazione finanziaria di ciascuna annualità è erogabile ai beneficiari entro i successivi tre anni al verificarsi delle condizioni indicate al comma 3.

3. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate al finanziamento degli interventi di rinnovo o ristrutturazione dei veicoli per l'adeguamento del relativo sottosistema di bordo di classe "B" al sistema ERTMS rispondente alle Specifiche Tecniche di Interoperabilità indicate nella Tabella A2.3 dell'allegato A del Regolamento (UE) 2016/919 della Commissione euro-

pea del 77 maggio 2016, come modificato dal Regolamento (UE) 2019/776 della Commissione europea del 16 maggio 2019, e alle norme tecniche previste al punto 12.2 dell'Allegato la al Decreto dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie n. 1/2012 del 13 dicembre 2016. Possono beneficiare del finanziamento gli interventi realizzati a partire dal 1° gennaio 2020 ed entro il 31 dicembre 2024, sui veicoli che risultino iscritti in un registro di immatricolazione istituito presso uno Stato membro dell'Unione europea, che circolano sul territorio nazionale e soltanto nel caso che detti interventi non risultino già finanziati dai contratti di servizio in essere con lo Stato o le Regioni:

4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro 60 giorni dalla dichiarazione di compatibilità con le norme sul mercato unico della Commissione europea, sono definite le modalità attuative di erogazione del contributo alle imprese ferroviarie o ai proprietari dei veicoli per gli interventi sui veicoli di cui al comma 3, nei limiti della effettiva disponibilità del fondo. Nell'ambito delle dotazioni del fondo, il suddetto decreto definisce i costi sostenuti che possono essere considerati ammissibili e la relativa percentuale massima di finanziamento riconoscibile per ciascun veicolo oggetto di intervento. Il decreto definisce inoltre le condizioni per beneficiare del contributo nella misura massima in relazione ad una percorrenza minima svolta sulla rete ferroviaria interconnessa insistente sul territorio nazionale nei tre anni successivi agli interventi di cui al comma 3, le modalità del riconoscimento in misura proporzionalmente ridotta per percorrenze inferiori, nonché i criteri di priorità di accoglimento delle istanze in coerenza con le tempistiche previste nel piano nazionale di sviluppo del sistema ERTMS di terra».

5. Per le finalità di cui al comma 1, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 86 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è ridotta di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025».

---

#### **44.0.8 (testo 3)**

VATTUONE, FERRARI, PICHETTO FRATIN, TESTOR, FERRERO, D'ARIENZO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 44-bis.**

1. Al fine di sostenere la prosecuzione, da parte del contingente delle Forze armate di cui all'articolo 1, comma 132, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19, è autorizzata per l'anno 2020 l'ulteriore spesa complessiva di euro 6.330.298 per il pagamento delle connesse prestazioni di lavoro straordinario. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 6.330.298 per l'anno 2020, si provvede mediante cor-

rispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 114, comma 4.».

---

## Art. 45.

### 45.2 (testo 2)

Bini

*Dopo il comma 1 inserire i seguenti:*

«1-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1079, primo periodo, le parole: "cofinanziamento della redazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica e dei progetti definitivi" sono sostituite dalle seguenti: "finanziamento della redazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica e dei progetti definitivi ed esecutivi";

b) al comma 1080:

1) ovunque ricorra, la parola: "cofinanziamento" è sostituita dalla seguente: "finanziamento";

1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis entrano in vigore il 1° gennaio 2021».

---

## Art. 46.

### 46.0.3 (testo 2) [id. a 47.2 (testo 2)]

FARAONE, COMINCINI, CONZATTI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:*

«c) Per l'anno 2020 il termine di cui all'articolo 1, comma 32, legge 27 dicembre 2019, n. 160, è prorogato al 15 novembre 2020, conseguentemente il termine di cui al successivo comma 34 è prorogato, per l'anno 2020, al 15 dicembre 2020.»;

b) *dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-bis. Al fine di contenere l'inquinamento e il dissesto idro-geologico, fino al 31 dicembre 2020, l'aliquota dell'imposta di registro per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di terreni agricoli, di

cui all'articolo 1, comma 1, terzo capoverso, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è ridotta all'1 per cento per i terreni agricoli adibiti all'imboschimento.

*2-ter.* Nei casi di cui al comma *2-bis*, l'imposta può essere inferiore a 1.000 euro.

*2-quater.* Ai fini dell'applicazione dell'aliquota di cui al comma *2-bis*, la dichiarazione di destinazione del terreno all'imboschimento deve essere resa dall'acquirente nell'atto di acquisto. L'acquirente deve altresì dichiarare l'impegno a mantenere tale destinazione d'uso per un periodo non inferiore a 30 anni e a procedere alla piantumazione entro 12 mesi dall'acquisto, con una densità non inferiore a 250 alberi per ettaro. In caso di mancato rispetto delle predette condizioni, sono dovute le imposte alla misura ordinaria, nonché una sovrattassa pari al 30 per cento delle stesse imposte.

*2-quinquies.* In caso di successivo trasferimento a titolo gratuito della proprietà dei terreni di cui al presente articolo, il vincolo di destinazione d'uso di cui al comma 3 decade dopo 30 anni dalla data dell'atto traslativo a titolo oneroso per il quale è stata applicata l'aliquota ridotta di cui al comma *2-bis*.

*2-sexies.* Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da *2-bis* a *2-quinquies*, pari a 900.00 euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 114, comma 4.».

---

#### **46.0.6 (testo 3)**

TOSATO, ZULIANI, STEFANI, CANDURA, FREGOLENT, OSTELLARI, PIZZOL, SAVIANE, VALLARDI, FERRERO, RIVOLTA, DAMIANI, FANTETTI, PICHETTO FRATIN, SACCONI, MALLEGGNI, TESTOR, FERRARI, D'ARIENZO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 46-bis.**

*(Misure urgenti in materia di eventi atmosferici calamitosi)*

1. Al fine di adottare, nei limiti dello stanziamento di cui al presente articolo, misure per far fronte alle conseguenze degli eventi atmosferici calamitosi del 22 e del 23 agosto 2020 che hanno colpito il territorio delle provincie di Verona, Vicenza e Padova, presso il Ministero dell'interno è istituito un fondo, con stanziamento di 7 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Con decreto del ministero dell'interno da adottare di concerto con il ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo anche al fine di assicurare il rispetto di limite di spesa di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 114, comma 4 del presente decreto-legge».

---

**46.0.10 (testo 2)**

SANTANGELO, PUGLIA, MORONESE, DONNO, GRANATO, BOTTO, ROMANO, PIRRO, PACIFICO, CAMPAGNA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 46-bis.**

*(Rifinanziamento "Fondo demolizioni")*

1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è integrato di 1 milione di euro per l'anno 2020.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione di cui all'articolo 114, comma 4».

---

**Art. 47.**

**47.2 (testo 2)**

CAMPAGNA, PUGLIA, FLORIDIA, PAVANELLI, VANIN, ANASTASI, MININNO, ANGRISANI, BOTTO, ROMANO, GUIDOLIN, L'ABBATE, GIANNUZZI, LEONE, QUARTO, DONNO, STEGER

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:*

«c) Per l'anno 2020 il termine di cui all'articolo 1, comma 32, legge 27 dicembre 2019, n. 160, è prorogato al 15 novembre 2020, conseguentemente il termine di cui al successivo comma 34 è prorogato, per l'anno 2020, al 15 dicembre 2020.»;

b) *dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-bis. Al fine di contenere l'inquinamento e il dissesto idro-geologico, fino al 31 dicembre 2020, l'aliquota dell'imposta di registro per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di terreni agricoli, di cui all'articolo 1, comma 1, terzo capoverso, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di

cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è ridotta all'1 per cento per i terreni agricoli adibiti all'imboschimento.

*2-ter.* Nei casi di cui al comma *2-bis*, l'imposta può essere inferiore a 1.000 euro.

*2-quater.* Ai fini dell'applicazione dell'aliquota di cui al comma *2-bis*, la dichiarazione di destinazione del terreno all'imboschimento deve essere resa dall'acquirente nell'atto di acquisto. L'acquirente deve altresì dichiarare l'impegno a mantenere tale destinazione d'uso per un periodo non inferiore a 30 anni e a procedere alla piantumazione entro 12 mesi dall'acquisto, con una densità non inferiore a 250 alberi per ettaro. In caso di mancato rispetto delle predette condizioni, sono dovute le imposte alla misura ordinaria, nonché una sovrattassa pari al 30 per cento delle stesse imposte.

*2-quinquies.* In caso di successivo trasferimento a titolo gratuito della proprietà dei terreni di cui al presente articolo, il vincolo di destinazione d'uso di cui al comma 3 decade dopo 30 anni dalla data dell'atto traslativo a titolo oneroso per il quale è stata applicata l'aliquota ridotta di cui al comma *2-bis*.

*2-sexies.* Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da *2-bis* a *2-quinquies*, pari a 900.00 euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 114, comma 4.».

---

## Art. 49.

### 49.1 (testo 2)

FERRARI, NANNICINI, D'ARIENZO, ASTORRE

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo da ripartire, con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2021, previa intesa in sede di Conferenza Stato Città ed Autonomie Locali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disposti il riparto e l'assegnazione delle risorse a favore delle città metropolitane e delle province territorialmente competenti, sulla base dei criteri analoghi a quelli indicati all'articolo 1, comma 1077, della legge 205/2017, con particolare riferimento ai livelli di rischio valutato. I soggetti attuatori certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui ai presente comma entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, mediante presentazione di apposito rendiconto al Ministero delle infrastrut-



ture e dei trasporti sulla base delle risultanze del monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229».

---

**Art. 52.**

**52.0.13 (testo 2) [id. 29.0.1 (testo 3)]**

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 29-bis.**

*(Misure per il sostegno del sistema termale nazionale)*

1. Al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, nello stato del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e 18 milioni di euro per l'anno 2021 destinato alla concessione, fino all'esaurimento delle risorse, di buoni per l'acquisto di servizi termali. I buoni di cui al presente comma non sono cedibili, non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità attuative del beneficio di cui al comma 1.

3. Per le finalità di cui al presente articolo il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi di società in *house* mediante stipula di apposita convenzione. Gli oneri derivanti dalla predetta convenzione sono posti a carico delle risorse assegnate al fondo di cui al presente articolo, nel limite massimo del 20 per cento delle risorse stesse».

---

**Art. 53.****53.8 (testo 2)**

RUSSO, PUGLIA, ROMANO, TRENTACOSTE, PACIFICO, GIANNUZZI, MORONESE, MONTEVECCHI, CORRADO, CAMPAGNA, ACCOTO

*Dopo il comma 10, aggiungere, in fine, il seguente:*

«10-bis. In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19, agli enti locali strutturalmente deficitari di cui all'articolo 242 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che per l'esercizio finanziario 2020 non riescono a garantire la copertura minima del costo di alcuni servizi prevista dall'articolo 243, comma 2, lettere a), b) e c) del medesimo decreto, non si applica la sanzione di cui al comma 5 del medesimo articolo 243».

**Art. 54.****54.4 (testo 3) [id. 57.1 (testo 3)]**

RIVOLTA, FERRERO, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo il comma 2 è inserito il seguente:*

«2-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 2, ultimo periodo, per i contratti a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli altri enti ricompresi nel cratere del 2016, nonché i contratti di lavoro a tempo determinato di cui alle convenzioni con le società indicate all'articolo 50, comma 3, lettere b) e c), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, la proroga fino al 31 dicembre 2021 si intende in deroga, limitatamente alla predetta annualità, ai limiti di durata previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti di pubblico impiego e in deroga ai limiti di cui agli articoli 19 e 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81».

b) *al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 3, sostituire le parole: «1° gennaio 2022» con le seguenti: «1° novembre 2020» e dopo le parole: «del sisma del 2009» aggiungere le seguenti: «del sisma del 2012» e dopo le parole: «del sisma 2016» aggiungere le seguenti: «nonché degli enti parco nazionali autorizzati alle assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi dell'articolo*

3, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2017, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229».

c) *Dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:*

«3-bis. Presso il Ministero dell'Economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2020, un fondo con dotazione annua pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, finalizzato al concorso degli oneri derivanti dalle assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma 3. Al riparto, tra gli enti di cui al comma 3, delle risorse del fondo di cui al periodo precedente si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sentita, la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il riparto è effettuato fra gli enti che entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge presentano istanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, comunicando le unità di personale da assumere a tempo indeterminato ed il relativo costo, in proporzione agli oneri delle rispettive assunzioni. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 si provvede, quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020 mediante riduzione delle risorse di cui all'articolo 114, comma 4, del presente decreto, quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2021 mediante utilizzo delle risorse destinate alle proroghe dei contratti a tempo determinato del personale in servizio presso le strutture e le amministrazioni di cui al comma 3 e quanto a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3-ter. All'articolo 50, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "due unità con funzioni di livello dirigenziale non generale.", sono sostituite dalle seguenti: "due unità con funzioni di livello dirigenziale non generale, di cui una incaricata ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga ai limiti percentuali ivi previsti. Alla struttura del Commissario straordinario è altresì assegnata in posizione di comando una ulteriore unità di personale con funzioni di livello dirigenziale non generale, appartenente ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e fino a cinque esperti incaricati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per un importo massimo di 40.000 euro per ciascun-incarico".

3-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-ter pari a euro 78.500 per l'anno 2020 e ad euro 470.000 per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto.

*3-quinquies.* All'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma *9-ter* è inserito il seguente: "*9-quater.* Al fine di accelerare il processo di ricostruzione il Commissario straordinario può, con propri provvedimenti da adottare ai sensi dell'articolo 2, comma 2, destinare ulteriori unità di personale per gli Uffici Speciali della Ricostruzione, gli enti locali e la struttura commissariale, mediante ampliamento delle convenzioni di cui al comma 3, lettere *b)* e *c)*, nel limite di spesa di 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a valere sulle risorse disponibili sulla c.s. di cui all'articolo 4 comma 3 già finalizzate a spese di personale e non utilizzate. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di indebitamento netto e fabbisogno si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189".

*3-sexies.* All'articolo 18 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni con legge 14 giugno 2019, n. 55, dopo il comma *4-bis*, sono aggiunti i seguenti commi:

"*4-ter.* In alternativa a quanto stabilito dal precedente comma 2, nei limiti delle risorse disponibili sulle contabilità speciali di cui all'articolo 8, il Commissario straordinario può avvalersi di un'apposita struttura interna alla Regione composta da personale appartenente alla medesima amministrazione a ad enti strumentali di quest'ultima, nonché della collaborazione delle strutture e degli uffici regionali, provinciali, comunali, e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato.

*4-quater.* Al personale non dirigenziale della struttura di cui al comma *4-ter*, entro il limite di cinque unità, può essere autorizzata la corresponsione, nel limite massimo complessivo di trenta ore mensili *pro-capite*, di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dalla normativa vigente. Ai titolari di incarichi dirigenziali e di posizione organizzativa della struttura interna, anche in deroga agli articoli 24 e 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è riconosciuta una indennità mensile pari al 30 per cento della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dal rispettivo ordinamento, commisurata ai giorni di effettivo impiego".

*3-septies.* Qualora, per far fronte alla ripresa delle attività scolastiche, nell'esecuzione dei contratti in essere di appalto o concessione aventi ad oggetto il trasporto scolastico, siano affidati servizi aggiuntivi di trasporto scolastico ai sensi dell'articolo 106 e dell'articolo 175 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e per l'esecuzione di tali servizi aggiuntivi, si debba ricorrere a subaffidamenti, l'appaltatore/concessionario comunica all'amministrazione il nominativo del soggetto individuato e invia il contratto di sub-appalto sub concessione e le dichiarazioni rese da parte del soggetto subaffidatario, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445/

2000, attestanti il possesso dei requisiti di idoneità professionale e l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs 50/2016. L'amministrazione, al fine assicurare la tempestiva erogazione del servizio, autorizza il sub affidamento condizionando risolutivamente lo stesso all'esito dei controlli sulle dichiarazioni rese e prevedendo in caso di esito negativo la revoca dell'autorizzazione e il pagamento delle sole prestazioni effettivamente eseguite. L'amministrazione effettua sempre il controllo sui requisiti di idoneità professionale, sui requisiti generali di cui all'art. 80 comma 1, 4 e 5 lettera b) del D.lgs 50/2016 e la verifica antimafia di cui al D.lgs 159/2011 e, a campione, il controllo sui restanti requisiti.

*3-octies.* A decorrere dall'anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse, non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-*bis* e 2 dell'articolo 33, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente.

*3-nonies.* Al fine di dare avvio alle misure per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio pubblico, privato ed alle attività economiche e produttive, relativamente agli eccezionali eventi meteorologici che nella seconda decade del mese di gennaio 2017 hanno interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del decreto-legge del 17 ottobre 2016, n. 189, il Commissario Straordinario del Governo ai fini della Ricostruzione post sisma 2016 può provvedere, con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 2 comma 2, alla concessione di contributi in favore dei soggetti pubblici, privati e attività economiche e produttive, a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3 del decreto-legge del 17 ottobre 2016, n. 189, nel limite di cinquanta milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. I contributi di cui al presente comma possono essere riconosciuti fino a concorrenza del danno effettivamente subito, tenendo anche conto dei contributi già concessi con le modalità del finanziamento agevolato ai sensi dell'articolo 1, commi da 422 a 428-*ter* della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e di eventuali indennizzi per polizze assicurative stipulate per le medesime finalità».

---

**54.0.1 (testo 2)**

FERRARI, NANNICINI, COLLINA, GIACOBBE, MALLEGNI, MODENA, PAROLI, DAMIANI, PICHETTO FRATIN, FANTETTI, SACCONE

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

**«Art. 54-bis.**

*(Sospensione recuperi dei disavanzi)*

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, i Comuni che alla data del 30 settembre 2020 hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-bis e del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono non applicare al bilancio di previsione 2020-2022 la quota di disavanzo da ripianare nell'annualità 2020. Conseguentemente, il piano di recupero è prolungato di un anno.».

2. Le risorse originariamente destinate al ripiano della quota annuale di disavanzo di cui al comma 1 sono utilizzate dai Comuni interessati, prioritariamente per far fronte al pagamento dei debiti fuori bilancio e dei debiti oggetto di determinazione nell'ambito dei predetti piani di riequilibrio finanziario pluriennale e, per la quota rimasta disponibile, per sostenere le maggiori spese derivanti dall'emergenza epidemiologica in atto, nonché la salvaguardia degli equilibri di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.».

---

**54.0.19 (testo 2) (id. 54.2)**

PIROVANO, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«2. All'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. Il termine di cui all'articolo 264, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è fissato al 30 novembre 2020"».

---

**Art. 57.****57.1 (testo 3)**

DE PETRIS, VERDUCCI, ASTORRE, D'ALFONSO, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO, COLTORTI, ACCOTO, BOTTICI, CALANDRINI, COMINCINI, CONZATTI, DAMIANI, DELL'OLIO, ERRANI, FAGGI, FANTETTI, FERRARI, FERRERO, GALLICCHIO, MANCA, NANNICINI, Marco PELLEGRINI, PESCO, PICHETTO FRATIN, PRESUTTO, RIVOLTA, SACCONI, STEGER, TOSATO, ZULIANI, LUPO, BARBARO, MODENA, BOTTO, PAROLI, TESTOR

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo il comma 2 è inserito il seguente:*

«2-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 2, ultimo periodo, per i contratti a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli altri enti ricompresi nel cratere del 2016, nonché i contratti di lavoro a tempo determinato di cui alle convenzioni con le società indicate all'articolo 50, comma 3, lettere b) e c), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, la proroga fino al 31 dicembre 2021 si intende in deroga, limitatamente alla predetta annualità, ai limiti di durata previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti di pubblico impiego e in deroga ai limiti di cui agli articoli 19 e 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81».

b) *al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 3, sostituire le parole: «1° gennaio 2022» con le seguenti: «1° novembre 2020» e dopo le parole: «del sisma del 2009» aggiungere le seguenti: «del sisma del 2012» e dopo le parole: «del sisma 2016» aggiungere le seguenti: «nonché degli enti parco nazionali autorizzati alle assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2017, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229».*

c) *Dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:*

«3-bis. Presso il Ministero dell'Economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2020, un fondo con dotazione annua pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, finalizzato al concorso degli oneri derivanti dalle assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma 3. Al riparto, tra gli enti di cui al comma 3, delle risorse del fondo di cui al periodo precedente si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sentita, la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il riparto è effettuato fra gli enti che entro 30 giorni dalla data di entrata in

vigore della presente legge presentano istanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, comunicando le unità di personale da assumere a tempo indeterminato ed il relativo costo, in proporzione agli oneri delle rispettive assunzioni. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 si provvede, quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020 mediante riduzione delle risorse di cui all'articolo 114, comma 4, del presente decreto, quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2021 mediante utilizzo delle risorse destinate alle proroghe dei contratti a tempo determinato del personale in servizio presso le strutture e le amministrazioni di cui al comma 3 e quanto a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

*3-ter.* All'articolo 50, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "due unità con funzioni di livello dirigenziale non generale.", sono sostituite dalle seguenti: "due unità con funzioni di livello dirigenziale non generale, di cui una incaricata ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga ai limiti percentuali ivi previsti. Alla struttura del Commissario straordinario è altresì assegnata in posizione di comando una ulteriore unità di personale con funzioni di livello dirigenziale non generale, appartenente ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e fino a cinque esperti incaricati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per un importo massimo di 40.000 euro per ciascun-incarico".

*3-quater.* Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma *3-ter* pari a euro 78.500 per l'anno 2020 e ad euro 470.000 per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto.

*3-quinquies.* All'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma *9-ter* è inserito il seguente: "*9-quater.* Al fine di accelerare il processo di ricostruzione il Commissario straordinario può, con propri provvedimenti da adottare ai sensi dell'articolo 2, comma 2, destinare ulteriori unità di personale per gli Uffici Speciali della Ricostruzione, gli enti locali e la struttura commissariale, mediante ampliamento delle convenzioni di cui al comma 3, lettere *b)* e *c)*, nel limite di spesa di 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a valere sulle risorse disponibili sulla c.s. di cui all'articolo 4 comma 3 già finalizzate a spese di personale e non utilizzate. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di indebitamento netto e fabbisogno si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione



di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189".

*3-sexies.* All'articolo 18 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni con legge 14 giugno 2019, n. 55, dopo il comma *4-bis*, sono aggiunti i seguenti commi:

*"4-ter.* In alternativa a quanto stabilito dal precedente comma 2, nei limiti delle risorse disponibili sulle contabilità speciali di cui all'articolo 8, il Commissario straordinario può avvalersi di un'apposita struttura interna alla Regione composta da personale appartenente alla medesima amministrazione a ad enti strumentali di quest'ultima, nonché della collaborazione delle strutture e degli uffici regionali, provinciali, comunali, e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato.

*4-quater.* Al personale non dirigenziale della struttura di cui al comma *4-ter*, entro il limite di cinque unità, può essere autorizzata la corresponsione, nel limite massimo complessivo di trenta ore mensili *pro-capite*, di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dalla normativa vigente. Ai titolari di incarichi dirigenziali e di posizione organizzativa della struttura interna, anche in deroga agli articoli 24 e 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è riconosciuta una indennità mensile pari al 30 per cento della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dal rispettivo ordinamento, commisurata ai giorni di effettivo impiego".

*3-septies.* Qualora, per far fronte alla ripresa delle attività scolastiche, nell'esecuzione dei contratti in essere di appalto o concessione aventi ad oggetto il trasporto scolastico, siano affidati servizi aggiuntivi di trasporto scolastico ai sensi dell'articolo 106 e dell'articolo 175 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e per l'esecuzione di tali servizi aggiuntivi, si debba ricorrere a subaffidamenti, l'appaltatore/concessionario comunica all'amministrazione il nominativo del soggetto individuato e invia il contratto di sub-appalto sub concessione e le dichiarazioni rese da parte del soggetto subaffidatario, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445/2000, attestanti il possesso dei requisiti di idoneità professionale e l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs 50/2016. L'amministrazione, al fine assicurare la tempestiva erogazione del servizio, autorizza il sub affidamento condizionando risolutivamente lo stesso all'esito dei controlli sulle dichiarazioni rese e prevedendo in caso di esito negativo la revoca dell'autorizzazione e il pagamento delle sole prestazioni effettivamente eseguite. L'amministrazione effettua sempre il controllo sui requisiti di idoneità professionale, sui requisiti generali di cui all'art. 80 comma 1, 4 e 5 lettera *b*) del D.lgs 50/2016 e la verifica antimafia di cui al D.lgs 159/2011 e, a campione, il controllo sui restanti requisiti.

*3-octies.* A decorrere dall'anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e

previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse, non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-*bis* e 2 dell'articolo 33, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente.

3-*nonies*. Al fine di dare avvio alle misure per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio pubblico, privato ed alle attività economiche e produttive, relativamente agli eccezionali eventi meteorologici che nella seconda decade del mese di gennaio 2017 hanno interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del decreto-legge del 17 ottobre 2016, n. 189, il Commissario Straordinario del Governo ai fini della Ricostruzione post sisma 2016 può provvedere, con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 2 comma 2, alla concessione di contributi in favore dei soggetti pubblici, privati e attività economiche e produttive, a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3 del decreto-legge del 17 ottobre 2016, n. 189, nel limite di cinquanta milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. I contributi di cui al presente comma possono essere riconosciuti fino a concorrenza del danno effettivamente subito, tenendo anche conto dei contributi già concessi con le modalità del finanziamento agevolato ai sensi dell'articolo 1, commi da 422 a 428-*ter* della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e di eventuali indennizzi per polizze assicurative stipulate per le medesime finalità».

---

### **57.7 (testo 2) [id. 57.1 (testo 3)]**

RIVOLTA, FERRERO, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo il comma 2 è inserito il seguente:*

«2-*bis*. Fermo restando quanto previsto al comma 2, ultimo periodo, per i contratti a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli altri enti ricompresi nel cratere del 2016, nonché i contratti di lavoro a tempo determinato di cui alle convenzioni con le società indicate all'articolo 50, comma 3, lettere *b*) e *c*), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, la proroga fino al 31 dicembre 2021 si intende in deroga, limitatamente alla predetta annualità, ai limiti di durata previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti di pubblico impiego e in deroga ai limiti di cui agli articoli 19 e 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.»;

b) *al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 3, sostituire le parole: «1° gennaio 2022» con le seguenti: «1° novembre 2020» e dopo le parole: «del sisma del 2009» aggiungere le seguenti: «del sisma del 2012» e dopo le parole: «del sisma 2016» aggiungere le seguenti: «nonché degli enti parco nazionali autorizzati alle assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2017, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229».*

c) *Dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:*

«3-bis. Presso il Ministero dell'Economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2020, un fondo con dotazione annua pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, finalizzato al concorso degli oneri derivanti dalle assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma 3. Al riparto, tra gli enti di cui al comma 3, delle risorse del fondo di cui al periodo precedente si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sentita, la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il riparto è effettuato fra gli enti che entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge presentano istanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, comunicando le unità di personale da assumere a tempo indeterminato ed il relativo costo, in proporzione agli oneri delle rispettive assunzioni. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 si provvede, quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020 mediante riduzione delle risorse di cui all'articolo 114, comma 4, del presente decreto, quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2021 mediante utilizzo delle risorse destinate alle proroghe dei contratti a tempo determinato del personale in servizio presso le strutture e le amministrazioni di cui al comma 3 e quanto a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3-ter. All'articolo 50, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "due unità con funzioni di livello dirigenziale non generale.", sono sostituite dalle seguenti: "due unità con funzioni di livello dirigenziale non generale, di cui una incaricata ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga ai limiti percentuali ivi previsti. Alla struttura del Commissario straordinario è altresì assegnata in posizione di comando una ulteriore unità di personale con funzioni di livello dirigenziale non generale, appartenente ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e fino a cinque esperti incaricati ai sensi del-

l'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per un importo massimo di 40.000 euro per ciascun-incarico".

*3-quater.* Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma *3-ter* pari a euro 78.500 per l'anno 2020 e ad euro 470.000 per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto.

*3-quinquies.* All'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma *9-ter* è inserito il seguente: "*9-quater.* Al fine di accelerare il processo di ricostruzione il Commissario straordinario può, con propri provvedimenti da adottare ai sensi dell'articolo 2, comma 2, destinare ulteriori unità di personale per gli Uffici Speciali della Ricostruzione, gli enti locali e la struttura commissariale, mediante ampliamento delle convenzioni di cui al comma 3, lettere *b)* e *c)*, nel limite di spesa di 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a valere sulle risorse disponibili sulla c.s. di cui all'articolo 4 comma 3 già finalizzate a spese di personale e non utilizzate. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di indebitamento netto e fabbisogno si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189".

*3-sexies.* All'articolo 18 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni con legge 14 giugno 2019, n. 55, dopo il comma *4-bis*, sono aggiunti i seguenti commi:

"*4-ter.* In alternativa a quanto stabilito dal precedente comma 2, nei limiti delle risorse disponibili sulle contabilità speciali di cui all'articolo 8, il Commissario straordinario può avvalersi di un'apposita struttura interna alla Regione composta da personale appartenente alla medesima amministrazione e ad enti strumentali di quest'ultima, nonché della collaborazione delle strutture e degli uffici regionali, provinciali, comunali, e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato.

*4-quater.* Al personale non dirigenziale della struttura di cui al comma *4-ter*, entro il limite di cinque unità, può essere autorizzata la corresponsione, nel limite massimo complessivo di trenta ore mensili *pro-capite*, di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dalla normativa vigente. Ai titolari di incarichi dirigenziali e di posizione organizzativa della struttura interna, anche in deroga agli articoli 24 e 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è riconosciuta una indennità mensile pari al 30 per cento della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dal rispettivo ordinamento, commisurata ai giorni di effettivo impiego".

*3-septies.* Qualora, per far fronte alla ripresa delle attività scolastiche, nell'esecuzione dei contratti in essere di appalto o concessione aventi ad

oggetto il trasporto scolastico, siano affidati servizi aggiuntivi di trasporto scolastico ai sensi dell'articolo 106 e dell'articolo 175 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e per l'esecuzione di tali servizi aggiuntivi, si debba ricorrere a subaffidamenti, l'appaltatore/concessionario comunica all'amministrazione il nominativo del soggetto individuato e invia il contratto di sub-appalto sub concessione e le dichiarazioni rese da parte del soggetto subaffidatario, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445/2000, attestanti il possesso dei requisiti di idoneità professionale e l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs 50/2016. L'amministrazione, al fine assicurare la tempestiva erogazione del servizio, autorizza il sub affidamento condizionando risolutivamente lo stesso all'esito dei controlli sulle dichiarazioni rese e prevedendo in caso di esito negativo la revoca dell'autorizzazione e il pagamento delle sole prestazioni effettivamente eseguite. L'amministrazione effettua sempre il controllo sui requisiti di idoneità professionale, sui requisiti generali di cui all'art. 80 comma 1, 4 e 5 lettera b) del D.lgs 50/2016 e la verifica antimafia di cui al D.lgs 159/2011 e, a campione, il controllo sui restanti requisiti.

*3-octies.* A decorrere dall'anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse, non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente.

*3-nonies.* Al fine di dare avvio alle misure per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio pubblico, privato ed alle attività economiche e produttive, relativamente agli eccezionali eventi meteorologici che nella seconda decade del mese di gennaio 2017 hanno interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge del 17 ottobre 2016, n. 189, il Commissario Straordinario del Governo ai fini della Ricostruzione post sisma 2016 può provvedere, con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 2 comma 2, alla concessione di contributi in favore dei soggetti pubblici, privati e attività economiche e produttive, a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3 del decreto-legge del 17 ottobre 2016, n. 189, nel limite di cinquanta milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. I contributi di cui al presente comma possono essere riconosciuti fino a concorrenza del danno effettivamente subito, tenendo anche conto dei contributi già concessi con le modalità del finanziamento agevolato ai sensi dell'articolo 1, commi da 422 a 428-ter della legge 28 dicem-

bre 2015, n. 208 e di eventuali indennizzi per polizze assicurative stipulate per le medesime finalità».

---

**57.18 (testo 2) [id. 57.1 (testo 3)]**

BERNINI, MALAN, PAGANO, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAPATHEU, PAROLI, PEROSINO, RIZZOTTI, RONZULLI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo il comma 2 è inserito il seguente:*

«2-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 2, ultimo periodo, per i contratti a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli altri enti ricompresi nel cratere del 2016, nonché i contratti di lavoro a tempo determinato di cui alle convenzioni con le società indicate all'articolo 50, comma 3, lettere b) e c), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, la proroga fino al 31 dicembre 2021 si intende in deroga, limitatamente alla predetta annualità, ai limiti di durata previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti di pubblico impiego e in deroga ai limiti di cui agli articoli 19 e 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81».

b) *al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 3, sostituire le parole: «1° gennaio 2022» con le seguenti: «1° novembre 2020» e dopo le parole: «del sisma del 2009» aggiungere le seguenti: «del sisma del 2012» e dopo le parole: «del sisma 2016» aggiungere le seguenti: «nonché degli enti parco nazionali autorizzati alle assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2017, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229».*

c) *Dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:*

«3-bis. Presso il Ministero dell'Economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2020, un fondo con dotazione annua pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, finalizzato al concorso degli oneri derivanti dalle assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma 3. Al riparto, tra gli enti di cui al comma 3, delle risorse del fondo di cui al periodo precedente si provvede

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sentita, la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il riparto è effettuato fra gli enti che entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge presentano istanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, comunicando le unità di personale da assumere a tempo indeterminato ed il relativo costo, in proporzione agli oneri delle rispettive assunzioni. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 si provvede, quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020 mediante riduzione delle risorse di cui all'articolo 114, comma 4, del presente decreto, quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2021 mediante utilizzo delle risorse destinate alle proroghe dei contratti a tempo determinato del personale in servizio presso le strutture e le amministrazioni di cui al comma 3 e quanto a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

*3-ter.* All'articolo 50, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "due unità con funzioni di livello dirigenziale non generale.", sono sostituite dalle seguenti: "due unità con funzioni di livello dirigenziale non generale, di cui una incaricata ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga ai limiti percentuali ivi previsti. Alla struttura del Commissario straordinario è altresì assegnata in posizione di comando una ulteriore unità di personale con funzioni di livello dirigenziale non generale, appartenente ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e fino a cinque esperti incaricati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per un importo massimo di 40.000 euro per ciascun-incarico".

*3-quater.* Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma *3-ter* pari a euro 78.500 per l'anno 2020 e ad euro 470.000 per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto.

*3-quinquies.* All'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma *9-ter* è inserito il seguente:

*"9-quater.* Al fine di accelerare il processo di ricostruzione il Commissario straordinario può, con propri provvedimenti da adottare ai sensi dell'articolo 2, comma 2, destinare ulteriori unità di personale per gli Uffici Speciali della Ricostruzione, gli enti locali e la struttura commissariale, mediante ampliamento delle convenzioni di cui al comma 3, lettere *b)* e *c)*, nel limite di spesa di 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni

2021 e 2022, a valere sulle risorse disponibili sulla c.s. di cui all'articolo 4 comma 3 già finalizzate a spese di personale e non utilizzate. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di indebitamento netto e fabbisogno si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189".

*3-sexies.* All'articolo 18 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni con legge 14 giugno 2019, n. 55, dopo il comma *4-bis*, sono aggiunti i seguenti commi:

"*4-ter.* In alternativa a quanto stabilito dal precedente comma 2, nei limiti delle risorse disponibili sulle contabilità speciali di cui all'articolo 8, il Commissario straordinario può avvalersi di un'apposita struttura interna alla Regione composta da personale appartenente alla medesima amministrazione a ad enti strumentali di quest'ultima, nonché della collaborazione delle strutture e degli uffici regionali, provinciali, comunali, e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato.

*4-quater.* Al personale non dirigenziale della struttura di cui al comma *4-ter*, entro il limite di cinque unità, può essere autorizzata la corresponsione, nel limite massimo complessivo di trenta ore mensili *pro-capite*, di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dalla normativa vigente. Ai titolari di incarichi dirigenziali e di posizione organizzativa della struttura interna, anche in deroga agli articoli 24 e 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è riconosciuta una indennità mensile pari al 30 per cento della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dal rispettivo ordinamento, commisurata ai giorni di effettivo impiego".

*3-septies.* Qualora, per far fronte alla ripresa delle attività scolastiche, nell'esecuzione dei contratti in essere di appalto o concessione aventi ad oggetto il trasporto scolastico, siano affidati servizi aggiuntivi di trasporto scolastico ai sensi dell'articolo 106 e dell'articolo 175 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e per l'esecuzione di tali servizi aggiuntivi, si debba ricorrere a subaffidamenti, l'appaltatore/concessionario comunica all'amministrazione il nominativo del soggetto individuato e invia il contratto di sub-appalto sub concessione e le dichiarazioni rese da parte del soggetto subaffidatario, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445/2000, attestanti il possesso dei requisiti di idoneità professionale e l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs 50/2016. L'amministrazione, al fine assicurare la tempestiva erogazione del servizio, autorizza il sub affidamento condizionando risolutivamente lo stesso all'esito dei controlli sulle dichiarazioni rese e prevedendo in caso di esito negativo la revoca dell'autorizzazione e il pagamento delle sole prestazioni effettivamente eseguite. L'amministrazione effettua sempre il controllo sui requisiti di idoneità professionale, sui requisiti generali di cui all'art. 80 comma 1, 4 e 5 lettera *b*) del D.lgs 50/



2016 e la verifica antimafia di cui al D.lgs 159/2011 e, a campione, il controllo sui restanti requisiti.

*3-octies.* A decorrere dall'anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse, non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-*bis* e 2 dell'articolo 33, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente.

*3-nonies.* Al fine di dare avvio alle misure per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio pubblico, privato ed alle attività economiche e produttive, relativamente agli eccezionali eventi meteorologici che nella seconda decade del mese di gennaio 2017 hanno interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del decreto-legge del 17 ottobre 2016, n. 189, il Commissario Straordinario del Governo ai fini della Ricostruzione post sisma 2016 può provvedere, con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 2 comma 2, alla concessione di contributi in favore dei soggetti pubblici, privati e attività economiche e produttive, a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3 del decreto-legge del 17 ottobre 2016, n. 189, nel limite di cinquanta milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. I contributi di cui al presente comma possono essere riconosciuti fino a concorrenza del danno effettivamente subito, tenendo anche conto dei contributi già concessi con le modalità del finanziamento agevolato ai sensi dell'articolo 1, commi da 422 a 428-*ter* della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e di eventuali indennizzi per polizze assicurative stipulate per le medesime finalità».

---

### 57.0.3 (testo 2)

DE PETRIS, VERDUCCI, ASTORRE, D'ALFONSO, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO, COLTORTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 57-bis.**

*(Modifiche all'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020)*

1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

– dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. Nei comuni dei territori colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016, l'incentivo di cui al comma precedente spetta per l'importo eccedente il contributo riconosciuto per la ricostruzione.";

– dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-*bis*. Gli incentivi fiscali eco bonus e sisma bonus, di cui ai commi precedenti, sono aumentati del 50 per cento negli interventi di ricostruzione riguardanti i comuni di cui agli elenchi previsti dal decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 e dal decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, in alternativa al contributo per la ricostruzione. Tali incentivi sono fruibili per tutte le spese necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dalla prima abitazione, con esclusione degli immobili destinati alle attività produttive".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui a all'articolo 114 comma 4.».

---

### **57.0.13 (testo 2) [id. 57.0.3 (testo 2)]**

ARRIGONI, PAZZAGLINI, CORTI, BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI, BAGNAI, BRIZIARELLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 57-*bis*.**

*(Modifiche all'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020)*

1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

– dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. Nei comuni dei territori colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016, l'incentivo di cui al comma precedente spetta per l'importo eccedente il contributo riconosciuto per la ricostruzione.";

– dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-*bis*. Gli incentivi fiscali eco bonus e sisma bonus, di cui ai commi precedenti, sono aumentati del 50 per cento negli interventi di ricostruzione riguardanti i comuni di cui agli elenchi previsti dal decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 e dal decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, in alternativa al contributo per la ricostruzione. Tali incentivi sono fruibili per tutte le spese necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dalla prima abitazione, con esclusione degli immobili destinati alle attività produttive".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui a all'articolo 114 comma 4.».

---

**57.0.18 (testo 2)**

CALANDRINI, ZAFFINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 57-bis.**

*(Modifica all'articolo 22 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32)*

1. All'articolo 22 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. Al fine di ottimizzare l'efficacia degli atti di gestione e di organizzazione degli Uffici Speciali, istituiti ai sensi all'articolo 67-ter, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato, uno per ciascuno di essi, da un magistrato della Corte dei conti"».

---

**57.0.22 (testo 2) [id. 57.1 (testo 3)]**

BERNINI, MALAN, PAGANO, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACONE, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAPANTHEU, PAROLI, PEROSINO, RIZZOTTI, RONZULLI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo il comma 2 è inserito il seguente:*

«2-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 2, ultimo periodo, per i contratti a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli altri enti ricom-

presi nel cratere del 2016, nonché i contratti di lavoro a tempo determinato di cui alle convenzioni con le società indicate all'articolo 50, comma 3, lettere *b*) e *c*), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, la proroga fino al 31 dicembre 2021 si intende in deroga, limitatamente alla predetta annualità, ai limiti di durata previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti di pubblico impiego e in deroga ai limiti di cui agli articoli 19 e 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81».

*b) al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 3, sostituire le parole: «1° gennaio 2022» con le seguenti: «1° novembre 2020» e dopo le parole: «del sisma del 2009» aggiungere le seguenti: «del sisma del 2012» e dopo le parole: «del sisma 2016» aggiungere le seguenti: «nonché degli enti parco nazionali autorizzati alle assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2017, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229».*

*c) Dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:*

«3-bis. Presso il Ministero dell'Economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2020, un fondo con dotazione annua pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, finalizzato al concorso degli oneri derivanti dalle assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma 3. Al riparto, tra gli enti di cui al comma 3, delle risorse del fondo di cui al periodo precedente si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sentita, la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il riparto è effettuato fra gli enti che entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge presentano istanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, comunicando le unità di personale da assumere a tempo indeterminato ed il relativo costo, in proporzione agli oneri delle rispettive assunzioni. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 si provvede, quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020 mediante riduzione delle risorse di cui all'articolo 114, comma 4, del presente decreto, quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2021 mediante utilizzo delle risorse destinate alle proroghe dei contratti a tempo determinato del personale in servizio presso le strutture e le amministrazioni di cui al comma 3 e quanto a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

*3-ter.* All'articolo 50, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le

parole: "due unità con funzioni di livello dirigenziale non generale.", sono sostituite dalle seguenti: "due unità con funzioni di livello dirigenziale non generale, di cui una incaricata ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga ai limiti percentuali ivi previsti. Alla struttura del Commissario straordinario è altresì assegnata in posizione di comando una ulteriore unità di personale con funzioni di livello dirigenziale non generale, appartenente ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e fino a cinque esperti incaricati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per un importo massimo di 40.000 euro per ciascun-incarico".

*3-quater.* Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma *3-ter* pari a euro 78.500 per l'anno 2020 e ad euro 470.000 per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto.

*3-quinquies.* All'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma *9-ter* è inserito il seguente:

"*9-quater.* Al fine di accelerare il processo di ricostruzione il Commissario straordinario può, con propri provvedimenti da adottare ai sensi dell'articolo 2, comma 2, destinare ulteriori unità di personale per gli Uffici Speciali della Ricostruzione, gli enti locali e la struttura commissariale, mediante ampliamento delle convenzioni di cui al comma 3, lettere *b*) e *c*), nel limite di spesa di 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a valere sulle risorse disponibili sulla c.s. di cui all'articolo 4 comma 3 già finalizzate a spese di personale e non utilizzate. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di indebitamento netto e fabbisogno si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189".

*3-sexies.* All'articolo 18 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni con legge 14 giugno 2019, n. 55, dopo il comma *4-bis*, sono aggiunti i seguenti commi:

"*4-ter.* In alternativa a quanto stabilito dal precedente comma 2, nei limiti delle risorse disponibili sulle contabilità speciali di cui all'articolo 8, il Commissario straordinario può avvalersi di un'apposita struttura interna alla Regione composta da personale appartenente alla medesima amministrazione a ad enti strumentali di quest'ultima, nonché della collaborazione delle strutture e degli uffici regionali, provinciali, comunali, e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato.

*4-quater.* Al personale non dirigenziale della struttura di cui al comma *4-ter*, entro il limite di cinque unità, può essere autorizzata la cor-

responsione, nel limite massimo complessivo di trenta ore mensili *pro-capite*, di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dalla normativa vigente. Ai titolari di incarichi dirigenziali e di posizione organizzativa della struttura interna, anche in deroga agli articoli 24 e 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è riconosciuta una indennità mensile pari al 30 per cento della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dal rispettivo ordinamento, commisurata ai giorni di effettivo impiego".

*3-septies.* Qualora, per far fronte alla ripresa delle attività scolastiche, nell'esecuzione dei contratti in essere di appalto o concessione aventi ad oggetto il trasporto scolastico, siano affidati servizi aggiuntivi di trasporto scolastico ai sensi dell'articolo 106 e dell'articolo 175 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e per l'esecuzione di tali servizi aggiuntivi, si debba ricorrere a subaffidamenti, l'appaltatore/concessionario comunica all'amministrazione il nominativo del soggetto individuato e invia il contratto di sub-appalto sub concessione e le dichiarazioni rese da parte del soggetto subaffidatario, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445/2000, attestanti il possesso dei requisiti di idoneità professionale e l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs 50/2016. L'amministrazione, al fine assicurare la tempestiva erogazione del servizio, autorizza il sub affidamento condizionando risolutivamente lo stesso all'esito dei controlli sulle dichiarazioni rese e prevedendo in caso di esito negativo la revoca dell'autorizzazione e il pagamento delle sole prestazioni effettivamente eseguite. L'amministrazione effettua sempre il controllo sui requisiti di idoneità professionale, sui requisiti generali di cui all'art. 80 comma 1, 4 e 5 lettera b) del D.lgs 50/2016 e la verifica antimafia di cui al D.lgs 159/2011 e, a campione, il controllo sui restanti requisiti.

*3-octies.* A decorrere dall'anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse, non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-*bis* e 2 dell'articolo 33, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente.

*3-nonies.* Al fine di dare avvio alle misure per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio pubblico, privato ed alle attività economiche e produttive, relativamente agli eccezionali eventi meteorologici che nella seconda decade del mese di gennaio 2017 hanno interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del decreto-legge del 17 ottobre 2016, n. 189, il Commissario Straordinario del Governo ai fini della Ricostruzione post sisma 2016 può provve-

dere, con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 2 comma 2, alla concessione di contributi in favore dei soggetti pubblici, privati e attività economiche e produttive, a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3 del decreto-legge del 17 ottobre 2016, n. 189, nel limite di cinquanta milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. I contributi di cui al presente comma possono essere riconosciuti fino a concorrenza del danno effettivamente subito, tenendo anche conto dei contributi già concessi con le modalità del finanziamento agevolato ai sensi dell'articolo 1, commi da 422 a 428-ter della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e di eventuali indennizzi per polizze assicurative stipulate per le medesime finalità».

---

**57.0.28 (testo 2) [id. 46.0.6 (testo 3)]**

TOFFANIN, DE POLI, FERRO, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI, MODENA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 46-bis.**

*(Misure urgenti in materia di eventi atmosferici calamitosi)*

1. Al fine di adottare, nei limiti dello stanziamento di cui al presente articolo, misure per far fronte alle conseguenze degli eventi atmosferici calamitosi del 22 e del 23 agosto 2020 che hanno colpito il territorio delle provincie di Verona, Vicenza e Padova, presso il Ministero dell'interno è istituito un fondo, con stanziamento di 7 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Con decreto del ministero dell'interno da adottare di concerto con il ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo anche al fine di assicurare il rispetto di limite di spesa di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 114, comma 4 del presente decreto-legge».

---

**57.0.29 (testo 2) [id. 57.1 (testo 3)]**

BERNINI, MALAN, PAGANO, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAPANEU, PAROLI, PEROSINO, RIZZOTTI, RONZULLI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo il comma 2 è inserito il seguente:*

«2-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 2, ultimo periodo, per i contratti a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli altri enti ricompresi nel cratere del 2016, nonché i contratti di lavoro a tempo determinato di cui alle convenzioni con le società indicate all'articolo 50, comma 3, lettere b) e c), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, la proroga fino al 31 dicembre 2021 si intende in deroga, limitatamente alla predetta annualità, ai limiti di durata previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti di pubblico impiego e in deroga ai limiti di cui agli articoli 19 e 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81».

b) *al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 3, sostituire le parole: «1° gennaio 2022» con le seguenti: «1° novembre 2020» e dopo le parole: «del sisma del 2009» aggiungere le seguenti: «del sisma del 2012» e dopo le parole: «del sisma 2016» aggiungere le seguenti: «nonché degli enti parco nazionali autorizzati alle assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2017, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229».*

c) *Dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:*

«3-bis. Presso il Ministero dell'Economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2020, un fondo con dotazione annua pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, finalizzato al concorso degli oneri derivanti dalle assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma 3. Al riparto, tra gli enti di cui al comma 3, delle risorse del fondo di cui al periodo precedente si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sentita, la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il riparto è effettuato fra gli enti che entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge presentano istanza alla Presidenza del Consi-



glio dei ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, comunicando le unità di personale da assumere a tempo indeterminato ed il relativo costo, in proporzione agli oneri delle rispettive assunzioni. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 si provvede, quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020 mediante riduzione delle risorse di cui all'articolo 114, comma 4, del presente decreto, quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2021 mediante utilizzo delle risorse destinate alle proroghe dei contratti a tempo determinato del personale in servizio presso le strutture e le amministrazioni di cui al comma 3 e quanto a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

*3-ter.* All'articolo 50, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "due unità con funzioni di livello dirigenziale non generale.", sono sostituite dalle seguenti: "due unità con funzioni di livello dirigenziale non generale, di cui una incaricata ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga ai limiti percentuali ivi previsti. Alla struttura del Commissario straordinario è altresì assegnata in posizione di comando una ulteriore unità di personale con funzioni di livello dirigenziale non generale, appartenente ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e fino a cinque esperti incaricati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per un importo massimo di 40.000 euro per ciascun-incarico".

*3-quater.* Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma *3-ter* pari a euro 78.500 per l'anno 2020 e ad euro 470.000 per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto.

*3-quinquies.* All'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma *9-ter* è inserito il seguente: "*9-quater.* Al fine di accelerare il processo di ricostruzione il Commissario straordinario può, con propri provvedimenti da adottare ai sensi dell'articolo 2, comma 2, destinare ulteriori unità di personale per gli Uffici Speciali della Ricostruzione, gli enti locali e la struttura commissariale, mediante ampliamento delle convenzioni di cui al comma 3, lettere *b)* e *c)*, nel limite di spesa di 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a valere sulle risorse disponibili sulla c.s. di cui all'articolo 4 comma 3 già finalizzate a spese di personale e non utilizzate. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di indebitamento netto e fabbisogno si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge

7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189".

*3-sexies.* All'articolo 18 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni con legge 14 giugno 2019, n. 55, dopo il comma *4-bis*, sono aggiunti i seguenti commi:

*"4-ter.* In alternativa a quanto stabilito dal precedente comma 2, nei limiti delle risorse disponibili sulle contabilità speciali di cui all'articolo 8, il Commissario straordinario può avvalersi di un'apposita struttura interna alla Regione composta da personale appartenente alla medesima amministrazione a ad enti strumentali di quest'ultima, nonché della collaborazione delle strutture e degli uffici regionali, provinciali, comunali, e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato.

*4-quater.* Al personale non dirigenziale della struttura di cui al comma *4-ter*, entro il limite di cinque unità, può essere autorizzata la corresponsione, nel limite massimo complessivo di trenta ore mensili *pro-capite*, di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dalla normativa vigente. Ai titolari di incarichi dirigenziali e di posizione organizzativa della struttura interna, anche in deroga agli articoli 24 e 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è riconosciuta una indennità mensile pari al 30 per cento della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dal rispettivo ordinamento, commisurata ai giorni di effettivo impiego".

*3-septies.* Qualora, per far fronte alla ripresa delle attività scolastiche, nell'esecuzione dei contratti in essere di appalto o concessione aventi ad oggetto il trasporto scolastico, siano affidati servizi aggiuntivi di trasporto scolastico ai sensi dell'articolo 106 e dell'articolo 175 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e per l'esecuzione di tali servizi aggiuntivi, si debba ricorrere a subaffidamenti, l'appaltatore/concessionario comunica all'amministrazione il nominativo del soggetto individuato e invia il contratto di sub-appalto sub concessione e le dichiarazioni rese da parte del soggetto subaffidatario, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445/2000, attestanti il possesso dei requisiti di idoneità professionale e l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs 50/2016. L'amministrazione, al fine assicurare la tempestiva erogazione del servizio, autorizza il sub affidamento condizionando risolutivamente lo stesso all'esito dei controlli sulle dichiarazioni rese e prevedendo in caso di esito negativo la revoca dell'autorizzazione e il pagamento delle sole prestazioni effettivamente eseguite. L'amministrazione effettua sempre il controllo sui requisiti di idoneità professionale, sui requisiti generali di cui all'art. 80 comma 1, 4 e 5 lettera *b*) del D.lgs 50/2016 e la verifica antimafia di cui al D.lgs 159/2011 e, a campione, il controllo sui restanti requisiti.

*3-octies.* A decorrere dall'anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste

a copertura delle stesse, non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-*bis* e 2 dell'articolo 33, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente.

*3-nonies.* Al fine di dare avvio alle misure per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio pubblico, privato ed alle attività economiche e produttive, relativamente agli eccezionali eventi meteorologici che nella seconda decade del mese di gennaio 2017 hanno interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del decreto-legge del 17 ottobre 2016, n. 189, il Commissario Straordinario del Governo ai fini della Ricostruzione post sisma 2016 può provvedere, con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 2 comma 2, alla concessione di contributi in favore dei soggetti pubblici, privati e attività economiche e produttive, a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3 del decreto-legge del 17 ottobre 2016, n. 189, nel limite di cinquanta milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. I contributi di cui al presente comma possono essere riconosciuti fino a concorrenza del danno effettivamente subito, tenendo anche conto dei contributi già concessi con le modalità del finanziamento agevolato ai sensi dell'articolo 1, commi da 422 a 428-*ter* della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e di eventuali indennizzi per polizze assicurative stipulate per le medesime finalità».

---

### **57.0.30 (testo 2) [id. 57.1 (testo 3)]**

BERNINI, MALAN, PAGANO, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAPANATHU, PAROLI, PEROSINO, RIZZOTTI, RONZULLI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo il comma 2 è inserito il seguente:*

«2-*bis.* Fermo restando quanto previsto al comma 2, ultimo periodo, per i contratti a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli altri enti ricompresi nel cratere del 2016, nonché i contratti di lavoro a tempo determinato di cui alle convenzioni con le società indicate all'articolo 50, comma

3, lettere *b*) e *c*), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, la proroga fino al 31 dicembre 2021 si intende in deroga, limitatamente alla predetta annualità, ai limiti di durata previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti di pubblico impiego e in deroga ai limiti di cui agli articoli 19 e 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81».

*b) al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 3, sostituire le parole: «1° gennaio 2022» con le seguenti: «1° novembre 2020» e dopo le parole: «del sisma del 2009» aggiungere le seguenti: «del sisma del 2012» e dopo le parole: «del sisma 2016» aggiungere le seguenti: «nonché degli enti parco nazionali autorizzati alle assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2017, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229».*

*c) Dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:*

«*3-bis.* Presso il Ministero dell'Economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2020, un fondo con dotazione annua pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, finalizzato al concorso degli oneri derivanti dalle assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma 3. Al riparto, tra gli enti di cui al comma 3, delle risorse del fondo di cui al periodo precedente si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sentita, la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il riparto è effettuato fra gli enti che entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge presentano istanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, comunicando le unità di personale da assumere a tempo indeterminato ed il relativo costo, in proporzione agli oneri delle rispettive assunzioni. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 si provvede, quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020 mediante riduzione delle risorse di cui all'articolo 114, comma 4, del presente decreto, quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2021 mediante utilizzo delle risorse destinate alle proroghe dei contratti a tempo determinato del personale in servizio presso le strutture e le amministrazioni di cui al comma 3 e quanto a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

*3-ter.* All'articolo 50, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "due unità con funzioni di livello dirigenziale non generale.", sono sostituite dalle seguenti: "due unità con funzioni di livello dirigenziale non

generale, di cui una incaricata ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga ai limiti percentuali ivi previsti. Alla struttura del Commissario straordinario è altresì assegnata in posizione di comando una ulteriore unità di personale con funzioni di livello dirigenziale non generale, appartenente ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e fino a cinque esperti incaricati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per un importo massimo di 40.000 euro per ciascun-incarico".

*3-quater.* Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma *3-ter* pari a euro 78.500 per l'anno 2020 e ad euro 470.000 per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto.

*3-quinquies.* All'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma *9-ter* è inserito il seguente:

"*9-quater.* Al fine di accelerare il processo di ricostruzione il Commissario straordinario può, con propri provvedimenti da adottare ai sensi dell'articolo 2, comma 2, destinare ulteriori unità di personale per gli Uffici Speciali della Ricostruzione, gli enti locali e la struttura commissariale, mediante ampliamento delle convenzioni di cui al comma 3, lettere *b)* e *c)*, nel limite di spesa di 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a valere sulle risorse disponibili sulla c.s. di cui all'articolo 4 comma 3 già finalizzate a spese di personale e non utilizzate. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di indebitamento netto e fabbisogno si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189".

*3-sexies.* All'articolo 18 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni con legge 14 giugno 2019, n. 55, dopo il comma *4-bis*, sono aggiunti i seguenti commi:

"*4-ter.* In alternativa a quanto stabilito dal precedente comma 2, nei limiti delle risorse disponibili sulle contabilità speciali di cui all'articolo 8, il Commissario straordinario può avvalersi di un'apposita struttura interna alla Regione composta da personale appartenente alla medesima amministrazione a ad enti strumentali di quest'ultima, nonché della collaborazione delle strutture e degli uffici regionali, provinciali, comunali, e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato.

*4-quater.* Al personale non dirigenziale della struttura di cui al comma *4-ter*, entro il limite di cinque unità, può essere autorizzata la corresponsione, nel limite massimo complessivo di trenta ore mensili *pro-capite*, di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente

rese, oltre i limiti previsti dalla normativa vigente. Ai titolari di incarichi dirigenziali e di posizione organizzativa della struttura interna, anche in deroga agli articoli 24 e 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è riconosciuta una indennità mensile pari al 30 per cento della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dal rispettivo ordinamento, commisurata ai giorni di effettivo impiego".

*3-septies.* Qualora, per far fronte alla ripresa delle attività scolastiche, nell'esecuzione dei contratti in essere di appalto o concessione aventi ad oggetto il trasporto scolastico, siano affidati servizi aggiuntivi di trasporto scolastico ai sensi dell'articolo 106 e dell'articolo 175 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e per l'esecuzione di tali servizi aggiuntivi, si debba ricorrere a subaffidamenti, l'appaltatore/concessionario comunica all'amministrazione il nominativo del soggetto individuato e invia il contratto di sub-appalto sub concessione e le dichiarazioni rese da parte del soggetto subaffidatario, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445/2000, attestanti il possesso dei requisiti di idoneità professionale e l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs 50/2016. L'amministrazione, al fine assicurare la tempestiva erogazione del servizio, autorizza il sub affidamento condizionando risolutivamente lo stesso all'esito dei controlli sulle dichiarazioni rese e prevedendo in caso di esito negativo la revoca dell'autorizzazione e il pagamento delle sole prestazioni effettivamente eseguite. L'amministrazione effettua sempre il controllo sui requisiti di idoneità professionale, sui requisiti generali di cui all'art. 80 comma 1, 4 e 5 lettera *b*) del D.lgs 50/2016 e la verifica antimafia di cui al D.lgs 159/2011 e, a campione, il controllo sui restanti requisiti.

*3-octies.* A decorrere dall'anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse, non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-*bis* e 2 dell'articolo 33, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente.

*3-nonies.* Al fine di dare avvio alle misure per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio pubblico, privato ed alle attività economiche e produttive, relativamente agli eccezionali eventi meteorologici che nella seconda decade del mese di gennaio 2017 hanno interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del decreto-legge del 17 ottobre 2016, n. 189, il Commissario Straordinario del Governo ai fini della Ricostruzione post sisma 2016 può provvedere, con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 2 comma 2, alla concessione di contributi in favore dei soggetti pubblici, privati e attività econo-

niche e produttive, a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3 del decreto-legge del 17 ottobre 2016, n. 189, nel limite di cinquanta milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. I contributi di cui al presente comma possono essere riconosciuti fino a concorrenza del danno effettivamente subito, tenendo anche conto dei contributi già concessi con le modalità del finanziamento agevolato ai sensi dell'articolo 1, commi da 422 a 428-*ter* della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e di eventuali indennizzi per polizze assicurative stipulate per le medesime finalità».

---

**57.0.31 (testo 2) [id. 57.1 (testo 3)]**

BERNINI, MALAN, PAGANO, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAPATHEU, PAROLI, PEROSINO, RIZZOTTI, RONZULLI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo il comma 2 è inserito il seguente:*

«2-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 2, ultimo periodo, per i contratti a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli altri enti ricompresi nel cratere del 2016, nonché i contratti di lavoro a tempo determinato di cui alle convenzioni con le società indicate all'articolo 50, comma 3, lettere b) e c), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, la proroga fino al 31 dicembre 2021 si intende in deroga, limitatamente alla predetta annualità, ai limiti di durata previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti di pubblico impiego e in deroga ai limiti di cui agli articoli 19 e 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81».

b) *al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 3, sostituire le parole: «1° gennaio 2022» con le seguenti: «1° novembre 2020» e dopo le parole: «del sisma del 2009» aggiungere le seguenti: «del sisma del 2012» e dopo le parole: «del sisma 2016» aggiungere le seguenti: «nonché degli enti parco nazionali autorizzati alle assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2017, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229».*

c) *Dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:*

«3-bis. Presso il Ministero dell'Economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2020, un fondo con dotazione annua pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, finalizzato al concorso degli oneri derivanti dalle assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma 3. Al riparto, tra gli enti di cui al comma 3, delle risorse del fondo di cui al periodo precedente si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sentita, la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il riparto è effettuato fra gli enti che entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge presentano istanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, comunicando le unità di personale da assumere a tempo indeterminato ed il relativo costo, in proporzione agli oneri delle rispettive assunzioni. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 si provvede, quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020 mediante riduzione delle risorse di cui all'articolo 114, comma 4, del presente decreto, quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2021 mediante utilizzo delle risorse destinate alle proroghe dei contratti a tempo determinato del personale in servizio presso le strutture e le amministrazioni di cui al comma 3 e quanto a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3-ter. All'articolo 50, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "due unità con funzioni di livello dirigenziale non generale.", sono sostituite dalle seguenti: "due unità con funzioni di livello dirigenziale non generale, di cui una incaricata ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga ai limiti percentuali ivi previsti. Alla struttura del Commissario straordinario è altresì assegnata in posizione di comando una ulteriore unità di personale con funzioni di livello dirigenziale non generale, appartenente ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e fino a cinque esperti incaricati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per un importo massimo di 40.000 euro per ciascun-incarico".

3-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-ter pari a euro 78.500 per l'anno 2020 e ad euro 470.000 per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto.



*3-quinquies.* All'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma *9-ter* è inserito il seguente:

"*9-quater.* Al fine di accelerare il processo di ricostruzione il Commissario straordinario può, con propri provvedimenti da adottare ai sensi dell'articolo 2, comma 2, destinare ulteriori unità di personale per gli Uffici Speciali della Ricostruzione, gli enti locali e la struttura commissariale, mediante ampliamento delle convenzioni di cui al comma 3, lettere *b)* e *c)*, nel limite di spesa di 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a valere sulle risorse disponibili sulla c.s. di cui all'articolo 4 comma 3 già finalizzate a spese di personale e non utilizzate. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di indebitamento netto e fabbisogno si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189".

*3-sexies.* All'articolo 18 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni con legge 14 giugno 2019, n. 55, dopo il comma *4-bis*, sono aggiunti i seguenti commi:

"*4-ter.* In alternativa a quanto stabilito dal precedente comma 2, nei limiti delle risorse disponibili sulle contabilità speciali di cui all'articolo 8, il Commissario straordinario può avvalersi di un'apposita struttura interna alla Regione composta da personale appartenente alla medesima amministrazione a ad enti strumentali di quest'ultima, nonché della collaborazione delle strutture e degli uffici regionali, provinciali, comunali, e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato.

*4-quater.* Al personale non dirigenziale della struttura di cui al comma *4-ter*, entro il limite di cinque unità, può essere autorizzata la corresponsione, nel limite massimo complessivo di trenta ore mensili *pro-capite*, di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dalla normativa vigente. Ai titolari di incarichi dirigenziali e di posizione organizzativa della struttura interna, anche in deroga agli articoli 24 e 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è riconosciuta una indennità mensile pari al 30 per cento della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dal rispettivo ordinamento, commisurata ai giorni di effettivo impiego".

*3-septies.* Qualora, per far fronte alla ripresa delle attività scolastiche, nell'esecuzione dei contratti in essere di appalto o concessione aventi ad oggetto il trasporto scolastico, siano affidati servizi aggiuntivi di trasporto scolastico ai sensi dell'articolo 106 e dell'articolo 175 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e per l'esecuzione di tali servizi aggiuntivi, si debba ricorrere a subaffidamenti, l'appaltatore/concessionario comunica all'amministrazione il nominativo del soggetto individuato e invia il contratto di sub-appalto sub concessione e le dichiarazioni rese da parte del

soggetto subaffidatario, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445/2000, attestanti il possesso dei requisiti di idoneità professionale e l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs 50/2016. L'amministrazione, al fine assicurare la tempestiva erogazione del servizio, autorizza il sub affidamento condizionando risolutivamente lo stesso all'esito dei controlli sulle dichiarazioni rese e prevedendo in caso di esito negativo la revoca dell'autorizzazione e il pagamento delle sole prestazioni effettivamente eseguite. L'amministrazione effettua sempre il controllo sui requisiti di idoneità professionale, sui requisiti generali di cui all'art. 80 comma 1, 4 e 5 lettera *b*) del D.lgs 50/2016 e la verifica antimafia di cui al D.lgs 159/2011 e, a campione, il controllo sui restanti requisiti.

*3-octies.* A decorrere dall'anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse, non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-*bis* e 2 dell'articolo 33, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente.

*3-nonies.* Al fine di dare avvio alle misure per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio pubblico, privato ed alle attività economiche e produttive, relativamente agli eccezionali eventi meteorologici che nella seconda decade del mese di gennaio 2017 hanno interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del decreto-legge del 17 ottobre 2016, n. 189, il Commissario Straordinario del Governo ai fini della Ricostruzione post sisma 2016 può provvedere, con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 2 comma 2, alla concessione di contributi in favore dei soggetti pubblici, privati e attività economiche e produttive, a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3 del decreto-legge del 17 ottobre 2016, n. 189, nel limite di cinquanta milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. I contributi di cui al presente comma possono essere riconosciuti fino a concorrenza del danno effettivamente subito, tenendo anche conto dei contributi già concessi con le modalità del finanziamento agevolato ai sensi dell'articolo 1, commi da 422 a 428-*ter* della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e di eventuali indennizzi per polizze assicurative stipulate per le medesime finalità».

---

**57.0.36 (testo 2)**

DE PETRIS, D'ALFONSO, VERDUCCI, ASTORRE, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO, COLTORTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 57-bis.**

*(Conferenza permanente per la ricostruzione degli edifici pubblici e delle infrastrutture dei territori della Regione Abruzzo colpiti dagli eventi sismici dell'aprile 2009)*

1. Al fine di accelerare il completamento e la ricostruzione degli edifici pubblici e delle infrastrutture dei territori della Regione Abruzzo colpiti dagli eventi sismici dell'aprile 2009, la decisione in ordine agli atti di approvazione dei progetti definitivi o esecutivi di opere pubbliche è affidata ad un Organo unico denominato "Conferenza permanente". La conferenza è deputata ad esprimersi su interventi i cui lavori sono di importo pari o superiore a 1 milione.

2. La Conferenza permanente è presieduta dal Provveditore interregionale alle opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna, in qualità di rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, o da un suo delegato ed è altresì composta dagli ulteriori seguenti componenti:

a) un rappresentante del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

b) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

e) un rappresentante unico delle Amministrazioni statali diverse da quelle di cui alle precedenti lettere a) e b);

d) un rappresentante unico della Regione Abruzzo e di tutte le amministrazioni riconducibili alla medesima Regione;

e) un rappresentante dell'Ente parco territorialmente competente;

f) un rappresentante unico della Provincia e di tutte le amministrazioni riconducibili alla medesima Provincia territorialmente competente;

g) un rappresentante unico del Comune e di tutte le amministrazioni riconducibili al medesimo Comune territorialmente competente;

h) un rappresentante dell'Ufficio speciale per la Ricostruzione territorialmente competente.

3. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvedono a designare, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma, il proprio rappresentante in seno alla Conferenza permanente, individuandone, altresì, il sostituto in caso di impedimento.

4. Il rappresentante unico di cui alla lettera e) del comma 2 è individuato secondo le modalità previste dall'articolo 14-ter, comma 4, della legge n. 241 del 1990. Ove si tratti soltanto di amministrazioni periferiche,

il Prefetto, territorialmente competente, procede alla designazione del rappresentante unico entro cinque giorni dal ricevimento della convocazione della Conferenza permanente.

5. La Regione Abruzzo provvede, entro il medesimo termine previsto dal comma 3, alla designazione del rappresentante unico di cui alla lettera *d*) del comma 2. Gli Uffici Speciali per la Ricostruzione, gli Enti Parco, le Province ed i Comuni territorialmente competenti provvedono alla designazione del proprio rappresentante entro cinque giorni dal ricevimento dalla convocazione della Conferenza permanente.

6. Ciascuna amministrazione o ente è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso.

7. Resta salva la possibilità di invitare alle riunioni della Conferenza permanente tutti i soggetti interessati e, per le singole amministrazioni dello Stato, rappresentate nei modi e nelle forme di cui al comma 2 lettera *e*), di intervenire a dette riunioni esclusivamente in funzione di supporto.

8. Al fine di accelerare il completamento dell'attività di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi nell'aprile 2009, la Conferenza permanente opera esclusivamente secondo le modalità previste dall'articolo 14-*ter* della legge n. 241 del 1990.

9. La partecipazione alla Conferenza permanente è obbligatoria e la stessa è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti; l'assenza di una amministrazione non impedisce la conclusione del relativo procedimento e l'adozione del provvedimento conclusivo. La Conferenza permanente si riunisce, di regola, con cadenza mensile, con la partecipazione contestuale, ove possibile anche in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni, di volta in volta, interessate.

10. Il Provveditore interregionale delle opere pubbliche per il Lazio l'Abruzzo e la Sardegna provvede, entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione afferente alle attività descritte al comma 1, a comunicare, secondo le modalità previste dall'articolo 47 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai membri permanenti ed alle altre amministrazioni interessate:

*a*) l'oggetto della determinazione da assumere, inviando i relativi documenti ovvero le credenziali per l'accesso telematico alle informazioni e ai documenti utili ai fini dello svolgimento dell'istruttoria;

*b*) il termine perentorio, non superiore a dieci giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge n. 241 del 1990, integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni;

c) la data della prima riunione della Conferenza permanente che non può essere fissata prima di tre giorni della scadenza del termine previsto dalla precedente lettera b).

11. I lavori della conferenza si concludono non oltre quindici giorni decorrenti dalla data della riunione di cui alla lettera e) del comma 10. Qualora siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute, il termine previsto dal precedente periodo non può superare i trenta giorni. In ogni caso, resta fermo l'obbligo di rispettare il termine finale del procedimento.

12. Ai componenti della Conferenza permanente istituita ai sensi del comma 1 non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. Alle attività di supporto il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione».

---

#### **57.0.63 (testo 2) [id. 80.10 (testo 2)]**

CONZATTI, COMINCINI

*Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

«5-bis. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1 aggiungere il comma: «1-bis. Ai fini del presente articolo, per "accesso autonomo dall'esterno" si intende un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada o da cortile o giardino anche di proprietà non esclusiva»;

5-ter. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 13-bis è inserito il seguente:

«13-ter. Al fine di semplificare la presentazione dei titoli abitativi relativi agli interventi sulle parti comuni che beneficiano degli incentivi disciplinati dal presente articolo, le asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo degli immobili plurifamiliari, di cui all'articolo 9-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e i relativi accertamenti dello sportello unico, sono riferiti esclusivamente alle parti comuni degli edifici interessati dai medesimi interventi».

---

**57.0.65 (testo 2) [id. 57.0.3 (testo 2)]**

BERNINI, MALAN, PAGANO, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAPTATHEU, PAROLI, PEROSINO, RIZZOTTI, RONZULLI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 57-bis.**

*(Modifiche all'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020)*

1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

– dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. Nei comuni dei territori colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016, l'incentivo di cui al comma precedente spetta per l'importo eccedente il contributo riconosciuto per la ricostruzione.";

– dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-*bis*. Gli incentivi fiscali eco bonus e sisma bonus, di cui ai commi precedenti, sono aumentati del 50 per cento negli interventi di ricostruzione riguardanti i comuni di cui agli elenchi previsti dal decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 e dal decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, in alternativa al contributo per la ricostruzione. Tali incentivi sono fruibili per tutte le spese necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dalla prima abitazione, con esclusione degli immobili destinati alle attività produttive".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui a all'articolo 114 comma 4.».

---

**Art. 058.****058.1 (testo 2)**

FERRARI, NANNICINI, COLLINA, GIACOBBE

*All'articolo, premettere il seguente:***«Art. 058.***(Disposizioni in materia di sospensione temporanea dell'ammortamento del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali)*

1. I soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono, anche in deroga all'articolo 2426, primo comma, n. 2, del codice civile, non effettuare fino al 100 per cento dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato. La quota di ammortamento non effettuata ai sensi del presente comma sarà imputata nel conto economico relativo all'esercizio successivo e con lo stesso criterio saranno differite le quote successive, allungando quindi per tale quota il piano di ammortamento originario di un anno. Tale misura, in relazione all'evoluzione della situazione economica conseguente alla pandemia da SARS-COV-2, può essere estesa agli esercizi successivi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

2. I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al comma 1 destinano a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata in applicazione delle disposizioni di cui al medesimo comma. In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della suddetta quota di ammortamento, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili; in mancanza, la riserva è integrata, per la differenza, accantonando gli utili degli esercizi successivi.

3. La nota integrativa dà conto delle ragioni della deroga, nonché dell'iscrizione ed importo della corrispondente riserva indisponibile, indicando l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico dell'esercizio.

4. Per i soggetti di cui al comma 1, la deduzione della quota di ammortamento di cui al comma 2 è ammessa alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dagli articoli 102, 102-fa/s e 103 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a prescindere dall'imputazione al conto economico. Ai fini della determinazione del valore della produzione netta di cui agli articoli 5, 5-bis, 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la deduzione della quota di ammortamento di cui al comma

2 è ammessa alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dai citati articoli, a prescindere dall'imputazione al conto economico».

---

## **Art. 58.**

### **58.4 (testo 2) [id. 58.8 (testo 3)]**

FENU, LANNUTTI, PUGLIA, GALLICCHIO, PRESUTTO, CAMPAGNA

*Al comma 2, sostituire le parole: «codice ATECO prevalente 56.10.11, 56.29.10 e 56.29.20» con le seguenti: «codice ATECO prevalente 56.10.11, 56.10.12, 56.21.00, 56.29.10, 56.29.20 e, limitatamente alle attività autorizzate alla somministrazione di cibo, 55.10.00».*

---

### **58.8 (testo 3)**

COMINCINI

*Al comma 2, sostituire le parole: «codice ATECO prevalente 56.10.11, 56.29.10 e 56.29.20» con le seguenti: «codice ATECO prevalente 56.10.11, 56.10.12, 56.21.00, 56.29.10, 56.29.20 e, limitatamente alle attività autorizzate alla somministrazione di cibo, 55.10.00».*

---

### **58.9 (testo 3) [id. 58.8 (testo 3)]**

TARICCO

*Al comma 2, sostituire le parole: «codice ATECO prevalente 56.10.11, 56.29.10 e 56.29.20» con le seguenti: «codice ATECO prevalente 56.10.11, 56.10.12, 56.21.00, 56.29.10, 56.29.20 e, limitatamente alle attività autorizzate alla somministrazione di cibo, 55.10.00».*

---

### **58.11 (testo 2) [id. 58.8 (testo 3)]**

ABATE, PUGLIA, L'ABBATE, TRENTACOSTE, NATURALE

*Al comma 2, sostituire le parole: «codice ATECO prevalente 56.10.11, 56.29.10 e 56.29.20» con le seguenti: «codice ATECO prevalente 56.10.11, 56.10.12, 56.21.00, 56.29.10, 56.29.20 e, limitatamente alle attività autorizzate alla somministrazione di cibo, 55.10.00».*

---



**58.15 (testo 2) [id. 58.8 (testo 3)]**

ACCOTO, DELL'OLIO, NATURALE, PUGLIA, L'ABBATE, MININNO, GIANNUZZI, LANNUTTI, PRESUTTO, PACIFICO, ANGRISANI, LA MURA, CROATTI, DONNO, MOLLAME, GALLICCHIO, MAIORINO

*Al comma 2, sostituire le parole: «codice ATECO prevalente 56.10.11, 56.29.10 e 56.29.20» con le seguenti: «codice ATECO prevalente 56.10.11, 56.10.12, 56.21.00, 56.29.10, 56.29.20 e, limitatamente alle attività autorizzate alla somministrazione di cibo, 55.10.00».*

---

**58.16 (testo 2) [id. 58.8 (testo 3)]**

FANTETTI

*Al comma 2, sostituire le parole: «codice ATECO prevalente 56.10.11, 56.29.10 e 56.29.20» con le seguenti: «codice ATECO prevalente 56.10.11, 56.10.12, 56.21.00, 56.29.10, 56.29.20 e, limitatamente alle attività autorizzate alla somministrazione di cibo, 55.10.00».*

---

**58.17 (testo 2) [id. 58.8 (testo 3)]**

CALANDRINI

*Al comma 2, sostituire le parole: «codice ATECO prevalente 56.10.11, 56.29.10 e 56.29.20» con le seguenti: «codice ATECO prevalente 56.10.11, 56.10.12, 56.21.00, 56.29.10, 56.29.20 e, limitatamente alle attività autorizzate alla somministrazione di cibo, 55.10.00».*

---

**58.18 (testo 2) [id. 58.8 (testo 3)]**

FERRARI, NANNICINI, COLLINA, GIACOBBE

*Al comma 2, sostituire le parole: «codice ATECO prevalente 56.10.11, 56.29.10 e 56.29.20» con le seguenti: «codice ATECO prevalente 56.10.11, 56.10.12, 56.21.00, 56.29.10, 56.29.20 e, limitatamente alle attività autorizzate alla somministrazione di cibo, 55.10.00».*

---

**58.31 (testo 2)**

COMINCINI, CONZATTI, MAGORNO

*Sostituire i commi 7 e 8, con i seguenti:*

«7. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, anche tramite l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), effettua verifiche a campione sui beneficiari nelle modalità da determinarsi con il decreto di cui al comma 10, e comunica, ai fini dell'eventuale recupero, gli esiti di tale verifica all'Ufficio che ha erogato i contributi.

8. Salvo che il caso costituisca reato, l'indebita percezione del contributo, oltre al recupero dello stesso, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del contributo non spettante. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, l'ammontare di cui al secondo comma dell'articolo 316-ter del codice penale è elevato a 8.000 euro. Non si applica l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. All'irrogazione della sanzione, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, provvede l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF). Il pagamento della sanzione e la restituzione del contributo non spettante sono effettuati con modello F24 ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza possibilità di compensazione con crediti, entro sessanta giorni, rispettivamente, dalla data di notifica dell'atto di intimazione alla restituzione del contributo erogato, emesso dall'Ufficio che ha erogato il medesimo, e dell'ordinanza ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, irrogata dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari. In caso di mancato pagamento nei termini sopra indicati si procede all'emissione dei moli di riscossione coattiva. Gli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni di cui al presente comma sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ragioniere generale dello Stato, allo stato di previsione del Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali per il finanziamento di iniziative per il superamento di emergenze e per il rafforzamento dei controlli.

8-bis. All'articolo 78, comma 3-bis, del decreto-legge 17 marzo 2000, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2000, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni: al primo periodo, le parole: "per l'anno 2020, la spesa di 2 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2020 e 2021, la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020 e di 0,5 milioni di euro per l'anno 2021"; al secondo periodo, dopo le parole: "2 milioni di euro per l'anno 2020", sono aggiunte le seguenti: "e 0,5 milioni di euro per l'anno 2021".

8-ter. All'articolo 1, comma 669, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "un numero massimo di 57", sono soppresse».

---

**58.0.4 (testo 2)**

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO, ACCOTO, BOTTICI, CALANDRINI, COMINCINI, CONZATTI, DAMIANI, DELL'OLIO, ERRANI, FAGGI, FANTETTI, FERRARI, FERRERO, GALLICCHIO, MANCA, NANNICINI, Marco PELLEGRINI, PESCO, PICHETTO FRATIN, PRESUTTO, RIVOLTA, SACCONI, STEGER, TOSATO, ZULIANI, MALLEGGNI, MODENA, PAROLI, LUPO, BOTTO, BARBARO, TESTOR

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 58-bis.**

*(Fondo per la promozione dei prodotti di quarta gamma)*

1. Al fine di sostenere, nel limite di 20 milioni di euro per l'anno 2020 che costituisce tetto di spesa massimo, interventi di promozione della commercializzazione dei prodotti di quarta gamma, come definiti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 maggio 2011, n. 77, di stimolare la ripresa ed il rilancio del relativo comparto e di sensibilizzare i consumatori rispetto ai livelli qualitativi e di sicurezza alimentare di tali prodotti, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Fondo per la promozione dei prodotti di quarta gamma, con una dotazione finanziaria di 20 milioni di euro per gli anni 2020.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di accesso e di ripartizione del fondo di cui al comma 1, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 114, comma 4.».

---

**58.0.8 (testo 2) [id. a 58.0.4 (testo 2)]**

ABATE, PUGLIA, TRENTACOSTE, NATURALE, CAMPAGNA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 58-bis.***(Fondo per la promozione dei prodotti di quarta gamma)*

1. Al fine di sostenere, nel limite di 20 milioni di euro per l'anno 2020 che costituisce tetto di spesa massimo, interventi di promozione della commercializzazione dei prodotti di quarta gamma, come definiti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 maggio 2011, n. 77, di stimolare la ripresa ed il rilancio del relativo comparto e di sensibilizzare i consumatori rispetto ai livelli qualitativi e di sicurezza alimentare di tali prodotti, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Fondo per la promozione dei prodotti di quarta gamma, con una dotazione finanziaria di 20 milioni di euro per gli anni 2020.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di accesso e di ripartizione del fondo di cui al comma 1, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 114, comma 4.».

**58.0.42 (testo 2)**

ABATE, NATURALE, PUGLIA, TRENTACOSTE, CAMPAGNA, ACCOTO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 58-bis.***(Disposizioni urgenti in materia di apicoltura)*

1. Alla legge 24 dicembre 2004 n. 313, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e norme di attuazione, provvedono alle finalità della presente legge";

b) all'articolo 4, comma 1, dopo la parola: "fioritura" sono inserite le seguenti: "o in presenza di secrezioni extrafiorali di interesse mellifero";

c) all'articolo 7, comma 2, la lettera a) è abrogata.

2. All'articolo 4, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo le parole: "all'aperto" sono inserite le seguenti: "o destinate alla produzione primaria"».

---

### **58.0.59 (testo 3)**

COMINCINI, CONZATTI, MAGORNO, STEGER, SACCONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 58-bis.**

*(Misure a favore del settore vitivinicolo)*

1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 222, comma 2, dopo le parole: "vitivinicolo" aggiungere le seguenti: ", anche associate ai codici ateco 11.02.10 e 11.02.20,";

b) all'articolo 223, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-bis. Le risorse rivenienti dalle economie residue derivanti dall'attuazione dell'intervento di riduzione volontaria della produzione di uve, di cui al comma 1, pari a 61,34 milioni di euro per l'anno 2020, cui si aggiungono le ulteriori economie quantificate all'esito dell'istruttoria in corso, sono destinate, nel limite di 51,8 milioni di euro per l'anno 2020, al finanziamento della misura dell'esonero contributivo di cui all'articolo 222, comma 2. Le ulteriori risorse rivenienti dalle economie residue di cui al primo periodo, attualmente pari a 9,54 milioni di euro per l'anno 2020, sono destinate al finanziamento di misure di sostegno a vini a denominazione di origine ed a indicazione geografica, in linea con la Comunicazione della Commissione UE "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" del 19 marzo 2020 e successive modificazioni.

1-ter. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanarsi d'intesa con la Conferenza-permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano entro

trenta giorni dalla data di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le misure da attuare, le relative procedure attuative e i criteri per l'erogazione del contributo da corrispondere alle imprese vitivinicole interessate dalle disposizioni di cui al comma 1-bis, ultimo periodo"».

---

### **58.0.60 (testo 3)**

COMINCINI, CONZATTI, MAGORNO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 95-bis.**

*(Interventi in favore delle imprese agricole danneggiate da eventi atmosferici nel periodo dal 24 marzo al 3 aprile 2020)*

1. Le imprese agricole ubicate nei territori che hanno subito danni in conseguenza delle eccezionali gelate occorse nel periodo dal 24 marzo al 3 aprile 2020 per le produzioni per le quali non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 102 del 2004. Le regioni e le province autonome di Trento e di Balzano possono conseguentemente deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al presente collima, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per fare fronte ai danni subiti dalle imprese agricole danneggiate dalle eccezionali gelate occorse nel periodo dal 24 marzo al 3 aprile 2020, la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto.».

---

**58.0.89 (testo 2) [id. 58.0.60 (testo 3)]**

BATTISTONI, CALIGIURI, MANGIALAVORI, BERARDI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI, MODENA, GALLONE, TOFFANIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 95-bis.**

*(Interventi in favore delle imprese agricole danneggiate da eventi atmosferici nel periodo dal 24 marzo al 3 aprile 2020)*

1. Le imprese agricole ubicate nei territori che hanno subito danni in conseguenza delle eccezionali gelate occorse nel periodo dal 24 marzo al 3 aprile 2020 per le produzioni per le quali non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 102 del 2004. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono conseguentemente deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al presente comma, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per fare fronte ai danni subiti dalle imprese agricole danneggiate dalle eccezionali gelate occorse nel periodo dal 24 marzo al 3 aprile 2020, la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto.».

---

**Art. 59.****59.0.13 (testo 2)**

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE, DAMIANI, FANTETTI, PICHETTO FRATIN, SACCONI, MALLEGNI, MODENA, PAROLI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, BARBARO, TESTOR

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 59-bis.**

*(Contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, di lavoro autonomo, di reddito agrario nonché titolari di partita IVA)*

1. I soggetti che non hanno presentato domanda ai sensi dell'articolo 25, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza COVID-19, classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ovvero ricompresi nella circolare del Ministro delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, e non inseriti nella lista indicativa dei Comuni colpiti da eventi calamitosi di cui alle istruzioni per la compilazione dell'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto, pubblicate dall'Agenzia delle entrate in data 30 giugno 2020, possono presentare la domanda entro trenta giorni dalla data di riavvio della procedura telematica per la presentazione della stessa, come definita con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. A tal fine l'Agenzia delle entrate, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, riavvia la procedura telematica e disciplina le modalità attuative ai sensi dell'articolo 25.

2. Per le finalità di cui al comma 1, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, per l'anno 2020, un apposito Fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro, che costituisce limite di spesa massima. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità attuative delle risorse del Fondo. Il ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

---



**Art. 60.****60.3 (testo 2) [id. a 95.0.11 (testo 2)]**

FARAONE, COMINCINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 95-bis.***(Disposizioni per favorire i processi di riciclaggio del polietilentereftalato utilizzato negli imballaggi per alimenti)*

1. In via sperimentale, per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, per le bottiglie in polietilentereftalato di cui all'articolo 13-ter, comma 1, del decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 20 aprile 1973, non trova applicazione la percentuale minima di polietilentereftalato vergine prevista dal comma 2 del medesimo articolo 13-ter. Restano ferme, per le predette bottiglie, le altre condizioni e prescrizioni previste dal predetto articolo 13-ter.

2. Il Ministero della Salute provvede a modificare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, il citato decreto 21 marzo 1973, adeguandolo alle disposizioni di cui al comma 1.

3. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 3,6 milioni di euro per l'anno 2022.

4. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, valutati in 9,5 milioni di euro per l'anno 2021 e 1,6 milioni di euro per l'anno 2023 e pari a 3,6 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 114, comma 4, per gli anni 2021 e 2023 e mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi 1 e 2 per l'anno 2022.».

---

**60.8 (testo 2) [id. a 58.0.4 (testo 2)]**

ABATE, PUGLIA, TRENTACOSTE, NATURALE, CAMPAGNA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 58-bis.***(Fondo per la promozione dei prodotti di quarta gamma)*

1. Al fine di sostenere, nel limite di 20 milioni di euro per l'anno 2020 che costituisce tetto di spesa massimo, interventi di promozione della commercializzazione dei prodotti di quarta gamma, come definiti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 maggio 2011, n. 77, di stimolare la ripresa ed il rilancio del relativo comparto e di sensibilizzare i consumatori rispetto ai livelli qualitativi e di sicurezza alimentare di tali prodotti, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Fondo per la promozione dei prodotti di quarta gamma, con una dotazione finanziaria di 20 milioni di euro per gli anni 2020.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di accesso e di ripartizione del fondo di cui al comma 1, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 114, comma 4.».

**60.13 (testo 2) [id. a 58.0.4 (testo 2)]**

BATTISTONI, CALIGIURI, MANGIALAVORI, BERARDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 58-bis.***(Fondo per la promozione dei prodotti di quarta gamma)*

1. Al fine di sostenere, nel limite di 20 milioni di euro per l'anno 2020 che costituisce tetto di spesa massimo, interventi di promozione della commercializzazione dei prodotti di quarta gamma, come definiti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 maggio 2011, n. 77, di stimolare la ripresa

ed il rilancio del relativo comparto e di sensibilizzare i consumatori rispetto ai livelli qualitativi e di sicurezza alimentare di tali prodotti, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Fondo per la promozione dei prodotti di quarta gamma, con una dotazione finanziaria di 20 milioni di euro per gli anni 2020.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di accesso e di ripartizione del fondo di cui al comma 1, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 114, comma 4.».

---

#### **60.15 (testo 2) [id. 58.0.4 (testo 2)]**

BATTISTONI, CALIGIURI, MANGIALAVORI, BERARDI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI, MODENA, GALLONE, TOFFANIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 58-bis.**

*(Fondo per la promozione dei prodotti di quarta gamma)*

1. Al fine di sostenere, nel limite di 20 milioni di euro per l'anno 2020 che costituisce tetto di spesa massimo, interventi di promozione della commercializzazione dei prodotti di quarta gamma, come definiti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 maggio 2011, n. 77, di stimolare la ripresa ed il rilancio del relativo comparto e di sensibilizzare i consumatori rispetto ai livelli qualitativi e di sicurezza alimentare di tali prodotti, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Fondo per la promozione dei prodotti di quarta gamma, con una dotazione finanziaria di 20 milioni di euro per gli anni 2020.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di accesso e di ripartizione del

fondo di cui al comma i, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 114, comma 4.».

---

### **60.0.2 (testo 2)**

MININNO, STEGER, TARICCO, ACCOTO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 60-bis.**

*(Ridefinizione dei piani di ammortamento dei finanziamenti ricevuti dalle imprese per attività di ricerca e sviluppo)*

1. In relazione ai finanziamenti nella forma di credito agevolato, già concessi dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (EAR) di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, è concessa, ai soggetti beneficiari delle agevolazioni che si trovino in mora rispetto al rimborso delle rate previste dal piano di ammortamento ovvero che siano in regola con detto rimborso ma intendano rimodulare il piano di ammortamento, che si trovino nelle condizioni di cui al successivo comma 3 e che ne facciano richiesta, la possibilità di estinguere il debito attraverso la definizione di un nuovo piano d'ammortamento decennale, decorrente dalla data di presentazione della domanda di accesso al beneficio di cui al presente articolo.

2. Il nuovo piano di ammortamento prevede il pagamento integrale delle somme residue a titolo di capitale e di interessi previsti dal piano originario di ammortamento, a titolo di interessi di mora e sanzionatori, nonché a titolo di sanzioni di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, che rappresenteranno, nel loro insieme il capitale oggetto del nuovo piano di ammortamento.

3. L'accesso ai benefici di cui al presente articolo è riservato alle imprese che siano in possesso dei seguenti requisiti:

*a)* non aver distribuito utili di esercizio dall'anno in cui si è verificata la prima morosità nel pagamento dei ratei di rimborso e fino alla data di presentazione della domanda di accesso al beneficio di cui al presente provvedimento;

*b)* aver regolarmente approvato e depositato presso la competente CCIAA i bilanci di esercizio dal momento in cui si è verificata la prima morosità nel pagamento dei ratei di rimborso, fino alla data di presenta-

zione della domanda di accesso al beneficio di cui al presente provvedimento;

c) aver validamente concluso il progetto ammesso a finanziamento ed aver superato positivamente l'istruttoria di valutazione del progetto e della sua effettiva realizzazione da parte del Ministero o dell'ente convenzionato incaricato di eseguire le verifiche tecnico-contabili alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

4. La sussistenza delle condizioni di cui al comma precedente, ad esclusione di quelle contenute al punto c), è attestata dall'istante con dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

5. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative per l'accesso al piano di ammortamento di cui al comma 1, nonché i termini massimi per la presentazione della relativa richiesta, prevedendone l'applicazione anche alle iniziative nei cui confronti sia stata già adottata la revoca delle agevolazioni in ragione della morosità nella restituzione delle rate, purché il relativo credito non sia stato iscritto a ruolo alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero non vi siano contenziosi relativi a pregresse e reiterate morosità.

6. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 5, è sospesa l'efficacia del provvedimento di revoca già adottato, purché il relativo credito non sia già stato iscritto a ruolo.

7. Restano escluse dai benefici di cui al presente articolo le società che, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, si trovino in una delle condizioni previste dal Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267 e ss.mm.ii. o dal decreto legislativo 5 luglio 1999, n. 270 e ss.mm.ii».

---

#### **60.0.14 (testo 2) [id. a 058.1 (testo 2)]**

PESCO, PUGLIA, ACCOTO, GALLICCHIO

*All'articolo, premettere il seguente:*

#### **«Art. 0.58.**

*(Disposizioni in materia di sospensione temporanea dell'ammortamento del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali)*

1. I soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono, anche in deroga all'articolo 2426, primo comma, n. 2, del codice civile, non effettuare fino al 100 per cento dell'ammortamento annuo del

costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato. La quota di ammortamento non effettuata ai sensi del presente comma sarà imputata nel conto economico relativo all'esercizio successivo e con lo stesso criterio saranno differite le quote successive, allungando quindi per tale quota il piano di ammortamento originario di un anno. Tale misura, in relazione all'evoluzione della situazione economica conseguente alla pandemia da SARS-COV-2, può essere estesa agli esercizi successivi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

2. I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al comma 1 destinano a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata in applicazione delle disposizioni di cui al medesimo comma. In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della suddetta quota di ammortamento, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili; in mancanza, la riserva è integrata, per la differenza, accantonando gli utili degli esercizi successivi.

3. La nota integrativa dà conto delle ragioni della deroga, nonché dell'iscrizione ed importo della corrispondente riserva indisponibile, indicando l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico dell'esercizio.

4. Per i soggetti di cui al comma 1, la deduzione della quota di ammortamento di cui al comma 2 è ammessa alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dagli articoli 102, 102-fa/s e 103 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a prescindere dall'imputazione al conto economico. Ai fini della determinazione del valore della produzione netta di cui agli articoli 5, 5-bis, 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la deduzione della quota di ammortamento di cui al comma 2 è ammessa alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dai citati articoli, a prescindere dall'imputazione al conto economico».

---

## Art. 61.

### 61.7 (testo 2 corretto)

MARCUCCI, FERRARI, BOLDRINI, COLLINA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 61. – (*Disposizioni in materia di Camere di Commercio*) – 1. In conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19 e dell'esigenza di garantire da parte delle Camere di Commercio alle imprese dei rispettivi territori il più ampio sostegno per la lunga fase critica della ripartenza, i pro-

cedimenti di accorpamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, non ancora conclusi alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono sospesi: *a)* fino al 31 dicembre 2021 qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 2; *b)* fino al 30 settembre 2021 qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 3.

2. Fatti salvi gli accorpamenti delle Camere di commercio industria, artigianato e agricoltura già conclusi alla data di entrata in vigore del presente decreto, il numero massimo e la dimensione minima delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, individuato dall'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 214, è derogato a condizione che le Camere di Commercio industria, artigianato e agricoltura ancora non accorpate alla data di entrata in vigore del presente decreto ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, previa apposita richiesta indirizzata al Ministero dello sviluppo economico entro il 30 giugno 2021, siano in una situazione di comprovata sostenibilità economico-finanziaria.

3. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui al comma 1, che non abbiano presentato la richiesta di cui al comma 2 o siano prive del requisito di sostenibilità economico-finanziaria di cui al medesimo comma 2, concludono le procedure di accorpamento di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, entro e non oltre il 31 agosto 2021. Scaduto tale termine, gli organi delle Camere di commercio, ad esclusione del collegio dei revisori dei conti, decadono dal trentesimo giorno successivo alla predetta data ed il Ministero dello sviluppo economico, sentita la regione interessata, nomina un commissario straordinario con il compito di concludere le suddette procedure di accorpamento entro e non oltre il 31 dicembre 2021.

3. Gli organi delle camere di commercio in corso di accorpamento di cui al comma 2 continuano ad esercitare tutte le loro funzioni fino al giorno dell'insediamento del nuovo consiglio della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura, ancorché scaduti o decaduti alla data di entrata in vigore della legge di conversione presente decreto. Gli organi delle camere di commercio in corso di accorpamento di cui al comma 3 continuano ad esercitare tutte le loro funzioni fino al 30 settembre 2021».

---

**61.0.11 (testo 3)**

BERNINI, MALAN, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CAUSIN, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPANATHU, PEROSINO, RIZZOTTI, RONZULLI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 61-bis.**

*(Semplificazione burocratico amministrativa per l'avvio di nuove imprese da parte di under 30)*

1. Al fine di promuovere l'autoimprenditorialità dei giovani al di sotto dei 30 anni di età, lo Stato sostiene l'avvio di imprese, in tutti i settori produttivi, dei servizi e delle professioni di tutti i soggetti che intendono avviare un'attività d'impresa, di lavoro autonomo o professionale.

2. I soggetti di cui al comma 1 che intraprendono un percorso di incubazione d'impresa o di acquisizione di un'impresa esistente, beneficiano nei primi tre anni di attività:

a) dell'esenzione dal versamento, del diritto annuale alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, per l'iscrizione nel registro delle imprese, che rimane comunque obbligatoria;

b) dell'esenzione dal pagamento di marche, di bolli e di eventuali tasse di concessione governativa;

c) della creazione di una corsia preferenziale riguardante le procedure burocratiche, che prevede l'accompagnamento del nuovo imprenditore nella fase di avvio dell'impresa;

d) di convenzioni con gli ordini professionali dei commercialisti e dei notai per la consulenza, per la tenuta della contabilità e per le spese notarili a tariffe agevolate.

3. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente articolo, le attività d'impresa svolte in forma individuale o di impresa familiare ai sensi dell'articolo 230-bis del codice civile, ovvero nelle forme di società in nome collettivo o in accomandita semplice, di società semplice, di società cooperativa di cui all'articolo 2522 del citato codice civile, nonché in forma di società a responsabilità limitata, purché il requisito di cui al comma 11 sia posseduto dalla maggioranza dei soci».



**Art. 63.****63.13 (testo 2)**

D'ALFONSO, BOLDRINI, FERRAZZI, VATTUONE, IORI, MIRABELLI, FERRARI, COLLINA, STEGER

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. All'articolo 66 terzo comma, delle Disposizioni di attuazione del Codice civile, dopo le parole: "e deve contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione" sono inserite le seguenti: "o, se prevista in modalità videoconferenza, della piattaforma elettronica sulla quale si terrà la riunione e l'ora della stessa" e dopo il comma 5 è inserito il seguente: "Anche ove non espressamente previsto dal regolamento condominiale, previo consenso di tutti i condomini, la partecipazione all'assemblea può avvenire in modalità di videoconferenza. In tal caso, il verbale, redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente, è trasmesso all'amministratore e a tutti i condomini con le medesime formalità previste per la convocazione".

1-ter. Il termine di cui al numero 10) del primo comma dell'articolo 1130 del codice civile è sospeso fino alla cessazione dello stato di emergenza da Covid-19, dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020.

1-quater. In conseguenza dello stato di emergenza da Covid-19, il termine per gli adempimenti ed adeguamenti antincendio previsti per lo scorso 6 maggio 2020, di cui all'articolo 3, lettera b), del decreto del Ministero dell'Interno del 25 gennaio 2019, recante le modifiche al decreto 246 del 16 maggio 1987, è posticipato al 31 dicembre 2020.».

---

**63.18 (testo 2) [id. a 63.13 (testo 2)]**

PICHELLO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI, MODENA, GASPARRI, GALLONE, MALLEGNI

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. All'articolo 36 terzo comma, delle Disposizioni di attuazione del Codice civile, dopo le parole: "e deve contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione" sono inserite le seguenti: "o, se prevista in modalità videoconferenza, della piattaforma elettronica sulla quale si terrà la riunione e l'ora della stessa" e dopo il comma 5 è inserito il seguente: "Anche ove non espressamente previsto dal regolamento condominiale, previo consenso di tutti i condomini, la partecipazione all'assemblea può avvenire in modalità di videoconferenza. In tal caso, il verbale, redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente, è trasmesso all'amministratore

e a tutti i condomini con le medesime formalità previste per la convocazione".

1-ter. Il termine di cui al numero 10) del primo comma dell'articolo 1130 del codice civile è sospeso fino alla cessazione dello stato di emergenza da Covid-19, dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020.

1-quater. In conseguenza dello stato di emergenza da Covid-19, il termine per gli adempimenti ed adeguamenti antincendio previsti per lo scorso 6 maggio 2020, di cui all'articolo 3, lettera b), del decreto del Ministero dell'Interno del 25 gennaio 2019, recante le modifiche al decreto 246 del 16 maggio 1987, è posticipato al 31 dicembre 2020.».

---

### **63.0.7 (testo 2)**

D'ANGELO, PUGLIA, GALLICCHIO, PRESUTTO, MORRA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 63-bis.**

*(Disposizioni urgenti in materia condominiale – proroga termini)*

1. Il termine di cui al numero 10) del primo comma dell'articolo 1130 del codice civile è sospeso fino alla cessazione dello stato di emergenza da Covid-19, dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020.

2. È rinviato di 6 mesi dal termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri, il termine per gli adempimenti ed adeguamenti antincendio previsti per lo scorso 6 maggio 2020, di cui all'articolo 3, lettera b), del decreto del Ministero dell'Interno del 25 gennaio 2019, recante le modifiche al decreto 246 del 16 maggio 1987».

---

### **63.0.8 (testo 2) (id. 63.0.7)**

DAMIANI, PICETTO FRATIN, FANTETTI, SACCONI, FERRO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 63-bis.**

*(Disposizioni urgenti in materia condominiale – proroga termini)*

1. Il termine di cui al numero 10) del primo comma dell'articolo 1130 del codice civile è sospeso fino alla cessazione dello stato di emer-

genza da Covid-19, dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020.

2. È rinviato di 6 mesi dal termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri, il termine per gli adempimenti ed adeguamenti antincendio previsti per lo scorso 6 maggio 2020, di cui all'articolo 3, lettera *b*), del decreto del Ministero dell'Interno del 25 gennaio 2019, recante le modifiche al decreto 246 del 16 maggio 1987».

---

**63.0.10 (testo 2) (id. 63.0.7)**

DE LUCIA, ANGRISANI, PUGLIA, CORRADO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

*(Disposizioni urgenti in materia condominiale – proroga termini)*

1. Il termine di cui al numero 10) del primo comma dell'articolo 1130 del codice civile è sospeso fino alla cessazione dello stato di emergenza da Covid-19, dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020.

2. È rinviato di 6 mesi dal termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri, il termine per gli adempimenti ed adeguamenti antincendio previsti per lo scorso 6 maggio 2020, di cui all'articolo 3, lettera *b*), del decreto del Ministero dell'Interno del 25 gennaio 2019, recante le modifiche al decreto 246 del 16 maggio 1987».

---

**63.0.12 (testo 2) (id. 63.0.7)**

ROMEO, TOSATO, TESTOR

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

*(Disposizioni urgenti in materia condominiale – proroga termini)*

1. Il termine di cui al numero 10) del primo comma dell'articolo 1130 del codice civile è sospeso fino alla cessazione dello stato di emergenza da Covid-19, dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020.

2. È rinviato di 6 mesi dal termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri, il termine per gli adempimenti ed adeguamenti

menti antincendio previsti per lo scorso 6 maggio 2020, di cui all'articolo 3, lettera *b*), del decreto del Ministero dell'Interno del 25 gennaio 2019, recante le modifiche al decreto 246 del 16 maggio 1987».

---

**63.0.17 (testo 2) [id. a 63.13 (testo 2)]**

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-*bis*. All'articolo 36 terzo comma, delle Disposizioni di attuazione del Codice civile, dopo le parole: "e deve contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione" sono inserite le seguenti: "o, se prevista in modalità videoconferenza, della piattaforma elettronica sulla quale si terrà la riunione e l'ora della stessa" e dopo il comma 5 è inserito il seguente: "Anche ove non espressamente previsto dal regolamento condominiale, previo consenso di tutti i condomini, la partecipazione all'assemblea può avvenire in modalità di videoconferenza. In tal caso, il verbale, redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente, è trasmesso all'amministratore e a tutti i condomini con le medesime formalità previste per la convocazione".

1-*ter*. Il termine di cui al numero 10) del primo comma dell'articolo 1130 del codice civile è sospeso fino alla cessazione dello stato di emergenza da Covid-19, dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020.

1-*quater*. In conseguenza dello stato di emergenza da Covid-19, il termine per gli adempimenti ed adeguamenti antincendio previsti per lo scorso 6 maggio 2020, di cui all'articolo 3, lettera *b*), del decreto del Ministero dell'Interno del 25 gennaio 2019, recante le modifiche al decreto 246 del 16 maggio 1987, è posticipato al 31 dicembre 2020.».

---

**Art. 64.**

**64.3 (testo 2)**

ANASTASI, PUGLIA

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-*bis*. Al fine di mitigare gli effetti economici dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di favorire l'accesso al credito per far fronte alle esigenze di liquidità dei professionisti nella fase della ripartenza del Paese all'articolo 13, comma 1, lettera *m*), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: "di agenti di assicurazione, subagenti di assicurazione e

*broker* iscritti alla rispettiva sezione del Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi" sono sostituite dalle seguenti: "di persone fisiche esercenti attività di cui alla sezione K del codice ATECO."».

---

#### **64.5 (testo 2)**

FERRARI, NANNICINI, COLLINA, GIACOBBE, TARICCO, CONZATTI, STEGER

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-*bis*. Sono ammissibili alla misure di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40 anche le imprese che sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, hanno stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-*bis* del citato regio decreto n. 267 del 1942 o hanno presentato un piano ai sensi dell'articolo del medesimo regio decreto, a condizione che alla data di presentazione della domanda le loro esposizioni non siano classificabili come esposizioni deteriorate, non presentino importi in arretrato e il soggetto finanziatore, sulla base dell'analisi della situazione finanziaria del debitore, possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza, ai sensi del citato articolo 47-*bis*, paragrafo 6, lettere *a*) e *c*), del regolamento (UE) n. 575/2013. Sono, in ogni caso, escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come sofferenze ai sensi della disciplina bancaria vigente».

---

#### **64.12 (testo 2) [id. a 58.0.60 (testo 3)]**

BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, DE VECCHIS, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 95-*bis*.**

*(Interventi in favore delle imprese agricole danneggiate da eventi atmosferici nel periodo dal 24 marzo al 3 aprile 2020)*

1. Le imprese agricole ubicate nei territori che hanno subito danni in conseguenza delle eccezionali gelate occorse nel periodo dal 24 marzo al 3 aprile 2020 per le produzioni per le quali non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, pos-

sono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 102 del 2004. Le regioni e le province autonome di Trento e di Balzano possono conseguentemente deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al presente collima, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per fare fronte ai danni subiti dalle imprese agricole danneggiate dalle eccezionali gelate occorse nel periodo dal 24 marzo al 3 aprile 2020, la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto.».

---

**64.15 (testo 2) [id. 64.3 (testo 2)]**

PESCO, PUGLIA, L'ABBATE, ACCOTO, GALLICCHIO

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Al fine di mitigare gli effetti economici dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di favorire l'accesso al credito per far fronte alle esigenze di liquidità dei professionisti nella fase della ripartenza del Paese all'articolo 13, comma 1, lettera *m*), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: "di agenti di assicurazione, subagenti di assicurazione e *broker* iscritti alla rispettiva sezione del Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi" sono sostituite dalle seguenti: "di persone fisiche esercenti attività di cui alla sezione K del codice ATECO."».

---

**64.27 (testo 2) [id. 64.3 (testo 2)]**

MODENA, PICCHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Al fine di mitigare gli effetti economici dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di favorire l'accesso al credito per far fronte alle esigenze di liquidità dei professionisti nella fase della ripartenza del Paese all'articolo 13, comma 1, lettera *m*), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: "di agenti di assicurazione, subagenti di assicurazione e *broker* iscritti alla rispettiva sezione del Registro unico degli intermediari

assicurativi e riassicurativi" sono sostituite dalle seguenti: "di persone fisiche esercenti attività di cui alla sezione K del codice ATECO."».

---

**64.28 (testo 2) [id. 64.3 (Testo 2)]**

MONTANI, BORGHESI, SIRI, BAGNAI, SAVIANE, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Al fine di mitigare gli effetti economici dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di favorire l'accesso al credito per far fronte alle esigenze di liquidità dei professionisti nella fase della ripartenza del Paese all'articolo 13, comma 1, lettera *m*), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: "di agenti di assicurazione, subagenti di assicurazione e *broker* iscritti alla rispettiva sezione del Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi" sono sostituite dalle seguenti: "di persone fisiche esercenti attività di cui alla sezione K del codice ATECO."».

---

**64.29 (testo 2) [id. 64.5 (testo 2)]**

PESCO, PUGLIA, L'ABBATE, ACCOTO, ORTIS, GALLICCHIO

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Sono ammissibili alla misure di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40 anche le imprese che sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, hanno stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis del citato regio decreto n. 267 del 1942 o hanno presentato un piano ai sensi dell'articolo del medesimo regio decreto, a condizione che alla data di presentazione della domanda le loro esposizioni non siano classificabili come esposizioni deteriorate, non presentino importi in arretrato e il soggetto finanziatore, sulla base dell'analisi della situazione finanziaria del debitore, possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza, ai sensi del citato articolo 47-bis, paragrafo 6, lettere *a*) e *c*), del regolamento (UE) n. 575/2013. Sono, in ogni caso, escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come sofferenze ai sensi della disciplina bancaria vigente».

---

**64.0.24 (testo 2) [id. a 058.1 (testo 2)]**

CONZATTI, COMINCINI

*All'articolo, premettere il seguente:***«Art. 058.***(Disposizioni in materia di sospensione temporanea dell'ammortamento del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali)*

1. I soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono, anche in deroga all'articolo 2426, primo comma, n. 2, del codice civile, non effettuare fino al 100 per cento dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato. La quota di ammortamento non effettuata ai sensi del presente comma sarà imputata nel conto economico relativo all'esercizio successivo e con lo stesso criterio saranno differite le quote successive, allungando quindi per tale quota il piano di ammortamento originario di un anno. Tale misura, in relazione all'evoluzione della situazione economica conseguente alla pandemia da SARS-COV-2, può essere estesa agli esercizi successivi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

2. I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al comma 1 destinano a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata in applicazione delle disposizioni di cui al medesimo comma. In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della suddetta quota di ammortamento, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili; in mancanza, la riserva è integrata, per la differenza, accantonando gli utili degli esercizi successivi.

3. La nota integrativa dà conto delle ragioni della deroga, nonché dell'iscrizione ed importo della corrispondente riserva indisponibile, indicando l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico dell'esercizio.

4. Per i soggetti di cui al comma 1, la deduzione della quota di ammortamento di cui al comma 2 è ammessa alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dagli articoli 102, 102-fa/s e 103 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a prescindere dall'imputazione al conto economico. Ai fini della determinazione del valore della produzione netta di cui agli articoli 5, 5-bis, 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la deduzione della quota di ammortamento di cui al comma 2 è ammessa alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dai citati articoli, a prescindere dall'imputazione al conto economico».

---



**Art. 73.****73.1 (testo 2)**

BOTTICI, PUGLIA, GALLICCHIO, ACCOTO, LUPO, DELL'OLIO, Marco PELLEGRINI, BOTTO, PESCO, PRESUTTO

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «sentito il Garante per la protezione dei dati personali,» aggiungere le seguenti: «entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,».*

---

**Art. 74****74.0.7 (testo 2)**

PESCO, PUGLIA, L'ABBATE, ACCOTO, GALLICCHIO, BOTTICI, DELL'OLIO, LUPO, BOTTO, Marco PELLEGRINI, PRESUTTO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 74-bis.**

*(Modifica al comma 1031 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di incentivi per l'acquisto di motoveicoli elettrici o ibridi)*

1. Al comma 1031 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"b-bis) In via sperimentale, a chi omologa in Italia entro il 31 dicembre 2021 un veicolo attraverso l'installazione di sistemi di riqualificazione elettrica su veicoli delle categorie internazionali M1, M1G, M2, M2G, M3, M3G, N1 e N1G, immatricolati originariamente con motore termico, ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2015, n. 219, è riconosciuto un contributo pari al 60 per cento del costo di riqualificazione fino ad un massimo di euro 3.500,00, oltre ad un contributo del 60 per cento delle spese relative all'imposta di bollo per l'iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA), all'imposta di bollo e all'imposta provinciale di trascrizione".

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono adottate modalità semplificate al fine di velocizzare e rendere prioritarie le procedure di omologazione di cui al comma 1, anche prevedendo il coinvolgimento delle officine autorizzate alla revisione auto.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 3 milioni per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 1041, della legge n. 145 del 2018».

---

#### **74.0.17 (testo 2)**

LA MURA, PUGLIA, FLORIDIA, PAVANELLI, MONTEVECCHI, MORONESE, QUARTO, TRENTACOSTE, CAMPAGNA

*Dopo l'articolo, inserire, in fine, il seguente:*

#### **«Art. 74-bis.**

*(Misure di tutela dell'ecosistema marino connesse alle attività antropiche)*

1. Al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di garantire la tutela dell'ecosistema marino, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato al riconoscimento di un contributo straordinario per l'acquisto di motori ibridi per imbarcazioni da pesca e ibridi o elettrici per le imbarcazioni da diporto e per l'esercizio delle attività di diving e di pescaturismo da parte dei residenti nei Comuni al cui interno è presente un'area marina protetta.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione dà presente decreto, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse del Fondo di cui al comma 1.

3. Dal 1° luglio 2023 è vietato l'utilizzo di motori endotermici alimentati da carburanti di origine fossile per le manovre di ormeggio di imbarcazioni da diporto nelle aree marine protette

4. L'ormeggio delle imbarcazioni da diporto nelle aree marine protette e in zone marine caratterizzate dalla presenza di posidonia oceanica è consentito esclusivamente attraverso l'utilizzo di campi di ormeggio compatibili con l'habitat della prateria di posidonia oceanica.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, e di 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114, comma 4.».

---

**Art. 77.****77.1 (testo 2)**

GIROTTI, FENU, ANASTASI, SANTILLO, PUGLIA, L'ABBATE, COLTORTI, STEGER, COMINCINI, CONZATTI

*Apportate le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, prima della lettera a), è inserita la seguente:*

«0a) all'articolo 28, comma 2, è inserito il seguente periodo: "Per le strutture turistico ricettive, il credito d'imposta relativo all'affitto d'azienda è determinato nella misura del 50%. Qualora in relazione alla medesima struttura turistico ricettiva siano stipulati due contratti distinti, uno relativo alla locazione dell'immobile e uno relativo all'affitto dell'azienda, il credito d'imposta spetta per entrambi i contratti";

b) *al comma 1 dopo la lettera b), è inserita la seguente:*

«b-bis) all'articolo 28, comma 5, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per le imprese turistico ricettive, il credito d'imposta spetta sino al 31 dicembre 2020"».

c) *dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Il fondo di cui all'articolo 114, comma 4, è ridotto di 39,1 milioni di euro per l'anno 2020.».

---

**77.4 (testo 2) [id. 77.1 (testo 2)]**

CANGINI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI, MODENA, MALLEGNI, DE POLI, TOFFANIN, FERRO, BATTISTONI, RIZZOTTI, GALLONE

*Apportate le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, prima della lettera a), è inserita la seguente:*

«0a) all'articolo 28, comma 2, è inserito il seguente periodo: "Per le strutture turistico ricettive, il credito d'imposta relativo all'affitto d'azienda è determinato nella misura del 50%. Qualora in relazione alla medesima struttura turistico ricettiva siano stipulati due contratti distinti, uno relativo alla locazione dell'immobile e uno relativo all'affitto dell'azienda, il credito d'imposta spetta per entrambi i contratti";

b) *al comma 1 dopo la lettera b), è inserita la seguente:*

«b-bis) all'articolo 28, comma 5, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per le imprese turistico ricettive, il credito d'imposta spetta sino al 31 dicembre 2020".»;

c) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Il fondo di cui all'articolo 114, comma 4, è ridotto di 39,1 milioni di euro per l'anno 2020.».

---

#### **77.9 (testo 2) [id. a 77.1 (testo 2)]**

FERRARI, NANNICINI, COLLINA, GIACOBBE, BINI

*Apportate le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, prima della lettera a), è inserita la seguente:

«0a) all'articolo 28, comma 2, è inserito il seguente periodo: "Per le strutture turistico ricettive, il credito d'imposta relativo all'affitto d'azienda è determinato nella misura del 50%. Qualora in relazione alla medesima struttura turistico ricettiva siano stipulati due contratti distinti, uno relativo alla locazione dell'immobile e uno relativo all'affitto dell'azienda, il credito d'imposta spetta per entrambi i contratti";

b) al comma 1 dopo la lettera b), è inserita la seguente:

«b-bis) all'articolo 28, comma 5, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per le imprese turistico ricettive, il credito d'imposta spetta sino al 31 dicembre 2020"».

c) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Il fondo di cui all'articolo 114, comma 4, è ridotto di 39,1 milioni di euro per l'anno 2020.».

---

#### **77.11 (testo 2) [id. 77.1 (testo 2)]**

ACCOTO, DELL'OLIO, PUGLIA, GALLICCHIO

*Apportate le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, prima della lettera a), è inserita la seguente:

«0a) all'articolo 28, comma 2, è inserito il seguente periodo: "Per le strutture turistico ricettive, il credito d'imposta relativo all'affitto d'azienda è determinato nella misura del 50%. Qualora in relazione alla medesima struttura turistico ricettiva siano stipulati due contratti distinti, uno relativo alla locazione dell'immobile e uno relativo all'affitto dell'azienda, il credito d'imposta spetta per entrambi i contratti";

b) *al comma 1 dopo la lettera b), è inserita la seguente:*

«*b-bis*) all'articolo 28, comma 5, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per le imprese turistico ricettive, il credito d'imposta spetta sino al 31 dicembre 2020"».

c) *dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«*4-bis*. Il fondo di cui all'articolo 114, comma 4, è ridotto di 39,1 milioni di euro per l'anno 2020.».

---

### **77.13 (testo 2) [id. 77.1 (testo 2)]**

CALANDRINI

*Apportate le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, prima della lettera a), è inserita la seguente:*

«*0a*) all'articolo 28, comma 2, è inserito il seguente periodo: "Per le strutture turistico ricettive, il credito d'imposta relativo all'affitto d'azienda è determinato nella misura del 50%. Qualora in relazione alla medesima struttura turistico ricettiva siano stipulati due contratti distinti, uno relativo alla locazione dell'immobile e uno relativo all'affitto dell'azienda, il credito d'imposta spetta per entrambi i contratti";

b) *al comma 1 dopo la lettera b), è inserita la seguente:*

«*b-bis*) all'articolo 28, comma 5, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per le imprese turistico ricettive, il credito d'imposta spetta sino al 31 dicembre 2020"».

c) *dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«*4-bis*. Il fondo di cui all'articolo 114, comma 4, è ridotto di 39,1 milioni di euro per l'anno 2020.».

---

### **77.16 (testo 2) [id. a 77.1 (testo 2)]**

PRESUTTO, PUGLIA, GALLICCHIO

*Apportate le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, prima della lettera a), è inserita la seguente:*

«*0a*) all'articolo 28, comma 2, è inserito il seguente periodo: "Per le strutture turistico ricettive, il credito d'imposta relativo all'affitto d'azienda è determinato nella misura del 50%. Qualora in relazione alla medesima struttura turistico ricettiva siano stipulati due contratti distinti, uno

relativo alla locazione dell'immobile e uno relativo all'affitto dell'azienda, il credito d'imposta spetta per entrambi i contratti";

b) *al comma 1 dopo la lettera b), è inserita la seguente:*

«b-bis) all'articolo 28, comma 5, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per le imprese turistico ricettive, il credito d'imposta spetta sino al 31 dicembre 2020"».

c) *dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Il fondo di cui all'articolo 114, comma 4, è ridotto di 39,1 milioni di euro per l'anno 2020.».

---

#### **77.19 (testo 2) [id. a 77.1 (testo 2)]**

FENU, LANNUTTI, PUGLIA, GALLICCHIO, PRESUTTO, PAVANELLI, CAMPAGNA

*Apportate le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, prima della lettera a), è inserita la seguente:*

«0a) all'articolo 28, comma 2, è inserito il seguente periodo: "Per le strutture turistico ricettive, il credito d'imposta relativo all'affitto d'azienda è determinato nella misura del 50%. Qualora in relazione alla medesima struttura turistico ricettiva siano stipulati due contratti distinti, uno relativo alla locazione dell'immobile e uno relativo all'affitto dell'azienda, il credito d'imposta spetta per entrambi i contratti";

b) *al comma 1 dopo la lettera b), è inserita la seguente:*

«b-bis) all'articolo 28, comma 5, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per le imprese turistico ricettive, il credito d'imposta spetta sino al 31 dicembre 2020"».

c) *dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Il fondo di cui all'articolo 114, comma 4, è ridotto di 39,1 milioni di euro per l'anno 2020.».

---

#### **77.30 (testo 2) [id. a 77.1 (testo 2)]**

CALANDRINI

*Apportate le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, prima della lettera a), è inserita la seguente:*

«0a) all'articolo 28, comma 2, è inserito il seguente periodo: "Per le strutture turistico ricettive, il credito d'imposta relativo all'affitto d'azienda è determinato nella misura del 50%. Qualora in relazione alla me-

desima struttura turistico ricettiva siano stipulati due contratti distinti, uno relativo alla locazione dell'immobile e uno relativo all'affitto dell'azienda, il credito d'imposta spetta per entrambi i contratti";

b) *al comma 1 dopo la lettera b), è inserita la seguente:*

«b-bis) all'articolo 28, comma 5, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per le imprese turistico ricettive, il credito d'imposta spetta sino al 31 dicembre 2020"».

c) *dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Il fondo di cui all'articolo 114, comma 4, è ridotto di 39,1 milioni di euro per l'anno 2020.».

---

### **77.37 (testo 2)**

FERRARI, NANNICINI, COLLINA, GIACOBBE

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 2 dopo le parole:* «Per le imprese del comparto turistico» *sono aggiunte le seguenti:* «, come individuate dall'articolo 61, comma 2, lettere a), l), m), r), del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 15, convertito con modifiche dalla legge 24 aprile 2020 n. 27,»;

b) *dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-bis. All'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) sono eliminate le parole: "causale del pagamento,";

2) dopo le parole: "condizionata all'indicazione, nella" sono aggiunte le parole: "richiesta di utilizzo del finanziamento, del relativo codice unico identificativo del finanziamento e della garanzia e".

2-ter. All'articolo 20, comma 11, del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76 aggiunge in fine il seguente periodo: "Gli incrementi di cui ai suddetti commi nonché quelli riportati nell'allegato B sono al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione.

2-quater: Al fine di permettere l'erogazione di nuovi e ulteriori servizi per la gestione del personale della pubblica amministrazione mediante la piattaforma NoiPA, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 11 comma 9, del decreto-legge 06 luglio 2011 n. 98 convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011 n. 111, individua i servizi aggiuntivi relativi alla gestione delle risorse-umane e fissa i contributi da versare da parte delle amministrazioni utilizzatrici; ivi comprese quelle di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 1, comma 402, Legge 27 dicembre 2013, n. 147 Dall'adesione delle amministrazioni utilizzatrici all'acquisto

dei servizi aggiuntivi forniti da parte di NoiPA non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

---

**77.38 (testo 2) [id. 77.1 (testo 2)]**

CANGINI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI, MODENA, MALLEGNI, DE POLI, TOFFANIN, FERRO, BATTISTONI, RIZZOTTI, GALLONE

*Apportate le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, prima della lettera a), è inserita la seguente:*

«0a) all'articolo 28, comma 2, è inserito il seguente periodo: "Per le strutture turistico ricettive, il credito d'imposta relativo all'affitto d'azienda è determinato nella misura del 50%. Qualora in relazione alla medesima struttura turistico ricettiva siano stipulati due contratti distinti, uno relativo alla locazione dell'immobile e uno relativo all'affitto dell'azienda, il credito d'imposta spetta per entrambi i contratti";

b) *al comma 1 dopo la lettera b), è inserita la seguente:*

«b-bis) all'articolo 28, comma 5, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per le imprese turistico ricettive, il credito d'imposta spetta sino al 31 dicembre 2020"».

c) *dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Il fondo di cui all'articolo 114, comma 4, è ridotto di 39,1 milioni di euro per l'anno 2020.».

---

**77.54 (testo 2) [id. 77.37 (testo 2)]**

BOTTO, GALICCHIO, PRESUTTO, PUGLIA

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 2 dopo le parole:* «Per le imprese del comparto turistico» *sono aggiunte le seguenti:* «, come individuate dall'articolo 61, comma 2, lettere a), l), m), r), del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 15, convertito con modifiche dalla legge 24 aprile 2020 n. 27.»;

b) *dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-bis. All'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) sono eliminate le parole: "causale del pagamento,";



2) dopo le parole: "condizionata all'indicazione, nella" sono aggiunte le parole: "richiesta di utilizzo del finanziamento, del relativo codice unico identificativo del finanziamento e della garanzia e".

2-ter. All'articolo 20, comma 11, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 aggiunge in fine il seguente periodo: "Gli incrementi di cui ai suddetti commi nonché quelli riportati nell'allegato B sono al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione.

2-quater: Al fine di permettere l'erogazione di nuovi e ulteriori servizi per la gestione del personale della pubblica amministrazione mediante la piattaforma NoiPA, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 11 comma 9, del decreto-legge 06 luglio 2011 n. 98 convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2001 n. 111, individua i servizi aggiuntivi relativi alla gestione delle risorse-umane e fissa i contributi da versare da parte delle amministrazioni utilizzatrici; ivi comprese quelle di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 1, comma 402, Legge 27 dicembre 2013, n. 147 Dall'adesione delle amministrazioni utilizzatrici all'acquisto dei servizi aggiuntivi forniti da parte di NoiPA non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

---

### 77.62 (testo 3)

MIRABELLI, STEGER

*Apportate le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, dopo la lettera b), è inserita la seguente:*

«b-bis) all'articolo 176, comma 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) il pagamento del servizio può essere corrisposto con l'ausilio, l'intervento o l'intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici, nonché di agenzie di viaggio e *tour operator*";

b) *dopo il comma 3, è inserito il seguente:*

"3-bis. Il regime fiscale delle locazioni brevi di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, con effetto dal periodo di imposta relativo all'anno 2021, è riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di quattro appartamenti per ciascun periodo d'imposta. Negli altri casi, a fini di tutela del consumatore e della concorrenza, l'attività di locazione di cui al presente comma, da chiunque esercitata, si presume svolta in forma imprenditoriale ai sensi dell'articolo 2082 del codice civile. Le disposizioni del presente comma si applicano anche per i contratti stipulati tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, oppure soggetti che gestiscono portali telega-

tici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di appartamenti da condurre in locazione. È abrogato il comma 3-*bis* dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96"».

---

## **Art. 78.**

### **78.11 (testo 2)**

FERRARI, STEGER, CONZATTI

*Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: «; l'esenzione per le pertinenze di immobili rientranti nella categoria catastale D/2 si applica anche relativamente alla prima rata di cui all'articolo 177 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77;».*

---

## **Art. 79.**

### **79.35 (testo 3) [id. 29.0.1 (testo 3)]**

ASTORRE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 29-bis.**

*(Misure per il sostegno del sistema termale nazionale)*

1. Al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, nello stato del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e 18 milioni di euro per l'anno 2021 destinato alla concessione, fino all'esaurimento delle risorse, di buoni per l'acquisto di servizi termali. I buoni di cui al presente comma non sono cedibili, non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità attuative del beneficio di cui al comma 1.

3. Per le finalità di cui al presente articolo il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi di società in *house* mediante stipula di apposita

convenzione. Gli oneri derivanti dalla predetta convenzione sono posti a carico delle risorse assegnate al fondo di cui al presente articolo, nel limite massimo del 20 per cento delle risorse stesse».

---

## **Art. 80.**

### **80.5 (testo corretto)**

RAMPI, VERDUCCI, MIRABELLI

*Al comma 1, dopo la lettera b), è inserita la seguente:*

«*b-bis*) al comma 5, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "La restante quota del contributo, comunque non inferiore a quello riconosciuto per l'anno 2019, è erogata entro il 28 febbraio 2021." e al terzo periodo le parole: "le modalità per l'erogazione della restante quota" e la parola "nonché," sono soppresse».

*Dopo il comma 2, è inserito il seguente:*

«*2-bis*. All'articolo 90, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 20, dopo le parole: "nell'anno 2019", sono inserite le seguenti: "e nell'anno 2020"».

---

### **80.6 (testo 2) [id. 80.0.1 (testo 2)]**

PICHETTO FRATIN, MALLEGNI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 80-bis.**

*(Fondo per la tutela, la conservazione e il restauro del patrimonio culturale immobiliare storico e artistico pubblico)*

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato alla tutela, alla conservazione e al restauro del patrimonio culturale immobiliare storico e artistico pubblico. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità e le condizioni di funzio-

namento del fondo, nonché i soggetti destinatari, le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno ,2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4 del presente decreto.

3. Gli aiuti sono concessi nel rispetto della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863 FINAL "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.».

---

### **80.9 (testo 2) [id. a 80.20 (testo 2)]**

NENCINI, VERDUCCI, GRANATO, ANGRISANI, COMINCINI, DE LUCIA, RAMPI, SBROLLINI

*Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

«6-bis. Al fine di incentivare il riconoscimento di un credito d'imposta alle imprese di produzione musicale per le spese sostenute per la produzione, distribuzione e sponsorizzazione delle opere, previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato Istitutivo della Comunità europea, all'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica sopprimere le seguenti parole: "di giovani artisti e compositori emergenti";

b) al comma 1 le parole: "per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, nel limite di spesa di 4,5 milioni di euro annui" sono sostituite dalle seguenti parole: "nel limite di spesa di 4,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 e di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021";

c) il comma 2 è soppresso.

6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4.».

---

**80.10 (testo 2)**

ANASTASI, PUGLIA, FENU, GALLICCHIO, STEGER, ACCOTO

*Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

«5-*bis*. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1 aggiungere il comma:

"1-*bis*. Ai fini del presente articolo, per 'accesso autonomo dall'esterno' si intende un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada o da cortile o giardino anche di proprietà non esclusiva";

5-*ter*. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 13-*bis* è inserito il seguente:

"13-*ter*. Al fine di semplificare la presentazione dei titoli abitativi relativi agli interventi sulle parti comuni che beneficiano degli incentivi disciplinati dal presente articolo, le asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo degli immobili plurifamiliari, di cui all'articolo 9-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e i relativi accertamenti dello sportello unico, sono riferiti esclusivamente alle parti comuni degli edifici interessati dai medesimi interventi"».

---

**80.13 (testo 2) [id. 80.10 (testo 2)]**

PICHETTO FRATIN, TOFFANIN

*Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

«5-*bis*. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1 aggiungere il comma:

"1-*bis*. Ai fini del presente articolo, per 'accesso autonomo dall'esterno' si intende un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada o da cortile o giardino anche di proprietà non esclusiva";

5-*ter*. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 13-*bis* è inserito il seguente:

"13-*ter*. Al fine di semplificare la presentazione dei titoli abitativi relativi agli interventi sulle parti comuni che beneficiano degli incentivi disciplinati dal presente articolo, le asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo degli immobili plurifamiliari, di cui all'articolo 9-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e i

relativi accertamenti dello sportello unico, sono riferiti esclusivamente alle parti comuni degli edifici interessati dai medesimi interventi"».

---

**80.20 (testo 2)**

RAMPI, BORGONZONI, NENCINI, TARICCO, CONZATTI

*Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

«6-bis. Al fine di incentivare il riconoscimento di un credito d'imposta alle imprese di produzione musicale per le spese sostenute per la produzione, distribuzione e sponsorizzazione delle opere, previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato Istitutivo della Comunità europea, all'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica sopprimere le seguenti parole: "di giovani artisti e compositori emergenti";

b) al comma 1 le parole: "per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, nel limite di spesa di 4,5 milioni di euro annui" sono sostituite dalle seguenti parole: "nel limite di spesa di 4,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 e di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021";

c) il comma 2 è soppresso.

6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4.».

---

**80.22 (testo 2) [id. 80.20 (testo 2)]**

CANGINI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI, MODENA

*Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

«6-bis. Al fine di incentivare il riconoscimento di un credito d'imposta alle imprese di produzione musicale per le spese sostenute per la produzione, distribuzione e sponsorizzazione delle opere, previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato Istitutivo della Comunità europea, all'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica sopprimere le seguenti parole: "di giovani artisti e compositori emergenti";

b) al comma 1 le parole: "per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, nel limite di spesa di 4,5 milioni di euro annui" sono sostituite dalle seguenti parole: "nel limite di spesa di 4,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 e di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021";

c) il comma 2 è soppresso.

6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4.».

---

#### **80.24 (testo 2) [id. a 80.20 (testo 2)]**

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

*Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

«6-bis. Al fine di incentivare il riconoscimento di un credito d'imposta alle imprese di produzione musicale per le spese sostenute per la produzione, distribuzione e sponsorizzazione delle opere, previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato Istitutivo della Comunità europea, all'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica sopprimere le seguenti parole: "di giovani artisti e compositori emergenti";

b) al comma 1 le parole: "per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, nel limite di spesa di 4,5 milioni di euro annui" sono sostituite dalle seguenti parole: "nel limite di spesa di 4,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 e di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021";

c) il comma 2 è soppresso.

6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4.».

---

**80.0.1 (testo 2)**

MARCUCCI, PERILLI, DE PETRIS, UNTERBERGER, MONTEVECCHI, ACCOTO, COMINCINI, TARICCO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 80-bis.**

*(Fondo per la tutela, la conservazione e il restauro del patrimonio culturale immobiliare storico e artistico pubblico)*

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato alla tutela, alla conservazione e al restauro del patrimonio culturale immobiliare storico e artistico pubblico. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità e le condizioni di funzionamento del fondo, nonché i soggetti destinatari, le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4 del presente decreto.

3. Gli aiuti sono concessi nel rispetto della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863 FINAL "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.».

---

**80.0.20 (testo 2) [id. 80.0.1 (testo 2)]**

PICHETTO FRATIN, MALLEGNI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 80-bis.**

*(Fondo per la tutela, la conservazione e il restauro del patrimonio culturale immobiliare storico e artistico pubblico)*

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato alla tutela, alla conservazione e al restauro del patrimonio culturale immobiliare storico e artistico pubblico.



Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità e le condizioni di funzionamento del fondo, nonché i soggetti destinatari, le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno ,2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4 del presente decreto.

3. Gli aiuti sono concessi nel rispetto della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863 FINAL "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.».

---

**80.0.21 (testo 2) [id. 80.0.1 (testo 2)]**

PICHELTO FRATIN, MALLEGGNI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 80-bis.**

*(Fondo per la tutela, la conservazione e il restauro del patrimonio culturale immobiliare storico e artistico pubblico)*

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato alla tutela, alla conservazione e al restauro del patrimonio culturale immobiliare storico e artistico pubblico. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità e le condizioni di funzionamento del fondo, nonché i soggetti destinatari, le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno ,2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4 del presente decreto.

3. Gli aiuti sono concessi nel rispetto della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863 FINAL "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.».

---

**80.0.22 (testo 2) [id. 80.0.1 (testo 2)]**

PICHETTO FRATIN, MALLEGNI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 80-bis.***(Fondo per la tutela, la conservazione e il restauro del patrimonio culturale immobiliare storico e artistico pubblico)*

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato alla tutela, alla conservazione e al restauro del patrimonio culturale immobiliare storico e artistico pubblico. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità e le condizioni di funzionamento del fondo, nonché i soggetti destinatari, le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4 del presente decreto.

3. Gli aiuti sono concessi nel rispetto della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863 FINAL "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.».

**80.0.23 (testo 2) [id. 80.0.1 (testo 2)]**

PICHETTO FRATIN, MALLEGNI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 80-bis.***(Fondo per la tutela, la conservazione e il restauro del patrimonio culturale immobiliare storico e artistico pubblico)*

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato alla tutela, alla conservazione e al restauro del patrimonio culturale immobiliare storico e artistico pubblico. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo,

da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità e le condizioni di funzionamento del fondo, nonché i soggetti destinatari, le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno ,2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4 del presente decreto.

3. Gli aiuti sono concessi nel rispetto della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863 FINAL "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.».

---

**80.0.24 (testo 2) [id. 80.0.1 (testo 2)]**

PICETTO FRATIN, MALLEGNI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 80-bis.**

*(Fondo per la tutela, la conservazione e il restauro del patrimonio culturale immobiliare storico e artistico pubblico)*

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato alla tutela, alla conservazione e al restauro del patrimonio culturale immobiliare storico e artistico pubblico. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità e le condizioni di funzionamento del fondo, nonché i soggetti destinatari, le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno ,2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4 del presente decreto.

3. Gli aiuti sono concessi nel rispetto della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863 FINAL "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.».

---

**80.0.25 (testo 2) [id. 80.0.1 (testo 2)]**

PICHETTO FRATIN, MALLEGNI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 80-bis.**

*(Fondo per la tutela, la conservazione e il restauro del patrimonio culturale immobiliare storico e artistico pubblico)*

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato alla tutela, alla conservazione e al restauro del patrimonio culturale immobiliare storico e artistico pubblico. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità e le condizioni di funzionamento del fondo, nonché i soggetti destinatari, le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4 del presente decreto.

3. Gli aiuti sono concessi nel rispetto della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863 FINAL "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.».

**80.0.26 (testo 2) [id. 80.0.1 (testo 2)]**

PICHETTO FRATIN, MALLEGNI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 80-bis.**

*(Fondo per la tutela, la conservazione e il restauro del patrimonio culturale immobiliare storico e artistico pubblico)*

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato alla tutela, alla conservazione e al restauro del patrimonio culturale immobiliare storico e artistico pubblico. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo,

da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità e le condizioni di funzionamento del fondo, nonché i soggetti destinatari, le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno ,2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4 del presente decreto.

3. Gli aiuti sono concessi nel rispetto della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863 FINAL "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.».

---

**80.0.27 (testo 2) [id. 80.0.1 (testo 2)]**

PICETTO FRATIN, MALLEGNI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 80-bis.**

*(Fondo per la tutela, la conservazione e il restauro del patrimonio culturale immobiliare storico e artistico pubblico)*

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato alla tutela, alla conservazione e al restauro del patrimonio culturale immobiliare storico e artistico pubblico. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità e le condizioni di funzionamento del fondo, nonché i soggetti destinatari, le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno ,2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4 del presente decreto.

3. Gli aiuti sono concessi nel rispetto della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863 FINAL "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.».

---

**Art. 81.****81.8 (testo 3)**

DE LUCIA, VANIN, GRANATO, ANGRISANI, CORRADO, PUGLIA, RICCIARDI, ACCOTO

*Apportare le seguenti modifiche:*

1) *al comma 1 primo periodo:*

a) *dopo la parola «olimpiche» aggiungere «e paraolimpiche»;*

b) *sostituire le parole «iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici» con le seguenti: «iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paraolimpici»;*

2) *al comma 4, sostituire le parole: «almeno pari a 200.000 euro» con le seguenti: «almeno pari a 150.000 euro».*

---

**81.11 (testo 2)**

FERRARI, COLLINA

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Sono esclusi dalla disposizione di cui al presente articolo gli investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di soggetti che aderiscono al regime previsto dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398»;*

b) *all'articolo 93, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«5-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modifiche:

– al comma 579 l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "In deroga all'articolo 1, comma 745 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per gli atti di aggiornamento di cui al presente comma presentati entro il 31 dicembre 2020, le rendite catastali rideterminate in seguito alla revisione del classamento degli immobili nel rispetto dei criteri di cui al comma 578 hanno effetto dal 1° gennaio 2020";

– al comma 582 il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Entro il 30 giugno 2021, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, si procede al ristoro delle minori entrate da erogare ai comuni interessati per gli anni 2020 e successivi tenuto conto anche di quanto già attribuito con il decreto di cui al primo periodo, nel limite del contributo annuo previsto nell'importo massimo di 9,35 milioni di euro, sulla base dei dati comunicati, entro il 30 aprile 2021, dal-

l’Agenzia delle entrate al Ministero dell’economia e delle finanze e relativi, per ciascuna unità immobiliare; alle rendite proposte nel corso del 2020 ai sensi del comma 579 e a quelle già iscritte in catasto dal 1° gennaio 2020. Entro il 31 ottobre 2022 con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno e sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, si procede, nel limite del contributo annuo previsto nell’importo massimo di 9,35 milioni di euro, alla rettifica in aumento o in diminuzione dei contributi erogati ai sensi dei periodi precedenti, a seguito della verifica effettuata sulla base dei dati comunicati, entro il 15 settembre 2022, dall’Agenzia delle entrate al Ministero dell’economia e delle finanze, concernenti le rendite definitive, determinate sulla base degli atti di aggiornamento presentati nel corso dell’anno 2019 ai sensi del comma 579, ovvero d’ufficio ai sensi del comma 580, nonché quelle già iscritte in catasto dal 1° gennaio 2019, e le rendite definite, determinate sulla base degli atti di aggiornamento presentati nel corso dell’anno 2020 ai sensi del comma 579, nonché quelle già iscritte in catasto dal 1° gennaio 2020».

---

### **81.16 (testo 3) [id. 81.8 (testo 3)]**

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

*Apportare le seguenti modifiche:*

1) *al comma 1 primo periodo:*

a) *dopo la parola «olimpiche» aggiungere «e paraolimpiche»;*

b) *sostituire le parole «iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici» con le seguenti: «iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paraolimpici»;*

2) *al comma 4, sostituire le parole: «almeno pari a 200.000 euro» con le seguenti: «almeno pari a 150.000 euro».*

---

**Art. 82.****82.0.2 (testo 2) [id. 82.0.3 (testo 4)]**

RIVOLTA, FERRERO, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 82-bis.**

*(Accelerazione procedure VIA per la realizzazione del Pala Italia Santa Giulia e del Villaggio Olimpico di Milano, nonché delle infrastrutture connesse, destinati alle Olimpiadi 2026)*

1. Al fine di garantire nei tempi previsti la realizzazione delle opere necessarie per lo svolgimento dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali di Milano Cortina 2026:

*a)* per la realizzazione del Pala Italia Santa Giulia e le opere infrastrutturali ad esso connesse, all'interno del Programma Integrato di Intervento Montecity-Rogoredo, le relative procedure di VIA regionale si svolgono con le forme e modalità di cui all'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I termini di cui al predetto articolo sono dimezzati, ad eccezione di quello previsto dall'ultimo periodo del comma 4 del medesimo articolo per la presentazione delle osservazioni, che è di trenta giorni;

*b)* per la realizzazione del villaggio olimpico di Milano e delle infrastrutture di urbanizzazione ad esso accessorie, qualora entro il 31 luglio 2021 non sia stato adottato il piano attuativo per la Zona Speciale Porta Romana o l'alternativo strumento urbanistico unitario, come previsto dall'Accordo di programma per la trasformazione urbanistica delle aree ferroviarie dismesse e in dismissione site nel comune di Milano correlata al potenziamento del sistema ferroviario milanese, gli obiettivi di riqualificazione e trasformazione urbanistica dell'area suindicata, limitatamente all'area identificata dal Masterplan previsto dall'Accordo di programma quale sede, del villaggio olimpico di Milano, possono essere realizzati mediante permesso di costruire convenzionato ai sensi dell'articolo 28-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, su richiesta dei soggetti proprietari delle aree interessate, da presentare entro il 31 ottobre 2021 e previo assenso del collegio di vigilanza istituito dal medesimo Accordo di programma».

---



**82.0.3 (testo 4)**

MIRABELLI, ALFIERI, FERRARI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 82-bis.**

*(Accelerazione procedure VIA per la realizzazione del Pala Italia Santa Giulia e del Villaggio Olimpico di Milano, nonché delle infrastrutture connesse, destinati alle Olimpiadi 2026)*

1. Al fine di garantire nei tempi previsti la realizzazione delle opere necessarie per lo svolgimento dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali di Milano Cortina 2026:

*a)* per la realizzazione del Pala Italia Santa Giulia e le opere infrastrutturali ad esso connesse, all'interno del Programma Integrato di Intervento Montecity-Rogoredo, le relative procedure di VIA regionale si svolgono con le forme e modalità di cui all'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I termini di cui al predetto articolo sono dimezzati, ad eccezione di quello previsto dall'ultimo periodo del comma 4 del medesimo articolo per la presentazione delle osservazioni, che è di trenta giorni;

*b)* per la realizzazione del villaggio olimpico di Milano e delle infrastrutture di urbanizzazione ad esso accessorie, qualora entro il 31 luglio 2021 non sia stato adottato il piano attuativo per la Zona Speciale Porta Romana o l'alternativo strumento urbanistico unitario, come previsto dall'Accordo di programma per la trasformazione urbanistica delle aree ferroviarie dismesse e in dismissione site nel comune di Milano correlata al potenziamento del sistema ferroviario milanese, gli obiettivi di riqualificazione e trasformazione urbanistica dell'area suindicata, limitatamente all'area identificata dal Masterplan previsto dall'Accordo di programma quale sede, del villaggio olimpico di Milano, possono essere realizzati mediante permesso di costruire convenzionato ai sensi dell'articolo 28-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, su richiesta dei soggetti proprietari delle aree interessate, da presentare entro il 31 ottobre 2021 e previo assenso del collegio di vigilanza istituito dal medesimo Accordo di programma».

---

**Art. 93.****93.3 (testo 2)**

D'ARIENZO, DE PETRIS, DE FALCO, BITI, COMINCINI, CONZATTI

*Al comma 1, alla lettera a), premettere le seguenti:*

«0a) al comma 1, lettera b), è aggiunto in fine, il seguente periodo: "Fino a concorrenza del limite di spesa di 4 milioni di euro previsto dal primo periodo ed a valere sulle risorse di cui al medesimo periodo, l'Autorità di Sistema portuale o l'Autorità portuale può, altresì, riconoscere in favore di imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, titolari di contratti d'appalto di attività comprese nel ciclo operativo ai sensi dell'articolo 18, comma 7 ultimo periodo, della medesima legge n. 84 del 1994, un contributo, pari ad euro 90 per ogni turno lavorativo prestato in meno rispetto al corrispondente mese dell'anno 2019, riconducibile alle mutate condizioni economiche degli scali del sistema portuale italiano conseguenti all'emergenza COVID-19.";

01a). Al comma 6, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Le risorse di cui al primo periodo possono essere, altresì, utilizzate per compensare gli ormeggiatori della mancata riscossione, ascrivibile all'emergenza epidemiologica COVID-19, dei corrispettivi relativi ai servizi effettuati nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 15 ottobre 2020, nonché per le minori entrate derivanti dalla riduzione delle tariffe applicabili, ai sensi dell'articolo 212 del Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952 n. 328, ai servizi di armeggio effettuati tra la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e il 31 dicembre 2020. Le Autorità marittime procedono alla riduzione ai sensi dell'articolo 212 del citato Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione delle tariffe vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, mediante apposita ordinanza adottata entro quindici giorni dalla pubblicazione del decreto recante l'assegnazione delle risorse di cui al comma 7, lettera b), e nei limiti degli importi indicati nel medesimo decreto".».

**93.4 (testo 2) [id. 93.3 (testo 2)]**

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

*Al comma 1, alla lettera a), premettere le seguenti:*

«0a) al comma 1, lettera b), è aggiunto in fine, il seguente periodo: "Fino a concorrenza del limite di spesa di 4 milioni di euro previsto dal primo periodo ed a valere sulle risorse di cui al medesimo periodo, l'Autorità di Sistema portuale o l'Autorità portuale può, altresì, riconoscere in

favore di imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, titolari di contratti d'appalto di attività comprese nel ciclo operativo ai sensi dell'articolo 18, comma 7 ultimo periodo, della medesima legge n. 84 del 1994, un contributo, pari ad euro 90 per ogni turno lavorativo prestato in meno rispetto al corrispondente mese dell'anno 2019, riconducibile alle mutate condizioni economiche degli scali del sistema portuale italiano conseguenti all'emergenza COVID-19.";

01). Al comma 6, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Le risorse di cui al primo periodo possono essere, altresì, utilizzate per compensare gli ormeggiatori della mancata riscossione, ascrivibile all'emergenza epidemiologica COVID-19, dei corrispettivi relativi ai servizi effettuati nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 15 ottobre 2020, nonché per le minori entrate derivanti dalla riduzione delle tariffe applicabili, ai sensi dell'articolo 212 del Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952 n. 328, ai servizi di armeggio effettuati tra la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e il 31 dicembre 2020. Le Autorità marittime procedono alla riduzione ai sensi dell'articolo 212 del citato Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione delle tariffe vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, mediante apposita ordinanza adottata entro quindici giorni dalla pubblicazione del decreto recante l'assegnazione delle risorse di cui al comma 7, lettera b), e nei limiti degli importi indicati nel medesimo decreto".».

---

### **93.5 (testo 2) [id. 93.3 (testo 2)]**

DE FALCO

*Al comma 1, alla lettera a), premettere le seguenti:*

«0a) al comma 1, lettera b), è aggiunto in fine, il seguente periodo: "Fino a concorrenza del limite di spesa di 4 milioni di euro previsto dal primo periodo ed a valere sulle risorse di cui al medesimo periodo, l'Autorità di Sistema portuale o l'Autorità portuale può, altresì, riconoscere in favore di imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, titolari di contratti d'appalto di attività comprese nel ciclo operativo ai sensi dell'articolo 18, comma 7 ultimo periodo, della medesima legge n. 84 del 1994, un contributo, pari ad euro 90 per ogni turno lavorativo prestato in meno rispetto al corrispondente mese dell'anno 2019, riconducibile alle mutate condizioni economiche degli scali del sistema portuale italiano conseguenti all'emergenza COVID-19.";

01). Al comma 6, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Le risorse di cui al primo periodo possono essere, altresì, utilizzate per compensare gli ormeggiatori della mancata riscossione, ascrivibile all'emergenza epidemiologica COVID-19, dei corrispettivi relativi ai servizi effet-

tuati nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 15 ottobre 2020, nonché per le minori entrate derivanti dalla riduzione delle tariffe applicabili, ai sensi dell'articolo 212 del Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952 n. 328, ai servizi di armeggio effettuati tra la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e il 31 dicembre 2020. Le Autorità marittime procedono alla riduzione ai sensi dell'articolo 212 del citato Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione delle tariffe vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, mediante apposita ordinanza adottata entro quindici giorni dalla pubblicazione del decreto recante l'assegnazione delle risorse di cui al comma 7, lettera b), e nei limiti degli importi indicati nel medesimo decreto".».

---

### **93.6 (testo 2) (id. 93.6)**

BITI, FERRARI, COLLINA, GIACOBBE

*Al comma 1, alla lettera a), premettere le seguenti:*

«0a) al comma 1, lettera b), è aggiunto in fine, il seguente periodo: "Fino a concorrenza del limite di spesa di 4 milioni di euro previsto dal primo periodo ed a valere sulle risorse di cui al medesimo periodo, l'Autorità di Sistema portuale o l'Autorità portuale può, altresì, riconoscere in favore di imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, titolari di contratti d'appalto di attività comprese nel ciclo operativo ai sensi dell'articolo 18, comma 7 ultimo periodo, della medesima legge n. 84 del 1994, un contributo, pari ad euro 90 per ogni turno lavorativo prestato in meno rispetto al corrispondente mese dell'anno 2019, riconducibile alle mutate condizioni economiche degli scali del sistema portuale italiano conseguenti all'emergenza COVID-19.";

01). Al comma 6, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Le risorse di cui al primo periodo possono essere, altresì, utilizzate per compensare gli ormeggiatori della mancata riscossione, ascrivibile all'emergenza epidemiologica COVID-19, dei corrispettivi relativi ai servizi effettuati nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 15 ottobre 2020, nonché per le minori entrate derivanti dalla riduzione delle tariffe applicabili, ai sensi dell'articolo 212 del Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952 n. 328, ai servizi di armeggio effettuati tra la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e il 31 dicembre 2020. Le Autorità marittime procedono alla riduzione ai sensi dell'articolo 212 del citato Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione delle tariffe vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, mediante apposita ordinanza adottata entro quindici giorni dalla pubblicazione del decreto recante l'assegnazione

delle risorse di cui al comma 7, lettera b), e nei limiti degli importi indicati nel medesimo decreto".».

---

## **Art. 94.**

### **94.1 (testo 2) [id. 94.2 (testo 2)]**

CONZATTI, COMINCINI

*All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire il comma con il seguente:*

«1. All'articolo 13-*bis* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, le parole "entro il 30 settembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 29 dicembre 2020"».

---

### **94.2 (testo 2)**

D'ARIENZO, FERRAZZI, STEGER

*All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire il comma con il seguente:*

«1. All'articolo 13-*bis* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, le parole "entro il 30 settembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 29 dicembre 2020"».

---

### **94.4 (testo 2)**

ALFIERI, D'ARIENZO, MANCA

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-*bis*. Al fine di migliorare le condizioni di sicurezza stradale e il deflusso ordinato dei veicoli provenienti dall'autostrada A8 Milano-Laghi verso il centro urbano della città di Varese, è autorizzata la spesa di 0,5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 1,5 milioni di euro per l'anno 2022 in favore del Comune di Varese, da destinare alla realizzazione di

nuova viabilità nell'area di intersezione tra la SS 707, di servizio all'accesso e all'uscita della predetta autostrada, e le strade di accesso al centro urbano.

1-ter. Agli oneri di cui al comma 1-bis, pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2021 e 1,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto.»

---

#### **94.8 (testo 2)**

RICCARDI, Emanuele PELLEGRINI, RIVOLTA, FERRERO, TOSATO, FAGGI, ZULIANI, FERRARI, MIRABELLI

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al fine di migliorare la sicurezza della circolazione nel comune di Cinisello Balsamo, è autorizzata la spesa di euro 1 milione per l'anno 2020 per la realizzazione di uno studio di fattibilità tecnico-economica del sottopasso in via Fulvio Testi. Agli oneri recati dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 114 comma 4.»

---

### **Art. 95.**

#### **95.5 (testo 3)**

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *sostituire, ovunque ricorrano, le parole:* «Autorità per la laguna di Venezia» *con le seguenti:* «Autorità per la Laguna di Venezia»;

b) *al comma 2:*

1) *dopo il primo periodo, inserire il seguente:* «Le funzioni dell'Autorità sono esercitate compatibilmente con i principi e criteri relativi al buon stato ecologico delle acque di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla gestione del rischio di alluvioni di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 e alle tutele di cui alle direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE (Uccelli e Habitat).»;

2) *alla lettera a), dopo le parole:* «nel rispetto del piano generale degli interventi di cui all'articolo 4, legge 29 novembre 1984, n. 798» *sono inserite le seguenti:* «, tenuto conto dei Programmi triennali di intervento di cui all'articolo 69 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,

del Piano di gestione delle Acque di cui all'articolo 117 del citato decreto legislativo n. 152, del Piano di gestione dei rischi di alluvioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 23 febbraio, 2010; n. 49, del Progetto Generale per il Recupero Morfologico della Laguna, nonché dei piani di gestione delle zone speciali di conservazione (ZPS),»;

3) *dopo la lettera a), inserire la seguente:* «a-bis) assicura l'attuazione delle misure contenute nei Piani di gestione delle Acque e nei Piani di Gestione del Rischio di Alluvioni - stralci del Piano di Bacino -, redatti dall'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali e relativi all'Unità Idrografica della Laguna di Venezia, bacino scolante e mare antistante;»;

4) *alla lettera p), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, nonché dei rivi e canali interni al centro storico di Venezia e della Giudecca, del Lido, di Murano e di Burano, e del Canal Vena a Chioggia»;

5) *alla lettera r), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, avvalendosi anche del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132»;

c) *al comma 5, secondo periodo, dopo le parole:* «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,» *sono inserite le seguenti:* «di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,»;

d) *al comma 7:*

1) *sostituire la parola:* «sei» *con la seguente:* «sette»;

2) *sostituire le parole:* «e del Presidente della Giunta Regionale del Veneto» *con le seguenti:* «, del Presidente della Giunta Regionale del Veneto e del Segretario generale dell'Autorità di Bacino del Distretto delle Alpi Orientali»;

e) *al comma 22, capoverso «art. 4», le parole:* «e dal Sindaco di Chioggia» *sono sostituite dalle seguenti:* «dal Sindaco di Chioggia e dal Sindaco di Cavallino Treporti» *e le parole:* «Cavallino Treporti, Chioggia,» *sono soppresse;*

f) *al comma 24, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Restano ferme tutte le competenze del Ministero per i beni e le attività culturali di, cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».

---

## 95.9 (testo 3) [id. 93.3 (testo 2)]

CONZATTI, COMINCINI

*Al comma 1, alla lettera a), premettere le seguenti:*

«0a) al comma 1, lettera b), è aggiunto in fine, il seguente periodo: "Fino a concorrenza del limite di spesa di 4 milioni di euro previsto dal primo periodo ed a valere sulle risorse di cui al medesimo periodo, l'Autorità di Sistema portuale o l'Autorità portuale può, altresì, riconoscere in favore di imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gen-

naio 1994, n. 84, titolari di contratti d'appalto di attività comprese nel ciclo operativo ai sensi dell'articolo 18, comma 7 ultimo periodo, della medesima legge n. 84 del 1994, un contributo, pari ad euro 90 per ogni turno lavorativo prestato in meno rispetto al corrispondente mese dell'anno 2019, riconducibile alle mutate condizioni economiche degli scali del sistema portuale italiano conseguenti all'emergenza COVID-19.";

01). Al comma 6, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Le risorse di cui al primo periodo possono essere, altresì, utilizzate per compensare gli ormeggiatori della mancata riscossione, ascrivibile all'emergenza epidemiologica COVID-19, dei corrispettivi relativi ai servizi effettuati nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 15 ottobre 2020, nonché per le minori entrate derivanti dalla riduzione delle tariffe applicabili, ai sensi dell'articolo 212 del Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952 n. 328, ai servizi di armeggio effettuati tra la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e il 31 dicembre 2020. Le Autorità marittime procedono alla riduzione ai sensi dell'articolo 212 del citato Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione delle tariffe vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, mediante apposita ordinanza adottata entro quindici giorni dalla pubblicazione del decreto recante l'assegnazione delle risorse di cui al comma 7, lettera b), e nei limiti degli importi indicati nel medesimo decreto".».

---

## 95.17

FERRAZZI, D'ARIENZO

*Dopo il comma 27, aggiungere i seguenti:*

«27-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute, adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa con la Regione Veneto, sono dettate le disposizioni per il rilascio delle autorizzazioni per la movimentazione, in aree di mare ubicate all'interno del contermine lagunare di Venezia, dei sedimenti risultanti dall'escavo dei fondali del contermine lagunare stesso. Il decreto di cui al precedente periodo disciplina anche i termini del procedimento, la durata dell'autorizzazione e le attività di controllo e monitoraggio delle stesse.

27-ter. Le modifiche e integrazioni del decreto di cui al comma 27-bis relative agli aspetti tecnici, quali parametri, valori soglia e limiti di concentrazione, compatibilità con gli ambiti di rilascio, sono disposte con uno o più decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'ambiente e della tu-



tela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute e previa intesa con la Regione Veneto.

*27-quater.* Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui al comma *27-bis* è effettuata in ogni caso la valutazione di incidenza di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 109, comma *5-bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

*27-quinquies.* Sulle domande di autorizzazione di cui al comma *27-bis* è acquisito il parere di una Commissione tecnico-consultiva istituita presso il Provveditorato interregionale delle Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, la Commissione si esprime entro il termine di sessanta giorni.

*27-sexies.* La Commissione di cui al comma *27-quinquies* è composta da cinque membri nominati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; di cui uno designato dall'Istituto Superiore per la Protezione e la ricerca ambientale, con funzioni del presidente, uno dal Provveditore interregionale delle Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, uno dall'Istituto Superiore di Sanità, uno dall'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto e uno dal Consiglio Nazionale delle Ricerche. I componenti della Commissione sono scelti tra il personale di livello dirigenziale appartenente ai ruoli delle amministrazioni designanti. L'incarico di componente della Commissione ha una durata di quattro anni, rinnovabile una sola volta. Le funzioni di segreteria della Commissione sono svolte, nei limiti delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, dal Provveditorato interregionale delle Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia. Ai componenti della Commissione non spetta alcun emolumento, compenso, né rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto».

---

**95.0.10 (testo 2) [id. a 58.0.60 (testo 3)]**

COLLINA, MANCA, TARICCO, STEGER, ACCOTO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 95-bis.**

*(Interventi in favore delle imprese agricole danneggiate da eventi atmosferici nel periodo dal 24 marzo al 3 aprile 2020)*

1. Le imprese agricole ubicate nei territori che hanno subito danni in conseguenza delle eccezionali gelate occorse nel periodo dal 24 marzo al 3 aprile 2020 per le produzioni per le quali non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1,

comma 3, lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 102 del 2004. Le regioni e le province autonome di Trento e di Balzano possono conseguentemente deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al presente collima, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per fare fronte ai danni subiti dalle imprese agricole danneggiate dalle eccezionali gelate occorse nel periodo dal 24 marzo al 3 aprile 2020, la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto.».

---

#### **95.0.11 (testo 2)**

FERRAZZI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, COMINCINI, MORONESE, DE PETRIS, LA MURA, LANIECE, FLORIDIA, QUARTO, PAVANELLI, L'ABBATE, NUGNES, UNTERBERGER, GALLONE, NASTRI, MAFFONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 95-bis.**

*(Disposizioni per favorire i processi di riciclaggio del polietilentereftalato utilizzato negli imballaggi per alimenti)*

1. In via sperimentale, per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, per le bottiglie in polietilentereftalato di cui all'articolo 13-ter, comma 1, del decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 20 aprile 1973, non trova applicazione la percentuale minima di polietilentereftalato vergine prevista dal comma 2 del medesimo articolo 13-ter. Restano ferme, per le predette bottiglie, le altre condizioni e prescrizioni previste dal predetto articolo 13-ter.

2. Il Ministero della Salute provvede a modificare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, il citato decreto 21 marzo 1973, adeguandolo alle disposizioni di cui al comma 1.

3. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 3,6 milioni di euro per l'anno 2022.

4. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, valutati in 9,5 milioni di euro per l'anno 2021 e 1,6 milioni di euro per l'anno 2023 e pari a 3,6 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 114, comma 4, per gli anni 2021 e 2023 e mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi 1 e 2 per l'anno 2022.».

---

**Art. 96.**

**96.0.7 (testo 2)**

FERRAZZI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 96-bis.**

*(Misure di semplificazione per le piccole utilizzazioni geotermiche)*

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. Le piccole utilizzazioni locali di cui al comma 1 sono assoggettate alla procedura abilitativa semplificata stabilita all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, limitatamente al caso in cui il prelievo e la restituzione delle acque sotterranee restino confinati nell'ambito della falda superficiale, alle condizioni stabilite con il provvedimento di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, fermi restando gli oneri per l'utilizzo delle acque pubbliche stabiliti dalla normativa vigente, ove applicabili";

2) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-bis. Il comma 7 si estende alle piccole utilizzazioni locali di cui al comma 4-bis"».

---

**96.0.24 (testo 2)**

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 96-bis.***(Disposizioni in materia di utilizzo delle risorse a disposizione degli enti di gestione delle aree protette)*

1. Fermo restando il rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e al fine di intervenire sulla contrazione del ciclo economico in conseguenza dell'epidemia da COVID-19 stimolando l'economia locale, fino alla data del 31 dicembre 2021 gli enti di gestione delle aree protette possono adottare misure di contenimento della spesa ulteriori ed alternative alle vigenti disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 590 a 593 della legge 27 dicembre 2019, n 160, purché sia assicurato il conseguimento dei medesimi risparmi previsti a legislazione vigente. Il collegio dei revisori dei conti verifica preventivamente che le misure previste siano idonee a garantire comunque i medesimi effetti di contenimento della spesa stabiliti a legislazione vigente ed attesta il rispetto di tale adempimento nella relazione al conto consuntivo. Resta in ogni caso precluso l'utilizzo degli stanziamenti preordinati alle spese in conto capitale per finanziare spese di parte corrente».

---

**Art. 97.****97.0.8 (testo 2)**

FARAONE, COMINCINI, CONZATTI, STEGER

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 97-bis.***(Due per mille per associazioni culturali)*

1. Per l'anno finanziario 2021, con riferimento al precedente periodo d'imposta, ciascun contribuente può destinare il due per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore di un'associazione culturale iscritta in un apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore

della presente legge, sono stabiliti i requisiti e i criteri per l'iscrizione o cancellazione delle associazioni nell'elenco di cui al decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 21 marzo 2016, nonché le cause e le modalità di revoca o di decadenza. I contribuenti effettuano la scelta di destinazione di cui al primo periodo In sede di dichiarazione annuale dei redditi ovvero, se esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione, mediante la compilazione di un'apposita scheda approvata dall'Agenzia delle entrate e allegata ai modelli di dichiarazione. Con 11 decreto di cui al secondo periodo sono stabiliti i criteri e le modalità per il riparto e la corresponsione delle somme spettanti alle associazioni culturali sulla base delle scelte operate dai contribuenti, in modo da garantire la tempestività e l'economicità di gestione, nonché le ulteriori disposizioni applicative del presente comma. La corresponsione delle somme per l'anno 2021 opera nel limite massimo di 12 milioni di euro.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 12 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 114, comma 4».

---

### **Art. 98.**

#### **98.4 (testo 2) [id. a 98.0.8 (testo 2)]**

CIRIANI, FAZZOLARI, CALANDRINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 98-bis.**

*(Proroga versamenti da dichiarazione per i soggetti ISA)*

1. I soggetti di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 giugno 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 giugno 2020, n. 1621, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, i quali non abbiano effettuato in tutto o in parte i versamenti di cui all'articolo 1 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 giugno 2020, possono regolarizzare detti versamenti, senza applicazione di sanzioni, entro il 30 ottobre 2020 con la maggiorazione dello 0,8 per cento delle imposte dovute.

2. In ogni caso non si fa luogo alla restituzione di importi già versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 7,6 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di

cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto.».

---

**98.0.8 (testo 2)**

FENU, PUGLIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 98-bis.**

*(Proroga versamenti da dichiarazione per i soggetti ISA)*

1. I soggetti di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 giugno 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 giugno 2020, n. 1621, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, i quali non abbiano effettuato in tutto o in parte i versamenti di cui all'articolo 1 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 giugno 2020, possono regolarizzare detti versamenti, senza applicazione di sanzioni, entro il 30 ottobre 2020 con la maggiorazione dello 0,8 per cento delle imposte dovute.

2. In ogni caso non si fa luogo alla restituzione di importi già versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 7,6 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto.».

---

**98.0.9 (testo 2) [id. a 98.0.8 (testo 2)]**

D'ALFONSO, FERRARI, NANNICINI, COLLINA, GIACOBBE, FENU, STEGER

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 98-bis.**

*(Proroga versamenti da dichiarazione per i soggetti ISA)*

1. I soggetti di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 giugno 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 giugno 2020, n. 1621, che hanno subito una diminu-

zione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, i quali non abbiano effettuato in tutto o in parte i versamenti di cui all'articolo 1 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 giugno 2020, possono regolarizzare detti versamenti, senza applicazione di sanzioni, entro il 30 ottobre 2020 con la maggiorazione dello 0,8 per cento delle imposte dovute.

2. In ogni caso non si fa luogo alla restituzione di importi già versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 7,6 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto.».

---

#### **98.0.10 (testo 2) [id. a 98.0.8 (testo 2)]**

CONZATTI, COMINCINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 98-bis.**

*(Proroga versamenti da dichiarazione per i soggetti ISA)*

1. I soggetti di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 giugno 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 giugno 2020, n. 1621, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, i quali non abbiano effettuato in tutto o in parte i versamenti di cui all'articolo 1 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 giugno 2020, possono regolarizzare detti versamenti, senza applicazione di sanzioni, entro il 30 ottobre 2020 con la maggiorazione dello 0,8 per cento delle imposte dovute.

2. In ogni caso non si fa luogo alla restituzione di importi già versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 7,6 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto.».

---

**98.0.18 (testo 2) [id. 98.0.8 (testo 2)]**

TOFFANIN, DE POLI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, PEROSINO, MALLEGNI, MODENA, SACCONI, GALLONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 98-bis.**

*(Proroga versamenti da dichiarazione per i soggetti ISA)*

1. I soggetti di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 giugno 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 giugno 2020, n. 1621, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, i quali non abbiano effettuato in tutto o in parte i versamenti di cui all'articolo 1 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 giugno 2020, possono regolarizzare detti versamenti, senza applicazione di sanzioni, entro il 30 ottobre 2020 con la maggiorazione dello 0,8 per cento delle imposte dovute.

2. In ogni caso non si fa luogo alla restituzione di importi già versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 7,6 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto.».

---

**98.0.19 (testo 2) [id. 98.0.8 (testo 2)]**

TOFFANIN, DE POLI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, PEROSINO, MALLEGNI, MODENA, SACCONI, GALLONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 98-bis.**

*(Proroga versamenti da dichiarazione per i soggetti ISA)*

1. I soggetti di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 giugno 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 giugno 2020, n. 1621, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, i quali non abbiano effettuato in tutto o in parte i versamenti di cui all'ar-



articolo 1 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 giugno 2020, possono regolarizzare detti versamenti, senza applicazione di sanzioni, entro il 30 ottobre 2020 con la maggiorazione dello 0,8 per cento delle imposte dovute.

2. In ogni caso non si fa luogo alla restituzione di importi già versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 7,6 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto.».

---

**98.0.23 (testo 2) [id. 98.0.8 (testo 2)]**

TOFFANIN, DE POLI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, PEROSINO, MALLEGNI, MODENA, SACCONI, GALLONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 98-bis.**

*(Proroga versamenti da dichiarazione per i soggetti ISA)*

1. I soggetti di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 giugno 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 giugno 2020, n. 1621, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, i quali non abbiano effettuato in tutto o in parte i versamenti di cui all'articolo 1 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 giugno 2020, possono regolarizzare detti versamenti, senza applicazione di sanzioni, entro il 30 ottobre 2020 con la maggiorazione dello 0,8 per cento delle imposte dovute.

2. In ogni caso non si fa luogo alla restituzione di importi già versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 7,6 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto.».

---

**98.0.24 (testo 2) [id. 98.0.8 (testo 2)]**

TOFFANIN, DE POLI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, PEROSINO, MALLEGNI, MODENA, SACCONI, GALLONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 98-bis.**

*(Proroga versamenti da dichiarazione per i soggetti ISA)*

1. I soggetti di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 giugno 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 giugno 2020, n. 1621, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, i quali non abbiano effettuato in tutto o in parte i versamenti di cui all'articolo 1 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 giugno 2020, possono regolarizzare detti versamenti, senza applicazione di sanzioni, entro il 30 ottobre 2020 con la maggiorazione dello 0,8 per cento delle imposte dovute.

2. In ogni caso non si fa luogo alla restituzione di importi già versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 7,6 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto.».

---

**98.0.27 (testo 2) [id. 98.0.8 (testo 2)]**

TOFFANIN, DE POLI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, PEROSINO, MALLEGNI, MODENA, SACCONI, GALLONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 98-bis.**

*(Proroga versamenti da dichiarazione per i soggetti ISA)*

1. I soggetti di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 giugno 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 giugno 2020, n. 1621, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, i quali non abbiano effettuato in tutto o in parte i versamenti di cui all'ar-

articolo 1 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 giugno 2020, possono regolarizzare detti versamenti, senza applicazione di sanzioni, entro il 30 ottobre 2020 con la maggiorazione dello 0,8 per cento delle imposte dovute.

2. In ogni caso non si fa luogo alla restituzione di importi già versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 7,6 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto.».

---

**98.0.29 (testo 2) [id. 98.0.8 (testo 2)]**

TOFFANIN, DE POLI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, PEROSINO, MALLEGNI, MODENA, SACCONI, GALLONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 98-bis.**

*(Proroga versamenti da dichiarazione per i soggetti ISA)*

1. I soggetti di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 giugno 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 giugno 2020, n. 1621, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, i quali non abbiano effettuato in tutto o in parte i versamenti di cui all'articolo 1 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 giugno 2020, possono regolarizzare detti versamenti, senza applicazione di sanzioni, entro il 30 ottobre 2020 con la maggiorazione dello 0,8 per cento delle imposte dovute.

2. In ogni caso non si fa luogo alla restituzione di importi già versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 7,6 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto.».

---

**98.0.30 (testo 2) [id. 98.0.8 (testo 2)]**

TOFFANIN, DE POLI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, PEROSINO, MALLEGNI, MODENA, SACCONI, GALLONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 98-bis.**

*(Proroga versamenti da dichiarazione per i soggetti ISA)*

1. I soggetti di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 giugno 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 giugno 2020, n. 1621, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, i quali non abbiano effettuato in tutto o in parte i versamenti di cui all'articolo 1 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 giugno 2020, possono regolarizzare detti versamenti, senza applicazione di sanzioni, entro il 30 ottobre 2020 con la maggiorazione dello 0,8 per cento delle imposte dovute.

2. In ogni caso non si fa luogo alla restituzione di importi già versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 7,6 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto.».

---

**98.0.31 (testo 2) [id. 98.0.8 (testo 2)]**

TOFFANIN, DE POLI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, PEROSINO, MALLEGNI, MODENA, SACCONI, GALLONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 98-bis.**

*(Proroga versamenti da dichiarazione per i soggetti ISA)*

1. I soggetti di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 giugno 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 giugno 2020, n. 1621, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, i quali non abbiano effettuato in tutto o in parte i versamenti di cui all'ar-

articolo 1 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 giugno 2020, possono regolarizzare detti versamenti, senza applicazione di sanzioni, entro il 30 ottobre 2020 con la maggiorazione dello 0,8 per cento delle imposte dovute.

2. In ogni caso non si fa luogo alla restituzione di importi già versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 7,6 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto.».

---

#### **98.0.32 (testo 2) (id. 72.0.4)**

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 72-bis.**

*(Operazioni effettuate dal Gruppo Iva e nei confronti di esso)*

1. All'articolo 70-*quinquies* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

"3-*bis*. Alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di un gruppo IVA da consorzi, ivi comprese le società consortili e le società cooperative con funzioni consortili, non partecipanti al medesimo gruppo IVA, si applica, alle condizioni di cui ai seguenti commi, il regime disciplinato dal comma 2 dell'articolo 10, laddove il committente delle prestazioni sia un consorziato che partecipa al gruppo IVA.

3-*ter*. Ai fini dell'applicazione del comma 3-*bis*, la verifica della condizione prevista dall'articolo 10, comma 2, ai sensi della quale, nel triennio solare precedente, la percentuale di detrazione di cui all'articolo 19-*bis*, anche per effetto dell'opzione di cui all'articolo 36-*bis*, sia stata non superiore al 10 per cento, va effettuata sulla base della percentuale determinata:

a) in capo al consorziato, per ognuno degli anni antecedenti al primo anno di efficacia dell'opzione per la costituzione del gruppo IVA, compresi nel triennio di riferimento;

b) in capo al gruppo IVA, per ognuno degli anni di validità dell'opzione per la costituzione del gruppo medesimo, compresi nel triennio di riferimento".

2. La previsione di cui al comma 1, si qualifica come disposizione di interpretazione autentica ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 luglio 2000, n. 212».

---

## Art. 100.

### 100.10 (testo 2)

D'ALFONSO, FERRARI

*Apportate le seguenti modificazioni:*

1. *Al comma 3, alla fine del primo periodo, sono aggiunte le seguenti parole:* «con riferimento alle caratteristiche dei beni oggetto di concessione, quali erano all'ovvio del rapporto concessorio, nonché delle modifiche successivamente intervenute a cura e spese dell'amministrazione concedente».

2. *Dopo il comma 10, sono aggiunti i seguenti:*

«10-bis. All'articolo 32 del decreto-legge 12 settembre 2014, n.133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, la parola "turisti" è sostituita dalla parola: "diportisti" e sono aggiunte le parole: "con esclusione dei servizi resi nell'ambito di contratti annuali o pluriennali per lo stazionamento.

10-ter. All'articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

"3. Ai fini dell'applicazione del primo comma, una nave si considera adibita alla navigazione in alto mare se ha effettuato nell'anno solare precedente o, in caso di primo utilizzo, effettua nell'anno in corso, un numero di viaggi in alto mare superiore al 70 per cento. Per viaggio in alto mare si intende il tragitto compreso tra due punti di approdo durante il quale viene superato il limite delle acque territoriali, a prescindere dalla rotta seguita. I soggetti che intendono avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza pagamento dell'imposta attestano la condizione della navigazione in alto mare mediante apposita dichiarazione: La dichiarazione deve essere redatta in conformità al modello approvato con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate e deve essere trasmessa telematicamente all'Agenzia delle Entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica con indicazione del protocollo di ricezione. La dichiarazione può riguardare anche più operazioni tra le stesse parti. Gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione devono essere indicati nelle fatture emesse in base ad essa, ovvero devono essere riportati dall'importatore nella dichiarazione doganale. I soggetti che dichiarano una percentuale determinata provvisoriamente, sulla base dell'uso previsto della nave, verificano, a conclusione dell'anno solare la sussistenza della condizione dell'effettiva navigazione in alto mare.";

10-*quater* All'articolo 7 del decreto-legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

"3-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche a chi effettua operazioni-senza addebito d'imposta in mancanza della dichiarazione di cui all'articolo 8-*bis*, terzo comma del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché al cessionario, committente o importatore che rilascia la predetta dichiarazione in assenza dei presupposti richiesti dalla legge.

3-*ter*. È punito con la sanzione prevista al comma 3 chi, in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge, dichiara all'altro contraente o in dogana la sussistenza della condizione dell'effettiva navigazione in alto mare relativa all'anno solare precedente, ai sensi dell'articolo 8-*bis*, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.";

b) dopo il comma 4-*bis* è aggiunto il seguente:

"4-*ter*. È punito con la sanzione prevista al comma 3 incedente o prestatore che effettua cessioni o prestazioni, di cui all'articolo 8-*bis*, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, senza avere prima riscontrato per via telematica l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle entrate della dichiarazione di cui all'articolo 5-*bis*, terzo comma, del medesimo decreto.";

10-*quinquies*. Le prestazioni di servizi di locazione anche finanziaria, noleggio e simili non a breve termine relative alle imbarcazioni da diporto, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, si considerano effettuate nel territorio dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 7-*sexies*, comma 1, lettera e-*bis*), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sulla base di apposita dichiarazione resa dall'utilizzatore. La dichiarazione è redatta in conformità al modello approvato con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate ed è trasmessa telematicamente all'Agenzia delle Entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica con indicazione del protocollo di ricezione. La dichiarazione può riguardare anche più operazioni tra le stesse parti. Gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione devono essere indicati nelle fatture relative alla prestazione di servizio. Gli utilizzatori che dichiarano una percentuale determinata provvisoriamente, sulla base dell'uso previsto dell'imbarcazione, verificano, a conclusione dell'anno solare, la sussistenza della condizione dell'effettivo utilizzo del servizio nel territorio dell'Unione-europea e integrano, entro il primo mese dell'anno successivo la dichiarazione. Il prestatore emette la nota di variazione in relazione alla maggiore o alla minore imposta dovuta ai sensi dell'articolo 26 del decreto del presidente della Repubblica senza applicazione di sanzioni e interessi. In caso di dichiarazione mendace, l'ufficio dell'Agenzia delle entrate recupera nei confronti dell'utilizzatore la differenza fra l'imposta sul valore aggiunto do-

vuta in base all'effettivo utilizzo del servizio di cui al primo periodo nel territorio dell'Unione europea e l'imposta indicata in fattura in base alla dichiarazione mendace e irroga all'utilizzatore la sanzione amministrativa, pari al 30 per cento della differenza medesima, e il pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno prestatore che effettuate prestazioni di cui al primo periodo senza avere prima riscontrato per via telematica l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle entrate; della dichiarazione prevista dal medesimo primo periodo, resta responsabile dell'imposta sul valore aggiunto dovuta in relazione all'effettivo utilizzo dei servizi di locazione anche finanziaria, noleggio e simili non a breve termine relative alle imbarcazioni da diporto nel territorio dell'Unione europea nonché delle eventuali sanzioni e interessi.

10-*sexies*. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono approvati il modello per la presentazione delle dichiarazioni di cui all'articolo 8-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e il modello per la presentazione della dichiarazione di cui al comma 10 *quinques* del presente articolo, nonché stabiliti i criteri e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 10-*ter* a 10-*quinquies*. Entro 120 giorni dall'adozione del provvedimento, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli la banca dati delle dichiarazioni di navigazione in alto mare per dispensare l'operatore dalla consegna in dogana di copia cartacea delle medesime dichiarazioni nonché delle ricevute di presentazione.

10-*septies*. Le disposizioni di cui ai commi 10-*ter*, 10-*quater*, 10-*quinquies*, si applicano alle operazioni effettuate a partire dal sessantesimo giorno successivo all'adozione del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 10-*sexies*».

*Conseguentemente, alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e disposizioni in materia di IVA nel settore nautico».*

---

## Art. 102.

### 102.1 (testo 2)

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. L'ordine di cui al comma 1 può riguardare anche i prodotti accessori ai tabacchi da fumo quali cartine, cartine arrotolate senza tabacco e filtri, funzionale al consumo dei trinciati a taglio fino per arrotolare le sigarette di cui all'articolo 62-*quinquies* del decreto legislativo



n. 504/95 nonché i prodotti di cui all'articolo 62-*quater* del decreto legislativo n. 504/1995».

---

### **Art. 103.**

#### **103.3 (testo 2)**

BOTTICI, PUGLIA, GALLICCHIO, ACCOTO, BOTTO, LUPO, DELL'OLIO, Marco  
PELLEGRINI, PESCO, PRESUTTO

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, secondo periodo, eliminare le parole:* «è assicurato esclusivamente dal personale dell'Agenzia ed»;

b) *al comma 2:*

– *dopo le parole:* «da un amministratore unico» *aggiungere le seguenti:* «, individuato nel Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei Monopoli.»;

– *aggiungere in fine il seguente periodo:* «Per il perseguimento dei propri scopi sociali; la società si avvale, tramite apposito contratto di servizio con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, del personale e dei servizi di laboratorio dell'Agenzia stessa».

---

### **Art. 109.**

#### **109.1 (testo 2)**

DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO, CONZATTI, STEGER,  
PRESUTTO

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1 dopo la lettera a) inserire le seguenti:*

1) *a-bis)* al comma 1-*bis*, le parole: «30 aprile 2020» sono sostituite dalle seguenti: «15 ottobre 2020»;

2) *a-ter)* al comma 1-*quater* le parole: «di 12,5 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «46,88 milioni».

b) *al comma 2, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:* «all'onere derivante del presente articolo, pari a 76,88 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede:

1) quanto a 42,5 milioni di euro per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo 114;

2) quanto a 34,38 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto».

*c) dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Il decreto di cui al comma 1-*quater* dell'articolo 181 del decreto legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nel caso previsto dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto è comunque adottato».

*Conseguentemente,*

*all'articolo 27, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 854,7 milioni di euro per l'anno 2020, 535,4 milioni di euro per l'anno 2021 e in 67,5 milioni di euro per l'anno 2023 in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno e in 1.390,1 milioni di euro per l'anno 2020 e in 67,5 milioni di euro per l'anno 2023 in termini di indebitamento netto, si provvede ai sensi dell'articolo 114.»

*b) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:*

«4-bis. All'articolo 27 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 17 è sostituito dal seguente: "17. Ai fini degli apporti di cui al comma 2, è autorizzata per l'anno 2020 l'assegnazione a Cassa depositi e prestiti di titoli di Stato, nel limite massimo di 44 miliardi di euro, appositamente emessi ovvero, nell'ambito del predetto limite, l'apporto di liquidità. Detti titoli non concorrono a formare il limite delle emissioni nette per l'anno 2020 stabilito dalla legge di bilancio e dalle successive modifiche. Ai fini della registrazione contabile dell'operazione, a fronte del controvalore dei titoli di Stato assegnati, il corrispondente importo è iscritto su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ed è regolato mediante pagamento commutabile in quietanza di entrata sul pertinente capitolo dello stato di previsione dell'entrata relativo all'accensione di prestiti. Il medesimo capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è utilizzato per gli apporti di liquidità. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265. I titoli di Stato eventualmente non emessi e assegnati nell'anno 2020 possono esserlo negli anni successivi e non concorrono al limite delle emissioni nette stabilito con le rispettive leggi di bilancio».

*Conseguentemente,*

*all'articolo 114 comma 5, lettera a), le parole: «quanto a 4.500,3 milioni di euro per l'anno 2021, a 2.491,8 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a 4.482 milioni di euro per l'anno 2021, a 2.487,7 milioni di euro per l'anno 2022»; e le parole: «che aumentano, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 402,65 milioni di euro per l'anno 2020, a 4.826,528 milioni di euro per l'anno 2021, a 2.494,183 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «che aumentano, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 402,65 milioni di euro per l'anno 2020, a 4.808,228 milioni di euro per l'anno 2021, a 2.490,083 milioni di euro per l'anno 2022».*

---

**109.5 (testo 2) [id. a 109.1 (testo 2)]**

FERRARI, NANNICINI, D'ALFONSO, PITTELLA, ROJC, COLLINA, GIACOBBE, ROSSOMANDO

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1 dopo la lettera a) inserire le seguenti:*

1) *a-bis)* al comma 1-*bis*, le parole: «30 aprile 2020» sono sostituite dalle seguenti: «15 ottobre 2020»;

2) *a-ter)* al comma 1-*quater* le parole: «di 12,5 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «46,88 milioni».

*b) al comma 2, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «all'onere derivante del presente articolo, pari a 76,88 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede:*

1) quanto a 42,5 milioni di euro per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo 114;

2) quanto a 34,38 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto».

*c) dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-*bis*. Il decreto di cui al comma 1-*quater* dell'articolo 181 del decreto legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nel caso previsto dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto è comunque adottato».

*Conseguentemente,*

*all'articolo 27, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 854,7 milioni di per l'anno 2020, 535,4 milioni di euro per l'anno 2021 e in 67,5 milioni di euro per l'anno 2023 in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno e in 1.390,1 milioni di euro per l'anno 2020 e in 67,5 milioni di euro per l'anno 2023 in termini di indebitamento netto, si provvede ai sensi dell'articolo 114.»

*b) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:*

«4-bis. All'articolo 27 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 17 è sostituito dal seguente: "17. Ai fini degli apporti di cui al comma 2, è autorizzata per l'anno 2020 l'assegnazione a Cassa depositi e prestiti di titoli di Stato, nel limite massimo di 44 miliardi di euro, appositamente emessi ovvero, nell'ambito del predetto limite, l'apporto di liquidità. Detti titoli non concorrono a formare il limite delle emissioni nette per l'anno 2020 stabilito dalla legge di bilancio e dalle successive modifiche. Ai fini della registrazione contabile dell'operazione, a fronte del controvalore dei titoli di Stato assegnati, il corrispondente importo è iscritto su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ed è regolato mediante pagamento commutabile in quietanza di entrata sul pertinente capitolo dello stato di previsione dell'entrata relativo all'accensione di prestiti. Il medesimo capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è utilizzato per gli apporti di liquidità. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265. I titoli di Stato eventualmente non emessi e assegnati nell'anno 2020 possono esserlo negli anni successivi e non concorrono al limite delle emissioni nette stabilito con le rispettive leggi di bilancio».

*Conseguentemente,*

*all'articolo 114 comma 5, lettera a), le parole: «quanto a 4.500,3 milioni di euro per l'anno 2021, a 2.491,8 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a 4.482 milioni di euro per l'anno 2021, a 2.487,7 milioni di euro per l'anno 2022»; e le parole: «che aumentano, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 402,65 milioni di euro per l'anno 2020, a 4.826,528 milioni di euro per l'anno 2021, a 2.494,183 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «che aumentano, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 402,65 milioni di euro per l'anno 2020, a 4.808,228 milioni di euro per l'anno 2021, a 2.490,083 milioni di euro per l'anno 2022».*

---

**109.11 (testo 2) [id. a 109.1 (testo 2)]**

FENU, LANNUTTI, PUGLIA, GALLICCHIO, PRESUTTO

*Apportare le seguenti modificazioni:**a) al comma 1 dopo la lettera a) inserire le seguenti:*

1) *a-bis*) al comma 1-*bis*, le parole: «30 aprile 2020» sono sostituite dalle seguenti: «15 ottobre 2020»;

2) *a-ter*) al comma 1-*quater* le parole: «di 12,5 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «46,88 milioni».

*b) al comma 2, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:* «all'onere derivante del presente articolo, pari a 76,88 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede:

1) quanto a 42,5 milioni di euro per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo 114;

2) quanto a 34,38 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto».

*c) dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-*bis*. Il decreto di cui al comma 1-*quater* dell'articolo 181 del decreto legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nel caso previsto dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto è comunque adottato».

*Conseguentemente,**all'articolo 27, apportare le seguenti modificazioni:**a) sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 854,7 milioni di euro per l'anno 2020, 535,4 milioni di euro per l'anno 2021 e in 67,5 milioni di euro per l'anno 2023 in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno e in 1.390,1 milioni di euro per l'anno 2020 e in 67,5 milioni di euro per l'anno 2023 in termini di indebitamento netto, si provvede ai sensi dell'articolo 114.»

*b) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:*

«4-*bis*. All'articolo 27 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 17 è sostituito dal seguente: "17. Ai fini degli apporti di cui al comma 2, è autorizzata per l'anno 2020 l'assegnazione a Cassa depositi e prestiti di titoli di Stato, nel limite massimo di 44 miliardi di euro, appositamente emessi ovvero, nell'ambito del predetto limite, l'apporto di liquidità. Detti titoli non concorrono a formare il limite delle emissioni nette per l'anno

2020 stabilito dalla legge di bilancio e dalle successive modifiche. Ai fini della registrazione contabile dell'operazione, a fronte del controvalore dei titoli di Stato assegnati, il corrispondente importo è iscritto su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ed è regolato mediante pagamento commutabile in quietanza di entrata sul pertinente capitolo dello stato di previsione dell'entrata relativo all'accensione di prestiti. Il medesimo capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è utilizzato per gli apporti di liquidità. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265. I titoli di Stato eventualmente non emessi e assegnati nell'anno 2020 possono esserlo negli anni successivi e non concorrono al limite delle emissioni nette stabilito con le rispettive leggi di bilancio».

*Conseguentemente,*

*all'articolo 114 comma 5, lettera a), le parole: «quanto a 4.500,3 milioni di euro per l'anno 2021, a 2.491,8 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a 4.482 milioni di euro per l'anno 2021, a 2.487,7 milioni di euro per l'anno 2022»; e le parole: «che aumentano, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 402,65 milioni di euro per l'anno 2020, a 4.826,528 milioni di euro per l'anno 2021, a 2.494,183 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «che aumentano, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 402,65 milioni di euro per l'anno 2020, a 4.808,228 milioni di euro per l'anno 2021, a 2.490,083 milioni di euro per l'anno 2022».*

---

#### **109.0.1 (testo 2) [id. a 109.1 (testo 2)]**

ALESSANDRINI, MONTANI, SIRI, BAGNAI, BORGHESI, SAVIANE, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1 dopo la lettera a) inserire le seguenti:*

1) *a-bis)* al comma 1-bis, le parole: «30 aprile 2020» sono sostituite dalle seguenti: «15 ottobre 2020»;

2) *a-ter)* al comma 1-quater le parole: «di 12,5 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «46,88 milioni».

b) *al comma 2, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:* «all'onere derivante del presente articolo, pari a 76,88 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede:

1) quanto a 42,5 milioni di euro per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo 114;

2) quanto a 34,38 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto».

*c) dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Il decreto di cui al comma 1-*quater* dell'articolo 181 del decreto legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nel caso previsto dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto è comunque adottato».

*Conseguentemente,*

*all'articolo 27, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 854,7 milioni di per l'anno 2020, 535,4 milioni di euro per l'anno 2021 e in 67,5 milioni di euro per l'anno 2023 in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno e in 1.390,1 milioni di euro per l'anno 2020 e in 67,5 milioni di euro per l'anno 2023 in termini di indebitamento netto, si provvede ai sensi dell'articolo 114.»

*b) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:*

«4-bis. All'articolo 27 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 17 è sostituito dal seguente: "17. Ai fini degli apporti di cui al comma 2, è autorizzata per l'anno 2020 l'assegnazione a Cassa depositi e prestiti di titoli di Stato, nel limite massimo di 44 miliardi di euro, appositamente emessi ovvero, nell'ambito del predetto limite, l'apporto di liquidità. Detti titoli non concorrono a formare il limite delle emissioni nette per l'anno 2020 stabilito dalla legge di bilancio e dalle successive modifiche. Ai fini della registrazione contabile dell'operazione, a fronte del controvalore dei titoli di Stato assegnati, il corrispondente importo è iscritto su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ed è regolato mediante pagamento commutabile in quietanza di entrata sul pertinente capitolo dello stato di previsione dell'entrata relativo all'accensione di prestiti. Il medesimo capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è utilizzato per gli apporti di liquidità. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265. I titoli di Stato eventualmente non emessi e assegnati nell'anno 2020 possono esserlo negli anni successivi e non concorrono al limite delle emissioni nette stabilito con le rispettive leggi di bilancio».

*Conseguentemente,*

*all'articolo 114 comma 5, lettera a), le parole: «quanto a 4.500,3 milioni di euro per l'anno 2021, a 2.491,8 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a 4.482 milioni di euro per l'anno 2021, a 2.487,7 milioni di euro per l'anno 2022»; e le parole: «che aumentano, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 402,65 milioni di euro per l'anno 2020, a 4.826,528 milioni di euro per l'anno 2021, a 2.494,183 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «che aumentano, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 402,65 milioni di euro per l'anno 2020, a 4.808,228 milioni di euro per l'anno 2021, a 2.490,083 milioni di euro per l'anno 2022».*

---

## **Art. 110.**

### **110.1 (testo 4)**

CONZATTI, COMINCINI

*Al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le imprese che hanno l'esercizio non coincidente con l'anno solare possono eseguire la rivalutazione nel bilancio o rendiconto relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, se approvato successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a condizione che i beni d'impresa e le partecipazioni di cui al comma 1 risultino dal bilancio dell'esercizio precedente».*

---

### **110.0.3 (testo 2) [id. a 058.1 (testo 2)]**

PICHETTO FRATIN

*All'articolo, premettere il seguente:*

#### **«Art. 0.58.**

*(Disposizioni in materia di sospensione temporanea dell'ammortamento del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali)*

1. I soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono, anche in deroga all'articolo 2426, primo comma, n. 2, del codice civile, non effettuare fino al 100 per cento dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente appro-



vato. La quota di ammortamento non effettuata ai sensi del presente comma sarà imputata nel conto economico relativo all'esercizio successivo e con lo stesso criterio saranno differite le quote successive, allungando quindi per tale quota il piano di ammortamento originario di un anno. Tale misura, in relazione all'evoluzione della situazione economica conseguente alla pandemia da SARS-COV-2, può essere estesa agli esercizi successivi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

2. I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al comma 1 destinano a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata in applicazione delle disposizioni di cui al medesimo comma. In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della suddetta quota di ammortamento, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili; in mancanza, la riserva è integrata, per la differenza, accantonando gli utili degli esercizi successivi.

3. La nota integrativa dà conto delle ragioni della deroga, nonché dell'iscrizione ed importo della corrispondente riserva indisponibile, indicando l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico dell'esercizio.

4. Per i soggetti di cui al comma 1, la deduzione della quota di ammortamento di cui al comma 2 è ammessa alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dagli articoli 102, 102-fa/s e 103 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a prescindere dall'imputazione al conto economico. Ai fini della determinazione del valore della produzione netta di cui agli articoli 5, 5-bis, 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la deduzione della quota di ammortamento di cui al comma 2 è ammessa alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dai citati articoli, a prescindere dall'imputazione al conto economico».

---

## Art. 112.

### 112.0.5 (testo 2)

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 112-bis.

*(Norma interpretativa dell'articolo 100, comma 2, lettera o-ter) del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 19-86, e dell'articolo 1.1, comma 1, lettera a), n. 1-bis) del decreto legislativo n. 446 del 1997)*

1. Le disposizioni contenute nell'articolo 100, comma 2, lettera o-ter) del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e nell'articolo

11, comma 1, lettera *a*), n. 1-*bis*) del decreto legislativo n. 446 del 1997, relative alla deducibilità, rispettivamente ai fini dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, dei contributi versati, anche su base volontaria, al fondo istituito, con mandato senza rappresentanza, presso uno dei consorzi cui le imprese aderiscono in ottemperanza ad obblighi di legge, si interpretano nel senso che sono deducibili anche le somme versate ai fondi istituiti presso consorzi costituiti al fine di perseguire in modo esclusivo i medesimi scopi di consorzi cui le imprese aderiscono in ottemperanza ad obblighi di legge».

---

### Art. 113.

#### **113.0.55 (testo 2) [id. 57.0.3 (testo 2)]**

BERNINI, MALAN, PAGANO, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAPTHEU, PAROLI, PEROSINO, RIZZOTTI, RONZULLI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 57-bis.**

*(Modifiche all'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020)*

1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

– dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. Nei comuni dei territori colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016, l'incentivo di cui al comma precedente spetta per l'importo eccedente il contributo riconosciuto per la ricostruzione.";

– dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-*bis*. Gli incentivi fiscali eco bonus e sisma bonus, di cui ai commi precedenti, sono aumentati del 50 per cento negli interventi di ricostruzione riguardanti i comuni di cui agli elenchi previsti dal decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 e dal decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, in alternativa al contributo per la ricostruzione. Tali incentivi sono fruibili per tutte le spese necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese

le case diverse dalla prima abitazione, con esclusione degli immobili destinati alle attività produttive".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui a all'articolo 114 comma 4.».

---

**113.0.58 (testo 2) [id. 57.0.3 (testo 2)]**

BERNINI, MALAN, PAGANO, PICETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAPTHEU, PAROLI, PEROSINO, RIZZOTTI, RONZULLI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 57-bis.**

*(Modifiche all'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020)*

1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

– dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Nei comuni dei territori colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016, l'incentivo di cui al comma precedente spetta per l'importo eccedente il contributo riconosciuto per la ricostruzione.";

– dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. Gli incentivi fiscali eco bonus e sisma bonus, di cui ai commi precedenti, sono aumentati del 50 per cento negli interventi di ricostruzione riguardanti i comuni di cui agli elenchi previsti dal decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 e dal decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, in alternativa al contributo per la ricostruzione. Tali incentivi sono fruibili per tutte le spese necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dalla prima abitazione, con esclusione degli immobili destinati alle attività produttive".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui a all'articolo 114 comma 4.».

---

**113.0.60 (testo 2) [id. 80.10 (testo 2)]**

ARRIGONI, MONTANI, SIRI, BAGNAI, SAVIANE, BORGHESI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

*Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

«5-bis. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1 aggiungere il comma: «1-bis. Ai fini del presente articolo, per "accesso autonomo dall'esterno" si intende un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada o da cortile o giardino anche di proprietà non esclusiva»;

5-ter. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 13-bis è inserito il seguente:

"13-ter. Al fine di semplificare la presentazione dei titoli abitativi relativi agli interventi sulle parti comuni che beneficiano degli incentivi disciplinati dal presente articolo, le asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo degli immobili plurifamiliari, di cui all'articolo 9-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e i relativi accertamenti dello sportello unico, sono riferiti esclusivamente alle parti comuni degli edifici interessati dai medesimi interventi"».

---

**113.0.113 (testo 3) (id. 113.0.114)**

TESTOR, RIVOLTA, FAGGI, FERRERO, TOSATO, ZULIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 113-bis.**

*(Clausola di salvaguardia)*

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.».

---

**Coord. 1**

## I RELATORI

*All'articolo 1:*

– *al comma 1, ultimo periodo, le parole: «nove settimane del presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «nove settimane di cui al presente comma»;*

– *al comma 2, alinea, le parole: «periodi di integrazione relative» sono sostituite dalle seguenti: «periodi di integrazione relativi»;*

– *al comma 7, le parole: «ed è assegnato» sono sostituite dalle seguenti: «; tale importo è assegnato»;*

– *al comma 8, ultimo periodo, la parola: «articolo19» è sostituita dalle seguenti: «articolo 19».*

*All'articolo 3:*

– *al comma 3, le parole: «revoca dall'esonero» sono sostituite dalle seguenti: «revoca dell'esonero» e le parole: «del presente decreto» sono soppresse.*

*All'articolo 6:*

– *al comma 1, le parole: «ai datori» sono sostituite dalle seguenti: «ai datori di lavoro»;*

– *al comma 5, dopo le parole: «a 371,8 milioni di» è inserita la seguente: «euro».*

*All'articolo 11:*

– *al comma 4, le parole: «dell'articolo 6 e ss.» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 6 e seguenti».*

*All'articolo 12:*

– *al comma 4, le parole: «sono individuate» sono sostituite dalle seguenti: «sono individuati»;*

– *alla rubrica, la parola: «sportivi» è sostituita dalle seguenti: «dello sport».*

*All'articolo 14:*

– *al comma 3, le parole: «nei caso» sono sostituite dalle seguenti: «nei casi» e le parole: «2112 c.c., ovvero» sono sostituite dalle seguenti: «2112 del codice civile, o»;*

– *al comma 4, le parole: «comma 10» sono sostituite dalle seguenti: «decimo comma».*

*All'articolo 16:*

– *al comma 1, le parole: «comma 1del» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1, del».*

*All'articolo 19:*

– al comma 1, ultimo periodo, le parole: «decorrenti dal 23 febbraio 2020 al» sono sostituite dalle seguenti: «compresi tra il 23 febbraio 2020 e il», le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al primo periodo», la parola: «complessive» è sostituita dalla seguente: «complessivo», le parole: «alle imprese» sono sostituite dalle seguenti: «ai datori di lavoro» e le parole: «Regione del» sono soppresse.

*All'articolo 20:*

– al comma 1, lettera b), dopo le parole: «22,9 milioni» sono inserite le seguenti: «di euro».

*–All'articolo 22:*

– al comma 1, la parola: «prestate» è soppressa.

*All'articolo 24:*

– al comma 1, le parole: «funzionari Area 3» sono sostituite dalle seguenti: «funzionari di Area III»;

– al comma 3, al secondo periodo, le parole: «nonché istituti» sono sostituite dalle seguenti: «nonché per istituti» e, al quarto periodo, le parole: «che ne stabilisce» sono sostituite dalle seguenti: «che stabilisce»;

– al comma 4, le parole: «300 mila» sono sostituite dalla seguente: «300.000»;

– al comma 8, le parole da: «decreto ministeriale» fino a «4 gennaio 2000» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;

– al comma 12, lettera b), le parole: «quanto 25.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a 25.000 euro»;

– al comma 13, le parole: «sui propri bilanci» sono soppresse.

*All'articolo 27:*

– al comma 1, primo periodo, le parole: «grave situazioni» sono sostituite dalle seguenti: «gravi situazioni»;

– al comma 4, dopo le parole: «914,3 milioni di» è inserita la seguente: «euro».

*All'articolo 29:*

– al comma 1, le parole: «spesa del personale» sono sostituite dalle seguenti: «spesa per il personale»;

– al comma 2, lettera a), le parole: «CCNL 2016-2018 della dirigenza medica, sanitaria, veterinaria» sono sostituite dalle seguenti: «contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) dell'area della sanità relativo al triennio 2016-2018 dei dirigenti medici, sanitari, veterinari»;

– al comma 2, lettera c), dopo la parola: «sanitaria» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

– al comma 4, secondo periodo, le parole: «che forma parte integrante del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «al presente decreto», dopo le parole: «sulla base dell'allegato B» sono inserite le seguenti: «al presente decreto» e le parole: «nell'allegato B del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «nel medesimo allegato B»;

– al comma 5, al primo periodo, le parole: «del relativo corso» sono sostituite dalle seguenti: «del corso» e le parole: «alle sole visite, esami e prestazioni» sono sostituite dalle seguenti: «alle visite, agli esami e alle prestazioni» e, al secondo periodo, le parole: «delle prime visite, esami e prestazioni» sono sostituite dalle seguenti: «delle prime visite, dei primi esami e delle prime prestazioni»;

– al comma 6, le parole: «anestesia rianimazione» sono sostituite dalle seguenti: «anestesia, rianimazione»;

– al comma 7, le parole: «di cui al comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 5»;

– al comma 8, quarto periodo, le parole: «che costituisce parte integrante del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «al presente decreto»;

– al comma 9, primo periodo, le parole: «da presentare» sono sostituite dalle seguenti: «a presentare» e le parole: «nell'ambito nel programma» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ambito del programma».

All'articolo 31:

– al comma 1, ultimo periodo, le parole: «comma 444, legge» sono sostituite dalle seguenti: «comma 444, della legge»;

– al comma 3, le parole: «legge 27 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «legge 24 dicembre 2007».

All'articolo 32:

– al comma 2, lettera a), le parole: «e del loro adattamento» sono sostituite dalle seguenti: «e dal loro adattamento»;

– al comma 3, lettera a), le parole: «fermo restando» sono sostituite dalle seguenti: «fermi restando» e le parole: «di cui all'articolo 235» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 235»;

– al comma 4, le parole: «e del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «e al presente articolo»;

– al comma 5, le parole: «del citato decreto-legge si determinano» sono sostituite dalle seguenti: «del citato decreto-legge n. 34 del 2020 sono determinate».

All'articolo 33:

– al comma 2, ultimo periodo, la parola: «2019/2020.» è sostituita dalla seguente: «2019/2020».

All'articolo 34:

– al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: «decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,» e, al secondo periodo,

dopo le parole: «80 milioni» sono inserite le seguenti: «di euro» e le parole: «e 300 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «e a 300 milioni di euro»;

– la rubrica è sostituita dalla seguente: «Rifinanziamento degli interventi di competenza del Commissario straordinario».

All'articolo 36:

– al comma 1, le parole: «, presso i reparti Genio» sono sostituite dalle seguenti: «presso i reparti del Genio»

All'articolo 39:

– al comma 2, quarto periodo, le parole: «Friuli Venezia-Giulia, Valle d'Aosta e province autonome» sono sostituite dalle seguenti: «Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome».

All'articolo 41:

– al comma 1, lettera c), capoverso 2-octies, lettera b), le parole: «a valere delle giacenze» sono sostituite dalle seguenti: «a valere sulle giacenze».

All'articolo 42:

– al comma 2, le parole: «Ministero dell'economia e finanze» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dell'economia e delle finanze»;

– al comma 3, nella tabella, alla terza colonna, le parole: «a valere del Fondo» sono sostituite dalle seguenti: «a valere sul Fondo», alla quarta colonna, le parole: «a valere delle quote» sono sostituite dalle seguenti: «a valere sulle quote» e, alla quinta colonna, la parola: «Concorso» è sostituita dalla seguente: «Concorso»;

– la rubrica è sostituita dalla seguente: «Sospensione della quota capitale dei prestiti concessi alle autonomie speciali».

All'articolo 45:

– al comma 1, lettera c), capoverso b-bis), le parole: «inerenti la» sono sostituite dalle seguenti: «inerenti alla».

All'articolo 50:

– al comma 1, lettera b), secondo periodo, dopo le parole: «entro novanta giorni dalla data di pubblicazione» sono inserite le seguenti: «nella Gazzetta Ufficiale»;

– alla rubrica, le parole: «Aggiornamento termini risorse» sono sostituite dalle seguenti: «Aggiornamento dei termini per l'assegnazione delle risorse».

All'articolo 51:

– al comma 1, lettera c), capoverso 14-quater, le parole: «decreto legge 30 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto-legge 30 dicembre 2019».



*All'articolo 53:*

- *al comma 1, le parole: «e la relativa capacità fiscale» sono sostituite dalle seguenti: «e la cui relativa capacità fiscale»;*
- *al comma 3, ultimo periodo, le parole: «che vi abbiano già beneficiato» sono sostituite dalle seguenti: «che ne abbiano già beneficiato»;*
- *al comma 9, secondo periodo, le parole: «nonché agli altri commissari» sono sostituite dalle seguenti: «nonché dagli altri commissari».*

*All'articolo 57:*

- *al comma 4, capoverso 5, secondo periodo, le parole: «ai sensi dell'art. 2» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 2»;*
- *al comma 7, primo periodo, le parole: «relative contabilità speciale» sono sostituite dalle seguenti: «relative contabilità speciali»;*
- *al comma 13, lettera b), al primo periodo, dopo le parole: «per l'anno 2021» il segno di interpunzione: «.» è soppresso e, al secondo periodo, le parole: «le contabilità speciali» sono sostituite dalle seguenti: «le risorse delle contabilità speciali»;*
- *al comma 14, secondo periodo, le parole: «le contabilità speciali» sono sostituite dalle seguenti: «le risorse delle contabilità speciali»;*
- *al comma 15, secondo periodo, le parole: «sono comunque escluse» sono sostituite dalle seguenti: «sono comunque esclusi»;*
- *al comma 17, primo periodo, le parole: «dall'articolo 9-vicies quater del decreto legge 24 ottobre 2019 n. 123.» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 9-vicies quater del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156.».*

*All'articolo 58:*

- *al comma 8, primo periodo, le parole: «Salvo che il caso» sono sostituite dalle seguenti: «Salvo che il fatto» e le parole: «oltre al recupero» sono sostituite dalle seguenti: «oltre a comportare il recupero».*

*All'articolo 59:*

- *al comma 4, le parole: «L'ammontare del contributo» sono sostituite dalle seguenti: «Il contributo» e le parole: «non inferiore» sono sostituite dalle seguenti: «per un ammontare non inferiore».*

*All'articolo 61:*

- *al comma 6, lettera b), alinea, le parole: «è sostituta» sono sostituite dalle seguenti: «è sostituita».*

*All'articolo 62:*

- *al primo capoverso è premessa la seguente numerazione: «1.».*

*All'articolo 65:*

- *al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «del citato articolo» è inserita la seguente: «56» e le parole: «dall'articolo 56» sono sostituite dalle seguenti: «dal medesimo articolo 56»;*

– al comma 3, dopo le parole: «decorre dal termine» sono inserite le seguenti: «di scadenza».

All'articolo 69:

– al comma 1, capoverso 2-septies, al secondo periodo, le parole: «dallo scioglimento o dalla cessazione predetta» sono sostituite dalle seguenti: «dallo scioglimento o dalla cessazione predetti» e, al terzo periodo, le parole: «comma 2-sexsies» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2-sexies»;

– al comma 3, al primo periodo, la parola: «logistico» è sostituita dalla seguente: «logistiche» e, all'ultimo periodo, la parola: «incluse» è sostituita dalla seguente: «inclusi».

All'articolo 71:

– al comma 2, le parole: «fermo restando» sono sostituite dalle seguenti: «ferme restando».

All'articolo 73:

– al comma 1, lettera b), capoverso 289, la parola: «incluse» è sostituita dalla seguente: «inclusi»;

– al comma 1, lettera c), capoverso 289-ter, le parole da: «Il Ministero» fino a «nonché» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministero dell'economia e delle finanze affida alla Concessionaria servizi assicurativi pubblici (Consap) Spa le attività di attribuzione ed erogazione dei rimborsi di cui ai commi 288 e 289 nonché»;

– al comma 2, dopo la parola: «milioni», ovunque ricorre, sono inserite le seguenti: «di euro» e, al secondo periodo, le parole: «e di 1.750» sono sostituite dalle seguenti: «e a 1.750».

All'articolo 75:

– al comma 4, lettera c), numero 3), le parole: «del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58,» sono soppresse.

All'articolo 78:

– al comma 2, le parole: «dei limiti e delle condizioni previste» sono sostituite dalle seguenti: «dei limiti e delle condizioni previsti».

All'articolo 79:

– al comma 4, dopo la parola: «convertito» sono inserite le seguenti: «, con modificazioni,».

All'articolo 80:

– al comma 4, secondo periodo, le parole: «sono aggiunte la seguente» sono sostituite dalle seguenti: «sono inserite le seguenti».

All'articolo 81:

– al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: «nel limite massimo complessivo» le parole: «di spesa» sono soppresse e, al secondo pe-

*riodo, le parole: «al credito di imposta astrattamente spettante» sono sostituite dalle seguenti: «al credito d'imposta spettante».*

*All'articolo 83:*

*– al comma 1, le parole da: «di cui alla legge 27 dicembre 2019» fino a «2020 - 2022»,» sono soppresse.*

*All'articolo 84:*

*– al comma 2, le parole: ai sensi del Regolamento CE n. 881/92» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio,» e le parole: «riduzione compensate» sono sostituite dalle seguenti: «riduzione compensata».*

*All'articolo 86:*

*– al comma 1, lettera a), le parole: «non soggetti» sono sostituite dalle seguenti: «non soggette»;*

*– al comma 1, lettera b), le parole: «sono destinate» sono sostituite dalle seguenti: «è destinata».*

*All'articolo 87:*

*– al comma 1, lettera b), capoverso 4-bis, all'ultimo periodo, le parole: «Commissione europea» sono sostituite dalle seguenti: «Commissione europea"».*

*All'articolo 88:*

*– al comma 2, le parole: «e del Ministro dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «e con il Ministro dell'economia e delle finanze»;*

*– la rubrica è sostituita dalla seguente: «Decontribuzione per le imprese esercenti attività di cabotaggio e crocieristiche».*

*All'articolo 89:*

*– al comma 4, dopo le parole: «50 milioni» sono inserite le seguenti: «di euro».*

*All'articolo 90:*

*– al comma 1, alinea, le parole: «convertito con» sono sostituite dalla seguente: «convertito»;*

*– al comma 1, lettera b), capoverso 2, all'alinea, le parole: «data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «data di entrata in vigore della presente disposizione» e, alla lettera b), la parola: «rilasciata» è sostituita dalla seguente: «rilasciate».*

*All'articolo 91:*

*– al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente segno di interpunzione: «.»;*

*– al comma 7, le parole: «dell'articolo 114» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 114».*

All'articolo 92:

– al comma 2, lettera a), le parole: «nonché 3,5 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «nonché di 3,5 milioni di euro»;

– al comma 3, le parole: «e a 3,5 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «e a euro 3,5 milioni».

All'articolo 93:

– al comma 1, alinea, dopo le parole: «n. 34,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,»;

– al comma 2, le parole: «il primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «, il primo comma»;

– al comma 3, le parole: «n. 18,» sono sostituite dalle seguenti: «, n. 18,», le parole: «fino alla fine del periodo» sono sostituite dalle seguenti: «fino alla fine del comma» e dopo le parole: «della citata» è inserita la seguente: «legge»;

– al comma 4, le parole: «si applica decorrere» sono sostituite dalle seguenti: «si applica a decorrere».

All'articolo 94:

– al comma 1, le parole: «del decreto legge» sono soppresse.

All'articolo 95:

– al comma 2, alinea, le parole: «Magistrato alle Acque» sono sostituite dalle seguenti: «Magistrato delle acque»;

– al comma 2, lettera a), le parole: «articolo 4, legge» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 4 della legge»;

– al comma 2, lettera m), le parole: «nonché alla riscossione» sono sostituite dalle seguenti: «nonché la riscossione»;

– al comma 5, ultimo periodo, le parole: «Ministro dell'economia delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'economia e delle finanze»;

– al comma 8, ultimo periodo, le parole: «Ministro dell'economia delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'economia e delle finanze»;

– al comma 11, le parole: «dall'articolo 54» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 54»;

– al comma 14, le parole: «dell'area e» sono soppresse e le parole: «sezione EPNE» sono sostituite dalle seguenti: «della sezione enti pubblici non economici»;

– al comma 16, le parole: «quelli relative» sono sostituite dalle seguenti: «quelli relativi»;

– al comma 17, le parole: «da 2021» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2021»;

– al comma 21, ultimo periodo, le parole: «e i relativi interessi» sono sostituite dalle seguenti: «, con i relativi interessi»;

– al comma 22, capoverso Art. 4, comma 2, le parole: «Autorità per le acque lagunari» sono sostituite dalle seguenti: «Autorità per la laguna di Venezia»;

– al comma 23, terzo periodo, le parole «e messa in esercizio» sono sostituite dalle seguenti: «e la messa in esercizio».

All'articolo 96:

– al comma 2, lettera a), le parole: «8 per cento» e «10 per cento» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «all'8 per cento» e «al 10 per cento».

All'articolo 98:

– la rubrica è sostituita dalla seguente: «Proroga del termine di versamento del secondo acconto per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale».

All'articolo 100:

– al comma 8, le parole: «è versato» sono sostituite dalle seguenti: «sono versati».

All'articolo 102:

– al comma 2, al terzo periodo, le parole: «delle sanzioni amministrative pecuniarie» sono sostituite dalle seguenti: «della sanzione amministrativa pecuniaria» e, al quarto periodo, le parole: «sul sito istituzionale» sono sostituite dalle seguenti: «nel sito internet istituzionale dell'Agenzia»;

– al comma 3, le parole: «dalla norma abrogata» sono sostituite dalle seguenti: «dalle predette disposizioni»;

– la rubrica è sostituita dalla seguente: «Inibizione di siti web».

All'articolo 104:

– al comma 1, lettera b), capoverso 7-ter, le parole: «prevenzione dai rischi» sono sostituite dalle seguenti: «prevenzione dei rischi».

All'articolo 114:

– al comma 5, lettera a), dopo le parole: «e a 16,5» e dopo le parole: «e a 18,109» sono inserite le seguenti: «milioni di euro».

---





